

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO


DELLA PROVINCIA DI SALERNO



Anno VIII 1921

Compilatore:

Rag. Gabriele Marra




Salerno - Premiato Stabilimento ::

Tipografico del Commercio :: :: ::

Cav. Antonio Volpe - 1921 :: ::

☎ :: :: Tel. inter. 2-91 :: ::








*Al Cav. Arturo Jucorato
affettuosamente
G. Marra*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO 20/2-1921

DELLA PROVINCIA DI SALERNO



Anno VIII. - 1921

:: :: Compilatore :: ::
Rag. Gabriele Marra



Salerno - Premiato Stabilimento : :
Tipografico del Commercio : : : :
cav. Antonio Volpe - 1921 : : : :
: : : : Tel. inter. 2-91 : : : :

ABBREVIAZIONI

~~~~~

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| V. — <i>vedi</i>                              | F. — <i>Finanze</i>              |
| L. — <i>Legge</i>                             | A. — <i>Agricoltura</i>          |
| R. D. o D. R. — <i>Decreto Reale</i>          | P. — <i>Prefetto</i>             |
| C. G. — <i>Commissariato Generale</i>         | P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i> |
| D. M. — <i>Decreto Ministeriale</i>           | L. P. — <i>Lavori Pubblici</i>   |
| D. P. — <i>Decreto Prefettizio</i>            | T. — <i>Tesoro</i>               |
| C. M. — <i>Circolare Ministeriale</i>         | C. — <i>Circolare</i>            |
| C. P. — <i>Circolare Prefettizia</i>          | T. E. — <i>Telespresso</i>       |
| M. — <i>Ministero</i>                         | L. E. — <i>Lettera espressa</i>  |
| I. — <i>Interno</i>                           | Cop. — <i>Copertina</i>          |
| G. — <i>Guerra</i>                            | All. — <i>Allegato</i>           |
| A. e C. — <i>Approvvigionamenti e Consumi</i> | Q. — <i>Questura</i>             |

# INDICE

## PARTE I.

### LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

#### Agricoltura e commercio.

|                                                                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Obbligatorietà della coltivazione dei cereali.</i> D. P. 24<br>gennaio 1921 pag. 31; C. P. 24 gennaio 1921 . . . . .                                     | pag. 42 |
| <i>Invio dello stato comunale dei pesi e misure</i> C. P. 28<br>febbraio 1921 . . . . .                                                                     | » 60    |
| <i>Duplicazione di cheks americani.</i> C. P. 16 marzo<br>1921 . . . . .                                                                                    | » 67    |
| <i>Provvedimenti a favore delle imprese esercenti energia<br/>elettrica.</i> R. D. 13 marzo 1921 . . . . .                                                  | » 85    |
| <i>Collegio probiviri; Proroga del D. L. 19 ottobre<br/>1918 n. 1672, pag. 94; modificazioni della competenza<br/>per valore.</i> L. 20 marzo 1921. . . . . | » 137   |
| <i>Contratti agrari.</i> C. M. I. 19 aprile 1921 . . . . .                                                                                                  | » 148   |
| <i>Idem — Disdette.</i> D. M. A. 6 agosto 1921 . . . . .                                                                                                    | » 177   |
| <i>Certificato di origine per la circolazione nel Regno di<br/>piante o parti di piante.</i> C. P. 2 agosto 1921 . . . . .                                  | » 191   |
| <i>Preparazione vendite e commercio dei vini.</i> D. M. A.<br>16 luglio 1921 . . . . .                                                                      | » 199   |
| <i>Rinnovazione dei Consigli delle Camere di Commercio.</i><br>R. D. 23 ottobre 1921. . . . .                                                               | » 253   |
| <i>Commercio del bestiame.</i> D. P. 20 dicembre 1921 . . . . .                                                                                             | » 265   |

V. *Approvvigionamenti e consumi.***Amministrazioni Comunali e Provinciali.**

|                                                                                                                                                                      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| <i>Concorso dello Stato per opere d'irrigazione.</i> D. R. 22 luglio 1920 . . . . .                                                                                  | pag. | I   |
| <i>Stanziamiento delle annualità di ammortamento di prestiti.</i> C. P. 16 gennaio 1921 . . . . .                                                                    | »    | 22  |
| <i>Ruoli delle tasse comunali.</i> C. P. 20 febbraio 1921 . . . . .                                                                                                  | »    | 44  |
| <i>Celebrazione dei matrimoni.</i> C. P. 11 febbraio 1921 . . . . .                                                                                                  | »    | 47  |
| <i>Prezzo abbonamento alla raccolta delle leggi.</i> C. P. 12 febbraio 1921 . . . . .                                                                                | »    | 58  |
| <i>Certificato di esistenza in vita.</i> C. P. 26 febbraio 1921 . . . . .                                                                                            | »    | 59  |
| <i>Commissioni per le imposte dirette.</i> C. P. marzo 1921 . . . . .                                                                                                | »    | 65  |
| <i>Sussidi ai comuni e consorzi per lavori di costruzione e sistemazione di strade.</i> R. D. 23 gennaio 1921 . . . . .                                              | »    | 85  |
| <i>Manuale dei pubblici servizi.</i> C. M. I. 15 marzo 1921 . . . . .                                                                                                | »    | 98  |
| <i>Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni.</i> R. D. L. 7 aprile 1921 . . . . .                                                                                | »    | 101 |
| <i>Applicazione D. L. 10 maggio 1919 n. 1173. Eccedenza tassa bestiame.</i> C. P. 25 aprile 1921 . . . . .                                                           | »    | 111 |
| <i>Dazio consumo. Provvedimenti a favore dei Comuni.</i> C. M. F. 14 aprile 1921 . . . . .                                                                           | »    | 123 |
| <i>Mutui ai Comuni ed alle Provincie.</i> L. 4 aprile 1921 . . . . .                                                                                                 | »    | 144 |
| <i>Tassa di famiglia, sul valore locativo e sui locali.</i> C. M. I. 17 maggio 1921 . . . . .                                                                        | »    | 160 |
| <i>Esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.</i> R. D. 7 aprile 1921 pag. 173; C. P. 20 settembre 1921 . . . . . | »    | 236 |
| <i>Provvedimenti tributari a favore dei Comuni.</i> C. M. F. 27 aprile 1921 . . . . .                                                                                | »    | 178 |
| <i>Nuova legge sulle agevolanze per opere igieniche.</i> C. M. I. 19 maggio 1921 . . . . .                                                                           | »    | 190 |



|                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Indennità da corrispondersi ai membri della G. P. A. e della Deputazione Provinciale.</i> R. D. 19 giugno 1921 .         | pag. 197 |
| <i>Riforma dei tributi locali.</i> C. M. I. 16 settembre 1921 . . . . .                                                     | » 235    |
| <i>Bilancio 1922.</i> C. P. 25 ottobre 1921 . . . . .                                                                       | » 257    |
| <i>Semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con le Casse Depositi e Prestiti.</i> R, D. 20 ottobre 1921 . . . . . | » 262    |
| <i>Elenco ufficiale delle famiglie nobili.</i> C. P. 13 dicembre 1921 . . . . .                                             | » 268    |
| <i>V. Mutui. Provvedimenti finanziari.</i>                                                                                  |          |
| <b>Approvvigionamenti e consumi.</b>                                                                                        |          |
| <i>Costituzione di enti autonomi di consumo.</i> D. C. C. A. 12 novembre 1920 pag, 11 C. P. 11. gennaio 1921 . . . . .      | » 21     |
| <i>Approvvigionamento grassi di maiale.</i> D. P. 17 gennaio 1921 . . . . .                                                 | » 30     |
| <i>Obbligatorietà coltivazione cereali.</i> D. P. 24 gennaio 1921 . . . . .                                                 | » 31     |
| <i>Commissione per la revisione delle Cooperative di consumo.</i> C. P. 12 gennaio 1921 . . . . .                           | » 36     |
| <i>Commissione arbitrale dei prezzi.</i> C. P. 17 gennaio 1921 . . . . .                                                    | » 37     |
| <i>Commercio dell'olio di oliva.</i> C. P. 14 gennaio 1921 . . . . .                                                        | » 59     |
| <i>Commercio dei latticini.</i> C. P. 3 marzo 1921 . . . . .                                                                | » 60     |
| <i>Approvvigionamento merluzzo.</i> C. P. 3 marzo 1921 . . . . .                                                            | » 61     |
| <i>Cessione carne conservata in scatola.</i> C. P. 3 marzo 1921 pag. 61; C. P. 31 maggio 1921 . . . . .                     | » 147    |
| <i>Revoca controllo esportazione suini.</i> C. P. 3 marzo 1921 . . . . .                                                    | » 65     |
| <i>Confezione e vendita di dolciumi.</i> C. P. 14 marzo 1921 . . . . .                                                      | » 67     |
| <i>Disposizioni sulla gestione statale dei cereali.</i> L. 27 febbraio 1921, pag. 77; C. P. 21 marzo 1921 . . . . .         | » 90     |

## VI

|                                                          |                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Commercio dell' orzo e dell' avena.</i> D. C. 4 marzo |                                                                                                        |         |
| 1921                                                     |                                                                                                        | pag. 77 |
|                                                          | <i>Prezzo massimo dell'olio di semi.</i> D. P. 22 marzo 1921                                           | » 80    |
|                                                          | <i>Pastine speciali per ammalati.</i> C. P. 23 marzo 1921                                              | » 96    |
|                                                          | <i>Sanzioni penali in dipendenza della legge del pane.</i> C. P. 19 aprile 1921                        | » 131   |
|                                                          | <i>Abolizione tessera macinazione.</i> C. P. 14 maggio 1921                                            | » 145   |
|                                                          | <i>Vendita dello zucchero.</i> D. C. 10 giugno 1921,                                                   | » 149   |
|                                                          | <i>Libero commercio dei cereali.</i> D. C. 22 giugno 1921                                              | » 151   |
|                                                          | <i>Soppressione dei Consorzi granari.</i> D. C. 22 giugno 1921                                         | » 158   |
|                                                          | <i>Abolizione razionamento e vigilanza ristoranti ed alberghi.</i> C. P. 25 giugno 1921.               | » 163   |
|                                                          | <i>Abolizione commissioni comunali annonarie.</i> C. P. 13 luglio 1921 pag. 169; C. P. 16 luglio 1921. | » 169   |
|                                                          | <i>Approvvigionamento granario.</i> C. P. 22 settembre 1921                                            | » 213   |
|                                                          | <i>Importazione suini della Jugoslavia.</i> C. P. 24 settembre 1921                                    | » 218   |
|                                                          | <i>Importazione degli animali bovini.</i> D. P. 24 settembre 1921.                                     | » 227   |
|                                                          | <i>Norme per la macellazione delle vacche ecc.</i> R. D. 17 luglio 1921                                | » 229   |
|                                                          | <i>Prezzo massimo della semola e del grano.</i> D. P. 8 dicembre 1921                                  | » 264   |

### **Assicurazioni.**

|                                                                 |                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Trattamento per la invalidità e vecchiaia del personale.</i> |                                                               |       |
| C. M. L.                                                        | 25 gennaio 1921                                               | » 55  |
|                                                                 | <i>Clausole protettive degli operai.</i> C. P. 31 agosto 1921 | » 202 |

### **Annona.**

|  |                                                                            |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------|------|
|  | <i>Limite d'azione delle commissioni annonarie,</i> C. P. 28 dicembre 1920 | » 19 |
|--|----------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Commissioni comunali annonarie: abolizione.</i> C. P. 13                 |          |
| luglio 1921 . . . . .                                                       | pag. 169 |
| <i>V. Approvvigionamenti e consumi.</i>                                     |          |
| <b>Bollo.</b>                                                               |          |
| <i>Note, conti e fatture.</i> C. M. F. 2 aprile 1921 . . . . .              | » 130    |
| <i>Tassa di bollo delle quietanze.</i> C. M. T. 11 maggio<br>1921 . . . . . | » 210    |
| <b>Boschi.</b>                                                              |          |
| <i>V. Foreste.</i>                                                          |          |
| <b>Calmiere.</b>                                                            |          |
| <i>V. Approvvigionamenti e consumi.</i>                                     |          |
| <b>Cassa di previdenza.</b>                                                 |          |
| <i>Censimento impiegati e salariati.</i> C. P. 20 maggio                    |          |
| 1921 . . . . .                                                              | » 135    |
| <i>Prospetti.</i> C. P. 7 luglio 1921. . . . .                              | » 166    |
| <i>Contributo 1921. Cassa Previdenza sanitari.</i> C. P. 11                 |          |
| luglio 1921 . . . . .                                                       | » 167    |
| <i>Movimento sanitario degli iscritti.</i> C. P. 9 agosto 1921              | » 193    |
| <i>Iscrizione.</i> C. P. 2 settembre 1921. . . . .                          | » 212    |
| <i>Ruoli principali 1921.</i> C. P. 16 settembre 1921 . . . . .             | » 217    |
| <b>Censimento.</b>                                                          |          |
| <i>Sesto censimento generale.</i> L. 7 aprile 1921 pag.                     |          |
| 118; R. D. 21 agosto 1921 . . . . .                                         | » 245    |
| <b>Cittadinanza italiana.</b>                                               |          |
| <i>Proroga D. L. 25 luglio 1915.</i> R. D. 29 ottobre                       |          |
| 1920 . . . . .                                                              | » 7      |
| <b>Croce Rossa.</b>                                                         |          |
| <i>Rifiuti di archivio.</i> C. C. R. 21 aprile 1921 . . . . .               | » 200    |
| <i>Catendario 1922.</i> C. P. 6 ottobre 1921 . . . . .                      | » 238    |

## VIII

---

### Crediti e debiti.

*Denuncia dei crediti e dei debiti verso sudditi austriaci.*

Ord. 4 febbraio 1921 pag. 52; C. P. 8 marzo 1921 . pag. 64

### Codice civile.

*Pubblicazioni nel regno di matrimoni di connazionali da celebrarsi all'Estero.* C. P. 29 dicembre 1921 . . » 19

### Catasto.

*Attuazione del nuovo catasto nel circondario di Campagna.* D. M. F. 31 marzo 1921 . . . . . » 198

### Dazio.

*Esami di abilitazione ad agenti e commessi daziari.* C. P. 17 marzo 1921 pag. 84; C. P. 30 ottobre 1921 . . » 239

*Provvedimenti a favore dei comuni.* C. M. F. 14 aprile 1921 pag 123; C. M. F. 20 giugno 1921 . . » 157

*Trattamento daziario del vino in bottiglie.* C. M. F. 13 luglio 1921 . . . . . » 199

*V. Provvedimenti finanziari.*

### Disoccupazione.

*Provvedimenti per la disoccupazione.* C. P. 15 ottobre 1921. . . . . » 238

### Elezioni.

*Modifiche alla legge elettorale politica.* L. 26 settembre 1920 . . . . . » 25

*Liste elettorali.* C. P. 14 febbraio 1921 . . . . » 41

*Servizio elettorale: franchigia telegrafica.* C. P. 31 marzo 1921 . . . . . » 96

*Affissione manifesti.* C. P. 30 aprile 1921 . . . » 112

*Facilitazioni di viaggio per gli elettori politici.* R. D. 28 aprile 1921 . . . . . » 230

**Emigrazione.**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <i>Emigrazione per lo Stato di Minas Geraes.</i> C. Q. 21 |          |
| maggio 1921 . . . . .                                     | pag. 146 |
| <i>Emigrazione nell' Africa del Sud.</i> C. P. 5 dicembre |          |
| 1921 . . . . .                                            | » 268    |
| V. <i>Passaporti.</i>                                     |          |

**Esattorie.**

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Misura dell'aggio da corrispondersi agli esattori per gli</i> |       |
| <i>anni 1921 e 1922.</i> R. D. 7 novembre 1920 . . . . .         | » 9   |
| <i>Circoscrizione delle esattorie pel decennio 1923-1924.</i>    |       |
| C. P. 8 agosto 1921 . . . . .                                    | » 143 |
| <i>Provvedimenti per i messi esattoriali.</i> R. D. 17 mar-      |       |
| zo 1921 . . . . .                                                | » 192 |

**Esportazioni e importazioni.**

V. *Approvvigionamenti e consumi.*

**Fitti e proprietà.**

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Restituzione delle piccole proprietà germaniche.</i> D. P.    |       |
| 28 febbraio 1921 , . . . . .                                     | » 53  |
| <i>Ricupero dei beni italiani nei territori dell' antico Im-</i> |       |
| <i>pero di Austria e del Regno di Bulgaria.</i> Notificazione    |       |
| M. I. 18 febbraio 1921 pag. 115; C. P. 20 aprile 1921            | » 121 |
| <i>Provvedimenti per i fitti.</i> D. L. 3 aprile 1921 pag.       |       |
| 138; R. D. 8 novembre 1921 . . . . .                             | » 253 |

**Impiegati e pensionati.**

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Concessione di un nuovo caro-viveri ai pensionati.</i> L.        |      |
| 26 dicembre 1920 . . . . .                                          | » 27 |
| <i>Sistemazione del personale dipendente dalle istituzioni</i>      |      |
| <i>pubbliche di beneficenza.</i> C. M. I. 7 novembre 1920 . . . . . | » 35 |
| <i>Indennità di caro viveri ai pensionati.</i> C. P. 11 feb-        |      |
| braio 1921 . . . . .                                                | » 40 |

|                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Indennità di caro viveri ed aumenti di stipendio concessi agli impiegati e salariati degli enti locali.</i> C. M. F.                                                |         |
| 3 gennaio 1921 . . . . .                                                                                                                                               | pag. 92 |
| <i>Concessione della seconda indennità di caro-viveri agli impiegati.</i> C. P. 25 aprile 1921 pag. 108; C. P. 16 maggio 1921 pag. 133; C. P. 29 maggio 1921 . . . . . | » 135   |
| <i>Indennità di missione agli impiegati.</i> R. D. 16 febbraio 1921 . . . . .                                                                                          | » 113   |
| <i>Rinnovazione consiglio disciplina.</i> C. P. 6 giugno 1921 . . . . .                                                                                                | » 147   |
| <i>Norme di massima: indennità di caroviveri.</i> C. M. I.                                                                                                             |         |
| 5 aprile 1921 . . . . .                                                                                                                                                | » 266   |

### **Invaldi, mutilati di guerra e veterani.**

|                                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>R. M. addizionale 5°[10].</i> C. P. 13 gennaio 1921 . . . . .                                     | » 22  |
| <i>Porti d'arme. Addizionale a favore dei mutilati.</i> C. M. F. 15 giugno 1921 . . . . .            | » 161 |
| <i>Soccorso giornaliero per le famiglie degli invalidi di guerra.</i> C. P. 10 agosto 1921 . . . . . | » 195 |
| <i>Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.</i> L. 21 agosto 1921 . . . . .                 | » 246 |
| <i>Modificazioni sugli assegni dei veterani.</i> R. D. 9 novembre 1921 . . . . .                     | » 263 |

### **Istruzione pubblica.**

|                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Disciplina del commercio dei libri in uso nelle scuole elementari e medie.</i> D. M. I. 17 maggio 1921 . . . . . | » 221 |
| <i>Edilizia scolastica.</i> C. P. 26 ottobre 1921 . . . . .                                                         | » 239 |

### **Leva militare.**

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Corresponsione dei mezzi di viaggio agli iscritti di leva.</i> R. D. 10 novembre 1920 . . . . . | » 49 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

### **Lotterie.**

|                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Franchigia telegrafica.</i> C. P. 23 aprile 1921 pag. 118; C. P. 28 maggio 1921 pag. 145 . . . . . | » 146 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Mutui.**

*Mutui ai comuni ed alle provincie.* L. 4 aprile 1921. pag. 144  
*Domande di mutui.* C. P. 19 novembre 1921.. » 255  
*Semplificazioni per la contrattazione dei mutui.* R. D.  
 20 ottobre 1921 . . . . . » 262

**Opere Pie.**

*Sistemazione e smobilitazione del patrimonio delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.* C. M. L. 19 novembre 1920 . . . . . » 17  
*Sistemazione del personale.* C. M. L. 7 novembre 1920 » 35  
*Bilanci 1921.* C. P. 15 febbraio 1921 . . . . . » 42  
*Norme per la valutazione dei titoli.* R. D. 16 dicembre 1920. . . . . » 50  
*Legislazione.* C. P. 10 marzo 19 1. . . . . » 63  
*Conti.* C. P. 20 marzo 1921 . . . . . » 69  
*Opere pie. Bilanci 1922.* C- P. 16 novembre 1921 . . . . . » 260  
*Conti.* C. P. 10 dicembre 1921 . . . . . » 267

**Opere pubbliche.**

*Concorso dello Stato nelle spese per opere d'irrigazione.* D. R. 23 gennaio 1921 . . . . . » 85  
*Sussidio ai Comuni per lavori di strade* R. D. 23 gennaio 1921 . . . . . » 85  
*Esecuzione di opere stradali.* D. L. 24 marzo 1921 » 116  
*Nuova legge sulle agevolzze per opere igieniche.* C. M. I, 19 maggio 1921 . . . . . » 190  
*Grandi derivazioni di acque.* C. M. F. 30 luglio 1921 » 190

**Orfani di guerra.**

*V. Opere Pie.*

**Passaporti.**

*Rilascio passaporti.* C, P. 2 febbraio 1921 . . . . . » 40

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Vidimazione dei passaporti stranieri.</i> D. M. 28 feb-<br>braio 1921 . . . . . | pag. 117 |
| <i>Passaporti per la Francia.</i> C. Q. 13 giugne 1921 .                           | » 158    |
| <i>Passaporti per gli Stati Uniti.</i> C. Q. 13 giugno 1921                        | » 162    |
| <i>Passaporti per l'America del Nord.</i> C. Q. 30 otto-<br>bre 1921 . . . . .     | » 255    |
| <i>V. Pubblica Sicurezza,</i>                                                      |          |

### Pensioni.

|                                                                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Concessioni di un nuovo caroviveri ai pensionati.</i> L.<br>26 dicembre 1920 pag. 27; C. P. 11 febbraio 1921<br>pag. 40; C. P. 10 ottobre 1921 . . . . . | » 238 |
| <i>Certificati di esistenza in vita.</i> C. P. 20 febbraio 1921                                                                                             | » 59  |
| <i>V. Impiegati e pensionati.</i>                                                                                                                           |       |

### Poste e telegrafi.

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Franchigia postale.</i> C. P. 5 marzo 1921 pag. 62; C.<br>P. 23 aprile 1921 pag. 108; C. P. 28 maggio 1921 . . . | » 145.146 |
| <i>Esenzione delle tasse postali.</i> C. Q. 15 giugno 1921 .                                                        | » 159     |
| <i>Corrispondenza diretta all'Estero. Repubblica Argen-<br/>tina.</i> C. P. 11 luglio 1921 . . . . .                | » 168     |

### Provvedimenti finanziari.

|                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni.</i> R. D.<br>L. 7 aprile 1921 pag. 101 C. M. F. 27 aprile 1921 . | » 178 |
| <i>Riforme dei tributi locali.</i> C. P. 21 maggio 1921 p.<br>136; C. M. I. 16 settembre 1921 . . . . .           | » 235 |
| <i>V. Tasse ed imposte.</i>                                                                                       |       |

### Provvedimenti militari.

|                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei mili-<br/>tari alle armi.</i> R. D. 26 ottobre 1920 . . . . . | » 8  |
| <i>Soccorso giornaliero. Rendiconti arretrati.</i> C. P. 22<br>gennaio 1921 . . . . .                            | » 39 |



|                                                                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Istituzione della medaglia commemorativa della Grande Guerra.</i> R. D. 16 dicembre 1920 . . . . .                                             | pag. 51 |
| <i>Istanze avanzate da vedove di guerra.</i> C. P. 30 giugno 1921 . . . . .                                                                       | » 165   |
| <i>Soccorso giornaliero per le famiglie bisognose dei militari congedati o riformati.</i> C. P. 10 agosto 1921 . . . . .                          | » 196   |
| <i>Medaglie al valore, brevetti ecc. ad ufficiali e soldati.</i> C. P. A. settembre 1921 . . . . .                                                | » 207   |
| <i>Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.</i> L. 11 agosto 1921 . . . . .                                                           | » 224   |
| <b>Pubblica Sicurezza.</b>                                                                                                                        |         |
| <i>Contravvenzioni per porto d'armi.</i> L. 26 dicembre 1920 . . . . .                                                                            | » 26    |
| <i>Certificato d'iscrizione a giocolieri.</i> C. P. 31 marzo 1921 . . . . .                                                                       | » 95    |
| <i>Porti d'arme.</i> C. M. F. 15 giugno 1921 . . . . .                                                                                            | » 161   |
| <i>Armamento dei guardiani.</i> C. P. 31 agosto 1921 . . . . .                                                                                    | » 203   |
| <i>Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano ecc. e contravvenzioni per porto d'armi.</i> L. 31 agosto 1921 . . . . .               | » 231   |
| <i>Provvedimenti per reprimere il possesso e il porto illecito di armi.</i> R. D. 2 ottobre 1921 . . . . .                                        | » 233   |
| <i>Fotografia dei minorenni sui passaporti.</i> C. P. 30 ottobre 1921 . . . . .                                                                   | » 256   |
| <i>Esportazione Armi in Albania.</i> C. P. 5 dicembre 1921 . . . . .                                                                              | » 267   |
| <i>Emigrazione nell'Africa del Sud.</i> C. P. 5 dicembre 1921 . . . . .                                                                           | » 268   |
| <i>V. Passaporti.</i>                                                                                                                             |         |
| <i>V. Emigrazione.</i>                                                                                                                            |         |
| <b>Sanità ed igiene pubblica.</b>                                                                                                                 |         |
| <i>Provvedimenti per impedire la diffusione della pleuropolmonite delle capre.</i> D. P. 29 gennaio 1921 pag. 33; C. P. 31 gennaio 1921 . . . . . | » 43    |
| <i>Profilassi delle infezioni del pollame.</i> C. P. 21 febbraio 1921 . . . . .                                                                   | » 45    |
| <i>Vigilanza zoiatrica sui mercati e sulle fiere di bestiame.</i> C. P. 11 marzo 1921 . . . . .                                                   | » 63    |

|                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Misure per cauzionali contro la rabbia.</i> C. P. 13 marzo 1921 . . . . .                                            | pag. 66 |
| <i>Casi sospetti di rabbia.</i> C. P. 13 giugno 1921. . . . .                                                           | » 163   |
| <i>Polizia veterinaria.</i> C. P. 30 giugno 1921 . . . . .                                                              | » 164   |
| <i>Profilasii contro l'afsa epizootica.</i> C. P. 31 agosto 1921 . . . . .                                              | » 205   |
| <i>Commercio del bestiame.</i> D. P. 20 dicembre 1921) . . . . .                                                        | » 265   |
| <b>Tasse ed imposte.</b>                                                                                                |         |
| <i>Sovrimposta di Ricchezza mobile.</i> C. P. 10 gennaio 1921 . . . . .                                                 | » 20    |
| <i>R. M. a favore dei mutilati ed invalidi ai guerra.</i> C. P. 13 gennaio 1921 . . . . .                               | » 23    |
| <i>Contributi fissi per macellazione bovini.</i> C. P. 27 marzo 1921 . . . . .                                          | » 97    |
| <i>Provvedimenti finanziari a favore dei comuni.</i> R. D. L. 7 aprile 1921 pag. 101; C. M. F. 27 aprile 1921 . . . . . | » 178   |
| <i>Ecceденza tassa di famiglia e bestiame.</i> C. P. 25 aprile 1921 . . . . .                                           | » 111   |
| <i>Riforma dei tribuli locali.</i> C. P. 21 maggio 1921 . . . . .                                                       | » 136   |
| <i>Tasse di famiglia sul valore locativo e sui locali.</i> C. M. I. 17 maggio 1921 . . . . .                            | » 160   |
| <i>Tasse sulle concessioni governative: grandi derivazioni di acque pubbliche.</i> C. M. F. 30 luglio 1921 . . . . .    | » 190   |
| <i>Trattamento daziario dei vino in bottiglie.</i> C. M. F. luglio 1921 . . . . .                                       | » 199   |
| <i>Riduzione dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino.</i> R. D. 20 agosto 1921 . . . . .               | » 226   |
| <i>Sospensione della nominatività dei titoli.</i> R. D. 21 agosto 1921 . . . . .                                        | » 228   |
| <i>Riforma tributi locali.</i> C. M. I. 16 settembre 1921 . . . . .                                                     | » 235   |
| <i>Dritto erariale sugli spettacoli.</i> C. Q. 26 ottobre 1921 . . . . .                                                | » 240   |
| <i>V. Provvedimenti finanziari.</i>                                                                                     |         |

## PARTE III.

## COMUNICAZIONI VARIE.

*Commissione arbitrale dei prezzi. Risultato degli esami per agente daziario. Per la fabbricazione dei biscotti. Calendario generale delle varie commissioni* cop. n. 1-2.

*Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. La nuova tariffa postale. Tasse sulle concessioni governative* cop. n. 3-4.

*Quietanza per la fornitura di generi alimentari* cop. n. 5-6.

*Tasse di bollo* cop. n. 7.

*Corso medio delle rendite consolidate nel 2.º settembre 1920. Elenco dei consiglieri provinciali di Salerno. Prezzo di chinino di Stato.* cop. num. 8.

*Tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali* cop. n. 9.

*Risultato delle elezioni politiche del 15 maggio 1921. Risultato degli esami per abilitazione alle funzioni di agente daziario* cop. n. 12.

*Distintivo di onore per gli orfani caduti in guerra. Abolizione dei monopoli* cop. n. 13-14.

*Esame di segretario comunale.* cop. n. 17-18.

*Decreto Legge 23 marzo 1919 n. 533: Opere Pie* cop. n. 19-20.

*Aumento delle tasse di bollo. Soppressione dei consorzi granari* cop. n. 21-22.

*Tasse di bollo per licenze per porto d'armi,* cop. n. 23-24.

In tutte le copertine:

*Verbali della G. Provinciale Amministrativa — Concorsi — Pubblicazioni.*

PART III

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

1. **Testo unico delle leggi sui concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione.** (D. R. 22 luglio 1920).

#### TITOLO I.

##### NORME E CONDIZIONI PEL CONCORSO DELLO STATO.

###### Art. 1.

(Art. 1 e 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107; articoli 1 e 2 decreto legge 15 maggio 1919, n. 820; articoli 10 e 11 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

Il ministro di agricoltura, con decreto da emanarsi sentito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziare in bilancio, un concorso a privati, a consorzi di irrigazione costituiti in conformità della presente legge, a Comuni e a Province per opere di presa, eduazione e condotta delle acque fino alla zona di irrigazione, compresi i canali, gli apparecchi elevatori e gli impianti elettrici, a condizione che l'acqua ottenuta con l'opera predetta e destinata a scopo di irrigazione, sia in quantità non minore di un litro al minuto secondo.

###### Art. 2.

(Articoli 10 e 12 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732, art. 4 legge 10 gennaio 1915).

Quando l'acqua ottenuta con le opere di cui all'articolo precedente sia in quantità non minore di moduli uno (litri 100 al minuto secondo) il concorso dello Stato per l'acqua realmente

destinata all'irrigazione non può essere concesso se non a condizione che i Comuni e le Provincie, nel cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato, qualora non siano essi stessi, o soli o associati, che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere.

#### Art. 3.

(Art. 13 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

Il concorso dello Stato verrà dato, entro i limiti del progetto presentato al ministro per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1.

Il concorso dei Comuni e delle Provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento d'una somma capitale corrispondente.

Le opere di cui sopra potranno essere distinte in più parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giungerà a compimento, sarà ad istanza degli interessati e sulla proposta del ministro di agricoltura collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 28 marzo 1865, titolo V, capitolo III, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.

#### Art. 4.

(Art. 7 legge 10 gennaio 1915, n. 107).

I progetti di derivazione che presumibilmente importano una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente approvati dal Genio Civile.

Il costo delle opere verrà stabilito in seguito a collaudo da praticarsi pure dal Genio Civile, ed a questo corpo sarà anche affidata la misura della portata delle acque da farsi per almeno due volte in tempo di magra.

## Art. 5.

(Art. 2 legge 10 gennaio 1915, n. 107; art. 1 decreto-legge 15 maggio 1919, n. 720).

Il concorso dello Stato per le opere di derivazione ed elevazione d'acqua a scopo di irrigazione comprese fra un litro al minuto secondo e un modulo avrà la durata di anni 30 e verrà corrisposto nella misura di L. 3 d'interesse annuo per ogni 100 lire di capitale spese per eseguire le opere di presa, eduazione e condotta delle acque, compresi i serbatoi, i canali e gli apparecchi elevatori, per il primo decennio, e di L. 2 per i due decenni successivi.

Il concorso dello Stato spetta a qualsiasi ente o privato che esegua le opere atte all'irrigazione ancorchè non sia proprietario dei terreni irrigati.

## Art. 6.

(Art. 3 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, e articoli 14 e 15 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

Il concorso dello Stato per l'esecuzione di opere di derivazione di acqua di irrigazione superiore a litri 100 al minuto secondo sarà del 3, del 2 e dell'1 per ogni 100 lire di capitale speso, rispettivamente per tre decenni consecutivi.

## Art. 7.

(Art. 2 del decreto-legge 15 maggio 1919, n. 820).

Nel caso di impianti elettrici, il concorso è commisurato all'intero costo di essi quando siano destinati esclusivamente all'irrigazione.

Quando invece gli impianti suddetti servono anche ad altri scopi oltre quelli dell'irrigazione, il concorso dello Stato è limitato alla sola quantità di energia motrice effettivamente impiegata per la irrigazione, ed è stabilito, a giudizio insindacabile del Ministero di agricoltura, nella misura fra un minimo di lire 500 ed un massimo di L. 800 per ogni cavallo elettrico.

## Art. 8.

(Art. 6 della legge 10 gennaio 1915, n. 10).

Nel bilancio del Ministero di agricoltura sarà iscritta, a partire dall'esercizio 1915-1916, la somma di lire 90,000 in aumento a quella ivi prevista pel concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione, quale concorso nelle spese delle nuove opere di piccola irrigazione previste negli articoli 5 e 9 del presente testo unico.

## TITOLO II.

## MUTUI DI FAVORE.

## Art. 9.

(Art. 5 legge 10 gennaio 1915, n. 107 e art. 1 decreto-legge 15 maggio 1919, n. 820).

Ai privati che intraprenderanno a scopo irriguo le opere previste nell'art. 5 del presente T. U. il Ministero di agricoltura è autorizzato a procedere, entro il limite rappresentato dal valore delle quote di concorso governativo di cui all'articolo stesso, scontate al 4 per cento e con vincolo delle medesime, mutui ammortizzabili in 30 anni all'interesse del 4 per cento all'anno.

Le somme occorrenti per tali mutui saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti all'interesse del 4 per cento al Ministero di agricoltura, che preleverà poi dallo speciale stanziamento nel suo bilancio passivo autorizzato dall'articolo 8 del presente T. U. la somma necessaria per pagare annualmente alla Cassa depositi e prestiti gli interessi e la quota d'ammortamento delle somme da essa anticipate.

Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura e nel bilancio d'entrata si dovranno inscrivere i capitoli relativi all'amministrazione del capitale dei mutui sopradetti.

Anche questa forma di concorso dello Stato spetta a qualsiasi ente o privato che esegua le opere atte all'irrigazione ancorchè non sia proprietario dei terreni irrigati.



Nella concessione di tale concorso dello Stato o di quello previsto nell' art. 5 del presente T. U. il Ministero per l'agricoltura ha facoltà d'imporre al concessionario le condizioni che ritiene opportune per garantire e favorire l'irrigazione.

Art. 10.

(Articolo 9 T. U. 23 febbraio 1886, n. 3732).

La Cassa depositi e prestiti potrà concedere anche ai consorzi di irrigazione legalmente costituiti, a termini della presente legge, nonchè a provincie ed a comuni per le opere di cui all'articolo 1°, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termini dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1873, n. 1270 e secondo pure l'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali e sulle sovraimposte comunali e provinciali.

TITOLO III

NORME PER LA COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI IRRIGAZIONE

Art. 11.

(Articolo 1° T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

I consorzi di irrigazione, volontari ed obbligatori, sono ordinati con le norme stabilite dalla legge sui consorzi d'irrigazione del 29 maggio 1873 (serie 2<sup>a</sup>) dal Codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 12.

(Articolo 2 e 3 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

I consorzi di irrigazione costituiti dopo la promulgazione della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, dovranno avere, come parte integrale della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossèro per verificarsi negli stessi.

Ove non esista il catasto geometrico, si supplirà infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica e un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con apposito regolamento le norme con cui dovrà essere costituito il catasto consorziale e dovrà lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.

Art. 13.

(Art. 4 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

Costituito il consorzio e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22° del libro terzo del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di pieno diritto, e indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati nei proprietari successivi.

Art. 14.

(Articolo 5 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

I consorziati concorrono alle spese del consorzio mediante un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi, e ciascuno nelle proporzioni stabilite dalla convenzione o dal diritto comune.

Art. 15.

(Art. 6 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

Le condizioni e le riserve furono fatte da coloro che formano parte di un consorzio di irrigazione potranno essere valide nei rapporti fra consorzio e consorziati; ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi che avessero dei diritti verso il consorzio.

Art. 16.

(Articolo 7 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

La riscossione dei contributi consorziati è fatta dall'amministrazione del consorzio, con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette, ferme

rimanendo le prescrizioni dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1883 per gli effetti della stessa legge.

Art. 17.

(Art. 8 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitù tutte, che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua, per i lavori di derivazione, passaggio a scolo delle acque; e la indennità dovuta ai proprietari, se non d'accordo, verrà determinata ai termini degli articoli 603 e 604 del Codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno decise dai Tribunali.

Art. 28.

(Articolo 16 T. U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione, e pieno stabilimento del consorzio, e gli atti successivi che per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di irrigazione, di cui agli articoli antecedenti, nei quali atti si intendono compresi quelli di acquisto d'acqua per irrigazione.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Ministro di Agricoltura* MICHELI.

*Il Ministro del Tesoro* MEDA

*Il Ministro dei Lavori Pubblici* PEANO

2. **Cittadinanza italiana**— Proroga D. L. 25 luglio 1915. (R. D. 29 ottobre 1920 n. 1560 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1920, n. 268).

VITTORIO EMANUELE, ecc.

Visto il decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144, riguardante la sospensione, durante la guerra, dell'applicazione

dell'art. 3, n.i 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana;

Visto il Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata in vigore del predetto decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata in vigore del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144, (1) è prorogata per sei mesi dal 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITI — FERA — SPORZA

3. **Soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi.** (Regio decreto-legge n. 1644, in data 26 ottobre 1920 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 2 dicembre 1920)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti i regi decreti 13 maggio 1915, n. 629, 25 aprile 1917, n. 662, e 29 luglio 1917, n. 1199;

Udito il Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

---

(1) Art. 1. D. L. 25 luglio 1915. Durante la guerra non è ammesso l'acquisto della cittadinanza italiana a norma dell'art. 3 n.i 2 e 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555 (pag. 241 Bollettino Amm.vo 1915).

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, numero 1199, è abrogato. Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti circa la concessione del soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi.

Art. 2.

Ai soli fini del presente decreto i militari appartenenti alla classe 1900 vengono considerati come trattenuti alle armi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

4. **Misura dell'aggio da corrispondersi per ciascuno degli anni 1921 e 1922 agli esattori delle imposte dirette.** (Regio decreto-legge n. 1540, in data 7 novembre 1920 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 264 del 9 novembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per ciascuno degli anni 1921 e 1922 è assicurato agli esattori delle imposte un aggio complessivo pari al 250 ‰ dell'aggio netto liquidato in loro favore nell'anno 1915.

Qualora la misura dell'aggio spettante a ciascun esattore sulle riscossioni di ognuna delle due annate predette non raggiunga la misura suindicata, la differenza verrà corrisposta dallo Stato.

Agli esattori che abbiano assunto l'appalto senza corrispettivo di aggio sarà liquidato il compenso tenendo per base l'aggio più basso convenuto nella Provincia.

## Art. 2.

La concessione del supplemento di aggio viene autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza al quale gli interessati dovranno fare domanda su competente carta da bollo entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il supplemento.

## Art. 3.

Per il pagamento delle somme dovute agli esattori in virtù del presente decreto sarà provveduto allo stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze delle somme che risulteranno dagli accertamenti del Ministero stesso.

Le somme risultanti da detti accertamenti saranno reimposte sui ruoli delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile dell'anno successivo a quello in cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi di aggio corrisposti agli esattori.

La reimposizione non potrà eccedere il 2 % della quota erariale delle imposte predette.

## Art. 4.

E' fatto obbligo agli esattori di fissare gli stipendi, compensi e salari dei loro dipendenti, impiegati e messi per gli anni 1921 e 1922 in misura adeguata alle esigenze della vita nei singoli Comuni.

## Art. 5.

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa alla corresponsione di stipendi, compensi e salari, dovuti a norma del precedente articolo, entro il biennio 1921-1922, è demandata in prima istanza all'Intendente di finanza ed in grado di appello al Prefetto della Provincia al quale le parti potranno ricorrere entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento che s'intende impugnare.

Le decisioni dell'Intendente di finanza non impugunate entro il detto termine diventano definitive.

## Art. 6.

Contro le decisioni divenute definitive per mancanza di appello e contro le decisioni del Prefetto non è ammesso ulteriore gravame in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

## Art. 7.

Per ogni avviso di mora regolarmente notificato durante il biennio 1921-1922, verrà accordato a tutti gli esattori, a carico del contribuente moroso, un compenso di centesimi dieci, metà del quale dovrà corrispondersi al messo che ha intimato l'avviso.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FACTA — MEDA

5. **Costituzione di enti autonomi di consumo.** (D. C. G. A 12 novembre 1920 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 novembre 1920 n. 266).

## II. COMMISSARIO GENERALE

*Per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari*

In virtù dei poteri conferiti con l'art. 2 della legge 30 Settembre 1920, N. 1349;

Ritenuta la necessità di coordinare, con le opportune modificazioni, le disposizioni relative agli enti autonomi di consumo ed al consorzio di produzione e distribuzione di merci di largo consumo;

Veduti i decreti luogotenenziali 2 agosto 1916, N. 926; 16 gennaio 1917, N. 76; 1 aprile 1917, N. 540, 3 gennaio 1918, N. 499; 26 maggio 1918, N. 743 i Regi decreti 15 agosto 1919, N. 1448 e 17 giugno 1920 N. 910;

Decreta

TITOLO I.

**Enti autonomi di consumo**

Art. 1.

Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i Comuni, in concorso con la Provincia, con le istituzioni pubbliche di beneficenze e di previdenza, con gli Enti morali in genere, con le Cooperative locali e con i cittadini, possono costituire Enti autonomi per i consumi.

La responsabilità dei fondatori è limitata alle quote di partecipazione al capitale.

Art. 2.

L'Ente autonomo per i consumi ha personalità giuridica.

La costituzione dell'Ente è riconosciuta ed il relativo statuto ed eventuali modifiche sono approvate con decreto del Commissario generale degli Approvvigionamenti e i Consumi.

L'Ente autonomo può fare atti di commercio, deve tenere i libri prescritti dagli articoli 21 e 22 del Codice di Commercio.

Art. 3.

L'Ente autonomo è posto sotto la vigilanza del prefetto, al quale devono essere trasmessi i rendiconti di esercizio.

In caso di disordine amministrativo e di ripetute violazioni delle disposizioni statuarie e di altri gravi irregolarità nell'azienda dell'Ente, il prefetto può sciogliere il Consiglio d'Amministrazione, nominando un Commissario straordinario, il quale assume la temporanea amministrazione dell'Ente e provvede, nel termine di tre mesi prorogabile a sei con decreto prefettizio, per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico dell'Ente.

L'Ente autonomo non è soggetto al fallimento. Nel caso di cessazione del pagamento, a termini degli art. 683 e 705 del Codice di commercio, esso è posto in liquidazione con decreto del prefetto, che nomina il liquidatore.

Alla liquidazione si procede con le norme di cui negli arti-



coli 197 e seguenti del Codice di commercio, in quante applicabili.

Art. 4.

Il Commissario Generale può far eseguire ispezioni sul funzionamento generale degli Enti autonomi, a spese degli Enti stessi.

Art. 5.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti costitutivi degli Enti autonomi dei consumi.

Tutti gli altri atti sono soggetti alle tasse di bollo ordinarie e sono registrati col diritto fisso di L. 3 in quanto per loro natura siano soggetti a registrazione.

Le donazioni e le largizioni fatte per gli atti tra vivi o per causa di morte a favore degli Enti autonomi di consumi, agli effetti delle tasse, godono dello stesso trattamento che viene fatto agli stessi atti in favore degli istituti di beneficenza.

I decreti di riconoscimento degli enti autonomi sono esenti da tassa di concessione governativa.

Art. 6.

Gli istituti di credito ordinario e cooperative e l'istituto nazionale di credito per la cooperazione sono autorizzati, indipendentemente da qualunque disposizione dei propri statuti, a concedere aperture di credito in conto corrente e prestiti cambiari ad enti autonomi di consumo debitamente riconosciuti.

Le Casse di risparmio ordinarie e i Monti di pietà possono compiere le operazioni suddette, previa autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, quando l'ammontare del credito concesso superi le centomila lire.

Art. 7.

A garanzia delle aperture di credito in conto corrente e dei prestiti di cui all'articolo precedente, può essere costituito a favore dell'Istituto mutuante un privilegio speciale sopra le merci acquistate per mezzo delle somme sovvenute, nonchè sulle altre appartenenti all'Ente debitore, dovunque si trovino.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al N. 1 dell'art. 1958 del Codice civile, e garantisce anche le eventuali rinnovazioni dei conti correnti e dei prestiti.

Art. 8.

Per la validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata,

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio di registro nella cui circoscrizione ha sede l'Ente debitore;

c) che l'atto costitutivo del privilegio sia depositato in copia presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione lo Ente debitore ha la propria sede.

Art. 9.

Nell'atto di costituzione del privilegio può essere nominato, di accordo fra le parti, un custode delle merci sottoposte a privilegio, il quale ha gli obblighi del depositario giudiziale.

Si applica la disposizione dell'art. 283 del Codice penale nel caso di sottrazione, distrazione e deterioramento di cose sottoposte al privilegio.

Art. 10.

Le somme prestate dagli Enti di cui all'art. 6 devono essere in ogni caso rimborsate a misura che vengono alienate le merci sulle quali è costituito il privilegio.

Se il debitore, nei termini di contratto, non restituisce integralmente le somme ricevute, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante può, assunte sommarie informazioni, ordinare la vendita delle cose sottoposte al privilegio.

La vendita si effettua senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 11.

I contratti di apertura di credito in conto corrente e di prestito con costituzione di privilegio di cui al presente decreto sono redatti su carta da bollo da L. 2 e sono sottoposti alla tassa fissa di registro di L. 3.

Gli altri atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro.

Gli atti giudiziari e i pretesti cambiari dipendenti dai prestiti stessi sono soggetti a tassa nella misura di metà di quella norma.

## TITOLO II.

### **Consorzi volontari**

#### Art. 12.

I Comuni, gli Enti autonomi e le Cooperative di consumo ed ogni altro istituto di consumo non avente fine di speculazione, le istituzioni di pubblica beneficenza e di previdenza, possono costituire Consorzi per provvedere all'acquisto, sia all'interno che all'estero, alla produzione ed alla distribuzione di merci di largo consumo.

#### Art. 13.

Il Consorzio ha personalità giuridica.

La costituzione del Consorzio è riconosciuta e il relativo statuto e le eventuali modificazioni sono approvate con decreto del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Esso può fare atti di commercio e deve tenere i libri prescritti dagli art. 21 e 22 del Codice di Commercio.

#### Art. 14.

Il Consorzio è posto sotto la vigilanza del Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi, che per l'esercizio di esso ha facoltà di intervenire per mezzo di propri delegati alle sedute del consiglio di amministrazione, senza voce deliberativa e di richiedere comunicazione dei verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla loro data.

#### Art. 15.

In caso di disordine amministrativo o di ripetute violazioni delle disposizioni statutarie o di altra grave irregolarità nell'a-

zienda dell'ente, il commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi può sciogliere il consiglio d'amministrazione, nominando un commissario straordinario, il quale assume la temporanea amministrazione dell'Ente e provvede, nel termine di sei mesi, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico dell'Ente.

### **Disposizioni transitorie e finali.**

#### Art. 16.

Entro due mesi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i Consorzi, costituiti in base al R. decreto 15 agosto 1916 N. 1448 devono modificare i rispettivi statuti in conformità alla precedenti disposizioni, tranne quelle relative agli Enti ammessi a costituire il Consorzio. Le modifiche sono approvate con decreto del Commissario Generale.

Alla fine del mese successivo alla data del decreto di approvazione cesseranno di funzionare i vari organi di direzione e di vigilanza ei cui all'art. 5 del del citato R. Decreto 15 agosto 1919, numero 1448.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai consorzi costituiti con i decreti 15 agosto 1919 e 1.º settembre 1919 del sottosegretario di Stato per gli Approvvigionamenti e i Consumi, col decreto Luogotenenziale 12 Dicembre 1918, N. 2032 col R. Decreto 9 novembre 1919, N. 2258 e col decreto Ministeriale 8 Giugno 1920.

#### Art. 17.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 11 del Decreto Luogotenenziale 2 Agosto 1916, N. 926 non che i decreti luogotenenziali 1 Aprile 1917, N. 545, 26 Maggio 1918, N. 723, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, 12 novembre 1920.

*Il Commissario Generale* — SOLERI

## b) Circolari

6. Sistemazione e smobilitazione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza. (C. M. I. 19 novembre 1920 n. 25286-4 diretta ai Prefetti).

Ad alleviare il disagio economico delle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre che la riduzione al minimo indispensabile delle spese di gestione e la pronta riscossione dei crediti, gioverà anche notevolmente la migliore utilizzazione del patrimonio immobile, che ammonta per alcuni istituti a cifre cospicue.

Le amministrazioni pubbliche in genere e più specialmente quelle di beneficenza (che attendono a scopi del tutto diversi da quelli di aziende agricole) appaiono inadatte alla gestione in economia dei fondi rustici di loro proprietà. E' quindi da evitare anzitutto che i beni rustici delle opere pie siano da queste gestiti in economie, tranne nei casi in cui la coltivazione diretta dei fondi sia fatta ad opera dei ricoverati, come, ad esempio, nei manicomi, e costituisca nel tempo stesso mezzo terapeutico per gli infermi, o per corrispondere agli stessi fini dell'ente, come nelle colonie agricole o negli istituti con annesse scuole agrarie.

Di regola quindi è consigliabile l'affitto, tenendo però ad ogni modo presenti le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relative a provvedimenti a favore delle cooperative agricole.

D'altra parte, non sembra, in massima, consigliabile l'alienazione contemporanea di tutti i fondi rustici, tenuto conto del continuo aumento dei prezzi di ogni genere di prodotti agricoli, che tende ad accrescere il valore effettivo della proprietà terriera. Ciò non esclude che in alcuni casi, quando vi sia una propizia occasione e sia assicurato all'ente un utile rilevante, possa consentirsi tale alienazione, che dovrà però, in ogni modo, essere circondata di tutte quelle garanzie che riescano ad assicurare una proficua operazione (perizia, asta pubblica, ecc.).

Consigliabile invece sembra, in genere, l'alienazione degli immobili urbani. Invero, per le restrizioni di legge al libero aumento delle pigioni, essi danno attualmente un reddito molto modesto e richiedono invece spese di manutenzione e d'amministrazione notevole (uffici tecnici, riscottitori speciali e simili). Nè è a presumere che i detti stabili possano anche in avvenire, essere bene utilizzati a scopo redditizio, da amministrazione che, in genere, non sanno e non possono valersi di quegli avvenimenti, coi quali i privati riescono a moltiplicare il valore del fabbricato ed aumentare fortemente quello di affitto, specie nelle grandi città. Inoltre, i beni urbani delle pie istituzioni (spiace rilevarlo) assai spesso formano oggetto, per insufficiente controllo e colpevole tolleranza, di dannosi monopoli da parte di speculatori, che ottennero a pigione interi corpi di case appartenenti ad opere pie e le hanno poi sublocate a condizioni molto onerose, con grave danno dei subinquilini, appartenenti quasi sempre a classe disagiate. Per queste considerazioni pare conveniente che gli immobili urbani appartenenti ad opere pie, opportunamente ripartiti in lotti, siano alienati al migliore offerente, e che venga destinato il prezzo all'acquisto di consolidato, con notevole aumento di reddito, dato l'attuale corso dei titoli del debito pubblico.

Ugualmente conveniente appare la cessione di canoni enfiteutici e di altre prestazioni perpetue, tenuto conto che, ammessa l'affrancazione mediante rendita pubblica, le opere pie non hanno interesse a conservare siffatti diritti, ma hanno piuttosto convenienza di liberarsene a buone condizioni.

Le istruzioni suesposte hanno però valore di massima e non escludono quindi che particolari contingenze possano, nel migliore interesse degli istituti pii, consigliare una soluzione diversa.

Ciò premesso, il Ministero confida che le SS. LL. vorranno, anche come presidenti delle Commissioni provinciali di beneficenza, uniformare la loro azione ai principii suesposti, avvertendo che il Ministero gradirà di essere informato delle alienazioni di

immobili di considerevole entità, deliberate dalle amministrazioni delle opere pie di ciascuna provincia.

*Per il Ministro — CORRADINI*

**7. Limite d'azione delle Commissioni annonarie.** (C. P. 28 dicembre 1920 n. 7860 diretta ai Sindaci).

Pochi comuni hanno risposto categoricamente e precisamente all'ultima parte della circolare 10 novembre u. s. n. 6931, relativa al limite d'azione della Commissione annonaria.

Desidero che V. S. risponda senza altro indugio, nei termini richiesti, e cioè faccia conoscere:

1) Se cotesta Commissione annonaria abbia esteso la sua azione, oltre che alla materia alimentare a tutte le altre merci d'uso popolare.

2) Quali siano i generi presi in esame.

3) Quali i prezzi stabiliti con tutte le successive variazioni.

4) Quali gli altri provvedimenti adottati.

5) Quali i risultati ottenuti.

Desidero in una parola che mi si dia preciso ragguaglio sulle disposizioni attualmente in vigore.

*Il Prefetto - BARBIERI*

**8. Pubblicazioni nel Regno di matrimoni di connazionali da celebrarsi all'Estero.** (C. P. 29 dicembre 1920 n. 25348 diretta ai Sindaci).

S. E. il Guardasigilli nel rilevare d'accordo col Ministero dell'Interno e su rappresentanze di quello degli Esteri, il grave ritardo che gli Ufficiali dello Stato Civile frappongono nel dare corso alle richieste di pubblicazioni per matrimoni di connazionali da celebrarsi all'Estero, con dispaccio del 12 ottobre scorso richiama l'attenzione dei detti Ufficiali sul danno che produce tale ritardo, il quale è anche causa di far procedere molto spesso alla celebrazione dei matrimoni stessi senza attendere il certificato delle eseguite pubblicazioni. Da ciò qual vizio di cui allo art. 100 del Codice Civile che inficia di regolarità e validità la importanza dell'atto nuziale. Ad ovviare a siffatto grave inconveniente,

invoco tutto il concorso dell' autorità di V. S. affinché siano richiamati gli Ufficiali di Stato Civile ad eseguire tali pubblicazioni nel tempo strettamente necessario ed a trasmettere al Sig. Avvocato Erariale presso la Corte di Appello di Napoli il certificato appena spirati i fatali prescritti. In tale occasione è opportuno ricordare agli uffici stessi che per gli omessi di leva, renitenti e disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi, nulla si oppone allo immediato corso delle pubblicazioni, le quali devono invece sospendersi soltanto per i militari che si resero disertori nel mentre erano in attività di servizio.

Gradirò un cenno di assicurazione delle impartite disposizioni.

*Il Prefetto -- Barbieri*

9. **Sovrimposta di R. Mobile.** (C. P. 10 gennaio 1921 n. 153 diretta ai Sindaci).

Con R. D. 4 maggio 1920 n. 558, (1) la facoltà concessa alle Provincie ed ai Comuni di sovrimporre ai redditi di ricchezza mobile delle categorie B. e C., esclusi per quest'ultima quelli tassati per rivalsa, veniva limitata all' anno 1920.

Tale limitazione era stata posta in considerazione che pel 1921 sarebbe andato in vigore il Regio Decreto 24 novembre 1919 n. 2162, portante la riforma delle imposte dirette sui redditi e sui tributi locali.

Prorogata al 1.º gennaio 1922, con recente disposizione legislativa, l'attuazione del precitato decreto 2162 del 1919, il Governo sta ora studiando gli opportuni provvedimenti per non privare gli Enti locali, pel venturo anno 1921 del cespite rilevante da essi realizzato negli anni 1919 e 1920 coll' applicazione della sovrimposta mobiliare.

Frattanto, in attesa che tali disposizioni siano emanate, è necessario che sia sospesa la formazione di ruoli di sovrimposta pel venturo anno.

Con tale sospensione nessun pregiudizio viene arrecato alle previsioni contabili delle Provincie e dei Comuni, in quanto gli Enti potranno egualmente iscrivere nei propri bilanci il presunto gestito di detto tributo, nella sicurezza che essi saranno

---

(1) V. pag. 144 B. A. 1920.



al più presto posti in grado di realizzarlo in base alle nuove imminenti disposizioni.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — BARBIERI

10. **Costituzione Enti autonomi di Consumo e Consorzi di produzione e distribuzione di generi largo consumo.** (C. P. 11 gennaio 1921 diretta ai Sindaci, Presidenti Istituti di Beneficenza, Cooperative).

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute del Decreto 12 novembre u. s. del Commissariato Generale approvvigionamenti e Consumi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 22 stesso mese N. 266 (1).

Con tale decreto si dispone in sostanza che

a) I Comuni in concorso con la Provincia, con le istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, con gli Enti morali in genere, con le Cooperative locali e con i cittadini possono costituire enti autonomi di consumo.

b) Gli enti autonomi e le Cooperative di consumo ed ogni altro istituto di consumo non avente fine di speculazione, le istituzioni di pubblica beneficenza e di previdenza possano costituire Consorzi per provvedere all'acquisto sia all'interno che all'estero, alla produzione ed altra distribuzione di merci di largo consumo.

Poichè la costituzione e il funzionamento di affari enti avrebbe come necessaria benefica conseguenza un migliore approvvigionamento dei generi necessari alla popolazione nonchè una diminuzione nei prezzi. io raccomando vivamente alle SS. LL. di svolgere opera personale attiva perchè, per quanto è in loro, al decreto stesso sia dato adempimento.

Nel Decreto sono poi emanate opportune norme relativa alla costituzione e funzionamento degli enti in parola, nonchè le disposizioni transitorie e finali sulle quali tutte richiamo l'attenzione delle SS. LL.

Attendo intanto ricevuta della presente con l'assicurazione che da parte delle SS. LL. è già stato disposto per l'adempimento.

(1) V. pag. 11.

mento, e, a suo tempo cortese notizia della regolare costituzione e funzionamento dagli Enti contemplati dal Decreto.

*Il Prefetto* — BARBIERI

**11. R. M. addizionale 5 % a favore dei mutilati ed invalidi di guerra.** (C. P. 13 gennaio 1921 n. 332 diretta ai Sindaci).

Giusta il R. D. legge 7 giugno 1920 (pubblicato a pagina 200 del Bollettino Amministrativo) è stato istituito uno speciale contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove con prole, sotto forma di addizionale in ragione di centesimi cinque per ogni lira d'imposta gravante i redditi di R. M., dei terreni e fabbricati.

La decorrenza di applicazione di tale addizionale è stata stabilita con effetto dal 1.º gennaio 1921. Da tale epoca l'imposta di R. M. sugli stipendi, pensioni da corrisondersi agli impiegati e salariati dovrà essere aumentata dell'addizionale predetta.

La prego di tenere presente tali disposizioni nella compilazione dei mandati di pagamento per stipendi salari e pensioni.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

**12. Stanziamento delle annualità di ammortamento dei prestiti nei bilanci 1921.** (C. P. 16 gennaio 1921 n. 29936 diretta ai Sindaci).

Le gravi esigenze del servizio dei prestiti, il cui sviluppo si è tanto accresciuto in questi ultimi tempi, costringono la Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti non soltanto ad adottare notevoli semplificazioni nei suoi sistemi di liquidazione e nei suoi congegni contabili, ma ad eliminare altresì ogni funzione che, ai fini del regolare andamento del servizio stesso, non sia ritenuto necessaria o che comunque possa essere molto più agevolmente affidata ad altri organi.

Il lavoro della compilazione per Provincia degli elenchi col riporto in interessi e capitale delle annualità degli Enti mutuari, che è stato finora uno dei più gravosi in ordine al servizio

dei prestiti, ove non fosse molto ridotto, potrebbe riuscire, per il considerevole numero dei prestiti in ammortamento, di grave intralcio al disimpegno delle altre mansioni affidate alla detta Direzione generale.

Per limitare tali lavori a quanto basti perchè siano ogni anno determinati per l'anno successivo, i rapporti giuridici fra gli Enti mutuatari e la Cassa Depositi e Prestiti ed assicura fra quest'ultima e gli organi suoi in provincia (Intendenza di Finanza) i necessari riscontri contabili, si è stabilito a datare da quest'anno, ossia dagli stanziamenti 1921, che negli elenchi anzidetti siano iscritte le sole annualità di ciascuno Ente senza riparto fra interessi e capitale, e che a tale riparto provvedono gli stessi mutuatari con la scorta delle tabelle di ammortamento.

Nel Bilancio 1921 si dovranno riportare eccezionalmente il proprio carico di annualità con lo stesso importo d'interessi che figura nel bilancio pel 1920, lasciando la rimanenza a capitale.

*Il Prefetto — Barbieri*

---

### Parte III.

#### **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza 13 gennaio 1920

*Presidenza: Prefetto COMM. BARBIERI*

*Camerota* — Bilancio 1920, approva, autorizzando l'eccedenza.

*Salerno* — Concessione locale all'Unione ddi Lavoro, approva.

*Amalfi* Sistemazione via Pietralata, approva.

*Trentinara* — Bilancio 1920, parere favorevole con proposte di modifiche.

*Perito* — Bilancio 1920, approv, autorizzando l'eccedenza.

*Tegiano* — Idem id. approva, autorizzando l'eccedenza.

*Petina* — Inaugurazione luce elettrica e lapida ai caduti in guerra, approva.

*Nocera Superiore* — Istanza Barrella per riduzione canone daziario, approva con modificazioni.

*Maiori* — Eccedenza aliquota focatico, approva pel 1920.

*Ascea* — Sostituzione cauzione esattoriale, parere favorevole.

*Corbara* -- Tariffa daziaria, approva con modifiche.

*Salerno* — Indennità caroviveri ex inservienti, approva.

*Maiori* — Bilancio 1920, approva autorizza l'eccedenza.

*Siano* — Bilancio 1920, approva, autorizza l'eccedenza.

*Campagna* — Nuova pianta organica impiegati e salariati, approva.

*Pertosa* — Bilancio 1920. approva autorizzandosi l'eccedenza della sovrimposta.

*Scafati* — Assegno agli eredi del bidello Sicignano, approva.

*Galdo* — Bilancio 1920, approva. autorizzando l'eccedenza.

*Cetara* — Stipendio ai dipendenti comunali, rinvia.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

13. **Modifiche alla legge elettore politica.** (Legge 26 settembre 1920 n. 1382 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 7 ottobre 1920 n. 237).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 42 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1493, è sostituito il seguente:

« Quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi previsti dall'art. 103, restino vacanti in un collegio tanti posti, per cui il numero dei deputati sia ridotto a meno di quattro quinti di quelli assegnati al Collegio, questo sarà riconvocato per procedere all'elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura ».

Art. 2.

Al comma quarto ed all'ultimo dell'art. 103 della vigente legge elettorale politica è sostituito il seguente, che prende il posto del comma quarto:

« Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione, o del sorteggio, o per annullamento dipendente dall'aver accettato candidature in più di due Collegi, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, o per morte avvenuta entro un anno dalla data della elezione, verrà attribuito al candidato che

nella medesima lista lo segue immediatamente nell'ordine accertato, a norma del quarto comma dell'art. 87.

In mancanza di candidati della medesima lista si provvede ai sensi dell'art. 42 ».

### Art. 3.

Gli effetti della presente legge decorrono dal principio della presente XXV legislatura.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

14. **Contravvenzioni per porto d'armi.** (Legge 26 dicembre 1920 n. 1819 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1920 n. 306).

VITTORIO EMANUELE, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.—Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, (1) sulle lesioni commesse con armi e sulle

---

(1) Legge 2 luglio 1908, n. 319: . . . . .

Art. 2. — L'ultimo capoverso dell'art. 10 della vigente legge di pubblica sicurezza viene modificato nel modo seguente:

« Il contravventore alla disposizione dell' art. 19 è punito coll'arresto sino a quattro mesi.

« Tale pena sarà estensibile fino ad otto mesi se il fatto sia commesso nelle circostanze previste dal n. 1 dell'art. 465 del Codice penale e fino a mesi dieci se sia commesso nelle circostanze previste dal n. 2 dell' articolo medesimo; e il condannato può essere denunziato per i provvedimenti di cui all'att. 94 della presente legge ».

Art. 3. — Concorrendo insieme le circostanze previste nei numeri 1 e 2 dell'articolo 465 del Codice penale, si cumulano i rispettivi aggravamenti di pena.

Att. 4. — Le pene stabilite nell' art. 465 del Codice penale e nell'art. 2 della pre-

contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'Autorità competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle.

Se l'arma è insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del Codice penale.

Art. 2. — Le disposizioni della legge 30 giugno 1889, numero 6144, sulla pubblica sicurezza e quella del Codice penale contrarie alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FERA.

15. **Concessione di un nuovo caro-viveri ai pensionati civili e militari.** (Legge 26 dicembre 1920, n. 1827 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 307, dl 30 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

**Re d'Italia**

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

Fermo restando le concessioni di cui ai regi decreti 31 lu-

---

sente legge sono aumentate della metà per chi si renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti il porto d'armi senza licenza o di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Qualora il recidivo sia una delle persone di cui al n. 2 dell'art. 465 del Codice penale, si aggiunge altresì la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

glio 1919, n. 1304 (1) e 7 settembre stesso anno, n. 1730 (2), sarà corrisposto un assegno mensile di lire 60:

a) Ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle lire 8000 annue lorde;

b) Ai maestri elementari, già iscritti nei ruoli provinciali a termine dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487 e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

L'assegno sarà corrisposto nella misura di lire 40 mensili per le vedove, gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai e maestri di cui alle lettere a) e b).

(1) Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304:

Art. 1. — E' concesso un assegno mensile di lire 50:

a) Ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisto di pensione ordinaria, sia o no privilegiata;

b) Ai maestri elementari, già iscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

L'assegno è fissato nella misura di lire 30 mensili per le vedove gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti ed operai e maestri di cui alle lettere a) e b).

Art. 2. — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai pensionati ed alle vedove che godono di assegno continuativo a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, nonché agli orfani di entrambi i genitori provvisti di assegno temporaneo a carico del fondo medesimo.

Art. 6. — Questo decreto avrà vigore dal 1.º luglio 1919 fino a tutto l'anno solare 1920.

(2) Regio decreto 7 settembre 1919, n. 1730.

Art. 1. — Le disposizioni dell'art. 1.º del regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, che stabilisce un assegno mensile di lire 50 e di lire 30 a favore rispettivamente dei pensionati dello Stato e delle loro vedove, orfani e genitori, sono estese indistintamente a tutti i maestri elementari ed alle loro vedove ed orfani, che fruiscono di pensioni a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

Art. 2. — Con decreto del Ministero del tesoro saranno iscritti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a ritolo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti, i fondi necessari per l'esecuzione pel presente decreto, il quale avrà vigore dal 1.º luglio 1919 a tutto l'anno solare 1920.



## Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per i pensionati e per le vedove che godano di un assegno continuativo a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

## Art. 3.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili a coloro che prestino opera retribuita presso le Amministrazioni dello Stato ed altre Amministrazioni pubbliche o che siano ufficiali richiamati dal congedo, semprechè la retribuzione goduta sia almeno uguale all'assegno massimo che potrebbe loro spettare ai sensi della presente legge.

Qualora la retribuzione, risulti inferiore all'assegno, quest'ultimo sarà ragguagliato alla differenza.

## Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro i fondi necessari per la esecuzione dell'art. 1 della presente legge,

I fondi riguardanti i maestri o le loro vedove o orfani, saranno stanziati a titolo di rimborso al Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari,

Le spese necessarie per la esecuzione della presente legge, nei rapporti dei pensionati e delle vedove, orfani e genitori di che all'art. 2 saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

## Art. 5.

L'assegno di cui alla presente legge avrà vigore dal principio dell'esercizio finanziario 1920-1921 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923.

Fino a quest'ultimo termine è pure prorogato l'assegno mensile stabilito dai regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre stesso anno, n. 1730.

Ordinamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MEDA

16. **Approvvigionamento grassi di maiale.** (D. P. 17 gennaio 1921 n. 268).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il Decreto del Commissario Generale per gli approvvigionamenti del 9 ottobre 1920, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 detto N. 241;

Riconosciuta la necessità d'assicurare l'approvvigionamento della Provincia di grassi di maiale e d'impedire illecite speculazioni;

Visto l'art. 3 della Legge Comunale e Provinciale;

Vista la lettera del Commissario Generale per gli approvvigionamenti del 10 gennaio 1921 n. 182599;

*Decreta*

Art. 1) Tutti gli esercenti macellai e salumifici della Provincia sono obbligati a consegnare il lardo prodotto dalle macellazioni dei suini, al Consorzio granario provinciale;

2) Il Consorzio granario provinciale provvederà in ciascun Comune della Provincia alla raccolta del lardo prodotto dalle macellazioni di suini praticate dagli esercenti suindicati. Il Consorzio stesso provvederà inoltre alla raccolta del lardo presso i privati che ne detengono quantità superiori al fabbisogno delle loro famiglie o delle loro aziende;

3) Il Consorzio granario potrà delegare i Sindaci e provvedere in ciascun Comune al prelevamento ed alla conservazione del lardo, prendendo accordi coi Sindaci stessi per stabilire se ed in quale misura il lardo prelevato debba essere destinato alla distribuzione nel Comune, oppure debba essere consegnato al Consorzio.

I Signori Sindaci si uniformeranno alla norma che al riguardo saranno impartite dal Consorzio.

Il prezzo da corrispondere pel prelevamento del lardo presso i macellai è fissato in ciascun Comune dalla Commissione Annunaria Comunale: esso però in ogni caso non potrà essere supe-

riore a quello di L. 1150 a quintale (consegna vagone stazione partenza se prelevato dal Consorzio oppure consegna al locale destinato dal Comune) oltre il dazio dove esista. Il prezzo del lardo che sarà prelevato presso i salumifici è fissato in L. 1050 a quintale.

5) E' vietato l'esportazione di grassi di maiale in quantità superiore a kg. 30 da ciascun Comune anche se diretti ad altro Comune della Provincia, senza speciale autorizzazione Prefettizia.

6) A carico degli esercenti, commercianti o produttori che si rifiutassero di consegnare il lardo sarà provveduto a norma dell'art. 13 del D. L. 6 maggio 1917 N. 740.

7) I contravventori saranno puniti a norma di legge.

*Il Prefetto* — BARBIERI

17. **Obbligatorietà della coltivazione dei cereali e tuberi commestibili** (D. P. 24 Gennaio 1921).

*Il Prefetto della provincia di Salerno*

Visto il decreto prefettizio 14 agosto 1920, (1) relativo alla obbligatorietà della coltivazione dei cereali e tuberi commestibili;

Veduta la nota 12 corrente N. 6 del Comitato Prov. per la propaganda delle culture alimentari e quella in data 7 corrente N. 1 della Commissione per la requisizione dei cereali per la Provincia di Salerno;

Letta la nota 17 Settembre 1919 N. 21799 dell'On. Ministero d'Agricoltura;

Visti gli articoli 4 e seguenti del R. Decreto 4 maggio 1920 N. 660;

ORDINA

E' fatto obbligo:

a) ai proprietari fondiari di denunziare, non oltre il 15 feb-

---

(1) V. pag: 174 B. A. 1920.

braio p. v., ai Comuni dove sono situati i terreni, i terreni stessi e la loro estensione, facendo, se del caso, conoscere anche il nome del fittavolo. I proprietari residenti fuori Provincia potranno delegare a far la denuncia un loro incaricato o amministratore;

b) agli agricoltori proprietari fondiari o fittavoli di denunciare al comune, non oltre il 1. marzo p. v., le superficie dei terreni coltivati a grano, segala, orzo, avena e quelle destinate alla coltivazione delle patate, fagioli, e granturco, in rapporto all'estensione coltivata da ciascuno di essi.

Le suddette denunce, dovranno essere redatte su analoghi moduli, che gli interessati, a loro cura, dovranno ritirare presso i rispettivi comuni.

I Sindaci raccoglieranno le denunce suddette complete e le trasmetteranno non oltre il 15 marzo p. v. a questa Prefettura accompagnate da una dichiarazione d'assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che nessuna denuncia fu omessa, tanto da parte dei proprietari quanto da parte degli agricoltori, ovvero da un elenco indicante i nomi di coloro che all'obbligo della denuncia non avessero ottemperato.

Sono dispensati dalle denunce i proprietari e coltivatori di aziende agricole complessivamente inferiori a 10 ettari.

I contravventori saranno puniti a sensi del decreto 6 maggio 1917 N. 740, salvo ad applicare, se del caso, le disposizioni contenute nei RR. Decreti 2 settembre 1919 e 22 aprile 1920, sull'occupazione dei terreni incolti.

Il Comitato di propaganda per le culture alimentari delle Provincia di Salerno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, ed all'uopo i componenti del Comitato medesimo muniti della prescritta tessera di riconoscimento sono autorizzati ad entrare nei fondi dei privati per il controllo delle coltivazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia. (1)

---

(1) Pubblicato al n. 660 del foglio Annunzi Legali del 26 gennaio 1921 n. 60.

L'arma dei RR. CC. e gli agenti della forza pubblica presteranno in ogni occasione e su richiesta, concorso e assistenza.  
Salerno, 24 gennaio 1921.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

18. **Provvedimenti per impedire la diffusione della pleuro-polmonite delle capre.** (D. P. 29 gennaio 1921). (1)

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il proprio decreto del 23 giugno 1920 N. 1641, col quale, per impedire la diffusione della pleuro-polmonite delle capre, fu imposto il divieto di esposizione e di vendita degli animali caprini in tutti i mercati ed in tutte le fiere di bestiame e fu inoltre vietato qualsiasi spostamento di detti animali da e per tutti i Comuni della Provincia;

Considerato che in parecchi Comuni esistono tuttora focolai di detta epizoozia;

Riconosciuta la necessità di conciliare le esigenze commerciali con quelle di polizia sanitaria;

Visti gli articoli 23 e 27 del Regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 N. 533.

DECRETA :

1.° Il suindicato decreto prefettizio del 23 giugno 1920 numero 1641 è revocato.

2.° Chiunque intenda trasportare animali caprini da un Comune all'altro della Provincia e fuori Provincia deve uniformarsi alle seguenti norme :

a) Nel caso di trasporto di animali caprini, per ragioni di pascolo, i proprietari di animali caprini che debbono trasferire detti animali da un Comune all'altro, debbono farne regolare domanda al Sindaco del Comune di destinazione, facendo uso del mod. 7 annesso al Reg. di Polizia Veterinaria del 10 maggio

(1) V. pag. 43.

1914 n. 533 e alligando alla domanda il certificato sanitario del bestiame.

Il Sindaco del Comune di destinazione, con le norme contenute nel suindicato mod. 7, rilascerà, se del caso, regolare permesso di introduzione nel Comune degli animali e restituirà il certificato sanitario.

I proprietari o conduttori di animali debbono conservare, per esibirli ad ogni richiesta, il suindicato permesso del Sindaco ed il certificato sanitario.

b) Nel caso di trasporto di caprini per macellazione ed altre ragioni commerciali, per via ordinaria o per ferrovia, i proprietari o conduttori debbono munirsi soltanto del certificato sanitario mod. 3 o 7 a secondo che il trasporto debba effettuarsi per ferrovia o per via ordinaria (a piedi e con qualsiasi altro mezzo).

3.° Pei rilascio dei suindicati certificati sanitari sono autorizzati tutti i veterinari esercenti in questa Provincia, i quali prima di rilasciare il certificato sottoporranno a visita ciascun capo di bestiame caprino, di cui si chiede il trasferimento.

5.° Chiunque importa nei Comuni di questa Provincia animali caprini provenienti da altra Provincia deve uniformarsi alle suindicate disposizioni e munirsi del certificato sanitario firmato da un veterinario esercente della Provincia di provenienza.

6.° Sono vietati i mercati e le fiere di detti animali caprini nei Comuni della Provincia nei quali sono in atto focolai di pleuro-po'monite esudativa delle capre, nonchè nei Comuni ad essi vicini. A tal fine i Sindaci dei Comuni infetti ne daranno sollecita comunicazione ai comuni limitrofi.

7.° Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punite a norma dell'art. 79 del Reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533.

8.° I Signori Sindaci dei Comuni della Provincia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

La sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute è affidata al Veterinario Provinciale, ai Veterinari Co-

munali, all'arma dei RR. CC. ed agli agenti a servizio della Provincia e dei Comuni, a ciascuno entro i limiti di propria giurisdizione.

Salerno 29 gennaio 1921.

*Il Prefetto* — BARBIERI

### **b) Circolari**

**19. Sistemazione del personale dipendente dalle istituzioni pubbliche di beneficenza.** (C. M. I. 7 novembre 1920 n. 25279 diretta ai Prefetti).

E' noto alle SS. LL. che, non ostante i provvedimenti presi per alleviare il grave disagio economico delle istituzioni pubbliche di beneficenza, prodotto dallo stato di guerra, l'attività di queste ultime è tuttora grandemente ostacolata dalle spese di gestione derivante dal generale rincaro di commestibili e di oggetti d'uso, e soprattutto dall'aumento impressionante delle spese di personale. Queste spese, per quante cospicue nel loro insieme e sproporzionate alla potenzialità finanziaria degli enti, non riescono qualche volta ad assicurare ai singoli impiegati e salariati quel trattamento che è indispensabile alle attuali condizioni di vita. Così grave inconveniente è causato, come il Ministero ha avuto spesso occasione di rilevare, dal numero del personale addetto a ciascun istituto, che appare, nella maggior parte dei casi, eccessivo in rapporto ai fini ed ai mezzi di esso. Donde la necessità e l'urgenza che si proceda ad una rigorosa sistemazione del personale stesso, nel senso di determinare con precisione il numero, i requisiti, le mansioni, gli orari dei dipendenti da ogni istituto, eliminando gli impiegati e salariati incapaci, negligenti ed indegni, riducendo le piante organiche al personale strettamente indispensabile all'entità dei servizi, e procedendo al licenziamento di quello superfluo, ed evitando le troppo facili e frequenti sistemazioni in pianta di avventizi assunti per le eccezionali contingenze della guerra. Se, per rendere possibile e per facilitare la riduzione

del numero degli impiegati e dei salariati e per diminuire le spese di gestione, fosse necessario ed utile effettuare il raggruppamento di varie istituzioni di beneficenza, le SS. LL. vorranno promuovere — nei limiti e con le forme di legge — i provvedimenti relativi.

In tal modo, mentre si riuscirà a ridurre in limiti tollerabili la spesa complessiva del personale, sarà possibile ottenere nel tempo stesso un maggiore rendimento di lavoro ed assicurare ai singoli dipendenti delle opere pie un equo trattamento economico.

Inspirandosi a questi concetti, le SS. LL. vorranno pertanto richiamare su ciò la particolare attenzione delle commissioni provinciali di beneficenza, perchè, in armonia alla lettera g) dell'art. 3 della legge 18 luglio 1904, n. 390, nell'esaminare i bilanci ed i ruoli organici delle istituzioni soggette alla loro tutela, riducano con ogni rigore allo stretto necessario il numero e le spese di personale.

Trattandosi di interesse vitale per la beneficenza, il Ministero confida in ispecial modo sull'efficace azione che nel senso suaccennato svolgeranno le SS. LL. e s'attende di conoscerne, non appena sarà possibile, i risultati concreti.

*Pel Ministro — CORRADINI*

**20. Commissione Provinciale per la revisione delle Cooperative e degli enti di consumo della Provincia di Salerno.** (C. 12 Gennaio 1921 n. 217 diretta ai Sindaci).

La prego d'avvertire le Cooperative e gli enti di consumo costì esistenti a presentare non oltre il 16 febbraio p. v. a questa Commissione Provinciale per la revisione degli Enti di consumo le domande per essere ammessi all'approvvigionamento dei generi riforniti e controllati dallo Stato.

La documentazione è la seguente; e cioè:

1.º L'atto costitutivo e quelli contenenti le eventuali posteriori modificazioni sino al giorno della domanda, i regolamenti interni, se ve ne siano, concernenti l'applicazione dello Statuto,



tutti gli atti da cui risulti l'adempimento delle disposizioni legislative di riconoscimento.

2.º Un elenco che indichi, sino alla data della domanda di iscrizione il nome e il cognome dei soci, l'arte, l'industria, il commercio esercitato da ciascuno di essi, il nome e il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica, nonchè delle persone autorizzate a contrattare per conto dell'ente.

3.º Il bilancio dell'ultimo esercizio e, per le cooperative di recente costituzione, la situazione delle azioni quale risultava dal libro dei soci.

Per le cooperative i cui soci eccedano il numero di mille potrà consentirsi su richiesta dell'ente interessato, l'esibizione del libro dei soci in luogo dell'elenco nominativo di cui al n. 2.

*Il Presidente — STASI*

21. **Commissione arbitrale dei prezzi.** (C. P. 17 gennaio 1921 n. 354 diretta ai Sindaci).

Come è noto alle SS. LL., è stata regolarmente costituita in questa Provincia la Commissione arbitrale dei prezzi, di cui alla legge 30 settembre 1920 n. 1340 e al relativo regolamento 28 novembre 1920 n. 1714.

Desidero che sia data diffusamente notizia della costituzione della Commissione, sicchè tutti gl'interessati (consumatori, commercianti, produttori) conoscano bene la grande importanza che ha per la disciplina dei prezzi la Commissione stessa.

La Commissione ha facoltà:

a) di ricevere ogni reclamo relativo a prezzi indebiti od eccessivi relativi ai generi alimentari e alle merci di cui all'art. 9 della legge.

b) di investigare sull'altezza del prezzo e sugli elementi che eventualmente lo giustificano, giovandosi a tal uopo del giudizio di esperti, del confronto delle fatture della merce in periodi

diversi e di ogni opportuna informazione attinta, vuoi al Ministero del Commercio o al Commissariato dei Consumi, vuoi ad altre fonti coscienziose ed imparziali;

c) di decidere sul fondamento dei reclami presentati con facoltà di ordinare al negoziante il rimborso al consumatore della parte di prezzo ritenuta indebita od eccessiva;

d) di dirimere le eventuali controversie tra produttori e negozianti all'ingrosso e tra questi e rivenditori al minuto relativamente ad acquisti già in precedenza fatti in base ai prezzi, che gli acquirenti assumano essere eccessivi o troppo onerosi, e ciò con facoltà di autorizzare lo storno dei contratti.

e) di proporre al prefetto i provvedimenti per limitare il numero degli esercizi di merci di largo e popolare consumo, ove ciò sia necessario per ottenere migliore e più economica distribuzione delle merci, difesa più efficace, dal punto di vista sanitario, delle merci facilmente deperibili.

Gli interessati invieranno i reclami, redatti in numero sufficiente di copie, in carta semplice, pel tramite della Prefettura, corredandoli d'ogni documento che li possa giustificare e delle indicazioni dei testimoni, ove siano necessari.

Nei suoi procedimenti la Commissione terrà presenti le norme degli articoli 448 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che regolano il procedimento innanzi il Conciliatore. Avanti la Commissione, le parti possono comparire personalmente, o per mezzo di mandatari.

Contro i provvedimenti emessi dalla Commissione è ammesso il ricorso alla Corte di Appello di Napoli, eccettuati i casi in cui il valore sia superiore a quello della competenza del Conciliatore.

Nel far conoscere le disposizioni suaccennate e tutte le altre contenute nella legge e nel regolamento di cui si tratta, le SS. LL. vorranno altresì avvertire gli interessati che, sempre che vi sia sufficiente materia da trattare, la Commissione si riunirà nei locali della Prefettura tutti i mercoledì, alle ore 13.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente, nonchè cortese assicurazione che è stato provveduto conformemente alle disposizioni impartite.

*Il Prefetto* — BARBIERI

22. **Soccorso giornaliero. Rendiconti arretrati.** (C. P. 22 gennaio 1921 diretta ai Sindaci).

Prego le SS. LL. di voler accertare, con tutta diligenza e sollecitudine, se da parte del tesoriere comunale si continui erroneamente a corrispondere il soccorso giornaliero a persone già provviste della pensione privilegiata di guerra o che, per altra causa, non debbono più percepire il soccorso medesimo.

In tali casi si dovrà provvedere alla immediata sospensione dei sussidi.

Rammento poi che per l'art. 3 del D. L. 12 dicembre 1918, n. 1954, il pagamento del soccorso alla famiglia bisognosa del militare licenziato dalle armi deve cessare 90 giorni dopo la data in cui il militare ha fatto ritorno in famiglia per invio in licenza illimitata o in congedo, e richiamo le SS. LL. alla rigorosa osservanza di detta disposizione, invitandole altresì a giustificare, sui rendiconti Mod. E, la eventuale continuazione del pagamento nei casi in cui i militari stessi, o i loro congiunti, abbiano inoltrato domanda di pensione.

Con circolare 10 dicembre 1920 il Sotto segretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha fatto obbligo ai Distretti militari ed alle Categorie di porto del Regno di affidare i Comuni, i quali si trovino in arretrato nella compilazione e trasmissione delle contabilità del soccorso giornaliero, di porsi al corrente entro il 31 marzo 1921, con l'avvertenza che — trascorso tale termine — verrà senz'altro sospesa qualsiasi sovvenzione ai Comuni inadempienti.

Ciò all'effetto di evitare indebiti pagamenti, di difficile ricupero.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente.

*Il Prefetto — Barbieri*

23. **Rilascio passaporti.** (C. P. 2 febbraio 1921 n. 1890 diretta ai Sindaci).

Il Commissario della emigrazione comunica che divieto rilascio passaporti, che riferiscesi ora solo a quelli per Stati Uniti America del Nord, non deve applicarsi ai militari smobilitati e loro famiglie, già residenti Stati Uniti e che ora intendono tornarvi, nè agli emigranti analfabeti che, tornati Regno dagli Stati Uniti, debbono ritornarvi entro sei mesi pena respingimento.

*Il Prefetto — BARBIERI.*

24. **Indennità di caroviveri ai pensionati dello Stato.** (C. P. 11 febbraio 1921 n. 325 diretta ai sindaci e per comunicazione ai Signori sottoprefetti).

Con recente legge (1) è stato concesso, con effetto dal 1. luglio 1920, un nuovo assegno di caroviveri ai pensionati dello Stato provvisti di pensione non superiore alle L. 8000, esclusi coloro che prestino opera retribuita presso pubbliche amministrazioni e godano, in corrispettivo, una retribuzione superiore al detto assegno. Le Delegazioni del Tesoro sono state autorizzate a disporre il pagamento di tale assegno; ma occorre che ad esse siano segnalati al più presto tutti coloro che, essendo provvisti di pensione, prestino in qualsiasi qualità, opera retribuita ai sensi di cui sopra.

All'uopo, le SS. LL. sono pregate di fornire direttamente alla Delegazione del Tesoro competente le occorrenti notizie per i pensionati che prestino servizio sia negli uffici municipali che

---

(1) V. pag. 27.

presso le locali Istituzioni pubbliche di Beneficenza, e ciò mediante l'invio di un prospetto contenente le seguenti indicazioni: Nome e cognome del pensionato, numero del libretto di pensione, Delegazione del Tesoro che ha incarico la relativa partita, ammontare della retribuzione corrisposta dal Comune o dall'Opera Pia.

*Il Prefetto* — BARBIERI

25. **Liste elettorali** (C. P. 14 Febbraio n. 28 diretta ai Sindaci).

Con riferimento alle precedenti circolari relative alla revisione ordinaria annuale delle liste elettorali politiche ed amministrative si reputa opportuno prevenire sin da ora la S. V. che dovranno essere spedite, nel termine di cui agli articoli 26 della legge politica e 42 di quella comunale e provinciale, oltre gli atti e documenti in dette disposizioni di legge indicati, anche le liste sezionali politiche ed amministrative nel doppio prescritto originale, liste sezionali che, giusta il preciso rispettivo disposto degli articoli 30 e 53 delle sopradette leggi, la Commissione elettorale comunale deve compilare entro il 31 gennaio di ogni anno.

I lavori in parola devono essere predisposti e completati senz'alcun'indugio e rigorosamente nei termini di legge, anche nel caso in cui si debba prostrarre l'orario normale di ufficio od assumere personale avventizio, dovendo la Commissione elettorale provinciale, entro l'improrogabile termine del 30 aprile provvedere non soltanto alle operazioni di cui agli articoli 27 e 43 delle sopraricordate leggi, ma anche all'approvazione ed all'autenticazione delle liste sezionali in conformità del disposto dei ripetuti articoli 30 e 57.

Si avverte inoltre che ove non si ottemperi a quanto sopra da codesta Commissione elettorale, da V. S. e dal Segretario municipale questa Prefettura, trascorsi i termini, provvederà, senz'altro preavviso e diffida, a mezzo di appositi Commissari fa-

cendo denuncia all'autorità giudiziaria delle infrazioni di legge che avran provocato i provvedimenti di ufficio.

Frattanto pregasi di segnare ricevuta della presente.

*Il Prefetto — Barbieri*

**26. Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilancio 1921.** (C. P. 15 febbraio 1921 n. 1189 diretta ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione della S. V. sulla circolare 27 novembre u. N. 27184, pubblicato a pag. 297 del Bollettino Amministrativo 1920, che dovrà essere comunicata a tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in codesto Comune.

E' mio fermo intendimento che tutte le Opere Pie presentino il bilancio in tempo debito.

La S. V. diffiderà i capi di dette istituzioni a spedire entro tutto il corrente mese il bilancio 1921, deliberato e corredato nei modi indicati dalla suddetta circolare, avvertendo che in caso d'ulteriore ritardo, sarà, senz'altro, provveduto d'ufficio.

*Il Prefetto -- Barbieri*

**27. Obbligatorietà coltivazioni alimentari.** (C. P. 24 gennaio 1921 n. 270 diretta ai Sindaci).

Per garentire l'esatto adempimento delle disposizioni relative all'obbligatorietà delle coltivazioni alimentari, ho disposto, con mio decreto di pari data e numero, (1) che

1) proprietari fondiari denunziano, non oltre il 15 febbraio p. v., ai comuni dove sono situati i terreni, i terreni stessi e la loro estensione, facendo, se del caso, conoscere anche il nome del fittavolo.

2) gli agricoltori proprietari fondiari e fittavoli denunziano, non oltre il 1° marzo p. v. le superficie dei terreni coltivati a grano, segala, orzo, avena e quelle destinate alla coltivazione delle patate, fagioli, e granturco, in rapporto all'estensione coltivate da ciascuno di essi.

---

(1) V. pag. 31.

Delle denunce sono dispensati i proprietari e agricoltori, con aziende inferiori a 10 ettari.

Trasmetto, con la presente, alcuni esemplari del decreto stesso, (1) con preghiera di pubblicazione e modifica per estratto, agli interessati, nonchè i moduli per le denunce e per l'elenco riassuntivo che i Sindaci della Provincia dovranno trasmettere, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto insieme con le denunce stesse, non oltre il 15 marzo p. v. a questa Prefettura.

Le condizioni attuali dell'economia Nazionale mesimono dal fare rilevare alle SS. LL. l'indispensabilità del provvedimento, essenzialmente diretto ad allieviare le necessità alimentari di questa ragione e quindi conto in modo particolare sulla personale opera delle SS. LL.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente, con l'assicurazione che sarà provveduto conformemente alle istruzioni impartite.

*Il Prefetto - BARBIERI*

**28. Profilassi della pleuro polmonite essudativa delle capre.** (C. P. 31 gennaio 1921 n. 1105 diretta ai Sindaci).

Per l'esecuzione e con preghiera di renderlo subito di pubblica ragione, trasmetto alla S. V. l'unito decreto (2) col quale, nell'interesse della pubblica profilassi e dell'allevamento caprino, ho disciplinato le norme per il movimento di detti animali.

Prego la S. V. di disporre un efficace servizio di vigilanza e di controllo per impedire infrazioni a detto decreto, segnalandomi le eventuali difficoltà circa il funzionamento del servizio veterinario in codesto Comune e facendomi all'occorrenza le opportune proposte per la regolare organizzazione del servizio stesso. Attendo inoltre di conoscere se codesto Comune sia provvisto dei mod. 3 e 7 prescritti dagli art. 23 e 27 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-914 n. 533.

Per impedire il pericolo di ulteriore diffusione della pleuro-polmonite delle capre la cui comparsa è stata già segnalata in parecchi Comuni della provincia, prego la S. V. di curare inoltre

(1) Spediti direttamente.

(2) V. pag. 33.

che siano, con ogni esattezza, osservate costà le misure precauzionali e di rigore contenute nella ordinanza Prefettizia del 10 giugno 1920 n. 13284.

Raccomando specialmente di ricordare ai proprietari di costà l'obbligo che essi hanno di non spostare oltre i limiti del territorio di codesto Comune animali caprini, senza prima sottoporli a regolare visita veterinaria, e di denunciare con ogni sollecitudine alla S. V. qualsiasi eventuale caso accertato o sospetto d'infezione negli animali di loro proprietà.

A carico dei proprietari inadempienti alle disposizioni suindicate saranno senz'altro promosse le misure di rigore portate dalle nostre leggi.

In occasione di eventuale denuncia di focolai accertati o sospetti di detta malattia la S. V. ne darà sollecita comunicazione alla Prefettura e notificherà subito ai proprietari l'ordinanza di sequestro degli animali, affidando poi al veterinario locale o ad altri veterinari dei Comuni vicini all'uopo nominati, l'incarico di praticare i trattamenti immunizzanti contro detta malattia e di presiedere ai servizi di vigilanza, per assicurare la rigorosa attuazione delle misure di polizia veterinaria predisposte.

Attendo un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

*Il Prefetto — Barbieri*

29. **Ruoli delle tasse Comunali.** (C. P. 20 febbraio 1921 n. 1171 diretta ai Sindaci).

Nonostante le precise disposizioni degli art. 204, 205, 206 della legge comunale e dell'art. 121 del regolamento e le continue premure di questa Prefettura, ho dovuto, con rincrescimento, notare che ben pochi sono i comuni della Provincia, che attendono con la desiderabile solerzia, a tale importante ramo di pubblico servizio e trasmettono, pel visto di esecutorietà, i ruoli delle tasse appena ricevuto vistato il bilancio.

Invito pertanto le Amministrazioni comunali, quali che siano



le scadenze fissate per la riscossione delle tasse, a spedire a questa Prefettura, nel più breve tempo possibile, i ruoli relativi all'anno 1920 ed anche, ove non siasi già praticato, quelli del 1919.

Son sicuro che le amministrazioni comunali, compenstrate della necessità di non frapporre alcun indugio all'adempimento di tale obbligo, vorranno rispondere alle mie premure, risparmiando i provvedimenti di ufficio che, mio malgrado, sarei altrimenti costretto di promuovere dall'On. Giunta Prov. Amministrativa.

Avverto poi che a corredo dei ruoli dovranno sempre spedirsi:

- a) la relativa matricola pubblicata nei modi di legge;
- b) l'attestato delle notificazioni ai contribuenti per le nuove o maggiori iscrizioni.
- c) copia autentica della tariffa approvata;
- d) copia della deliberazione che stabilisce le scadenze delle tasse.

Ricordo, infine, che i ruoli dovranno essere compilati solamente per le partite non contestate e definite, e dopo che sieno resi esecutivi, dovranno restare in pubblicazione per otto giorni consecutivi.

Dopo che i ruoli saranno consegnati all'esattore, questi ne dovrà rilasciare ricevuta: copia di detta ricevuta dovrà essere spedita a questa Prefettura, insieme col certificato di pubblicazione del ruolo.

*Il Prefetto — Barbieri*

30. **Profilassi delle infezioni del pollame** (C. P. 21 Febbraio 1921 n. 175 diretta ai sindaci).

Con circolare n. 2896, pubblicata nel Bollettino Amministrativo dell'8 febbraio 1920 pag. 50, questa Prefettura nel richiamare l'attenzione della S. V. sulla diffusione assunta dalla malattia infettiva e diffusiva del pollame, suggeriva norme profilattiche di massima e consigliava, in particolar modo, d'integrare l'azione di difesa mediante una larga applicazione dei prodotti immunizzanti

per la cui preparazione era stato dato dal Ministero speciale incarico alla stazione sperimentale contro le infezioni del bestiame in Milano. Si prega ora di fornire particolareggiate notizie circa i risultati conseguiti in codesto Comune, sia coll'applicazione delle misure di polizia veterinaria, sia coi trattamenti vaccinali suggeriti; ed intanto si richiama l'attenzione sulla circostanza che, mentre da notizie fornite alla Prefettura risulterebbe diffusa la infezione degli animali da cortile, scarse segnalazioni si hanno in proposito sui bollettini sanitari inviati settimanalmente dai Comuni alla Prefettura. Ciò evidentemente deve essere in rapporto alla mancata denuncia da parte degli interessati, il che rende difficile ogni intervento di difesa sanitaria a vantaggio di questo importante ramo dell'industria zoiotrica nazionale. Essendo fermo intendimento del Governo di proseguire nella lotta intrapresa, si raccomanda vivamente alla S. V. perchè, con tutti i mezzi opportuni, curi l'accertamento di eventuale esistenza delle malattie infettive e diffuse del pollame, per poter esercitare quella pronta azione di vigilanza e di profilassi atta ad impedirne l'ulteriore diffusione.

La S. V. vorrà all'uopo tener presente le disposizioni generali e speciali del vigente Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914, n. 533 e ricordare soprattutto a mezzo di opportuna propaganda, affidando all'occorrenza l'incarico relativo al personale veterinario dipendente, i grandi benefici derivanti dalla immediata denuncia e dalle applicazioni dei sieri e vaccini, i quali potranno essere richiesti alla Stazione sperimentale di Milano che ha espressamente incaricata dal Ministero dell'Interno della relativa produzione e che li fornirà a prezzi di costo.

Per conseguire le anzidette finalità, su proposta di questa Prefettura, si potrebbero ottenere dal suindicato Ministero mezzi adeguati per venire in aiuto delle Amministrazioni Comunali meno abbienti, che più s'interessano della lotta contro le anzidette infezioni.

Si fa pieno assegnamento sulla efficace cooperazione della

---

S. V., del personale dipendente e degli allevatori di pollame, per raggiungere gli scopi sopra esposti, diretti alla tutela, di una industria che ha assunto attualmente particolare importanza economica.

*Il Prefetto — Barbieri*

31. **Celebrazione dei matrimoni.** (C. P. 11 febbraio 1911 n. 686 diretta ai sindaci e per comunicazione ai sigg. sottoprefetti).

Risulterebbe che alcuni Sindaci, nel celebrare i matrimoni, omettono deliberatamente di vestire in forma ufficiale, come prescrive l'art. 97 del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello Stato Civile.

Mi occorre pertanto richiamare l'attenzione delle SS. LL. all'osservanza dell'anzidetta disposizione, avvertendo che a carico di coloro, i quali persistessero a violarla, sarei costretto a provvedere ai sensi dell'articolo 159 della legge comunale e provinciale, indipendentemente da ogni possibile sanzione penale a termini di legge.

*Il Prefetto — Barbieri*

---

## Parte III.

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza 20 gennaio 1921

Presidenza: *Prefetto* COMM. BARBIERI

- Maiori* — Lavori parziali. Credito Impresa De Rosa, rinvia.  
*Prignano Cilento* — Aumento stipendio medico, approva.  
*Pisciotta* — Aumento aliquota locatico, approva.  
*Siano* — Transazione lite Capri, rinvia.  
*Amalfi* — Concessione all'orfano maschile Diocesano, approva.  
*Nocera Sup:* — Gratifica custode palazzo Comunale, approva.  
*S. Pietro Tanagro* — Eccedenza tariffa tassa bestiame 1921, approva.  
*Centola* — Mutuo di L. 5 mila, approva.  
*Eboli* — Eccedenza sovrimposta 1920, approva.  
*S. Egidio* — Aumento stipendio levatrice, rinvia.  
*Salerno* — Maggiore compenso all'Ing. Toledo, approva.  
*S. Gregorio Magno* — Bilancio 1920, approva.  
*Bracigliano* — Cessione Esattoria, parere favorevole.  
*Rutino* — Tariffa daziaria, approva.  
*Monte S. Giacomo* — idem approva.  
*S. Cipriano Pic:* — Dazio sui maiali, approva.  
*Cava* — Bilancio 1920. Variazioni, approva.  
*Serre* — Tassa bestiame, approva.  
*Amalfi* — Tassa soggiorno, approva.  
*Rutino* — Bilancio 1920, approva con osservazioni.  
*Lustra* — id. id. autorizza con osservazioni.  
*Siano* — Dazio Consumo, approva.  
*Mercato* — id. id. approva.  
*Caggiano* — Bilancio 1920, approva.  
*Scafati* — Provvedimenti personale Comunale, decisione, ordinanza.  
*Galdo* — Capitolato medico, decisione, ordinanza.  
*Eboli* — Eccedenza tassa bestiame, approva.  
*Pellezzano* — Mutuo di L. 18 mila, approva.  
*S. Egidio* — Nomina Segretario Comunale, rinvia.  
*Idem.* — Gratifica al Segretario, rinvia.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

32. **Corresponsione dei mezzi di viaggio agli iscritti di leva chiamati per l'esame personale.** (Regio decreto-legge n. 1852, in data 10 novembre 1920 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1921, n. 10).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

#### Art. 1.

All'articolo 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, è sostituito il seguente:

« Agli iscritti di leva che ne facciano richiesta, sono corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi dal Comune di residenza al Capoluogo del Circondario dove devono presentarsi al Consiglio di leva per ritornarne; per tali viaggi essi fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

A quelli dei detti iscritti che siano riconosciuti indigenti, secondo le norme stabilite dal regolamento, è altresì corrisposta una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva ».

#### Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordinamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — MEDA

33. Norme per la valutazione dei titoli e valori nei bilanci delle Società per azioni ordinarie e Cooperative, delle Opere pie e degli Enti morali in genere per l'esercizio 1920. (Regio decreto-legge n. 1864, in data 16 dicembre 1920 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Società per azioni ordinarie e Cooperative, le Opere pie e gli Enti morali in genere nella formazione dei loro bilanci per l'esercizio 1920, hanno facoltà di valutare i titoli e i valori di loro proprietà il cui prezzo corrente sia inferiore di non meno del 10 % a quello per cui furono iscritti nel bilancio 1919, a questo ultimo prezzo diminuito di non meno della differenza tra esso e il prezzo di compenso del mese nel quale si effettua la chiusura di ciascun bilancio.

La precedente disposizione si applica anche ai titoli di debiti redimibili.

I titoli di Stato o garantiti dallo Stato, acquistati dopo il luglio 1914, il cui prezzo corrente sia inferiore a quello di acquisto diminuito di non meno della metà della differenza fra esso e il prezzo corrente.

Per le Casse di risparmio e per i Monti di pietà autorizzati a ricevere depositi valgono le norme da emanare dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — FERA

34. **Istituzione della medaglia commemorativa della grande guerra per la civiltà.** (Regio decreto n. 1918. in data 16 dicembre 1920 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la medaglia della Vittoria, commemorativa della grande guerra per la civiltà.

Art. 2.

La medaglia, del diametro di 36 millimetri e dello spessore di 2 millimetri verrà coniata col bronzo delle artiglierie nemiche e sarà conforme al modello, che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.

Essa porterà nel recto una Vittoria alata e nel verso la iscrizione « Grande guerra per la Civiltà ».

Art. 3.

La medaglia sarà data gratuitamente a spese dello Stato.

Art. 4.

La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro di seta della larghezza di 37 millimetri dai colori di due arcobaleni affiancati pel rosso, con un filetto bianco ai due orli.

Art. 5.

In luogo della medaglia si porterà, nei casi previsti, il solo nastrino.

Art. 6.

La medaglia sarà concessa ai militari, militarizzati ed assimilati, che ottennero il distintivo delle fatiche di guerra istituito con regio decreto 31 maggio 1916, n. 641, o che abbiano, in ogni caso, prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione nelle armate stando a disposizione delle Autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'esercito operante.

## Art. 7.

La spesa per la distribuzione della medaglia sarà sostenuta con i fondi iscritti nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per le spese relative alla guerra.

## Art. 8.

I Nostri Ministri della guerra e della marina stabiliranno le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — SECCHI — MEDA

35. **Restituzione delle piccole proprietà germaniche.** (D. P. 28 Febbraio 1921).

*Il Prefetto della provincia di Salerno*

Visto il Decreto Reale 7 novembre 1920, N. 1840, e il Decreto Ministeriale 31 dicembre stesso anno, relativi alla restituzione delle piccole proprietà germaniche;

## NOTIFICA

I cittadini e gli Enti tedeschi che abbiano nella provincia piccole proprietà cui siano applicabili le norme del R. D. 7 novembre 1920, N. 1840, e che vogliano di queste giovarsi, devono inoltrare alla Prefettura, nel termine di novanta giorni dalla data del presente avviso, istanza per la restituzione dei loro beni, con le indicazioni e le modalità prescritte dall'art. 1 del citato D. M. 31 dicembre u. s.

Salerno, 28 febbraio 1921.

*Il Prefetto — BARBIERI*

36. **Denuncia dei crediti e dei debiti verso sudditi austriaci.** (Ord. 4 Febbraio 1921 del Ministro dell'industria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1921 n. 31) (1).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 240 e relativo allegato del trattato di pace con

(1) V. pag. 64.



l'Austria, firmato a S. Germano il 10 Settembre 1919 e approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il R. Decreto 16 dicembre 1920, n. 1915, che affida all'ufficio di verifica e compensazione, istituito con R. Decreto 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate all'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

#### NOTIFICA

Devono essere denunciati nelle forme qui appresso indicate, all'ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero per l'industria e commercio (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace) i crediti e i debiti di cittadini italiani residenti in Italia al 16 luglio 1920 verso i cittadini austriaci residenti in Austria a quella data semprechè detti crediti o debiti rientrino in una delle categorie pi cui ai num. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 248 del Trattato di S. Germano e quì appresso enunciate:

1. i debiti esigibili prima della guerra, pagabili dai sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, risultanti da transazioni o da contratti, intervenuti coi sudditi di una Potenza avversaria, residenti nel territorio di essa, la cui esecuzione totale o parziale sia stata sospesa per effetto dello stato di guerra.

3. Gii interessi scaduti prima e durante la guerra, dovuti ai sudditi di una Potenza contraente, provenienti da titoli emessi o ritirati da una Potenza avversaria, purchè il pagamento di tali interessi ai sudditi di detta Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

4. I capitali rimborsabili prima e durante la guerra ai sudditi di una delle Potenze contraenti, in rappresentanza di titoli emessi da una Potenza avversaria, purchè il pagamento di questi capitali ai sudditi di detta Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

Le denunce devono essere fatte per iscritto: esse devono essere rinnovate ancorchè precedentemente possano esservi stata analoga denuncia presso altra autorità od ufficio.

Qualora esistano più crediti o debiti, deve essere fatta una distinta dichiarazione per ciascuno di essi.

Ciascuna dichiarazione deve essere redatta in triplice esemplare, su carta libera, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a)* cognome e nome (o ragione sociale) del dichiarante debitore o creditore;
- b)* nazionalità del dichiarante;
- c)* residenza (o sede), alla data 16 luglio 1920, del dichiarante;
- d)* cognome e nome (o ragione sociale) del debitore o creditore austriaco;
- e)* residenza (o sede), alla data 16 luglio 1920, del debitore o creditore austriaco;
- f)* ammontare del credito o debito nella valuta in cui l'obbligazione fu contratta (avvertendo che, qualora fosse espressamente pattuito un determinato saggio di cambio per valuta italiana, dovrà essere indicato anche il saggio di cambio pattuito);
- g)* natura e data del contratto o della operazione da cui ebbe origine il credito o debito;
- h)* data della scadenza del debito o credito;
- i)* saggio d'interesse di cui per esplicita disposizione del contratto, ovvero per forza di legge o di consuetudine locale, il credito o debito sia produttivo;
- l)* garanzie eventualmente costituite per il pagamento del credito o debito;
- m)* elenco dei titoli e documenti che producono a prova della dichiarazione;
- n)* indirizzo del dichiarante e data della dichiarazione.

Nel caso di denuncia di crediti il denunciante avrà cura di dichiarare se desidera provvedere direttamente al recupero del suo avere, qualora si addivenga ad un accordo con il Governo

austriaco come è previsto dall'articolo 2 del R. D. 16 dicembre 1920, n. 1915:

La dichiarazione deve portare l'attestazione del dichiarante, sul proprio onore, che le indicazioni fornite sono perfettamente conformi a verità; e deve essere da lui sottoscritta.

Il dichiarante può aggiungere alla dichiarazione altri dati e chiarimenti, che eventualmente ritenga utili per la maggiore precisione ed evidenza dei crediti o debiti dichiarati. Ove non sia in grado di indicare taluno degli elementi richiesti, deve dare giustificazione della omissione.

I titoli e documenti a comprova della dichiarazione dovranno essere prodotti nell'originale, nonchè in triplice copia su carte libera.

Qualora l'originale sia posseduto esclusivamente dal contraente austriaco, dovrà essere cura del dichiarante di fornire i possibili mezzi suppletivo di prova.

Per ciascuna dichiarazione l'Ufficio di verifica e compensazione rilascerà apposita ricevuta al dichiarante con annotazione da apporsi sopra uno degli esemplari della dichiarazione stessa. La ricevuta sarà rilasciata a richiesta del dichiarante, che dovrà provvedere alle spese postali eventualmente occorrenti alla spedizione della medesima.

Le dichiarazioni riconosciute in tutto o in parte infondate o non veritiere sono passibili dell'ammenda prevista dal paragrafo 10 dell'annesso all'art. 248 del Trattato di San Germano, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate con la maggiore sollecitudine ed in ogni caso non oltre il 1° maggio 1921.

Roma, 4 febbraio 1921.

*Il Ministro* — ALESSIO

## **b) Circolari**

37. **Trattamento per la invalidità e vecchiaia del personale dipendente dagli Enti locali.** (C. Ministero del Lavoro Previdenza 25 gennaio 1921 numero 1221-4 diretta ai Sindaci).

Questo Ministero con sue circolari del febbraio ed aprile scorsi, nel richiamare l'attenzione di codesta autorità sui provve-

menti concernenti l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, promulgati col decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e col regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, relativo alla applicazione del decreto-legge stesso, richiese notizie sui trattamenti di previdenza in vigore per il personale dipendente dagli Enti locali.

Benchè tale richiesta sia stata in seguito rinnovata da parte della Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, con la sua circolare n. 4 del luglio scorso, pure v'è da notare, con rincrescimento, che ben poche sono state le Amministrazioni premurose di corrispondere alla richiesta ministeriale, comunicando la precisa situazione del proprio personale rispetto al trattamento goduto e le disposizioni di legge o di regolamento con cui a tale trattamento ad essi si provvede.

Questo Ministero pertanto ritiene opportuno di insistere perchè l'Amministrazione dalla S. V. presieduta ottemperi alla suddetta richiesta ministeriale.

Allo scopo di facilitare e di orientare le attese risposte da parte degli Enti, si ripetono qui i raggruppamenti vari che possono presentarsi nella classificazione del personale in ordine ai trattamenti di previdenza:

1° Dipendenti iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei Depositi e Prestiti e che sono:

a) Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali;

b) Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari;

c) Monte-pensioni degli insegnanti elementari;

2° Trattamento di previdenza sul bilancio dell'Ente con o senza versamento di contributi a carico dei dipendenti;

3° Trattamento di previdenza mediante casse o fondi di previdenza autonomi;

4° Iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza, ora Cassa Nazionale per le associazioni sociali:

a) mediante convenzioni;

b) individuali;

5° Polizze di assicurazione sulla vita emesse dall'Istituto Nazionale delle assicurazioni o da imprese private di assicurazione.

Vi è infine da considerare i dipendenti non iscritti ad alcun trattamento di previdenza, per i quali ricorre l'obbligo dell'assicurazione a norma del decreto-legge, purchè, cioè, siano per età, restrizione e qualità dell'opera prestata compresi tra gli obbligati all'assicurazione stessa: tale obbligo sussiste anche se si tratta di dipendenti che prestano solo opera occasionale o altrimenti non continua.

Per quanto riguarda i dipendenti di cui al gruppo 1°, essi sono senz'altro esonerati dall'obbligo dell'assicurazione, prescrivendo l'art. 2, n. 4, del decreto-legge che l'esonero stesso sia concesso agli operai, agenti od impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, per i quali sia già assicurato, in forza di legge o di regolamento, un trattamento di riposo non inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del decreto stesso.

I casi che più interessano questo Ministero sono quelli considerati nei nn. 2, 3 e 5, dovendosi in questa sede esaminare se il trattamento di questi dipendenti, ai termini già riferiti dell'art. 2, n. 4, sia da considerarsi inferiore o meno a quello del decreto-legge. Occorre perciò che siano inviati tutti gli elementi necessari (disposizioni di legge, regolamenti locali e deliberazioni consiglieri, copie di polizze di assicurazione, ecc.), che permettano di procedere all'esame suddetto.

Per quanto riguarda infine i dipendenti di cui al gruppo n. 4, già iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza, ora Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, occorre che le convenzioni stipulate con essa o le iscrizioni individuali in corso, siano rese conformi, mediante accordi con la Cassa o coi suoi organi locali, alle disposizioni del decreto-legge e relativo regolamento, avvertendo che ove i contributi attualmente versati per gli obbligati all'assicurazione siano superiori a quelli richiesti dall'art. 4 del decreto-legge, si continueranno a corrispondere i contributi nella

misura più elevata, rimanendo l'eccedenza come versamento facoltativo (articoli 199 e 200 del regolamento).

Si confida che tutte le Amministrazioni pubbliche vorranno ottemperare sollecitamente, nell'interesse loro e del dipendente personale, alle ripetute richieste di questo Ministero, comunicando tutte le notizie riguardanti la posizione dei propri dipendenti in ordine al trattamento di riposo; questo Ministero sarà sollecito dal canto suo a dare tutti i suoi chiarimenti e le delucidazioni del caso.

*Il Ministro* — A. LABRIOLA

**38. Prezzo di abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti dell'anno 1921.** (C. P. 12 Febbraio 1921 n. 2743 diretta ai Sindaci).

Il Ministero della Giustizia e degli affari di Culto ha fissato in lire novanta il prezzo d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti pel 1921 da corrispondersi dai Comuni del Regno, i quali, per il disposto dell'art. 198, n. 15 del T.U. della legge comunale e provinciale, sono tenuti all'abbonamento medesimo.

L'ammontare di detto abbonamento dovrà essere inviato direttamente al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti - Roma, Via Giulia 52 - avvertendo che, ove esso sia rimeso a mezzo di vaglia, questo dovrà essere intestato al Cassiere dell'Ufficio sopra indicato, e che, se il vaglia sarà postale, dovranno essere aggiunti centesimi cinque o dieci, ai termini del D. L. 1° agosto 1918, n. 1134, per la riscossione, ed, in ogni caso, l'importo della tassa di quietanza.

Prego favorirmi un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

**39. Commercio dell'olio d'oliva.** (C. P. 14 febbraio 1921 n. 826 diretta ai Sindaci della Provincia e per notizia ai Sottoprefetti).

Il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi è venuto nella determinazione d'emanare disposizioni che

irrevocabilmente avviino senz'altro alla completa libertà del commercio dell'olio d'oliva.

Giusta decreto 6 corrente del Commissario stesso, cessa pertanto la facoltà conferita ai Prefetti di controllare l'esportazione dalle provincie di produzione e la facoltà di requisizione permance, nei limiti strettamente indispensabili per provvedere ad imprescindibili esigenze dell'approvvigionamento locale, in via assolutamente eccezionale e quando effettivamente risulti che siano stati invano esperiti tutti gli altri mezzi normali e possibili per assicurare l'approvvigionamento dell'olio.

Occorre pertanto che i Comuni, gli Enti Autonomi di consumo, gli Istituti di consumo e tutte le altre organizzazioni di consumo provinciali o comunali sappiano che spetta ad essi di provvedere, con beninteso spirito di provvidenza, al diretto rifornimento dell'olio occorrente al fabbisogno della popolazione, ad evitare che, per l'abolizione delle barriere provinciali e pel conseguente esodo del genere delle provincie di produzione, si verifichi che la popolazione stessa debba rimanerne sprovvista o debba acquistare, per conto suo a prezzi eccessivi.

Prego le SS. LL. di disporre che il contenuto della presente sia reso noto anche agli Enti di consumo esistenti nel Comune.

*Il Prefetto -- Barbieri*

40. **Applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1920 n. 1821. (Certificati di esistenza in vita alle vedove con prole).** (C. P. 26 Febbraio 1921 n. 88 diretta ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

La legge 23 dicembre 1920 n. 1821 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 Gennaio, fra gli altri provvedimenti a favore dei pensionati di guerra, conferisce con l'articolo 6 l'aumento della pensione alle vedove con prole ed agli orfani solo dei militari morti a causa della guerra, quando alcuno degli orfani stessi abbia età minore di 14 anni compiuti.

La dichiarazione dell'esistenza di orfani, che si trovino nella

condizione di età sovraindicata, deve essere fatta nel certificato di esistenza in vita delle vedove o degli orfani; il quale certificato dovrà perciò d'ora innanzi indicare con precisione se gli orfani in esso menzionati abbiano o meno superato i 14 anni. E non limitarsi, come per lo innanzi, a dichiarare genericamente la esistenza di essi, il numero e la minore età.

Prego pertanto le SS. LL., nonchè gli ufficiali dello stato civile ed in genere i funzionari municipali delegati al rilascio di tali certificati, di mettere la più grande cura per la esatta compilazione dei certificati stessi.

In questa occasione, raccomando nuovamente alle SS. LL. che non sia omessa, nè ritardata, da parte dei municipi, la comunicazione alle delegazione del Tesoro della morte dei pensionati e del matrimonio delle vedove o delle orfane; giacchè come è noto, tali eventi determina la cessazione o la variazione delle pensioni già conferite, dalla precise data in cui avvengono.

Gradirò un cortese riscontro di assicurazione circa tutto quanto precede.

*Il Prefetto — Barbieri*

41. **Invio dello stato comunale dei pesi e misure.** (C. P. 28 Febbraio 1921 n. 2733 diretta ai Sindaci della Provincia).

Per aderire alle premure del competente ufficio, si prega V. S. di provvedere subito, ove non sia stato ancora fatto, all'invio all'ufficio metrico dello stato degli utenti di pesi e misure pel biennio 1921-922 a termini dell'art. 70 del vigente regolamento metrico.

*Il Prefetto - BARBIERI*

42. **Commercio dei latticini.** (C. P. 3 marzo 1951 n. 1241 diretta ai Sindaci della Provincia, per notizia ai Sottoprefetti).

Con decreto in data 1° corrente il Commissario Approvvigionamenti e Consumi ha abrogato le disposizioni restrittive alla libertà di commercio del latte e dei latticini prodotti in questa



Provincia. Solo quando si renda necessario per assicurare l'approvvigionamento degli istituti Ospedalieri potranno farsi proposte per requisire latte, nel limite strettamente necessario a solo scopo predetto.

*Il Prefetto — Barbieri*

43. **Approvvigionamento merluzzo e stocco fisso.** (C. P. 3 marzo 1921 n. 1205 diretta ai Sindaci della Provincia, per notizia ai Sottoprefetti, al Consorzio Granario).

Allo scopo di agevolare vendita derrate di universale popolare consumo, Consorzio merluzzi Genova distribuirà sin da oggi al diretto consumo senza necessità passare attraverso tramite Consorzio granario merluzzo e stocco fisso. Aziende comunali, enti, cooperative e privati potranno rivolgersi direttamente a Consorzio merluzzi predetto, che consegnerà merce a prezzi cessione stabilite per varie qualità. Prezzo calmiera rivendita minuto rimane inalterato, e prego Vossignoria sorvegliare perchè sia rigorosamente applicato, assicurandomene.

*Il Prefetto — BARBIERI.*

44. **Cessione di carne conservata in scatola.** (C. P. 3 marzo 1921 n. 1201 diretta ai Sindaci della Provincia, per notizia ai Sottoprefetti).

E' noto alla S. V. che tra gli esercenti macellerie serpeggia da qualche tempo, in varie provincie del Regno, un vivo malcontento a cui si attribuiscono varie ragioni, ma che in realtà è provocato dalle restrizioni e cautele a cui le vendite e il consumo della carne bovina fresca sono soggetti e dei calmieri quasi dovunque imposti dalle locali autorità; con minaccia da parte degli esercenti stessi, ed allo evidente scopo di premere sulle autorità, di serrata delle macellerie, ciò che, dove si verificasse, priverebbe per qualche tempo la popolazione di alimento carneo bovino.

Il Commissariato Generale Approvvigionamenti e Consumi

segnala però che la carne bovina fresca può essere, senza alcun inconveniente, sostituita, specie per breve periodo di tempo e nella stagione invernale e primaverile, dalle carni bovine in scatola importate dall'America (Boiled Beef, Corned Boof ecc.) di cui il Commissariato non ha disponibilità, che sono distribuite, come è noto, dal Consorzio Nazionale Cooperativo Importazione, con sede in Roma, Piazza Poli N. 39, esclusivamente ad Enti ed Istituti pubblici di consumo ed a Cooperative. Il prezzo a cui detta carne americana in scatole (L. 150 le casse di scatole di 3 kg. cadauna) viene ceduta è notevolmente inferiore a quelli della carne fresca sui vari mercati del Regno.

Prego la S. V. di voler segnalare quanto sopra nell'interesse della continuità dell'approvvigionamento anche ai maggiori Enti e Cooperative di Consumo avvertendo che le richieste debbono essere direttamente rivolte al Consorzio Nazionale suddetto.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — BARBIERI

**45. Lotteria a favore delle opere ospedaliere e di assistenza distrutte o danneggiate dal terremoto della Lunigiana e della Garfagnana.** (C. P. 5 marzo 1921 n. 1107 diretta ai Sindaci della Provincia e per conoscenza ai Sottoprefetti di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania).

Il Ministero delle Poste e Telegrafi, d'accordo con quello dell'Interno, ha concesso l'esenzione dalle tasse postali al carteggio relativo alla lotteria a favore delle opere ospitaliere e di assistenza distrutte o danneggiate dal terremoto della Lunigiana e Garfagnana, a condizione che tale carteggio venga dalla Commissione esecutiva, spedito, pel tramite del Prefetto di Massa, agli altri Prefetti del Regno, i quali, a loro volta, potranno spedirlo col proprio contrassegno ai Sindaci della rispettiva provincia e viceversa.

Tanto si partecipa per opportuna norma.

*Il Prefetto* — Barbieri

46. **Vigilanza zoologica su i mercati e sulle fiere di bestiame.** (C. P. 11 marzo 1921, n. 5094 diretta ai Sindaci).

Agli effetti delle disposizioni contenute nell' art. 19 del Regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914, n. 533, prego la S. V. di trasmettermi l'elenco completo delle fiere e dei mercati di bestiame che avranno luogo costà nel corrente anno.

In detto elenco saranno comprese le seguenti disposizioni:

1. data d'itinerario delle fiere e mercati;
2. data in cui si svolgono;
3. loro importanza.

Attendo sollecito riscontro.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

47. **Legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica.** (C. P. 10 marzo 1921 n. 4961 diretta ai Capi delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e per notizia ai sottoprefetti).

Si ricorda alle SS. LL. che in conformità delle disposizioni emanate col R. D. 23 marzo 1919 n. 338 (Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1919) i seguenti provvedimenti seguiranno ad essere applicati ed hanno valore dopo la cessazione dello stato di guerra di cui al R. D. 30 settembre 1920 n. 1389:

- a) Art. 5 del D. L. 27 maggio 1915 n. 744 (1).
- b) Art. 2 (secondo comma) 3 e 4 del D. R. 13 giugno 1915 n. 873 (2).
- c) Art. 1 e 5 del D. L. 2 dicembre 1915 n. 847 (3).
- d) D. L. 8 marzo 1917 n. 504 (4).
- e) D. L. 21 aprile 1918 n. 601 (5).

*Il Prefetto* — **Barbieri**

---

(1) V. pag. 164 Bollettino Amministrativo 1915.

(2) V. pag. 197 B. A. 1916.

(3) V. pag. 20 B. A. 1917.

(4) V. pag. 115 B. A. 1917.

(5) V. pag. 139 B. A. 1918.

48. **Denunce dei crediti e debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci.** (C. P. 8 marzo 1921 n. 1052 diretta ai Sindaci).

Si comunica alle SS. LL. per opportuna norma e con preghiera di larga pubblicità la seguente circolare del Ministero per l'Industria e il Commercio, e si trascrive in calce la notificazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio u. s., circa le denunce dei crediti e dei debiti verso sudditi austriaci:

« Con R. D. 16 dicembre u. s. n. 1915, sono state affidate all'ufficio di verifica e compensazione istituito col R. Decreto 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria. In pari tempo è stata fatta facoltà al Governo del Re di stipulare accordi con il Governo austriaco per quanto riguarda le modalità attinenti a dette operazioni, con l'intento in specie di facilitare ai creditori italiani il ricupero diretto dei propri averi dai rispettivi debitori austriaci.

Ora, affinchè si abbiano tutti i necessari elementi per le operazioni che l'ufficio deve intraprendere e si possa anche dar adito agli accordi sopraccennati, è d'uopo che gl'interessati denunciino all'ufficio stesso i rispettivi crediti e debiti, attenendosi alle modalità indicate nella notificazione pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » del 7 febbraio 1921, n. 31 di cui è alligata copia della presente circolare (1).

Pregasi di provvedere affinchè a detta notificazione sia data la maggiore pubblicità, con raccomandazione agli interessati di far pervenire le denunce all'ufficio di verifica e compensazione (Ministero dell'Industria e Commercio) al più presto e in ogni caso prima della scadenza del termine fissato al 1.º maggio p. v.

E' pure da raccomandare in modo speciale che le denunce siano redatte con la massima esattezza, senza omettere nessuno dei dati mentovati nella notificazione.

---

(1) V. pag. 52.

Per quanto riguarda i crediti e i debiti di amministrazioni o enti pubblici nazionali verso privati austriaci e di privati italiani verso amministrazioni o enti pubblici austriaci, deve ugualmente esserne fatta denuncia.

Così pure, nel caso di crediti austriaci colpiti da provvedimenti di sequestro, sindacato e inibizione amministrativa ai termini del D. L. 28 novembre 1918, n. 1829, ugualmente deve la denuncia esser fatta dai sequestratari, sindacatori o eventuali obbligati ».

*Il Prefetto — Barbieri*

49. **Revoca controllo esportazione suini.** (C. P. 3 marzo 1921 n. 1251 diretta ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti, con provvedimento del 23 Febbraio 1921, ha tolto ogni controllo su l'esportazione dei suini vivi o macellati. Il Commercio di detti animali e loro prodotti è pertanto libero. Rimangono in vigore le disposizioni contenute nei decreti del suindicato Commissariato del 9 e 20 Ottobre 1920 circa i prezzi stabiliti per le contrattazioni.

Pur avendo ragione di ritenere che della suindicata libertà di commercio non vorranno trarre profitto indebito i macellatori, gli industriali ed i salumieri si raccomanda un'assidua vigilanza affinchè vengano praticati nelle contrattazioni i prezzi prestabiliti, punendo con esemplare rigore coloro che vi trasgredissero a danno degli interessi dei consumatori, che debbono avere da parte delle Autorità costante e rigida tutela.

*Il Prefetto — Barbieri*

50. **Commissioni per le imposte dirette.** (C. P. 1 marzo 1921 n. 29387 diretta ai Sindaci).

In forza del D. Luogotenenziale 1917 n.º 66 fu prorogato al 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui fosse stata conclusa la pace, il termine di scadenza dei membri delle Commissioni

Mandamentali per le imposte dirette, che avrebbero dovute scade dalla carica per compiuto quadriennio alla data medesima del 1917. E poichè lo stato di guerra per il R. D. legge 10 settembre 1920 n.° 1389 si presume cessato col 30 ottobre scorso, i membri di cui trattasi dovranno essere confermati o sostituiti prima del 1.° agosto dell'anno corrente. Per chiarezza si ricorda che in tale condizioni siano considerati, oltre i Commissari che nel 1917 compivano il quadriennio, anche i membri nominati in loro sostituzione in seguito a cessazione dalla carica. Tutti gli altri Commissari pel disposto del 2.° comma dell'art. unico del D. L. 4 gennaio 1917 n. 66 e del R. D. Legge 30 settembre 1920 n. 1389 verranno a decadere, al pari dei presidenti delle Commissioni col 31 luglio 1923. La S. V. pel 15 corr. vorrà farmi tenere due esemplari della deliberazione relativa accompagnata da un certificato attestante che gli eletti non si trovano in alcuno dei casi di incompatibilità indicati nell'art. 14 del Reg. 11 luglio 1907 n.° 560.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto* — BARBIERI

51. **Misure precauzionali contro la rabbia.** (C. P. 13 marzo 1921 n. 4358 diretta ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Per impedire ogni pericolo di diffusione della rabbia, la cui comparsa è stata recentemente segnalata in alcuni Comuni della Provincia, prego la S. V. di curare che siano con ogni esattezza attuate le misure di carattere tributario e profilattico-sanitario a norma del D. L. 12 settembre 1918, n. 1393, e degli articoli 48 e seguenti del Regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914, n. 533.

A tal fine occorre intensificare la vigilanza per accertare eventuali inosservanze, da parte dei proprietari, alle disposizioni in vigore che rendono obbligatoria la denuncia del possesso di cani agli effetti della tassa prescritta dal suindicato D. L. 12

settembre 1918, n. 1393. Per incoraggiare poi il personale dipendente (spazzini municipali od altro personale all'uopo incaricato) ad attendere al servizio d'accalappiamento di cani girovaghi sprovvisti di museruola o appartenenti a proprietari che abbiano omessa la denuncia, si ritiene necessario che i Comuni inseriscano nel regolamento locale (1) o emanino con apposita ordinanza le seguenti disposizioni:

« Al personale incaricato dell'accalappiamento dei cani girovaghi sprovvisti di museruola competerà l'indennità di lire « 10,00 per ogni cane accalappiato. Detta indennità sarà corrisposta dal Comune con diritto di rivalsa a carico del proprietario ».

Attendo un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — BARBIERI

52. **Confezione e vendita dolciumi.** (C. P. 14 marzo 1921 n. 1532 diretta ai Sindaci)

E' in corso provvedimento che abolisce disposizioni restrittive portate da decreto 27 luglio 1920 circa confezione e vendita dolciumi.

Resta quindi inteso che a decorrere dal 15 marzo corrente sono consentiti tutte qualità e formati dolciumi compresi quelli pasticceria come focaccine schiacciate, panettoni, pizze etc.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

53. **Duplicazione di cheks americani - Autenticazione della firma dei Sindaci.** (C. P. 16 marzo 1921 n. 466 diretta ai Sindaci).

Per intelligenza si comunica alle SS. LL. la seguente circolare N. 10 del Commissariato della emigrazione in data 26 febbraio scosso:

---

(1) V. pag. 264. B. A. 1918 Regolamento tipo.

« Tra le varie forme di assistenza agli emigranti, alle quali il Commisariato generale dell'emigrazione dedica la propria attività, vi è quella svolta a favore dei connazionali che furono arruolati nell'Esercito Americano.

Il Commissario cura anche la liquidazione delle assicurazioni di guerra, delle pensioni, e degli assegni spettanti ai beneficiari, e il dipendente Ufficio Italiani di emigrazione in Washington che rappresenta presso le Autorità Federali Americane, i diritti degli interessati, si occupa, tra le altre cose, anche della trasmissione di Cheks del Tesoro Americano, al Banco di Napoli. Questo, a sua volta, a mezzo degli Uffici Postali, provvede alla consegna del danaro ai beneficiari.

Talvolta degli checks sono andati smarriti, e perciò è sorta la necessità di provvedere alla loro duplicazione. Il Treasury Department di Washington ha chiesto, prima di provvedere a tale duplicazione, di essere garantito nei casi in cui gli checks smarriti siano stati rintracciati e riscossi.

E perciò si è stabilito, di comune accordo, che il beneficiario, alla presenza del Sindaco del suo paese sottoscriva una garanzia « Indemnity Bond » nella quale intervengano (con l'apposizione delle loro firme) due garanti solvibili, ed il Sindaco stesso.

Si rende pertanto necessario, che la firma che sarà apposta dal Sindaco, sul detto modulo in carta libera, sia autenticata da la S. V. L'autenticazione, ai sensi della legge sull'emigrazione, va esente da tassa di bollo e da tassa di concessioni governative.

Rivolgo pertanto preghiera alla S. V. di voler disporre che allorquando dai dipendenti Municipi siano trasmessi detti atti, la firma del Sindaco venga autenticata, nel modo anzidetto, e l'atto venga subito restituito al Sindaco mittente ».

*Il Prefetto* — **Barbieri**



54. **Istituzioni pubbliche di beneficenza. Conti.** (C. P. 20 marzo mero 2148 diretta ai Capi delle Istituzioni di P. B. e per notizia ai Sottoprefetti).

Nell'inviare i conti, da sottoporsi all'esame del Consiglio di prefettura, prego la S. V. attenersi alle seguenti disposizioni:

a) il conto dev'essere presentato entro il mese di Marzo sottoscritto di pugno del tesoriere o da un mandatario speciale a tale effetto legalmente costituito;

b) dev'essere corredato della copia del preventivo, dal tronco del bollettario della riscossioni, dei mandati debitamente quietanzati, e da tutti gli atti relativi a somme inesegibili, e condoni, delle copie delle deliberazioni di storno di fondi e dalle autorizzazioni per le entrate, non contemplate in bilancio.

Il tesoriere dovrà curare specialmente la documentazione di quei mandati a lui intestati per rimborso di spese, ricordando che il tesoriere, che non giustifica le spese da lui fatte ne assume l'intera responsabilità e tale responsabilità non può estendersi agli amministratori (Corte dei Conti 16 giugno 1903) (1).

Se il tesoriere è defunto il conto dev'essere presentato e firmato dai suoi eredi legittimi o testamentari, dimostrando la qualità di erede, con atti legali, se in uno stesso esercizio vi furono diversi tesorieri ognuno è tenuto a rendere il conto distinto della sua gestione. Ad ogni singolo conto dovrà unirsi il verbale di passaggio di cassa.

Il conto dev'essere privo di qualsiasi alterazione per correzioni od abrasioni; le rettifiche, se ve ne sono, dovranno essere fatte ad inchiostro rosso, cancellando le cifre corrette in modo che queste rimangano sempre leggibili.

Il tesoriere deve dar ragione della differenza fra le somme

---


(1) V. pag. 300-331 Bollettino Amministrativo 1915.

previste e quelle riscosse o pagate, e deve principalmente giustificare le mancate riscossioni, indicando se e quali atti abbia fatto contro i debitori morosi;

Il conto dev'essere presentato dal tesoriere, in unico esemplare ed il tesoriere ha dritto di avere apposita ricevuta per suo discarico.

Il conto dovrà a cura dell'Amministrazione, essere corredato dal Mod. D. redatto in duplice esemplare, e della deliberazione di approvazione e del prescritto certificato di pubblicazione, per otto giorni consecutivi (1).

*Il Prefetto* — BARBIERI



---

(1) Per la compilazione del conto finanziario e del mod. D vedi pag. 197 Bollettino Amministrativo 1919 e pag. 185 B. A. 1920.

### Parte III.

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza 24 febbraio 1921

Presidenza: Prefetto COMM. BARBIERI

*Salerno* — Modifica al Regolamento del concerto civico, approva.

*Atena* — Mutuo per caroviveri agl'impiegati e salariati, approva.

*Salerno* — Aumento salario agli operai dei giardini pubblici, approva.

*Castel S. Giorgio* — Concorso pel mantenimento R.<sup>o</sup> Istituti Tecnico di Salerno, approva.

*Nocera Superiore* — Mutuo L. 60mila per dimissioni passività e lavori, ordinanza.

*Padula* — Tramutamento certificato rendita Parr. S. Michele Arcangelo, approva.

*Fisciano* — Mutuo L. 82mila per dimissioni passività, ordinanza.

*Ispani* — Tassa famiglia minimo imponibile, approva.

*Cetara* — Istanza Cipriano per riduzione canone daziario, parere favorevole.

*Centola* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

*Nocera Inferiore* — Nuova convenzione per somministrazione di acqua alla caserma militare, approva.

*Casaletto Spartano* — Debito verso eredi Di Giacomo per spese stradali, ordinanza.

*Nocera Inferiore* — Aumento addizionale carni e bevande, approva.

*Campagna* — Mutuo L. 8500 per caroviveri al personale, approva.

*Atrani* — Aumento stipendi impiegati e salariati, approva.

*Centola* — Revisione tabella organica, ordinanza.

*Gioi* — Servizio sanitario, rinviata,

*Aquara* — Organico impiegati e salariati comunali, approva.

*Capaccio* — Regolamento organico impiegati e salariati Comunali, approva.

*Castel S. Giorgio* — Assetto economico del personale municipale, approva.

*Atrani* — Contributo annuo L. 120 all'ufficiale postelegrafico, approva.

*Ottati* — Trattamento economico impiegati e salariati comunali, approva.

*Siano* — Tassa celebrazione matrimoni fuori le ore d'ufficio, approva.

*S. Egidio* — Tassa sui suini e sulle capre, Eccedenza, approva.

*Nocera Superiore* — Aumento tariffa tassa esercizi, ordinanza.

*S. Egidio* — Spese per il lazzaretto dei vaiolosi, approva.

*Perdifumo* — Concessione suolo a Gargione Francesco Saverio, approva.

*S. Egidio* — Storno di fondi, approva.

*Prignano* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

id. — id. id. id. vetture e domestici, approva.

*Maiori* — Appalto dazio consumo 1921-1925. Modifica tariffa, approva.

*Controne* — Progetto di mutuo passivo di L. 12178,70, approva.

*Scafati* — Acquisto della Casa Fornisano, ordinanza.

*Capaccio* — Contributo del Comune per spesa vendita ghiaccio, approva.

*Palomonte* — Aumento tassa fida pascolo, ordinanza.

*Giffoni V. P.* — Esito L. 400 ai F.lli Garzia per occupazione suolo, approva.

*S. Pietro al Tanagro* — Aliquota tassa fuocatico 1921, approva.

*Nocera Inferiore* — Sussidio al bidello Capasso, approva.

*Prignano* — Aumento tariffa tassa fuocatico, approva.

*Stella Cilento* — id. id. id. esercizi, approva.

(*Continua in copertina*)

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

55. Disposizioni sulla gestione statale dei cereali. (L. 27 febbraio 1921 n. 145).

VITTORIO EMANUELE III

*ber grazia di Dio e per volontà della Nazione*

**Re d'Italia**

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — A coprire l'onere dipendente dalla somministrazione dei cereali sarà provveduto:

- 1) con il provento della cessione dei cereali stessi ai Consorzi granari provinciali;
- 2) con il provento di addizionali straordinarie alle imposte ed alle tasse, di cui nella presente legge.

Art. 2. — A decorrere dal 1.º aprile 1921, i cereali destinati alla panificazione comune, o comunque alla alimentazione umana, escluso il riso, saranno ceduti ai Consorzi granari al prezzo medio di costo del cereale nazionale comprensivo del prezzo di base di requisizione, dei premi e sopraprezzi regionali, e delle spese di gestione,

Art. 3. — E' data facoltà al Commissario Generale per gli approvvigionamenti e i consumi di disporre che il pane sia confezionato in forme diverse da vendersi a prezzi diversi. I prefetti, sentito il Consorzio granario e la Commissione provinciale dei consumi determineranno i limiti del prezzo entro i quali le Giunte municipali stabiliranno i prezzi di vendita delle diverse forme.

Sempre allo scopo di mantenere nel limite più basso possibile il prezzo di un tipo di pane di consumo popolare a forme grosse il Commissario è autorizzato a stabilire prezzi più elevati di quelli fissati nell'articolo 2, e non inferiori al costo del grano estero, per la cessione del grano destinato alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale, di paste al glutine, di biscotti e dolci, e di altri generi di consumo speciale.

Gli utili ricavati dal maggior prezzo di cessione del grano

per la confezione del pane a forme piccole, delle paste alimentari speciali, dei biscotti e dei dolci saranno integralmente devoluti alla diminuzione del prezzo del pane di consumo popolare.

E' data facoltà al Commissario Generale di elevare nelle provincie il cui consumo del pane a forme piccole si diffonderà largamente, il prezzo del grano, quale stabilito all' art. 2, devolvendo integralmente il maggior prezzo, unitamente agli utili ricavati dal Commissariato nella cessione di grano per la confezione di biscotti, di dolci e di paste al glutine e di altri generi di consumo speciale, a beneficio delle provincie nelle quali sarà esclusivo o prevalente il consumo del pane popolare, con speciale riguardo alle provincie meridionali ed alle isole.

Art. 4. — Per il mese di marzo il grano tenero sarà ceduto ai Consorzi granari al prezzo di lire 90 a quintale, e quello duro al prezzo di lire 110.

Per il mese di aprile, in via di esperimento, i Consorzi granari dovranno cedere sulla propria assegnazione mensile un quantitativo di grano o di farina ad un prezzo inferiore del 20 per cento a quello stabilito dall' art. 2, da destinarsi alla confezione del pane popolare.

La misura di tale sarà cessione stabilita, per ciascuna provincia, dal Commissariato Generale.

I Consorzi granari dovranno rivalersi della perdita derivante da detta cessione, mediante il maggior prezzo di cessione del residuo quantitativo di grano tenero, destinato alla confezione di pane a forme piccole ed occorrendo, di parte del grano duro ad essi assegnato, da destinarsi alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale.

La percentuale del grano da destinarsi alla confezione di pane popolare, e la misura del minore prezzo di cessione come sopra stabilito, saranno dal Commissariato generale riesaminate in base ai risultati del primo mese, e per assicurare la integrale riscossione dei prezzi di cessione del grano di cui all' art. 2.

Art. 5. — Il Governo del Re è autorizzato a stabilire speciali sanzioni, senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal Codice penale, e per colpire le frodi nella macinazione e nella panificazione.

Art. 6. — L' imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila istituita con decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n.° 1835 e prorogata a tutto il 1920 con decreto-legge 4 maggio 1920, n. 589, è estesa al 1921 con aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni ai quali le aliquote stesse si riferiscono. I termini per le dichiarazioni e per le rettifiche saranno fissati con decreto reale.

Art. 7. — L'imposta speciale a carico dei dirigenti e amministratori di società commerciali, di cui agli articoli 1 e 14 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *D*, dovuta sulle partecipazioni, interessenze, provvigioni ed altri compensi maturati nel 1921, sarà applicabile ad aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni dei redditi predetti ai quali le aliquote stesse si riferiscono.

Art. 8. — Le annualità dell'imposta straordinaria sul patrimonio, scadenti negli anni 1922 e seguenti, pur restando ferme nella misura di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 7 maggio 1920, dovranno tutte versarsi con l'anticipazione di un anno, per modo che l'annualità del 1922 sarà versata insieme con quella del 1921 e le annualità successive saranno singolarmente versate in ciascuno degli anni seguenti dal 1922 in poi.

Il pagamento delle annualità pel 1921 e 1922 verrà effettuato in otto rate bimestrali a decorre dalla rata di aprile 1921.

Art. 9. — Sul vino della produzinne 1921-22, e sulle rimanenze dei precedenti raccolti da accertarsi alla fine del mese di agosto 1921, l'imposta di cui all'art. 1 del decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, sarà applicata nella misura di lire 30 per ettolitro. All'accertamento ed alla riscossione dell'imposta provvederà direttamente lo Stato, a cui sarà totalmente devoluto il relativo provento per i fini indicati nell'articolo 1 della presente legge.

In correlazione all'assunzione da parte dello Stato del servizio di riscossione, con speciale regolamento saranno determinate le norme di accertamento e di riscossione dell'imposta nonché i limiti di esenzione per il consumo familiare e con Regio decreto sarà inoltre provveduto all'aumento del personale riconosciuto indispensabile per l'organizzazione del servizio ed alle norme per l'ammissione del personale stesso.

Nell'assunzione del personale, ferme rimanendo le norme regolamentari per i requisiti occorrenti, sarà sempre data la preferenza a quello che dai comuni sarà dimesso per abolizione di cinte daziarie e trasformazione del dazio consumo, rinviando allo stesso decreto il regolamento della posizione economica del personale medesimo.

Art. 10. — E' raddoppiata per l'anno solare 1921 la misura delle seguenti tasse:

a) tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose preziose, di che nell'art. 11 del Regio decreto 26 febbraio 1920, num. 167, modificativo dell'articolo 6 della tariffa speciale, allegato *B*, annessa al testo unico delle leggi sul bollo approvato, con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

b) tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, di

cui nell'art. 5 della tariffa speciale anzidetta, modificato con l'articolo 12 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167;

c) tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini, liquori, ed acque minerali, di che nei decreti luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 2087 e 24 novembre 1919, n. 2177, nel Regio decreto 27 maggio 1920, n. 699 e, per le acque minerali, nel Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato I,

Art. 11. — Il Governo del Re provvederà a rivedere e modificare le tabelle *A* e *B* dell'elenco annesso al Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, per la più esatta designazione delle merci, derrate, somministrazioni ed oggetti che sono da considerarsi di lusso qualunque ne sia il prezzo (tabella *A*); e per la determinazione, in conformità alle attuali condizioni di mercato, dei limiti di prezzo oltre i quali è applicabile la tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso (tabella *B*).

E' raddoppiata, per l'anno solare 1921, la misura della predetta tassa, di cui nell'art. 1 del Regio decreto 26 febbraio 1920 n. 167, sugli oggetti e somministrazioni compresi nella tabella *A*, modificata a norma della disposizione che precede.

Gli oggetti compresi nella tabella *B*, pure modificata a norma del presente articolo, sono soggetti a tassa per l'intero loro prezzo ed in base alla tariffa attualmente vigente, se il loro prezzo superi il minimo indicato per ciascun oggetto. Se il loro prezzo superi il doppio di tale minimo, la misura della tassa per l'anno solare 1921 sarà raddoppiata limitatamente all'eccedenza sul doppio del minimo.

Art. 12.—Il Governo è autorizzato a emanare, nell'interesse dell'erario, e quando li creda opportuni, tutti i provvedimenti necessari perchè il prezzo dei consumi da parte di persone appartenenti a paesi stranieri di moneta a corso elevato sia avvicinato al cambio della moneta stessa in lire italiane.

Il preventivo di tali provvedimenti andrà a favore della pubblica beneficenza.

Art. 13. — E' devoluto al conto pane di cui nel successivo artic. 14 il maggiore provento netto derivante dall'aumento dei prezzi dei tabacchi, stabilito con i tre Regi decreti 3 novembre 1920, nn. 1517, 1518, 1519.

Art. 14. — Le spese per l'approvvigionamento dei cereali e le entrate di cui nei precedenti articoli formeranno oggetto di un conto separato presso il Tesoro, al cui eventuale ammortamento si provvederà con i mezzi che saranno stabiliti per legge.

Art. 15. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, disciplinando le modalità di riscossione dei diversi tributi, variando



i limiti di esenzione o riducendo ad unità aliquote diverse, che colpiscano lo stesso cespite tributario, con facoltà di coordinare, integrare, modificare od abrogare disposizioni legislative vigenti.

Art. 16. — La presente legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo, ecc.

Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MICHELI — FACTA

56. **Commercio dell'orzo e dell'avena.** (Decreto commissariale in data 4 marzo 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1921, n. 55).

*Il commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi*

Veduti il decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, il decreto reale 17 giugno 1920, n. 310, ed il decreto reale 29 maggio 1920, n. 681;

DECRETA :

Articolo unico.

A partire dal giorno 10 marzo 1921, sono liberi il commercio interno e l'importazione dall'estero dell'orzo e dell'avena.

A partire dalla suddetta data, restano abrogate le disposizioni del regio decreto 29 maggio 1920, n. 681, per la parte riguardante i detti cereali.

Restano vincolate a favore dello stato le partite di orzo ed avena che, alla data suddetta, siano già requisite o precettate dalle Commissioni di requisizione cereali, anche se esse non siano state ancora ritirate.

*Il Commissario generale:* SOLERI

### b) Circolari

57. **Gestione dei cereali. Legge 27 febbraio 1921 n.° 145** (C. P. 21 marzo, 1921 n.° 1677 diretta ai signori sindaci della Provincia e per conoscenza ai signori Sottoprefetti).

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. nella seguente circolare del Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi in data 14 marzo corr. n. 909, e confido nell'azione vigile delle amministrazioni comunali perchè le nuove norme legislative siano nella Provincia applicate senza inconvenienti, e siano rigorosamente repressi gli abusi e le frodi in danno dei consumatori.

Prego segnare ricevuta.

*Il Prefetto — Barbieri*

La legge 27 febbraio 1921 n. 145, sulla cui importanza non

fa d'uopo richiami l'attenzione della S. V. deve essere applicata con criteri di l'arghezza, che si adattino alle peculiari condizioni di ciascuna provincia, agli usi ed alle consuetudini delle popolazioni. che non è opportuno nè variare nè urtare.

Mantenendo *fermo, rigido e inderogabile* il concetto che, a decorrere dal 1.º aprile p. v. nella concessione del grano ai Consorzi granari lo Stato non debba subire perdite in confronto del prezzo base di requisizione del cereale nazionale, con l'aumento del 10<sup>o</sup>/<sub>10</sub> corrispondente al carico medio dei premi e sopraprezzi regionali, e del 5<sup>o</sup>/<sub>10</sub> per le spese di gestione, deve tenersi presente che gli art. 3 e 4 della legge, in parola, stabiliscono norme onde rendere, in tali limiti, meno gravoso alle classi povere l'aumento del prezzo del pane.

Le SS. LL. dovranno curare che i criteri ispiratori di detti articoli siano osservati con tutti gli speciali riguardi richiesti dal fine sociale che si propongono.

Pur lasciando, come sopra dissi, ai Consorzi granari la maggiore elasticità nell'applicazione, ritengo opportuno dettare alcune norme che, senza avere carattere di rigidità assoluta potranno servire ad agevolare il raggiungimento degli scopi prefissi e ad attuarli con un certo criterio di uniformità.

\* \*

*Miglioramento della qualità del pane.* — A decorrere dal 1º aprile il prezzo di cessione da parte dello Stato ai Consorzi granari del grano tenero sarà di L. 115 e quello del grano duro di L. 135.

Il prezzo di cessione dei cereali per miscela sarà: Lire 115 per la segala e per il granoturco, lire 122 a quintale per il riso, risina e mezzagrana.

In relazione a tali prezzi ritengo improrogabile il miglioramento della qualità del pane. Dispongo all'uopo, che col primo aprile, da ogni quintale di grano si tragga non più di 80 kg. di farina. D'altro canto non essendo possibile, per ragioni contingenti, di abolire per il momento completamente le miscele, queste saranno ridotte all'8<sup>o</sup>/<sub>10</sub> massimo di segala e di risina o di mezzagrana; e al 5<sup>o</sup>/<sub>10</sub> massimo di granoturco.

Si lascia al criterio dei Consorzi granari lo stabilire il tasso di abburattamento della segala.

La qualità del pane potrà in tal modo notevolmente migliorare con vera soddisfazione della popolazione, ed io conto sulla solerzia dei Signori Prefetti, perchè vogliano richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni comunali e di tutti gli organi dipendenti, sulla necessità di esercitare la più oculata sorveglianza sui forni e di reprimere le frodi nel modo più rapido e rigoroso.

di guisa che al modificato abburattamento delle farine corrisponda un reale miglioramento nel pane, che varrà anche a rendere più accetto l'aumento dei prezzi.

\*  
\*  
\*

*Art. 3 e 4 della legge. — Diverse forme del pane.* — Come è noto la legge 27 febbraio stabilisce che, in via di esperimento, i Consorzi granari debbono per il mese di aprile cedere per la confezione di pane popolare, un quantitativo di grano ad un prezzo inferiore del 20 % di quello stabilito, lasciando ad essi l'obbligo di rivalersi della perdita, mediante la cessione ad un prezzo superiore del residuo quantitativo destinato alla confezione pel pane a forme piccole e di parte del grano duro, da destinarsi alla confezione di paste ad abburattamento speciale, inferiore cioè a quello del 75 % prescritto dal Decreto Commissariale 14 marzo 1917.

La legge, in definitiva, stabilisce che i Consorzi debbano, come norma interna di amministrazione, formare un conguaglio fra pane popolare e pane di lusso in modo da non subire perdite di gestione in confronto al prezzo di versamento allo Stato, che è quello sopra indicato, avvalendosi, all'uopo, anche della facoltà di confezionare pasta speciale.

*La proporzione del pane a forme piccole da cedersi a prezzo superiore e la qualità della pasta da confezionarsi ad abburattamento speciale devono appunto essere in misura tale da risarcire i Consorzi della perdita derivata dalla cessione delle farine per il pane popolare al prezzo come sopra.*

Di conseguenza la quantità del pane popolare da cedersi a sottoprezzo, non potrà superare quella consentita dalla misura di tali recuperi e compensi.

Si tenga presente che, pur nulla disponendo la legge al riguardo tuttavia il primo esperimento deve essere fatto con un abburattamento delle farine identico, sia per il pane a forma grossa che per quello a forma piccola, e che la differenziazione dei prezzi deve avvenire esclusivamente in base alle forme.

Potranno unicamente i Consorzi nel pane a forme piccole tralasciare le miscele, là dove questo provvedimento non determini difficoltà e opposizioni, che però non avrebbero ragione d'essere di fronte al migliorato abburattamento delle farine anche per il pane popolare.

Nelle forme del pane intendo di lasciare la maggiore libertà ai Consorzi, unicamente stabilendo, come norma obbligatoria e uniforme, che il pane popolare debba essere confezionato in forme non inferiore ai 500 grammi. All'infuori di questa prescrizione, imposta dallo spirito della legge, che è quello di assicurare una forma di pane popolare, ma di limitarne il consumo

veramente ai meno abbienti, Prefetti e Consorzi potranno regolare la materia delle forme nel modo che riterranno più consono alle abitudini locali. Mi sembrerebbe più opportuno, dove sia possibile, che le forme fossero le seguenti:

- 1) Forma grossa obbligatoria di peso non inferiore a 500 grammi;
- 2) Forma media di peso variabile da 200 a 400 grammi;
- 3) Forma piccola di peso non superiore a 150 grammi;
- 4) Forme speciali confezionate con impasti e con lieviti differenti dai normali.

Il grano e la farina per la confezione del pane del primo tipo debbono essere ceduti in conformità del 2° capoverso dell'art. 4 della legge, ad un prezzo inferiore del 20 % di quello di cessione da parte dello Stato, prezzo, che però, dovrà essere mantenuto integro per la confezione del pane di cui al 2° tipo. Per le forme del 3.° tipo e 4.° tipo i Consorzi dovranno cedere il grano (o la farina) ad un prezzo superiore, in modo da rifarsi della perdita verificatasi per la confezione del primo tipo.

Lasciando così una maggiore libertà di confezionare il pane in tipi o forme diverse, invece di costringere a due sole forme, quella grossa non superiore a 500 grammi e quella speciale non superiore agli 80 grammi, si avrà il vantaggio non solo di secondare i gusti dei consumatori, ma anche di convogliare e indirizzare il maggior consumo — e si dovrà cercare di farlo — sopra una forma intermedia da vendersi in base al prezzo generale del grano — agevolando così il compito del Consorzio granario, col consentire e favorire la possibilità di cedere ai Comuni grano o farina ad un prezzo medio corrispondente a quello di cessione del grano da parte dello Stato ai Consorzi. Si diminuisce così la quantità del grano per il quale occorra provvedere al ricupero della perdita mediante il conguaglio sovra spiegato, e si attenueranno così le relative difficoltà.

I signori Prefetti d'accordo con i Consorzi granari e con le Commissioni provinciali dei consumi determineranno i limiti del prezzo dentro i quali le Giunte Municipali dovranno stabilire i prezzi di calmiera per il pane di cui al primo, secondo e terzo tipo, potendo anche lasciare perfettamente libero e non calmierato di prezzo il pane del 4° tipo, cioè quello speciale, come i grissini, il pane di forma piccola o confezionato con impasti e lavorazioni speciale con burro, con olio etc. etc. il che potrà anche rendere più facile il sistema della cessione delle farine ai prestinai a un prezzo unico, imponendo loro di confezionare e vendere una certa percentuale di pane a prezzo popolare, e stabilendo i dovuti controlli.

*Vogliono le SS. LL. tener bene presente che deve essere assicurato che effettivamente sia confezionata la quantità stabilita di pane a prezzo popolare.* Occorrono, quindi, accordi speciali con i Municipi i quali dovranno esplicare un'attiva vigilanza sui forni vincendo le resistenze degli esercenti, reprimendo senza pietà, le frodi che eventualmente tentassero di perpetrarsi a danno della classe che ha maggior bisogno di essere protetta, cioè quella dei meno abbienti.

A tale uopo si raccomanda, ovunque sia possibile, che la confezione del pane tipo popolare sia fatta in forni distinti nei quali non se ne fabbrichi di altro tipo, pur potendo la vendita essere fatta in spacci promiscui; ed inoltre che la confezione e vendita del pane popolare sia affidata in modo particolare ad Enti pubblici o municipali e a Cooperative di consumo che, all'infuori di ogni insana speculazione, danno la maggiore garanzia per la retta applicazione della legge.

Dopo poi vi fosse promiscuità di confezione delle varie forme del pane, sia che le farine siano cedute a prezzi distinti in ragione delle quantità fissate per ciascuna forma del pane, sia che esse siano cedute a un prezzo medio con l'obbiettivo di confezionare un certo quantitativo di pane popolare rivalendosi della relativa perdita sulle altre forme, dovrà disporsi un vigilante controllo per sorprendere le frodi, e per modificare le percentuali e i prezzi in relazione alle variazioni del consumo e al diffondersi dell'uso delle forme piccole.

Una difficoltà particolare si presenta per le provincie nelle quali è già generale o molto diffuso, il consumo del pane a forme grosse. Non deve evidentemente in questi casi identificarsi il pane a forme grosse col pane popolare e consentirsi a quella che è una abitudine alimentare, anche di agiati, il trattamento disposto per i meno abbienti, il che evidentemente renderebbe impossibile l'applicazione della legge, nella sua portata finanziaria. In tali casi, ove le autorità locali non possano trovare soluzioni soddisfacenti, dovrà anche addivenirsi alla riduzione della quantità di pane da confezionarsi a forme grosse in relazione a quella che si riterrà essere la percentuale del pane da vendersi a prezzo popolare.

I signori Presidenti dei Consorzi Granari tengano presente che a colmare il disavanzo derivante dalla confezione del pane popolare, può concorrere in modo non indifferante anche il provento della pasta ad abburattamento speciale.

Detta pasta dovrebbe essere confezionata con un quantitativo di grano duro, da prelevarsi sulla normale assegnazione mensile, ad un abburattamento non inferiore al 61 % (escludendo però, esplicitamente, ogni tipo di pastina minuta secca) e nella quantità occorrente per compensare la perdita incontrata per il pane po-

polare in quanto non coperta dagli utili tratti dalle forme piccole del pane.

Ad evitare speculazioni, i Prefetti fisseranno i prezzi di calmiere per la rivendita al minuto dei due tipi di pasta, quello normale 75 ‰, e quello ad abburrattamento speciale, previ accordi con i Consorzi granari che fisseranno il prezzi di cessione ai Comuni, in relazione per il secondo tipo, ai bisogni ed al disavanzo da colmare.

\* \*

*Misura della cessione del grano per la confezione del pane popolare.* ---

La legge 27 febbraio stabilisce che il Commissariato generale approvvigionamenti e consumi deve stabilire la misura del grano da cedere in ciascuna provincia col 20 ‰ di ribasso per la confezione del pane popolare.

E' intuitivo che tale misura non possa essere fissata *a priori*, tanto variabili sono le condizioni ed i bisogni di ciascuna provincia.

Occorre, quindi, che sia fatto, durante il mese di aprile, un esperimento di cui lascio il compito ai Consorzi granari, i quali dovranno procedere all'uopo in completo accordo con i Prefetti e i Comuni, in base al concetto fondamentale che la quantità di pane popolare da vendersi col predetto sistema, deve essere in relazione alla entità dei ricuperi e profitti di cui sopra, esclusa qualsiasi perdita e qualsiasi rimborso da parte del Commissariato Generale che la legge vieta espressamente col disposto dell'art. 2.

Detti enti, potranno, meglio di ogni altro, rendersi conto dei particolari bisogni delle popolazioni, e dovranno, nel miglior modo secondarli, tenendo presenti le finalità della legge.

Il Commissariato Generale Approvvigionamenti e Consumi, a sua volta, che dovrà essere tenuto minutamente al corrente delle disposizioni prese, si riserva di riesaminare, a seguito dell'esperimento del primo mese, i risultati conseguiti.

\* \*

*Grano per prodotti speciali.* --- La cessione di grano per la confezione di biscotti, di dolciumi, di paste glutinate, minute secche e di altri prodotti speciali sarà effettuata da questo Commissariato attraverso i Consorzi Granari in conformità del sistema vigente. Identici i prezzi già fissati, identiche le disposizioni impartite.

I Consorzi granari debbono tener presente che il ricavato della cessione, in ciascuna provincia, di grano per i prodotti sovra indicati non è destinato a reintegrare la provincia stessa della perdita per la confezione di pane popolare.

Tale ricavato deve essere a completa disposizione del Commissariato il quale deve con esso assolvere al compito demandatogli dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge, nei riguardi delle provincie meridionali e delle isole.

In base ad un calcolo puramente preventivo ed approssimativo, saranno subito comunicate le somme, che a tale titolo potranno fin dal mese di aprile essere poste a disposizione dei Consorzi, che si trovano nelle condizioni di legge e che dovranno da essi essere interamente devolute a fronteggiare la perdita per il pane popolare.

Debbo poi significare che ad agevolare lo smercio della pasta glutinata e della pastina minuta secca, è in corso il decreto che ne consente la esportazione da provincia a provincia e la relativa libertà di commercio.

Altrettanto sarà fatto per i dolci, per i quali sarà consentita la confezione anche delle forme grosse di pasticceria attualmente vietate.

\*  
\*\*

*Cessione diretta del grano al consumo.* -- Particolare difficoltà presenta il caso di quelle provincie nelle quali ai consumatori viene ceduto direttamente il grano, anziché il pane. Tale situazione di fatto non permetterà evidentemente, ma per forza di cose, di applicare il sistema delle due forme di pane col sottoprezzo per il pane popolare.

Però un parziale compenso si verifica nel fatto che questi consumatori fruiranno di un minore prezzo del pane, a causa delle minori spese di panificazione, che in altri centri rappresentano un'aliquota assai elevata nel costo del pane. Essi inoltre hanno il vantaggio di usufruire direttamente delle crusche.

D'altra parte localmente Prefetti e Consorzi granari, nel prendere in esame il problema, dovranno considerare che a diminuire il prezzo della parte di grano che rappresenta il consumo del meno abbienti, potranno attingere alle seguenti fonti:

a) proventi per il consumo, sia pure limitato ai centri urbani, di pane di forma piccola;

b) proventi per la cessione di pasta ad abburattamento speciale;

c) somma destinata dal Commissariato sui proventi ricavati dai dolci e paste glutinate;

d) proventi ricavati dal cruscame e inoltre dalla rivendita a prezzi più elevati, di quelli di cessione da parte del Commissariato, di grano turco per uso zootecnico e avena, da autorizzarsi, caso per caso, dal Commissariato Generale su richiesta dei Consorzi.

\*  
\*\*

*Cruscamì.* — Col 1° aprile p. v. saranno abolite le disposizioni del Decreto 4 agosto 1920 e sarà lasciato libero il commercio dei cruscamì. Quelli però, provenienti dalla macinazione del gra-

no per conto dei Consorzi granari, non potranno da questi esser ceduti ad un prezzo inferiore alle lire 75 al quintale ed il relativo provento dovrà esser computato nella fissazione del prezzo delle farine.

*Sanzioni.* — Ho già accertato alla necessità di reprimere nel modo più rigoroso le frodi, sia per quanto riguarda la confezione del pane, dal punto di vista tecnico, sia per quanto riguarda la distrazione per altri usi di farina destinata a confezionare pane di tipo popolare.

La legge, con l'art. 5, ha voluto che fossero stabilite sanzioni speciali all'infuori di quelle fissate dal codice penale, e a tale proposito, sento il dovere di notificare alle SS. LL. che, in ossequio a tale disposizione, sono in corso i relativi provvedimenti.

Questi cercheranno di colpire gli esercenti disonesti, siano essi mugnai o fornai, nella forma più sensibile, comminando, cioè, la chiusura degli esercizi per lunghi periodi di tempo, e nei casi più gravi, la revoca definitiva della licenza di esercizio.

\*  
\*\*

Queste, per sommi capi, le principali norme per l'applicazione della legge 27 febbraio 1921 n. 145 per fissare le cui modalità definitive in ciascun luogo, si rende necessario che Prefetti e Consorzi e rappresentanze municipali prendano subito accordi precisi, che potranno anche opportunamente estendersi a varie provincie, in apposite riunioni di carattere regionale, che consiglio nel modo più vivo.

Conto sullo zelo e sul patriottismo delle SS. LL. perchè detta legge, che ha così grande importanza, sia dal punto di vista economico sociale, possa essere applicata senza inconvenienti e che il disposto esperimento possa compiersi, con criteri di praticità e secondo gli alti fini dal legislatore e secondo gli alti fini dal legislatore propostisi.

*Il Commissario* — SOLERI

**58. Esami di abilitazione ad agenti e commessi daziari. Sessione straordinaria.** (C. P. 17 marzo 1921 n. 5560 diretta ai Sindaci).

In seguita ad autorizzazione del Ministero delle Finanze è indetta presso questa Prefettura una sessione straordinaria di esami per abilitazione di agenti e commessi daziari.

Le prove scritte ed orali saranno date entro il mese di maggio p. v. e gli aspiranti dovranno presentare, non oltre il 20 aprile prossimo, tutti i documenti indicati nello articolo 347 del regolamento generale daziario vigente.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione alla presente, segnandomene ricevuta.

*Il Prefetto* — BARBIERI



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

59. **Sussidio ai Comuni e Consorzi per lavori di costruzione e sistemazione di strade.** (R. D. 23 gennaio 1921 n. 287 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1921 n. 72).

VITTORIO EMANUELE, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sussidi concessi ai Comuni e Consorzi per lavori di costruzione e sistemazione di strade, in virtù del D. L. 13 aprile 1919 n. 570, saranno pagati nella ragione del quaranta per cento della spesa anche per quei lavori, che risulteranno eseguiti dopo il 31 dicembre 1920, ma non oltre il 30 giugno 1921, purchè i lavori stessi abbiano avuto effettivo inizio non più tardi del 31 dicembre 1920, ovvero nel caso in cui la concessione sia stata partecipata al Comune o al Consorzio, posteriormente al 30 settembre 1920, entro tre mesi dalla data della partecipazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

60. **Provvedimenti a favore delle imprese esercenti energia elettrica.** (R. D. legge 13 marzo 1921 n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1921 n. 72).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Per forniture successive all'entrata in vigore del presente decreto i venditori di energia elettrica sono autorizzati a praticare un ulteriore aumento del 50 cento sull'importo globale delle bollette e fatture (tasse escluse) risultante dall'applicazione dell'aumento concesso dall'art. 1 del D. 31 ottobre 1919 n. 2264. (1) Se i prezzi praticati dal venditore al 31 ottobre 1919 erano inferiore a quelli in vigore del 24 maggio 1915 gli aumenti previsti dall'art. 1 del r. d. n. 2264 e dal comma precedente di quest'articolo verranno commisurati sui prezzi al 24 maggio 1915 e saranno aggiunti al prezzo inferiore successivamente adottato. Nel caso di constatata insufficienza negli aumenti di cui sopra a fronteggiare i maggiori oneri pel personale e materiali la commissione arbitrale di cui all'art. 2 del citato decreto n. 2264, potrà determinare, in base a domanda documentata del venditore, una maggiore percentuale di aumento non superante però il 70 per cento delle tariffe e prezzi attuali risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del R. D. n. 2264 del 31 ottobre 1919.

## Art. 2.

Salvo quanto è disposto nell'art. 4 del presente decreto, qualora la potenza fornita superi i 100 kilowats, è ammesso su richiesta del venditore per le forniture effettuate dopo l'andata in vigore del presente decreto, una ulteriore revisione dei prezzi contrattuali anche se una prima revisione sia già avvenuta in base all'art. 2 del citato R. D. 2264. Nella determinazione dei nuovi prezzi si avrà riguardo ai maggiori oneri del venditore alla data suddetta.

## Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del R. D. 21 ottobre 1919 è applicabile all'amministrazione delle ferrovie dello Stato. L'ultimo comma del citato art. 3 è abrogato.

---

(1) V. pag. 57 B. A. 1920.

## Art. 4.

Per tutte le forniture di energie e per qualsiasi potenziale effettuate, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, alle amministrazioni dello Stato, ai Comuni, agli enti pubblici in genere e per le forniture di energie di forza motrice a scopo di trazione elettrica su tutte le ferrovie e tramvie sarà applicato un aumento percentuale fisso rispetto ai prezzi praticati al 24 maggio 1915 pari al 60 per cento del prezzo fatturato per l'energia fino alla potenza di 100 kilowats e del 40 per cento dello stesso prezzo per la parte superiore a mille kilowats. Nel caso di fornitura a consumo questi aumenti percentuali saranno applicati rispettivamente al kilowattore forniti nello stesso rapporto con cui stanno tra loro i primi mille kilowats e la residua parte di potenza oltre i mille kilowats. Il disposto del presente decreto è anche applicabile alle forniture di energia per uso elettrochimici ed elettrometallurgici qualora si tratti di energia idroelettrica stagionale e ricavabile con portate non immagazzinabili in serbatoi. Il riconoscimento di queste condizioni è deferito alla seconda sezione delle acque. Oltre agli aumenti dei prezzi di fornitura, determinati come sopra, sarà a carico dei compratori la maggiore spesa per l'acquisto delle lampade di ricambio qualora tale ricambio debba essere fatto a carico del venditore.

Se le parti non sono di accordo circa la percentuale di aumento e la maggiore spesa delle lampade la determinazione di tali elementi sarà fatta a istanza del venditore dalla Commissione arbitrale centrale o provinciale a seconda della rispettiva competenza a norma degli art. 2 e 3 del R. D. 31 ottobre 1919 n. 2264.

L'articolo 4 dell'anzidetto R. D. n. 2264 è abrogato.

## Art. 5.

I contratti di fornitura di energia da aziende produttrici ad aziende pubbliche municipalizzate, che siano per scadere prima del 31 dicembre 1926, sono nell'interesse di quest'ultima prorogati di diritto fino alla data nei limiti delle potenze generate

dalle aziende produttrici medesime o che siano loro assicurati da contratti in vigore con altre aziende produttrici.

La determinazione dei prezzi nel periodo di proroga sarà deferita in mancanza di accordo fra le parti, alla commissione di cui all'art. 3 del citato R. D. 31 ottobre 1919 n. 2264 la quale dovrà tener conto di tutti i maggiori oneri, così da dedurre il giusto prezzo della energia fornita. L'azienda municipalizzata, che non intenda avvalersi della proroga, deve darne notificazione all'altro contraente almeno un anno prima dalla scadenza del contratto o almeno entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, per quei contratti che scadessero entro un anno dalla stessa data.

#### Art. 6.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, devesi in ogni provincia essersi costituita la commissione arbitrale provinciale di cui all'art. 2 del R. D. 31 ottobre n. 2264. La commissione provinciale deve di regola pronunciare la sua decisione entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o della istanza. Tale termine è di 60 giorni, ove ricorrano speciali motivi, ma in tal caso la Commissione deve entro i primi 30 giorni stabilire se in pendenza della decisione debba e in qual misura essere applicato un aumento provvisorio di prezzo.

#### Art. 7.

Tranne il caso di ricorsi, di cui all'art. 5 del R. D. 31 ottobre 1919 n. 2264, la commissione arbitrale sia centrale che provinciale può disporre che la parte istante depositi all'ufficio di segreteria una congrua somma come anticipo per le occorrenti spese. In tal caso il termine della decisione della commissione provinciale stabilito nell'art. 6 decorre dalla data dell'eseguito deposito. Gli onorari spettanti ai componenti commissioni arbitrali e ai funzionari ad essi addetti come segretari, nonchè il rimborso delle spese dei medesimi ottenuti dal disimpegno delle loro funzioni, sono a carico delle parti nella proporzione stabilita dalle commis-

sioni stesse, nelle loro decisioni. La liquidazione degli onorari e delle spese suddette è fatta dalla stessa commissione decidente, ma deve essere approvata dal Prefetto della Provincia per le commissioni provinciali e dal Ministro dei lavori pubblici per la commissione centrale.

Art. 8.

Restano ferme tutte le disposizioni del R. decreto 31 ottobre 1919 n. 2264 in quanto non siano abrogate dal presente decreto o non siano in contrasto con le norme in questo contenute.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordinamo, ecc.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — FERA — ALESSIO — FACTA

61. **Prezzo massimo dell'olio di semi.** (D. P. 22 marzo 1921 n. 1730).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Letto il telegramma circolare 22 febbraio u. s. del Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e Consumi, con cui si comunica che il prezzo di cessione dell'olio di semi è stato ridotto a L. 700, fusto compreso franco vagone di partenza.

Ritenuto che occorre provvedere alla fissazione del prezzo di vendita all'ingrosso e al minuto in relazione al nuovo prezzo di cessione;

Sentita la Commissione Provinciale Consultiva dei Consumi;

DECRETA :

Il prezzo massimo obbligatorio per la vendita dell'olio di semi è fissato in L. 760 al quintale e in L. 7,10 al litro.

Entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto le Commissioni annonarie Comunali fisseranno il prezzo di vendita all'ingrosso e al minuto, entro i limiti suindicati.

Salerno. 22 marzo 1921.

*Il Prefetto* — BARBIERI

62. **Prezzo di cessione dei cereali.** (D. P. 29 marzo 1921 n. 1748).

*Il Prefetto della provincia di Salerno*

Veduta la legge 27 febbraio 1921, N. 145, relativa alla gestione statale dei cereali, e le istruzioni impartite dal Commissario Generale per gli approvvigionamenti e consumi.

Veduta la circolare telegrafica del predetto Commissariato Generale 19 corrente n. 916 relativa ai nuovi prezzi di cessione dei cereali ai Consorzi provinciali granari.

Ritenuto che occorre modificare i prezzi massimi per la vendita all'ingrosso della farina bianca e gialla, della semola e della pasta alimentare, in relazione ai nuovi prezzi del grano e del granturco ed all'abburrattamento della farina portato all'80 ‰, fermi restando tutti gli altri elementi costitutivi eei prezzi.

Sentiti il Consorzio provinciale granario e la Commissione provinciale consultiva dei consumi.

*Decreta*

A decorrere dal primo aprile p. v, i prezzi massimi di vendita all'ingrosso sono stabiliti come appresso:

1.° Farina di grano tenero abburattata all'80 ‰, merce resa ai mulini di Salerno, senza tele, pagamento in contanti:

A) per pane tipo popolare L. 113,15 al q.le;

B) per pane tipo comune L. 142 al q.le;

C) per panini senza miscele con lieviti speciali L. 230 al q.le;

2.° Farina di granturco abburattata all'80 ‰ in L. 104,40 al quintale, per merce resa ai mulini di Salerno, senza tele, pagamento in contanti.

Il prezzo di cessione della farina di grano e di granturco, di

cui ai numeri 1 e 2, è aumentata di una lira a q.le per merce resa presso gli altri mulini della Provincia.

3.° Semola abburattata al 75 °/o in L. 174,70 al q.le, e al 61 °/o in L. 238 al q.le presso tutti i pastifici della Provincia, senza tele, pagamento in contanti.

4.° Pasta alimentare, al 75 °/o, in L. 199 al q.le, e al 61 °/o in L. 263 al q.le, presso tutti i pastifici della Provincia, imballaggio a parte, casse a rendersi.

5.° Sono stabilite le seguenti forme di pane:

A) forma media per il pane comune, del peso non superiore a grammi 500 (tortani e maruzze);

B) forma per il pane popolare, del peso non inferiore a grammi 900 (filoni e pagnotte);

C) panini, senza miscela con lieviti speciali, del peso non superiore a grammi 80. \*

Le Giunte Municipali stabiliranno e pubblicheranno non più tardi del 31 corrente i nuovi prezzi, che decorreranno dal primo aprile, per la vendita al minuto dei diversi tipi del pane e della pasta ed ove occorra, della farina bianca e gialla, in relazione ai prezzi su indicati, con avvertenza che non potranno superarsi i seguenti limiti di prezzi pel pane e per la pasta.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| pane popolare . . . .  | L. 1,20 al kg. |
| pane comune . . . .    | » 1,45 »       |
| panini. . . . .        | » 2,50 »       |
| pasta al 75 °/o. . . . | » 2,15 »       |
| pasta al 61 °/o. . . . | » 2,80 »       |

Tali prezzi massimi potranno essere eccezionalmente superati in quei Comuni che sostengono spese elevate di trasporto, per particolari difficoltà di accesso e di lontananza dagli scali ferroviari.

I signori Sindaci dovranno comunicare subito a questa Prefettura le deliberazioni, in doppio esemplare, delle Giunte Municipali che fissano i nuovi prezzi di minuta vendita del pane, della farina e della pasta.

I Sindaci dei Comuni della Provincia e gli Ufficiali ed agenti della forza pubblica sono indicati dell'esecuzione del presente decreto.

Salerno, 29 marzo 1921.

*Il Prefetto* — BARBIERI

### **b) Circolari**

63. **Indennità caro viveri ed aumenti di stipendio concessi agli impiegati e salariati degli Enti locali.** (C. M. F. 3 gennaio 1921 diretta agli intendenti di Finanza).

Coi decreti Luogotenenziali 23 maggio 1918, n. 750, e 3 ottobre 1918, n. 1564, veniva stabilito che le indennità caro viveri e gli aumenti di stipendio concessi coi decreti Luogotenenziali 26 luglio 1917, n. 1181, e 10 febbraio 1918, n. 107, agli impiegati e salariati delle Province e dei Comuni dovessero andare esenti dalla imposta di Ricchezza mobile, purchè gli stipendi ed i salari non raggiungessero, alle epoche fissate nei decreti stessi, il minimo imponibile.

Tali provvedimenti furono consigliati dall'unico e solo scopo di evitare che per effetto del cumulo fossero colpiti gli stipendi e salari minimi e fosse quindi frustrato il beneficio che si era inteso di apportare con la concessione degli aumenti e delle indennità.

L'esenzione predetta venne quindi estesa, in base a semplice disposizione ministeriale, alla indennità caro-viveri concessa col decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338 sempre limitatamente a quei salariati e stipendiati che dal 1° febbraio 1918 avevano una retribuzione inferiore alle L. 800.

Successivamente, in data 16 ottobre 1919, veniva emanato il decreto Luogotenenziale n. 1960, il quale si proponeva di sistemare economicamente e giuridicamente la posizione dei dipendenti delle amministrazioni locali.

L'articolo 1° di detto decreto stabilisce che spetta alle Giunte provinciali amministrative aumentare in congrua misura, a de-



correre dal 1° ottobre 1919, la retribuzione degli impiegati e salariati delle Provincie e dei comuni nei limiti degli aumenti concessi dallo Stato in virtù dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973, fermo restando quanto dispone il decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, in ordine alla indennità caro viveri.

Coll'articolo 2 poi è fatto obbligo alle amministrazioni locali di rivedere i regolamenti e le tabelle organiche del proprio personale per la sistemazione definitiva delle carriere e degli stipendi, con decorrenza dal 1° gennaio 1920.

In seguito a tale decreto si è presentata la questione se le esenzioni già precedentemente accordate dovessero mantenersi.

In proposito si osserva che l'articolo 1° estende la sua efficacia nel tempo dal 1° ottobre 1919 al 31 dicembre 1919, perchè col 1° gennaio 1920 deve avere avuto la sua esplicazione la definitiva sistemazione delle carriere e degli stipendi. Orbene per tale periodo l'imposta di ricchezza mobile dovrebbe essere applicata, a carico di coloro che al 1° febbraio 1918 godevano di uno stipendio inferiore alle L. 800, sulla sola differenza fra l'importo dell'aumento concesso col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 108 e quello accordato in forza del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, e ciò perchè l'aumento di cui al decreto 10 febbraio 1918, n. 107, fu dichiarato esente in virtù del decreto 3 ottobre 1918, n. 1564.

Tenuto però conto della breve durata di tempo per la quale tale differenza deve essere corrisposta e della poca entità della imposta su di essa gravante, questo Ministero ritiene che tale imposta possa abbandonarsi.

Per quanto riguarda l'anno 1920, si osserva che in forza della norme dettate dal precitato articolo 2, che ha disposto l'applicazione delle nuove tabelle, la posizione economica degli stipendiati e salariati degli enti è venuta essenzialmente a mutarsi, perchè al sistema degli aumenti concessi in aggiunta degli stipendi e dei salari già precedentemente goduti si è sostituito quello di

una retribuzione unica complessiva assolutamente nuova ed indipendente da quella dovuta agli impiegati e salariati in forza delle disposizioni precedenti.

In conseguenza si è venuto a creare uno stato di fatto essenzialmente diverso da quello, in considerazione del quale le esenzioni predette vennero accordate.

Ciò posto, questo Ministero ritiene che le suaccennate disposizioni di favore, le quali si riferiscono a stipendi e salari non più esistenti, non siano applicabili agli stipendi stabiliti in forza della nuova norma, la quale, mentre non fa alcun richiamo alla precedente disposizione di favore in materia tributaria, è ispirata a criteri che, anche dal punto di vista della equità e della uguaglianza nella imposizione dei tributi, non giustificherebbe affatto il mantenimento di una legislazione che avrebbe tutto il carattere di un privilegio.

Pertanto l'imposta di ricchezza mobile, dovrà essere applicata con decorrenza al 1° gennaio 1920, sugli stipendi e sui salari che siano stabiliti in forza del suaccennato decreto 16 ottobre 1919, in somma superiore al minimo imponibile, o che tale minimo abbiano superato per effetto del cumulo delle indennità caro viveri.

Si avverte però che alla imposta dovranno sottostare tutti coloro che, forniti di una retribuzione superiore al minimo suddetto, esercitino mansioni aventi carattere di continuità e di necessità, rispetto al pubblico servizio cui sono adibiti, ed in confronto dei quali gli enti siano in grado di esercitare la rivalsa della imposta, che in forza dell'articolo 15 della vigente legge sulla imposta di ricchezza mobile, sono tenuti ad anticipare.

*Il Direttore generale* - D'AROMA

64. **Collegio probiviri. Proroga del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918 N 1672.** (C. M. L. 12 febbraio 1921 n. 1672 diretta ai Prefetti).

A norma dell'art. 1 del D. L. 13 ottobre 1918, N. 1672, che limita la efficacia dei provvedimenti contenuti nel decreto stesso

sino a sei mesi dopo la conclusione della pace, col 30 aprile p. v. i Collegi di probiviri in base ad esso istituiti o sostituiti avrebbero dovuto cessare di funzionare.

Data però la brevità del tempo e la lunga procedura stabilita per la loro istituzione dalla legge 15 giugno 1893, N. 295, essi non avrebbero potuto essere prontamente sostituiti e quindi molti centri industriali sarebbero rimasti per lungo tempo privi di queste magistrature probivirali, delle quali è pur sempre sentito il bisogno fra le classi operaie per la sollecita ed economica risoluzione delle controversie derivanti dal contratto di lavoro.

Per ovviare a tale inconveniente, con R. D. del 20 gennaio decorso, allegato alla presente, l'efficacia del Decreto Luogotenenziale in parola è stata prorogata per la durata di mesi tre e quindi i Collegi in base ad esso istituiti o sostituiti continueranno e funzionare, così come sono attualmente costituiti, sino al 31 luglio del corrente anno.

Prego la S. V. di voler curare affinché tale provvedimento sia portato a conoscenza agli interessati.

*Il Ministro* — LABRIOLA

65. **Certificato d'iscrizione a giocolieri.** (C. P. 31 marzo 1921 n. 1719 diretta ai Sindaci).

Consta al Ministero che, nonostante le disposizioni impartite con precedenti circolari ministeriali e da ultimo con quella del 12 febbraio 1916, N. 12000-2-119982 — inserita nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno del 21-2-916 N. 6 — si hanno tutt'ora a lamentare gli inconvenienti e le infrazioni alle leggi vigenti, in tali circolari ricordate, in quanto si rilascino certificati d'iscrizione a giocolieri o ad esercenti di altri mestieri ambulanti per abilitarli a tenere giuochi aventi carattere di giuochi d'azzardo.

Questo Ufficio, già con circolare del 31 maggio 1919, aveva dovuto richiamare l'attenzione delle SS. LL. su tale inconveniente, per le continue infrazioni verificatasi anche in questa Provincia.

Rinnovo, pertanto, viva raccomandazione di osservare rigorosamente e di fare osservare tutte le cennate disposizioni, e di adottare tutti i provvedimenti atti a far cessare i lamentati abusi.

Si gradirà un pronto cenno di assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto — Barbieri*

**66. Servizio elettorale: franchigia telegrafica.** (C. P. 31 Marzo 1921 n. 1542 diretta ai Sindaci).

Si partecipa alle SS. LL. che per i telegrammi di Stato, riguardanti esclusivamente il servizio di revisione delle liste elettorali pel corrente anno, è stata anche ai Sottoprefetti ed ai Sindaci estesa la franchigia.

Occorre pertanto tener presente che detti telegrammi devono essere compilati sul Modello 25 bis e portare la firma del mittente, preceduta dalla indicazione del grado, il bollo d'ufficio, la qualifica di « Stato-urgente » ovvero « precedenza assoluta » e la dichiarazione di « Servizio elettorale ».

*Il Prefetto — Barbieri*

**67. Pastine speciali per ammaiate e glutinate. Libero commercio.** (C. P. 23 marzo 1921 n. 1688 diretta ai Sindaci).

Per l'osservanza comunico il seguente decreto del Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi: (1)

Art. 1. — Le pastine minute secche speciali per bambini ed ammalati, preparate con o senza uova, le pastine glutinate ed altri preparati di glutine, le farine alimentari per bambini, ed ogni altro genere alimentare prodotto con grano destinato alle produzioni medesime fuori del contingente normale assegnato a ciascuna provincia per la pastificazione e panificazione ordinaria son lasciati al libero commercio nell'interno del Regno;

Art. 2. — Le pastine glutinate devono mantenere non meno del 25 % di sostanze azotate ossia del 4 % di azoto;

Art. 3. — Le pastine minute secche e speciali, le pastine

(1) D. C. 16 marzo 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1921, num. 66.

glutinate, le farine alimentari suaccennate debbono essere accluse in appositi involucri con etichetta della ditta produttrice portanti anche il prezzo di vendita al minuto di ciascun pacchetto indicato a stampa;

Art. 4. — I contravventori al presente decreto saranno puniti a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917 n. 740 e 18 aprile 1918 N. 488;

Art. 5. — Il presente decreto abroga quello precedente del 17 agosto 1918 e va in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Attendo un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto* BARBIERI

68 **Contributi fissi macellazioni bovini.** (C. P. 29 marzo 1921 n. 5950 diretta ai Sindaci).

Il Ministero del Tesoro comunica quanto appresso:

« Come é noto a codesto On. Ufficio con il R. Decreto legge  
« 15 aprile 1920, n. 557 è stato' stabilito un diritto fisso di L. 5,00  
« a capo sulla macellazione dei bovini, riscosso a cura dei Co-  
« muni, ai quali spetta 1/10 del provento di tale diritto, desti-  
« nato per la parte netta spettante allo Stato, all'attuazione di  
« provvedimenti per l'incremento e miglioramento della produ-  
« zione zootecnica, per la profilassi delle epizoozie ed infine per  
« promuovere l'assicurazione mutua contro i danni della morta-  
« lità del bestiame e i rischi della macellazione.

« Come già ebbe a comunicare a codesto Ufficio il Ministero  
« per l'agricoltura colla circolare 5 luglio 1920 n. 17154 (Direz.  
« Gen. per l'Agricoltura, (Div. 5<sup>a</sup>), la riscossione di detto contri-  
« buto è fatta a cura dei Comuni in conformità di quanto dispon-  
« gono la legge 6 luglio 1912, n. 852 ed il relativo Regol. ap-  
« provato con R. D. 19 dicembre 1912, n. 1395 il quale special-  
« mente agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 fissa le modalità che  
« devono disciplinare la riscossione e il versamento delle somme  
« dovute da ciascun Comune.

« Da accertamenti eseguiti a cura di questo Ministero è ri-  
« sultato che il gettito del predetto diritto di L. 5 non ha rag-  
« giunto nel primo semestre del corrente esercizio, quei risultati  
« che era legittimo attendere in base alle statistiche della macel-  
« lazione dei bovini.

« E' avvenuto infatti che in talune provincie nessun versa-  
« mento sia stato eseguito a tale titolo in conto dello speciale  
« Capitolo d'entrata ed in altre invece siano state versate somme  
« irrisorie e certamente non proporzionate al numero dei bovini  
« macellati.

« Data la speciale destinazione del contributo in parola, per  
« la quale il Governo ha preso impegni cui occorre far fronte  
« urgentemente, per l'incremento della produzione zootecnica  
« nazionale, occorre che codesto Ufficio richiami i Sindaci ad una  
« più rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nei citati  
« Decreti ed in specie *curando la tempestiva somministrazione degli*  
« *elenchi trimestrali* di cui all'art. 10 del Reg. 19 dicembre 1912,  
« n. 1395 e provvedendo al pronto versamento in Tesoreria delle  
« somme liquidate dalla Intendenza di Finanza ».

Attendo un cenno di ricevuta della presente con l'assicura-  
zione che il contributo in parola viene regolarmente applicato in  
codesto Comune e che è stato già provveduto al versamento  
delle somme introitate a tutto il 31 dicembre 1920.

*Il Prefetto* — Barbieri

69. **Manuale dei pubblici servizi.** (C. M. I. 15 marzo 1921 n. 25000  
diretta ai Prefetti).

Dalla Ditta Bietti e Reggiani di Milano (Viale Monza n. 50)  
è stato pubblicato il Manuale dei pubblici servizi per l'anno 1921,  
opera dell'Ispettore postale Cav. Annibale Pestoni.

Trattasi di un dizionario dei Comuni e frazioni d'Italia, com-  
prese le terre redente e delle Colonie, suddiviso per provincie,  
circondari e mandamenti con le indicazioni relative a tutti i ser-  
vizi pubblici (ferroviari, tramviari, di navigazione, strade, uffici, ecc.)

Ritenendosi che detto manuale possa riuscire molto utile, il  
Ministero consente che esso sia segnalato alle Amministrazioni  
degli Enti locali pel possibile acquisto.

*Pel Ministro* — CORRADINI

## Parte III.

## Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza 31 marzo 1921

Presidenza: Prefetto COMM. BARBIERI

- Monte S. Giacomo* — Affranco canone Vicedomini Pietro, app.  
*Castelcivita* — Svincolo somma di lire 17697,58, approva.  
*Ravello* — Tariffa erbaggi e fida pascolo, approva.  
*Nocera Inferiore* — Tassa esercizi. Ricorso Cutolo, respinge.  
Id. — Tassa esercizi e rivendite, approva.  
*Laviano* — Tassa bestiame 1921. Tariffa, approva.  
*Stio* — Tassa bestiame 1921, approva.  
*Mercato Sanseverino* — Tassa bestiame. Tariffa 1921, approva.  
*Roccamaspide* — Indennità espropriazione fondo per la costruzione del Cimitero. approva.  
*Vibonati* — Regolamento organico, decisione ordinanza.  
*Mercato Sanseverino* — Tassa cani. Ricorsi, respinge.  
*Novi Velia* — Tassa esercizi. Ricorso Positano, respinge.  
*Pisciotta* — Aumento stipendio medico e levatrice condotti, approva le deduzioni.  
*Positano* — Tariffa daziaria. Modifiche, approva.  
*Camerota* — Pugamento spedalità Ospedali riuniti Napoli, ord.  
*Capaccio* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.  
*Vibonati* — Idem autorizza l'eccedenza.  
*Salerno* — Amm. Provinciale. Transazione Manganella, appr.  
*Tortorella* — Tariffa tassa bestiame, approva.  
*Monte S. Giacomo* — Costruzione edificio scolastico, approva.  
*Mercato Sanseverino* — Mutuo lire 100 mila, approva.  
*Scala* — Reclamo medico cond.° per aumento stipendio, accoglie.  
*Corbara* — Sanitario, approva.  
*Prignano* — Aumento contributo Scuole Comunali Salerno, app.  
*Nocera Inferiore* — Aumento addizionale bevande e carne, app.  
*Cuccaro* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.  
*Buccino* — Aumento salario inserviente scuole, approva.  
*Mercato Sanseverino* — Idem pigione locali scuole, ordinanza.  
*Giffoni V. P.* — Svincoli titoli di rendita, approva.  
*Ricigliano* — Offerta lire 50 per aumento ai caduti, approva.

*Monte S. Giacomo* — Tariffa tassa bestiame, approva.

*Salerno* — Strada Carmine - Fratte. Costruzione marciapiedi.  
Indennità Pagliara, approva.

*Caggiano* — Tabella organica stipendiati e salariati, approva.

*Pontecagnano* -- Modifiche regolamento organico impiegati e salariati, approva.

*Nocera Superiore* — Riammissione in servizio dell' applicato Taiani. Transazione lite, ordinanza.

*S. Egiaio* — Applicazione tassa bestiame, suini e capre, app.

*Bracigliano* — Aumento assegno fattorino telegrafico, ordinanza.

*Siano* — Spesa per uniformi alle GG. Municipali, approva.

*Castellabate* — Aumento addizionale al dazio governativo sui generi di consumo, ordinanza.

*Nocera Inferiore* — Indennità caro-viveri al tesoriere, approva.

*Polla* — Capitolato dazio consumo, approva.

*S. Marina* — Tassa bestiame, famiglia, eserci e rivendite, rin-  
via al Comune.

*Siano* — Recupero di crediti arretrati, approva.

*Pontecagnano* — Aumento salario ai cantonieri, approva.

*Pollica* — Tariffa tassa fida, approva.

*Valva* — Affranco censi Grasso Anionietta, approva.

*Sassano* — Tassa focatico. Aumento aliquota, approva.

*Monte S. Giacomo* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.

*Prignano* — Pianta organica impiegati e salariati, approva.

*S. Cipriano* — Aumento aliquota tassa focatico, approva.

Idem — Id. tariffa tassa bestiame, approva.

*Laurito* — Bilancio 1921, ordinanza.

*Cava* — Modifiche al bilancio 1921, approva.

*Felitto* Bilancio 1921, autorizza eccedenza sovrimposta.

*Pollica* — Bilancio 1921, autorizza.

*Baronissi* — Bilancio preventivo 1921, autorizza.

*Stella Cilento* — Bilancio 1921, autorizza.

---



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

70. **Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni.** (R. D. legge 7 aprile 1921 n. 375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 11 aprile 1921 n. 85).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

E' data facoltà ai Comuni ed alle Provincie, che siano autorizzate ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie, di applicare per l'anno 1921 ai redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C) esclusi per questa ultima quelli di tassa per rivalsa, una sovrimposta in misura non superiore a centesimi dieci per ogni lira d'imposta erariale gravante i redditi stessi iscritti in tutti quelli speciali per profitti di guerra pubblicati nell'anno stesso.

#### Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, quando i redditi si producono in due o più Comuni o in due o più Provincie, essi vengono ripartiti d'accordo fra gli Enti interessati.

In caso di disaccordo di due Comuni della stessa Provincia decide in via definitiva la Commissione provinciale per le imposte dirette; in caso di disaccordo fra Comuni di diversa Provincia o fra due o più Provincie decide la Commissione centrale per l'applicazione delle imposte dirette.

Le Provincie e i Comuni, nei quali esista soltanto una succursale, filiale o stabilimento secondario e dove perciò non si effettua la tassazione del reddito di ricchezza mobile, che va invece iscritto nel luogo di domicilio, non potranno procedere ad applicazione della sovrimposta gravante sulla quota di reddito prodot-

tosì nel loro territorio, se non quando sia stata già definitivamente fissata la quota stessa.

### Art. 3.

La commisurazione della sovrimposta sui fondi rustici e sui fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si esegue per l'anno 1921 in ragione dell'imposta erariale risultante:

- a) per i fabbricati dell'applicazione dall'aliquota del 16 o/o sugli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta;
- b) per i terreni delle Provincie a nuovo catasto dall'applicazione della tassa aliquota alla rendita catastale imponibile;
- c) per i terreni delle Provincie rette a vecchio catasto in base ai contingenti elevati nella stessa proporzione dell'aumento portato all'aliquota della imposta sui terreni di cui alla lettera precedente.

### Art. 4.

La tassa di esercizio di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915 n. 1549 (1) e art. 1 del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 367, potrà essere applicata per l'anno 1921 entro i limiti fissati dalla tabella seguente per il numero delle classi dei contribuenti e per le aliquote della tassa:

| Comuni distinti per categoria<br>secondo la popolazione | Numero<br>delle classi | Aliquota<br>minima | Aliquota<br>massima |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Con più di 150,000 abitanti                             | da 20 a 40             | L. 24              | L. 10,000           |
| da 101,000 a 150,000 . .                                | » 20 » 35              | » 20               | » 6,000             |
| » 80,001 » 100,000 . .                                  | » 15 » 30              | » 16               | » 4,000             |
| » 50,001 » 80,000 . .                                   | » 15 » 25              | » 12               | » 2,000             |
| » 25,001 » 50,000 . .                                   | » 12 » 24              | » 10               | » 1,400             |
| » 12,001 » 25,000 . .                                   | » 12 » 20              | » 8                | » 1,000             |
| » 5,001 » 12,000 . .                                    | » 10 » 20              | » 6                | » 600               |
| aventi fino a 5,000 . . .                               | » 8 » 15               | » 6                | » 400               |

(1) V. pag. 338 B. A. 1915.

Per gli esercizi industriali o commerciali di speciale importanza possono i Comuni, con popolazione non superiore ad 80,000 abitanti, essere autorizzati a raggiungere un limite superiore a quello assegnato normalmente al Comune fino alla cifra massima di lire 4000. L'autorizzazione sarà accordata, con decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, in seguito a deliberazione consigliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

#### Art. 5.

Per l'anno 1921 i Comuni possono applicare, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la tassa di famiglia con aliquote che giungano fino al limite del 7 0/10 sui redditi massimi indicati nei regolamenti comunali vigenti pel 1920 e la tassa sul bestiame con aliquote aumentate fino al doppio di quelle stabilite dal regolamento provinciale vigente pel 1920. Le aliquote comunali per la tassa di famiglia e per quella sul bestiame, già vigenti per l'anno 1920, che eccedessero eventualmente i limiti predetti possono essere mantenute per il 1921, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze.

Pure per l'anno 1921, i Comuni potranno applicare le altre imposte indicate all'art. 193, n. 3 della legge comunale e provinciale nonchè quelle sui pianoforti e sui bigliardi in misura doppia di quella consentita dalle vigenti leggi. Le deliberazioni relative devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologate dal Ministero delle finanze.

#### Art. 6.

Ai Comuni che si trovino nelle condizioni stabilite all'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato B, (1) è data facoltà per l'anno 1921:

a) di aumentare di una quota pari ad un quarto ed alla metà del rispettivo loro ammontare i dazi governativi ed i corri-

(1) V. pag. 274 B. A. 1916.

spondenti addizionali comunali sulle bevande vinose ed alcoliche imponibili a termini delle disposizioni legislative in vigore.

Sul vino in bottiglie il dazio può essere stabilito in misura doppia di quello gravante il vino in fusti.

b) di elevare sino al doppio del massimo consentito dal testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, i dazi governativi ed i corrispondenti addizionali comunali sulle carni e di una quota pari alla metà del detto massimo gli altri dazi governativi ed addizionali comunali, esclusi quelli sul riso e sul petrolio, non considerati nella precedente lettera a) del presente articolo.

La riduzione di tassa per i maiali ad uso particolare, prevista nella tariffa annessa al testo unico di legge sopra mentovato, è applicabile limitatamente alla macellazione di due maiali per ciascuna famiglia, a condizione che le carni siano destinate esclusivamente al consumo di chi macella e della sua famiglia.

Nei Comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, sul vino e sul mosto potrà imporsi rispettivamente il dazio complessivamente di L. 40 e 36 per ettolitro e di L. 26 e 85 per quintale sull'uva fresca e sull'uva secca; sulle bevande alcoliche, sulle carni, sul burro, sugli olii vegetali, animali e minerali (escluso il petrolio), sul sego, sui frutti e semi oleiferi e sullo zucchero il dazio attualmente imponibile potrà essere raddoppiato,

#### Art. 7.

Ai Comuni considerati nel precedente articolo 6 è data inoltre facoltà per l'anno 1921 di applicare i dazi comunali previsti agli articoli 13, 14 e 17 del testo unico di legge 7 maggio 1908, numero 258, nel limite del 15 o/o del valore medio del triennio 1917-1920, da determinarsi ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455.

Sui generi indicati dall'art. 2, comma 2° del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato B, le aliquote dei dazi comunali non possono eccedere il 5 per cento del valore sopramenzionato.

Il dazio sulla birra deve essere contenuto entro il limite massimo di lire 20 per la birra in fusti e di cent. 20 per quella in bottiglia.

Art. 8.

E' data facoltà ai Comuni di stabilire l'arrotondamento delle aliquote dei dazi nei seguenti modi:

a) per le aliquote da L. 1 in meno, elevando l'importo di cinque in cinque centesimi;

b) per le aliquote superiori a L. 1, ma non a L. 50, elevando lo importo al numero di lire immediatamente superiore;

c) per le aliquote superiori a L. 50, elevando l'importo al numero di lire multiplo di cinque immediatamente superiore.

Art. 9.

Gli aumenti di tariffa, tanto per l'imposizione di nuovi dazi quanto per l'inasprimento di quelli già esistenti, si applicano anche ai generi, oggetti e merci che già si trovino negli esercizi di vendita aperti al pubblico o nei depositi all'ingrosso nei Comuni, sia chiusi che aperti, nel giorno in cui gli aumenti di tariffa stessi diventano esecutori.

Art. 10.

Nei comuni di Roma, Napoli e Palermo la revisione delle tariffe dei dazi, nei limiti consentiti dai precedenti articoli, sarà eseguita a beneficio dei Comuni predetti con decreto del ministro delle finanze, sentite le rispettive Giunte municipali e la Commissione centrale di cui all'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

A tale effetto presso le rispettive Amministrazioni daziarie governative sarà tenuto un conto speciale del maggior reddito derivante dall'imposizione dei nuovi dazi o dall'inasprimento di quelli preesistenti e le somme così introitate, depurate dall'aggio di esazione del cinque per cento a favore dello Stato, saranno versate, ogni dieci giorni, insieme con quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto legge 5 giugno 1920, n. 820 alle

rispettive classi comunali ritirandone ricevuta da allegarsi alla contabilità degli introiti daziari.

L'ammontare dell'aggio di esazione sarà invece versato alla sezione di R. tesoreria provinciale.

Nei Comuni che abbiano dato in appalto la gestione daziaria la riscossione dei nuovi e maggiori dazi, imposti a sensi dei precedenti articoli 6 e 7, sarà effettuata a mezzo degli appaltatori, ai quali spetterà sul provento relativo l'aggio di esazione del cinque per cento.

#### Art. 11.

Per gli appalti del dazio consumo stipulati anteriormente all'anno 1919, la revisione del canone considerata nell'articolo 3, comma 2°, del decreto luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 375, (1) sostituito col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1751, (2) e col decreto-legge 5 giugno 1920, n. 820, (3) potrà essere nuovamente eseguita sui risultati della gestione daziaria degli anni 1919 e seguenti, nei casi in cui si sia fatto luogo a concessione di aumenti di stipendio e di salario al personale addetto alla riscossione, in applicazione degli articoli 13 e seguenti del decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112, e la perdita di gestione raggiunga i limiti stabiliti nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, numero 186.

La riduzione del canone, consentita a termine del presente articolo, avrà effetto dall'anno al quale si riferisce la revisione sino a quello della scadenza degli appalti.

#### Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770, (4)

(1) V. pag. 91 B. A. 1918.

(2) V. pag. 269 B. A. 1918.

(3) V. pag. 170 B. A. 1920.

(4) V. pag. 270 B. A. 1918.

mutui speciali ai Comuni per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio accertabili al 31 dicembre 1920.

A tali mutui sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'articolo 1 dell'altro decreto luogotenenziale 21 dicembre 1916, numero 1856. (1)

La differenza, tra l'interesse di favore e quello normale, sarà corrisposta alla Cassa dei depositi e prestiti mediante assegnazioni da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 13.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare mutui alle Provincie che, a giudizio del Ministero dell'interno, versino tuttora in eccezionale bisogno per conseguenze derivanti dalla guerra, allo scopo di metterli in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci per l'esercizio finanziario 1920.

Tali mutui saranno concessi con le norme stabilite negli articoli 72 e seguenti del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (parte 1<sup>a</sup>, libro 2°) e non potranno superare, nel loro complesso, la somma di quattro milioni di lire, ivi compresa la parte che rimarrà disponibile sul fondo di quattro milioni di cui al decreto 27 febbraio 1919, n. 315, dopo esaurite le richieste delle Provincie per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1919.

Art. 14.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FACTA — BONOMI

(1) V. pag. 37 B. A. 1916.

## b) Circolari

71. **Lotteria a favore delle opere ospitaliere e di assistenza distrutte o danneggiate dal terremoto della Lunigiana e della Carfagnana.** (C. P. 23 aprile 1921 n. 1107 diretta ai signori Sindaci della Provincia ed ai Sottoprefetti di Sala, Campagna e Vallo).

Di seguito alla circolare 5 marzo u. s., N. 1107, pubblicata nel n. 5-6 del Bollettino amministrativo della Provincia, si avverte che è stata revocata l'autorizzazione a spedire in franchigia a mezzo dei Prefetti il carteggio riguardante la lotteria sopraindicata.

*Il Prefetto* — BARBIERI

72. **Concessione della seconda indennità caro-viveri agli impiegati comunali.** (C. P. 25 aprile 1921 n. 9892 diretta ai Sindaci della Provincia).

Richiamo l'attenzione dei Sigg. Sindaci sulla seguente circolare diramata da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, relativa alla concessione della 2ª indennità caro-viveri ai dipendenti delle Amministrazioni della Provincia e dei Comuni:

« Come è noto alle SS. LL. nella seduta del 19 marzo u. s. « la Camera dei Deputati approvò il progetto di legge per la « concessione della seconda indennità caro-viveri agli impiegati « delle Provincie e dei Comuni.

« Con l'articolo 1 di detto progetto viene fatto obbligo alle « provincie ed ai Comuni di assegnare, a decorrere dal 1º giugno « 1920 e sino a tutto giugno 1922, ai dipendenti impiegati, com- « presi il personale sanitario nonchè i maestri elementari nei Co- « muni che conservano la diretta amministrazione delle scuole, « agli agenti e salariati, ancorchè temporaneamente assunti a « posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate e « privi di titolari, nuove indennità mensili, in aggiunta a quelle « stabilite dalle disposizioni in vigore, nella misura fissata da



« 1° comma dell' art. 1 dell' art. 2 del decreto-legge 3 giugno  
« 1920 n. 737. (1)

« Nel disegno di legge sono però previste varie limitazioni  
« che sono in istretta relazione coi trattamenti economici fatte  
« dalle amministrazioni locali al proprio personale.

« Una prima limitazione riguarda il personale provvisto di  
« retribuzione inferiore alle lire 100 mensili, pel quale la nuova  
« indennità viene ridotta all'ammontare della retribuzione, in con-  
« formità anche a quanto venne stabilito con D. L. 9 marzo 1919  
« n. 338 per la prima indennità caro-viveri. (2)

« Con una seconda limitazione, uguale a quella che già figu-  
« rava nel D. L. 9 marzo 1919 n. 338, si stabilisce che l'inden-  
« nità suppletiva (art. 2 del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737)  
« non può in nessun modo superare la retribuzione mensile.

« Una terza limitazione si riferisce al personale al quale, in  
« applicazione del D. L. 9 marzo 1919, n. 338, siano state con-  
« cesse indennità caro - viveri in misura superiore a quella che  
« esso rendeva obbligatoria; in tal caso il disegno limita la con-  
« cessione delle indennità alla differenza fra il complesso delle  
« indennità spettanti a norma del decreto luogotenenziale 9 marzo  
« 1919 n. 338, e dell'art. 1 del disegno e quelle che attualmente  
« il personale medesimo percepisce.

« Un'ultima limitazione è contenuta nell'art. 3 del disegno  
« il quale dispone che le indennità previste dal disegno stesso  
« possono essere ridotte ed anche negate dalle Provincie e dai  
« Comuni che in applicazione del R. D. 1 ottobre 1919 n. 1060,  
« abbiano concesso al personale aumenti di stipendio in misura  
« notevole avuto riguardo all'ammontare degli stipendi precedenti  
« ed ai limiti stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa in  
« esecuzione dello stesso decreto.

« Il disegno dispone (art. 6) che le amministrazioni debbono

(1) V. pag. 197 B, A. 1920.

(2) V. pag. 81 B. A. 1919.

« deliberare circa l'assegnazione e la misura delle indennità entro  
« un mese dalla data dell'entrata in vigore della legge. Decorso  
« tale termine la G. P. A. in seguito a reclamo ed anche d'ut-  
« ficio, decide circa la obbligatorietà delle indennità stesse e  
« provvede, ove occorra, nei modi indicati dai due ultimi comma  
« dell'art. 2 del D. L. 9 marzo 1919 n. 338.

« Per circostanze unicamente di carattere tecnico, dipendenti  
« da un errore di riferimento ad altre disposizioni, il disegno di  
« legge non venne approvato dal Senato del Regno ed in seguito  
« allo scioglimento della Camera deve ritenersi decaduto. Ma è  
« intendimento del Governo che il ritardo nella approvazione  
« del disegno non pregiudichi gli interessi della benemerita  
« classe degli impiegati degli Enti locali; e però mentre si fa  
« riserva di ripresentare il disegno al Parlamento mantenendo  
« immutata la decorrenza della indennità dal 1° giugno 1920, si  
« pregano le SS. LL. di rivolgere invito alle amministrazioni  
« locali, almeno in previsione della prossima legge, provvedano  
« fin da ora, ove già non l'abbiano fatto, alla concessione della  
« seconda indennità caro-viveri nei limiti e con le modalità sopra  
« indicate. Per quanto riguarda i mezzi finanziari, ricordo alle  
« SS. LL. che con decreto-legge 7 corrente n. 374 (pubblicato  
« nella Gazzetta Ufficiale dell'11 corrente) (1) sono state consentite  
« nuove risorse alle Provincie ed ai Comuni per metterli in grado  
« di provvedere ai nuovi oneri, comprese le seconde indennità  
« caro-viveri.

« Poichè la concessione della nuova indennità è pure con-  
« nesa con la sistemazione degli stipendi degli impiegati, per  
« cui furono date alle Giunte provinciali amministrative speciali  
« poteri dal decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1960, (2) molto potrà  
« giovare l'autorevole intervento delle Giunte medesime nei casi  
« di ingiustificato diniego delle indennità e di disaccordo fra

---

(1) V. pag. 101.

(2) V. pag. 278 B. A. 1919.

« amministrazione e personale sulla misura di essa; e in tale  
 « intervento potranno trovare equa applicazione i criteri enun-  
 « ciati nell'art. 2 del progetto di legge.

« Infine, poichè a norma del disegno che era stato appro-  
 « vato dalla Camera dei deputati, l'indennità decorre dal 1° giu-  
 « gno 1920, e come innanzi si è detto, il Governo intende man-  
 « tenere ferma tale decorrenza nella ripresentazione del progetto  
 « al Parlamento, i prefetti spiegheranno vivo interessamento af-  
 « finchè la concessione sia deliberata con la stessa decorrenza  
 « ed al personale vengano corrisposti congrui acconti sulle quote  
 « già maturate, qualora le condizioni finanziarie dell'Ente non  
 « consentano di pagarle subito per intero.

« Attendo immediata assicurazione di adempimento. — Il  
 « Ministro: *Giolitti* ».

Le SS. LL. comprenderanno facilmente l'opportunità, nell'in-  
 teresse dell'andamento delle Amm. Municipali, di dare sollecita  
 esecuzione alle disposizioni Ministeriali e perciò, invito quelle  
 Amministrazioni, che ancora non avessero deliberato la concessione  
 del 2° caro-viveri, a convocare senza ritardo, e comunque non  
 oltre il 15 maggio p. v., il Consiglio comunale e trasmettermi  
 subito le deliberazioni adottate per i provvedimenti della tutela.  
 Gradirò intanto un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto — Barbieri*

**73. Applicazione D. L. 1° maggio 1919 n. 1173. - Eccedenza tassa  
 famiglia e bestiame.** (C. P. 25 aprile 1921 n. 6598 diretta ai Sindaci).

Con richiamo a precedente circolare il Ministero delle Finanze  
 avverte, ad eliminazione di qualche dubbio sollevato in proposito,  
 che il decreto 1° maggio 1919 N. 1174, (1) col quale venne deferito  
 alle Giunte Provinciali Amministrative la facoltà di autorizzare  
 le eccedenze dei limiti massimi delle tasse di famiglia e sul be-  
 stiaime, rimane in vigore senza limitazione di tempo, giacchè esso  
 non è stato modificato o abrogato, ai sensi dell'art. 4 del Regio  
 Decreto 30 settembre 1920 N. 1389, relativo al passaggio dallo  
 stato di guerra a quello di pace.

*Il Prefetto — BARBIERI*

(1) V. pag. 216 B. A. 1919.

74. **Prospetti stipendi e salari 1917-920 del personale municipale.** (C. P. 30 aprile 1921 n. 9733 diretta ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Opere Pie della Prov. di Salerno).

Per la sollecita compilazione dei ruoli di contributo alla Cassa di Previdenza degli impiegati e salariati, Enti locali, prego le SS. LL. non tardare oltre la spedizione a questa Prefettura dei due prospetti chiesti con circolare a stampa n. 153 e 154 della Cassa di Previdenza, secondo i moduli allegati alla circolare stessa.

Affinchè, poi tali progetti rispondano perfettamente allo scopo per cui vennero chiesti, occorre che le SS. LL. provvedano a che essi siano compilati con scrupolosa esattezza di dati e non vi si omettano le notizie riguardanti i posti d'impiegati e di salariati che, pur non essendo iscritti alla Cassa di Previdenza, per le disposizioni della legge e del Regolamento avrebbero già dovuto esserli.

I segretari comunali saranno tenuti responsabili personalmente di tutti gli adempimenti relativi alle Casse di Previdenza.

*Il Prefetto* — BARBIERI

75. **Affissione di manifesti elettoralistici su monumenti.** (C. P. 30 aprile 1921 n. 1940 diretta ai Sindaci).

In conformità ad analoghe istruzioni impartite dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sugli inconvenienti, che, in occasione delle imminenti elezioni politiche, potrebbero derivare dall'abuso delle affissioni, fatte in ispregio del decoro e della buona conservazione degli edifizii di carattere monumentale.

Tale abuso per il passato ha, infatti, dato luogo a danni talora irrimediabili per i nostri monumenti: danno principalmente causati dall'appoggio di scale per l'incollatura dei manifesti.

Allo scopo di evitare che inconvenienti del genere abbiano a ripetersi, rivolgo quindi viva raccomandazione alle SS. LL. perchè diano opportune disposizioni, intese a preservare gli edifizii monumentali dagli sconci e dai pericoli delle affissioni.

*Il Prefetto* — Barbieri

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

76. **Indennità di missione agli impiegati.** (R. D. 16 febbraio 1921 n. 221 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1921 n. 67).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

All' art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918 (1), n. 1311, è sostituito il seguente:

L' indennità giornaliera di soggiorno (diaria) è corrisposta nella misura di cui in appresso:

Volontari od alunni, L. 15.

Personale con stipendio o retribuzione inferiore a L. 6400 , L. 15.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 6400 ed oltre , ma inferiore a L. 8600, L. 20.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 8600 ed oltre , ma inferiore a L. 10,500, L. 25.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 10,500 o superiori, L. 30.

Commessi, capi uscieri ed inservienti, L. 10.

Gli assegni per spese di ufficio ed altri emolumenti non si computano per determinare la categoria della indennità di soggiorno.

#### Art. 2.

Il limite fissato dai comma 1.º e 6.º dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, per il rimborso della

---

(1) V. pag. 248 B. A. 1918.

spesa di viaggio in prima classe e per il compenso di L. 1 per km. sulle vie ordinarie, è elevato a L. 8600.

Non è dovuto il compenso di cui all'ultimo comma dell'art. 3 per i trasporti eseguiti con mezzi forniti dall'Amministrazione militare.

**Art. 4.**

Sono aumentati di una nuova quota suppletiva corrispondente ai quattro quinti del rispettivo ammontare:

a) le indennità giornaliere di soggiorno (diaria) di cui al precedente art. 1;

b) la diaria di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e i compensi di cui al n. 1 e alle lettere c) e d) del n. 2 del secondo comma dell'articolo stesso.

**Art. 6.**

Gli articoli del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, nei quali è fatto riferimento agli articoli nn. 3, 4 e 19 del decreto stesso, sono modificati in relazione alle disposizioni del presente decreto.

Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1166 concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi ai funzionari addetti ai Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, restano modificati in relazione al precedente art. 1.

Il personale attualmente addatto ai Gabinetti continuerà a percepire l'assegno mensile che gli è corrisposto.

**Art. 7.**

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

**Art. 8.**

Il presente decreto andrà in vigore, anche per quanto concerne le diarie relative alle missioni e ai trasferimenti in corso, il 1.º marzo 1921, e cesserà di avere effetto col 30 giugno 1922.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

MEDA

77. **Provvedimenti per il ricupero dei beni italiani nei territori dell'antico Impero di Austria e del Regno di Bulgaria.** (Notificazione del M. dell'Ind. e Commercio 18 febbraio 1921 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1921 n. 52).

*Il Ministro per l'Industria e Commercio*

Visto l'art. 249 e relativo allegato del Trattato di pace con l'Austria, concluso a S. Germano il 10 settembre 1919, ed entrato in vigore il 16 luglio 1920;

Visto l'art. 177 e relativo allegato del Trattato di pace con la Bulgaria, concluso a Neuilly il 27 settembre 1919, ed entrato in vigore il 10 agosto 1920;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace;

NOTIFICA

In conformità dell'art. 249, lett. f), del Trattato di San Germano, i cittadini e sudditi italiani, compresi gli Enti e le Società, proprietari di beni, diritti o interessi nel territorio dell'antico Impero di Austria, hanno facoltà di chiedere la restituzione in natura dei beni, diritti o interessi di cui fossero stati privati in forza di provvedimenti di alienazione presi dal Governo austriaco o da qualsiasi autorità austriaca durante la guerra.

Analoga facoltà, in virtù dell'art. 177, lettera f), del Trattato di Neuilly, hanno i cittadini e sudditi italiani proprietari di beni, diritti e interessi nel territorio della Bulgaria, qualora ne fossero stati privati per effetto di provvedimenti di alienazione presi dal Governo bulgaro o da qualsiasi autorità bulgara durante la guerra.

« Provvedimento di alienazione » s'intendono quelli che hanno colpito la proprietà dei beni, trasferendoli in tutto od in parte a persona diversa dal proprietario senza un suo consenso; particolarmente le disposizioni che hanno ordinato la vendita, la liquidazione, la devoluzione della proprietà dei beni, l'annullamento dei titoli o valori immobiliari.

Coloro che intendono valersi dell'anzidetta facoltà devono

presentare apposito reclamo al Ministero d'industria e commercio (Comitato per la sistemazione, dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace).

Il reclamo deve essere redatto su carta da bollo da lire due e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) natura e specie dei beni, diritti e interessi che furono oggetto del provvedimento di alienazione, e di cui si reclama la restituzione in natura;

b) ubicazione degli immobili, e luogo, in cui i beni mobili si trovano al momento in cui furono alienati;

c) autorità da cui l'alienazione fu ordinata.

Al reclamo in carta da bollo dovrà essere unita una copia del reclamo stesso su carta libera.

Dovrà essere cura del reclamante di allegare al reclamo i documenti utili a comprovare le proprie ragioni sui beni, diritti o interessi, a cui il reclamo si riferisce.

Il reclamante potrà dichiarare se, nel caso in cui la restituzione in natura non potesse aver luogo, intende chiedere o accettare la eventuale attribuzione di altre utilità o equivalenti, in sostituzione dei beni, diritti o interessi, dei quali fu privato.

I reclami dovranno esser presentati con la maggiore sollecitudine, e in ogni caso non più tardi del 10 giugno 1921.

*Il Ministro* — ALESSIO

**78. Proroga del termine per la dichiarazione di necessità prescritta per la esecuzione di opere stradali.** (Regio decreto-legge n. 432, in data 24 marzo 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 aprile 1921, n. 97).

VITTORIO EMANUELE, ecc.

Visti i decreti luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019 e 13 aprile 1919, n. 568, e i Nostri decreti 22 novembre 1919, n. 2463 e 22 novembre 1919, n. 2464; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato fino al 30 giugno 1921 il termine per la dichia-



razione di necessità delle strade comunali obbligatorie da completare e delle strade da costruire per l'accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle Provincie meridionali continentali e in tutte le isole del Regno, secondo le disposizioni dei decreti luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019 e 13 aprile 1919, n. 568, e del Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2464.

#### Art. 2.

Al primo comma dell'art. 20 del Nostro decreto 3 maggio 1920, n. 558, è sostituito il seguente:

« I termini che fossero già trascorsi per la formazione degli elenchi delle strade di accesso alle nuove stazioni ferroviarie di cui all'art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589, sono prorogati a tutto il 30 giugno 1921 ».

#### Art. 3.

Il presente sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — MEDÀ.

79. **Validazione dei passaporti stranieri.** (Decreto ministeriale, in data 28 febbraio 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1921, n. 92).

### IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

#### D'ACCORDO COL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Visto l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 22 luglio 1916, n. 995, a sua parziale modifica;

#### DECRETA :

È autorizzata la validazione dei passaporti stranieri ove siano iscritte varie persone componenti la stessa famiglia.

I passaporti debbono portare la fotografia di tutti gli iscritti superiori agli anni 12 con le loro firme debitamente autenticate.

*Il Ministro* — SFORZA

80. **Sesto censimento generale.** (Legge 7 aprile 1921 n. 457 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1921 n. 95).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il VI censimento generale della popolazione del Regno si farà durante l'ultimo trimestre del 1921, nel giorno che verrà stabilito con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Consiglio superiore della statistica.

Art. 2.

I sindaci, assistiti da una Commissione di censimento, formata della Giunta municipale e di altre persone competenti, provvederanno a dividere il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, a rivedere e completare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case.

Questo lavoro preliminare dovrà essere compiuto non oltre il 31 agosto 1921.

Art. 3.

Per le operazioni di censimento che sono da eseguirsi nel territorio comunale, i sindaci provvederanno alla nomina di ufficiali di censimento, che avranno le attribuzioni loro assegnate dalla presente legge e dal regolamento.

Art. 4.

I sindaci faranno recapitare al domicilio degli abitanti i fogli di famiglia, con cui si raccoglieranno le notizie per il censimento e li faranno ritirare, dopo che siano stati debitamente riempiti, verificando poi per mezzo degli ufficiali di censimento e della Commissione comunale se le dichiarazioni fatte nei fogli siano complete ed esatte. Le modalità per la consegna e il ritiro dei documenti saranno fissate nel regolamento.

Art. 5.

I quesiti da includersi nel foglio di famiglia, saranno determinati nel regolamento, sentito il Consiglio superiore di statistica.

Art. 6.

I capi di famiglia, i proprietari o direttori di Istituti, convitti, locande, ecc., e per i militari i capi dei corpi, e gli individui che

costituiscono famiglia da sè, dovranno inscrivere o fare inscrivere dagli ufficiali di censimento, nei fogli distribuiti a domicilio, le notizie richieste tanto per sè quanto per le persone con loro conviventi.

Art. 7.

Per le famiglie che risultassero interamente assenti, l'ufficiale di censimento annoterà questa circostanza in un prospetto (stato di sezione) in cui si segnano le notizie sulla situazione dei locali abitati e su le famiglie che vi abitano.

Per esse, e quando risultino iscritte nel registro comunale di popolazione, il Sindaco è autorizzato a formare dei fogli di famiglia, facendo desumere le notizie dal registro stesso e annotandovi, quando da informazioni assunte gli risulti, la circostanza del presumibile ritorno della famiglia nel Comune non oltre il 31 dicembre 1922.

Art. 8.

Saranno censiti separatamente in appositi prospetti dello stesso foglio tanto i presenti nella famiglia quanto gli assenti, i quali si trovino temporaneamente fuori della famiglia o che risiedano all'estero, anche definitivamente.

Si dovranno indicare come temporaneamente assenti, soltanto i membri della famiglia che abbiano conservato presso di essa il domicilio e che si presume possano farvi ritorno non più tardi della fine del 1922.

Art. 9.

Per ciascun Comune la popolazione residente, quale sarà accertato sommando i presenti con dimora abituale nel Comune in cui furono censiti cogli assenti temporaneamente dal Comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un nuovo censimento.

Art. 10.

Le notizie personali che i censiti inseriscono nei fogli di famiglia, venendo raccolte a scopo esclusivamente statistico, non possono servire che per la compilazione delle tavole numeriche e per la eventuale verifica del registro comunale di popolazione e ne è vietata la comunicazione a chicchessia.

Art. 11.

Coloro che si rifiutassero di fornire le notizie richieste o che alterassero scientemente la verità incorreranno in un'ammenda non minore di L. 10 ed estensibile a L. 100.

Nella stessa pena incorreranno coloro che divulgassero notizie di carattere personale contenute nei fogli di famiglia, delle quali fossero venuti a cognizione per ragioni del loro ufficio o impiego.

Alle contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 10 si applicheranno i procedimenti indicati negli articoli 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1913, n. 148.

#### Art. 12.

A cura e spese dello Stato saranno distribuiti ai Comuni i fogli di famiglia e verranno eseguiti i lavori riguardanti lo spoglio di essi presso l'Ufficio centrale di statistica.

Gli uffici comunali, ai quali sarà rilasciata una copia del foglio di famiglia, con le notizie strettamente necessarie, faranno, col mezzo di essa, un'accurata revisione del loro registro di popolazione, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento.

#### Art. 13.

Godranno della franchigia postale e saranno trasportati gratuitamente dalle ferrovie dello Stato la corrispondenza e gli stampati per il censimento che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale invierà agli uffici provinciali e comunali o che da questi saranno restituiti al Ministero.

#### Art. 14.

Per la elaborazione del materiale statistico e per qualsiasi operazione riguardante il censimento presteranno preferibilmente servizio impiegati provenienti da altre Amministrazioni dello Stato colle modalità e condizioni che saranno fissate nel regolamento speciale da emanarsi di concerto col Ministero del tesoro.

#### Art. 15.

E' aperto nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un credito di L. 7,500,000 da assegnarsi per le spese occorrenti per il censimento della popolazione.

A questo credito si provvederà per:

|    |           |                |         |
|----|-----------|----------------|---------|
| L. | 3,500,000 | nell'esercizio | 1921-22 |
| »  | 2,000,000 | »              | 1922-23 |
| »  | 2,000,000 | »              | 1923-24 |

#### Art. 16.

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto Reale all'organizzazione del servizio statistico del Regno e all'or-

dinamento dell'ufficio centrale di statistica. sentito il Consiglio superiore di statistica.

Art. 17.

Mediante regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI -- LABRIOLA -- FERA -- BONOMI --  
PEANO -- PASQUALINO VASSALLO.

### **b) Circolari**

**81. Beni, diritti ed interessi di cittadini italiani nei territori dello antico Impero di Austria e del Regno di Bulgheria.** (C. P. 20 aprile 1921 diretta ai Signori sottoprefetti e Sindaci della Provincia).

Prego le SS. LL. di voler dare la maggiore pubblicità alla seguente circolare del Ministero dell'industria e commercio ed alla relativa notificazione (1).

« La notificazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 corrente, e di cui si alligano alcuni esemplari, ha scopo di rendere possibile ai cittadini italiani, proprietari di beni nei territori dell'antico impero d'Austria e del Regno di Bulgheria, il recupero di beni stessi, nel caso che fossero stati fatti alienare dal Governo Austriaco e rispettivamente dal Governo Bulgaro durante la guerra.

E' infatti da tener presente che, per quanto riguarda i provvedimenti presi dall'Austria e dalla Bulgaria sui beni, diritti ed interessi appartenenti ai sudditi dell'intesa nel già territorio dell'Impero e nel Regno di Bulgaria, il Trattato di San Germano,

---

1) V. pag. 115.

e rispettivamente quello di Neuilly, mentre conferiscono ai danneggiati il diritto a reclamare una indennità al Tribunale arbitrale misto, considerano anche la possibilità che siano restituiti ai reclamanti gli stessi beni di cui furono privati, o che, qualora i beni più non esistano, essi ottengano altre utilità o equivalenti in natura.

A ciò provvede dei riguardi dell'Austria il comma f) dello art. 249 del trattato di San Germano, così formulato: « Ogni qual volta un suddito di una potenza alleata o associata, proprietario di beni, diritti o interessi, che hanno formato oggetto di un provvedimento di alienazione nel territorio dell'antico Impero di Austria, ne esprime il desiderio, sarà data soddisfazione ai reclami di cui al paragrafo precedente indicante la restituzione dei detti beni, se esistano ancora in natura.

In tal caso, l'Austria dovrà prenderà tutti i provvedimenti necessari per rimettere il proprietario, che ne è stato privato, in possesso dei suoi beni, liberi da qualunque onere o servitù di cui fossero stati gravati dopo la liquidazione, e per risarcire ogni terzo che rimanga leso dalla restituzione.

« Se la restituzione contemplata in questo paragrafo non può aver luogo, accordi particolari potranno essere conchiusi per mezzo delle Potenze interessate o degli Uffici di verifica e compensazione di cui all'allegato alla sezione III, allo scopo di assicurare che il suddito alleato o associato sia risarcito del danno di cui alla lettera e), mediante l'attribuzione di utilità o di equivalenti che equi consenta ad accettare in sostituzione dei beni, diritti od interessi dei quali fu privato.

« In dipendenza delle restituzioni effettuate ai termini del presente articolo, i prezzi e le indennità stabilite in applicazione della lettera e) saranno diminuite del valore attuale dei beni restituiti, tenuto conto delle indennità per privazione di godimento o per deteriorazioni ».

E' da avvertire però che l'esercizio della facoltà or accennato è limitato ad un termine; ed invero, giusta il disposto del para-

grafo 7 dell'allegato, le Potenze alleate ed associate devono far conoscere nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato i beni, diritti ed interessi rispetto ai quali intendono esercitare il diritto previsto alla lettera f) dell'art. 249.

Le stesse disposizioni sono contenute nell'art. 177, lettera f), paragrafo 7, del relativo allegato del trattato di Neuilly riguardo alla Bulgaria.

E' d'uopo pertanto che gl'interessati, desiderosi di valersi dell'anzidetta facoltà, si affrettino a far conoscere i proprii intendimenti, presentando, come è detto nella notificazione, apposito reclamo al Ministero (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace) ».

*Il Prefetto — Barbieri*

82. **Dazio di consumo. Provvedimenti a favore dei Comuni.** (C. M. F. 14 aprile 1921 n. 4518 diretta ai Prefetti).

In attesa che sia provveduto, con la riforma dei tributi locali, al riassetto dei dazi interni di consumo, con R. decreto 7 corrente, n. 374, (1) entrato in vigore il successivo giorno 11, per sopperire alle gravi esigenze dei bilanci comunali, si è conferita, tra l'altro, ai Comuni facoltà di aumentare in via temporanea, per il solo anno 1921, le tariffe daziarie.

Peraltro gli aggravii medesimi sono consentiti soltanto a quei Comuni che non siano in grado di inasprire ulteriormente le imposizioni dei tributi diretti, in quanto abbiano già applicato la sovrimposta ai tributi medesimi sui terreni e sui fabbricati in misura eccedente il 50 % dell'imposta erariale principale, ed abbiano inoltre applicate le tasse comunali esercizi e rivendite, vetture e domestici, ed una almeno delle tre tasse di famiglia, sul valore locativo e sul bestiame.

Con l'articolo 6 del Decreto sopra mentovato si dà facoltà ai Comuni di aumentare di una quota pari ad un quarto ed alla metà del loro rispettivo ammontare i dazi governativi ed i cor-

(1) V. pag. 101.

rispondenti addizionali comunali sulle bevande vinose ed alcoliche imponibili in base al Testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, ed ai Decreti luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, allegato C, 29 luglio 1917, n. 1280 e 28 aprile 1918, n. 551.

Con siffatto aumento il vino per i Comuni di 1<sup>a</sup> classe viene a subire una maggiore imposizione di L. 5,25 all'ettolitro e rispettivamente di L. 3,75, L. 3 e L. 2,625 per i Comuni di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe; e quindi la tassazione massima applicabile a tale bevanda sarà rispettivamente per ciascuna classe di Comuni di L. 26,25, L. 18,75, L. 15 e L. 13,125 per ettolitro.

L'aggravio sul mosto è di L. 4,725, L. 3,375, L. 2,70 e L. 2,3625 e la imponibilità totale risulta di L. 23,625, L. 16,875, L. 13,50 e L. 11,8125 per ettolitro.

L'uva fresca, tenuto conto del vinello ritraibile, ha una maggiore imposizione di L. 3,90, L. 2,8125, L. 2,25 e L. 1,95 a q.le e le aliquote complessive ammontano a L. 19,50, L. 14,0625, L. 11,25 e L. 9,75.

L'uva secca sopporta l'inasprimento di L. 11,25, L. 8,25, L. 6,75 e L. 5,625, raggiungendo la tassazione totale di L. 56,25, L. 41,25, L. 33,75 e L. 28,125 per quintale.

Per il vino in bottiglie il dazio può essere determinato in misura doppia, sul riflesso che il vino stesso è certamente di qualità più pregevole di quello contenuto in fusti od in altri recipienti diversi dalle bottiglie. Conseguentemente l'imposizione sul vino in bottiglie potrà essere rispettivamente di L. 0,525, 0,375, 0,30 e 0,2625 per bottiglia.

L'imposizione delle bevande alcoliche in fusti è stata elevata di L. 12 e L. 18 per tutte quattro le classi, secondo che siano di bassa o di alta gradazione, ed in totale può ascendere a L. 36 e L. 54; le bevande alcoliche in bottiglie sono tassabili sino a L. 0,90 per bottiglia, essendo l'aumento del dazio di L. 0,30.

In corrispondenza degli aggravati autorizzati sulle bevande vinose ed alcoliche è anche data facoltà ai Comuni di elevare i dazi relativi addizionali comunali sulle carni sino al doppio del



massimo consentito dal Testo Unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 e di una quota pari alla metà di detto massimo le aliquote afferenti agli altri generi soggetti a dazio governativo e cioè agli oli, al burro, al sego ed allo zucchero.

Opportunamente sono stati esclusi dagli aggravi il riso ed il petrolio, generi di consumo eminentemente popolare. In proposito si considerò che il riso offre già sufficiente materia di tassazione, potendo, per l'art. 12 della legge daziaria, essere gravato di una soprattassa addizionale sino al limite del 10 % del valore, ed anche del 15 % mediante Decreto reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa; il petrolio poi risulta già fortemente colpito con dazio doganale e dato il suo alto prezzo di rivendita non si è ritenuto conveniente di inasprire maggiormente il costo con un ulteriore aumento del dazio di consumo.

Col cennato provvedimento le carni possono essere tassate nella misura seguente, per le rispettive quattro classi dei Comuni:

|                                                                         | L. 135,00 | L. 105,00 | L. 90,00 | L. 75,00 | l'uno |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| Buoi e manzi                                                            |           |           |          |          |       |
| Vacche e tori                                                           | » 75,00   | » 69,00   | » 51,00  | » 42,00  | »     |
| Vitelli sopra l'anno                                                    | » 66,00   | » 48,00   | » 42,00  | » 36,00  | »     |
| Vitelli sotto l'anno                                                    | » 48,00   | » 30,00   | » 30,00  | » 27,00  | »     |
| Cavalli                                                                 | » 45,00   | » 36,00   | » 30,00  | » 24,00  | »     |
| Maiali                                                                  | » 48,00   | » 36,00   | » 30,00  | » 27,00  | »     |
| Maiali per uso particolare nei Comuni aperti contermini a Comuni chiusi | » 9,00    | » 9,00    | » 9,00   | » 9,00   | »     |
| Maiali per uso particolare negli altri Comuni aperti                    | » 6,00    | » 6,00    | » 6,00   | » 6,00   | »     |
| Maiali piccoli di latte per vendita                                     | » 15,00   | » 12,00   | » 9,00   | » 6,00   | »     |
| Pecore, capre, castrati e mentoni                                       | » 2,10    | » 1,80    | » 1,50   | » 1,20   | »     |
| Agnelli e capretti                                                      | » 1,05    | » 0,90    | » 0,75   | » 0,60   | »     |
| Carne macellata fresca, bovina, suina, ovina                            | » 40,50   | » 33,00   | » 27,00  | » 19,50  | al Q. |
| Carne macellata fresca cavallina                                        | » 18,00   | » 15,00   | » 12,00  | » 9,00   | »     |
| Carne salata e strutto                                                  | » 75,00   | » 60,00   | » 51,00  | » 42,00  | »     |

Degli altri generi, soggetti a dazio governativo, l'inasprimento dei quali è ammesso sino alla metà delle rispettive ali-

quote governative e di quelle addizionali comunali, possono essere aumentati:

|                           |          |          |          |          |       |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| ilburro e gli olii vege-  |          |          |          |          |       |
| tali ed animali sino a    | L. 18,00 | L. 15,75 | L. 13,50 | L. 11,25 | al Q. |
| l'olio minerale ed il se- |          |          |          |          |       |
| go sino a                 | » 9,00   | » 7,875  | » 6,75   | » 5,625  | »     |
| i frutti e semi oleiferi  |          |          |          |          |       |
| sino a                    | » 4,50   | » 3,9375 | » 3,375  | » 2,8125 | »     |
| lo zucchero sino a        | » 22,50  | » 18,90  | » 13,50  | » 9,00   | »     |

Nei Comuni chiusi le tassazioni fin qui indicate potranno poi ancora aumentarsi della quota in vigore per tassa di minuta vendita o per conversione di questa in dazio addizionale all'entrata (art. 16 Testo Unico di legge 7 maggio 1908, n. 248).

Date le maggiori esigenze dei bilanci dei grandi Comuni in confronto di tutti gli altri, il decreto in esame consente ai Comuni con popolazione superiore ai 300,000 abitanti, e cioè a quelli di Roma, Napoli, Palermo, Milano, Torino e Genova, di elevare il dazio sul vino sino al limite massimo di L. 40 all'ettolitro, sul mosto sino a L. 36, sull'uva fresca e sull'uva secca rispettivamente sino a L. 26 e L. 85 al quintale, e di raddoppiare il dazio sinora imponibile sugli altri generi passibili di dazio governativo; talchè questi ultimi sarebbero suscettibili della seguente tassazione complessiva:

Alcool ed acquavite sino a 59° L. 48 all'ettolitro; alcool ed acquavite a più di 59° e liquori L. 72 all'ettolitro; alcool ed acquavite e liquori in bottiglie L. 1,20 l'una; buoi e manzi L. 202,50 l'uno; vacche e tori L. 112,50 l'uno; vitelli sopra l'anno L. 99 l'uno; vitelli sotto l'anno L. 72 l'uno; cavalli L. 67,50 l'uno; maiali piccoli di latte L. 22,50 l'uno; pecore, capre, castrati e montoni L. 3,15 l'uno; agnelli e capretti L. 1,575 l'uno; carne macellata fresca bovina, suina, ovina L. 60,75 al quintale; carne macellata fresca cavallina L. 27 al quintale; carne salata e strutto L. 112,50 al quintale; burro ed olii vegetali ed animali L. 24 al quintale; olio minerale e sego L. 12 al quintale, frutti e semi oleiferi L. 6 al quintale; zucchero L. 30 al quintale.

Poichè la legge daziaria nello stabilire, nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, nella misura ridotta di L. 3 o di L. 2, secondo che si tratti di località contermine o non ad un Comune chiuso, il dazio sui maiali macellati per uso particolare, non fissa alcun limite circa il numero dei capi suini che possono fruire del detto beneficio, si è ravvisato opportuno, affinchè non sia eluso lo scopo della legge, che è quello di favorire il consumo delle classi popolari e di quelle medie, esclusa ogni finalità di lucro o di speculazione, di fermare il concetto che la

macellazione dei suini per uso privato sia consentita soltanto nella misura dei bisogni delle singole famiglie, prescrivendo che la tassa di favore debba limitarsi, nell'anno in corso, alla macellazione di non oltre due maiali per ciascuna famiglia, purchè le carni siano destinate esclusivamente al consumo di chi macella e della sua famiglia.

Altra sorgente di maggior reddito i Comuni potranno trovare nei dazi propri, dei quali si è però modificata la base di imposizione in relazione al mutato prezzo dei generi. L'art. 7 del decreto in esame autorizza infatti i Comuni che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo, a tassare, limitamente all'anno 1921, i generi passibili di dazio comunale nel limite del 15<sup>o</sup>/<sub>10</sub> del valore medio del triennio 1917-1920, anzichè nella misura del 20<sup>o</sup>/<sub>10</sub> del valore medio dell'ultimo quinquennio, stabilito dall'art. 13 della legge daziaria. La portata di tale disposizione è stata però attenuata rispetto ad alcuni generi di prima necessità, che erano stati esclusi da ogni inasprimento pel disposto dell'art. 2, ultimo comma, del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato B; disponendosi che per i detti generi, il cui prezzo è grandemente aumentato, la facoltà comunale di imposizione debba contenersi entro il 5<sup>o</sup>/<sub>10</sub> del valore suindicato.

In pari tempo per proporzionare entro certi limiti la tassazione della birra a quella del vino e per evitare che la detta bevanda, già fortemente colpita dalla imposta di fabbricazione, subisse un eccessivo aggravio con l'aggiunta del dazio consumo nel limite del 15<sup>o</sup>/<sub>10</sub> del valore, similmente agli altri generi tassati con dazio comunale, si è opportunamente stabilito che il dazio su tale bevanda debba essere contenuto entro il limite massimo di L. 20 all'ettolitro e di cent. 20 per quella in bottiglie.

L'art. 8 del decreto 7 corrente permette l'arrotondamento delle aliquote dei dazi, nel senso che possa essere elevato l'importo di cinque in cinque centesimi per le aliquote di lire una in meno, al numero di lire immediatamente superiore per le aliquote maggiori di lire una sino a L. 50, ed al numero di lire multiplo di cinque per le aliquote superiori a L. 50.

Ciò per aumentare sempre più il beneficio dei Comuni e per togliere il lucro indebito che attualmente fanno i fornitori ed i rivenditori di merci sulle frazioni di imposta a tutto danno dei consumatori.

Si intende che per i dazi governativi e corrispondenti addizionali comunali l'arrotondamento deve farsi una sola volta sull'aliquota di tassa complessivamente applicata.

L'art. 9 dispone che gli aumenti di tariffa si applicano anche ai generi che si trovino già negli esercizi di vendita o nei

depositi all'ingrosse dei Comuni, sia chiuso che aperti, al momento in cui gli aumenti stessi diventano esecutorii. Si è inteso con ciò di salvaguardare convenientemente gli interessi dell'Amministrazione, evitando indebiti arricchimenti che si potrebbero facilmente verificare se dovessero andare immuni dagli inasprimenti di tassa le rilevanti partite dei generi soggetti a dazio esistenti nei depositi dei commercianti all'ingrosso od al minuto nel giorno di attuazione degli inasprimenti soprammentovati.

Resta inteso che da tale provvedimento sono esclusi i generi esistenti presso i privati e ciò in vista della limitata entità dei generi medesimi e sul riflesso delle vessazioni eccessive e delle rigorosità non consigliabili a cui il loro accertamento potrebbe dare origine.

L'art. 10 contempla le gestioni governative di Roma, Napoli e Palermo e le gestioni appaltate, prescrivendo che per le prime il provento degli inasprimenti, detratto il 5% per aggio di esazione a favore dello Stato, sia devoluto ai rispettivi Comuni, e per le seconde che sui maggiori introiti di spettanza dei Comuni sia corrisposto agli appaltatori l'aggio di riscossione del 5%.

Infine l'art. 11 integra i provvedimenti sinora adottati col decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 186 e con l'art. 9 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820, a favore degli appaltatori daziari, mediante congrue riduzioni dei canoni di appalto, per rivalerli in parte delle perdite subite nelle rispettive gestioni a causa della guerra per le restrizioni dei consumi con conseguente ripercussione nel gettito daziario.

Come è noto, col Decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917 n. 186, si stabilì di commisurare l'abbuono del canone, con effetto dal 1° gennaio 1916, alle perdite di gestione subite nel detto anno; e con l'art. 9 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820, si volle determinare la misura della riduzione in relazione al maggiore deficit verificatosi nel 1918, a partire dal 1° gennaio di tale anno.

Però tali provvedimenti si sono talvolta rivelati insufficienti di fronte al nuovo maggior onere derivato agli appaltatori nello anno 1919 e nei successivi per l'aumento di stipendio al personale, reso obbligatorio dal Decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112; poichè, per quanto nel 1919 i cespiti daziari, in seguito alla cessazione della guerra e per la ripresa dei traffici, abbiano cominciato generalmente a segnare un sensibile incremento, questo però è stato assorbito dall'imprevisto aumento delle spese di gestione derivante dall'elevamento degli stipendi e salari al personale per effetto del decreto summentovato.

Si è perciò avvertita la necessità di un nuovo intervento del

Governo a favore degli appaltatori daziari, per assicurare ad essi quel beneficio che con i provvedimenti adottati durante la guerra si volle loro concedere, per metterli in grado di continuare a gestire le rispettive aziende.

Quindi, con la disposizione in esame, si è ammessa la revisione dei canoni di appalto sui risultati delle gestioni daziarie degli anni 1919 e seguenti, con effetto dall'anno al quale la revisione stessa si riferisce, sino a quello della scadenza dei relativi contratti, limitatamente però agli appalti stipulati anteriormente all'anno 1919, nei casi in cui in conseguenza della concessione di aumento di stipendio o di salario al personale addetto alla riscossione, in applicazione degli art. 13 e seguenti del citato decreto 9 febbraio 1919, n. 112, si sia verificata una perdita di gestione che raggiunga i limiti stabiliti dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 185, nella misura del 15 % per i canoni annui fino a L. 50.000, del 12 % per i canoni da Lire 50.001 a L. 200.000, del 10 % per i canoni da L. 200.001 a Lire 400.000, e dell'8 % per i canoni superiori a L. 400.000.

Date le premesse limitazioni ne consegue che la nuova revisione, di cui trattasi, non è invocabile da tutti gli appaltatori, ma solamente da quelli che nell'anno 1919 o nei seguenti abbiano dovuto sottostare a nuovi e maggiori oneri in dipendenza della applicazione del R. decreto 9 febbraio 1919, n. 112 e che, tenuto conto delle riduzioni di canone precedentemente conseguite, possano nondimeno dimostrare l'esistenza di una perdita di gestione nell'anno preso a base della revisione, non inferiore a quella stabilita, secondo i casi, nel Decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 186.

I signori Prefetti vorranno curare l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 corrente, tenendo presente le dilucidazioni sin qui esposte, che dovranno essere portate a cognizione delle Giunte Provinciali Amministrative, delle Amministrazioni comunali e dei dipendenti appaltatori del dazio consumo, e vorranno intanto favorire un cenno di ricevuta della presente.

*Pel Ministro* — BERTONE

83. **Note, conti e fatture dei fornitori dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.** (Comunicato del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1921, n. 78, parte II).

Le disposizioni vigenti in materia di bollo prescrivono che le ricevute, note, conti e fatture debbono essere assoggettate al pagamento della tassa di bollo.

Ora avviene che i fornitori dello Stato, mentre presentano alle Amministrazioni le note, i conti e le fatture regolarmente bollicate vengono poi assoggettati ad una nuova ed identica tassa di bollo quando riscuotono presso le tesorerie i mandati coi quali le Amministrazioni stesse provvedono ai rispettivi pagamenti.

Ad ovviare a tale duplicazione di tassa, che non si verificerebbe ove le ricevute fossero rilasciate sulle fatture munite del prescritto bollo, anzichè sui mandati e non potendosi d'altra parte ammettere ai termini del regolamento contabilità generale dello Stato, il rilascio di quietanze separate dal mandato, d'accordo col Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - si consente che i conti, le note e le fatture dei fornitori siano presentate alle Amministrazioni di Stato senza l'obbligo da parte delle ditte creditrici dell'anticipazione della tassa di quietanza mediante applicazione delle marche sui conti, note e fatture medesime, e ciò sempre quando il pagamento del credito debba seguire con mandato ordinativo, vaglia del tesoro od altro titolo di spesa da estinguersi presso le regie tesorerie e presso altre Casse di Stato.

In tal modo la tassa di bollo verrà pagata una sola volta con la ritenuta in conto tassa di bollo ed addizionale che verrà fatta all'atto della emissione del mandato od ordine di pagamento per le quietanze d'importo superiore a L. 5,000, o mediante applicazione delle marche da bollo da parte delle tesorerie sui detti titoli di spesa se siano d'importo non superiore alle L. 5,000.

S'intende che per tutti gli altri pagamenti da eseguirsi dai funzionari dell'Amministrazione senza che occorra un mandato od ordinativo, le fatture dovranno, come di regola, assoggettarsi

a tassa di bollo a mezzo di marche, al momento del rilascio delle fatture medesime ancorchè si riferiscano a pagamenti da farsi per conto dello Stato. Sulle dette fatture regolarmente bollate verrà rilasciata la ricevuta che non sarà soggetta a nuova tassa.

Le stesse norme valgono per le note, conti e fatture dei fornitori delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza con la sola differenza che, qualunque sia l'importo, la tassa di bollo per quietanza deve essere corrisposta mediante marche applicate sul mandato od ordine di pagamento.

84. **Sanzioni penali in dipendenza della legge sul pane.** (C. P. 19 aprile 1921 n. 2139 diretta ai Sindaci).

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulla seguente circolare in data 5 corrente N. 929 del Commissariato Generale Approvvigionamenti e Consumi, e raccomando l'esatta rigorosa osservanza delle disposizioni in essa impartite:

« L'art. 5 della legge 27 febbraio 1921 N. 145 ha autorizzato il Governo del Re a stabilire speciali sanzioni, senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal Codice Penale, per colpire le frodi nella confezione delle diverse forme di pane, nell'abburattamento e in genere nella macinazione e nella panificazione.

In esecuzione di tale delega si è provveduto con R. D. a stabilire severe sanzioni penali contro i mugnai e fornai disonesti. Vengono colpite in special modo tre specie d'infrazioni, sulle quali richiamo particolarmente l'attenzione delle SS. LL.

Anzitutto è colpita la sottrazione del grano, della farina e della semola alla panificazione e pastificazione ordinaria. Si tratta di un reato grave, poichè con esso si viene a diminuire la quantità di grano e di farina occorrenti all'approvvigionamento normale della popolazione, per conseguire il forte lucro derivante dalla vendita di grano o farina per confezione di pasta fresca, di pastine secche o glutinate.

Per tale reato l'art. 1 del Decreto commina la pena della multa di lire mille per ogni quintale o frazione di quintale di

merce sottratta: e alla stessa pena soggiace anche chi acquista tali generi o comunque sia trovato in possesso di essi.

In secondo luogo, vengono punite le infrazioni relative alla forma del pane e al tipo della pasta. L'art. 2 stabilisce al riguardo che chiunque destina farina e semola alla confezione di pane o di pasta, di forma e di tipo diverso da quelli per i quali i detti generi sono stati assegnati, è punito con la multa di lire cinquecento per ogni quintale o frazione di quintale di merce distratta dalla sua destinazione. Alla stessa pena soggiace chiunque destina grano alla macinazione di un tipo di farina o di semola diverso da quello per il quale il grano è stato assegnato.

In terzo luogo è punito l'abburrattamento ad un tasso diverso da quello prescritto. Per l'art. 3 tale reato viene punito con la multa di lire duecentocinquanta, per ogni quintale o frazione di quintale di merce non abburrattata secondo legge, e la sanzione colpisce, oltre i mugnai e pastai, anche chi venga trovato in possesso di tali generi irregolarmente abburrattati.

Sono aggravate inoltre le sanzioni per cattiva lavorazione e cottura del pane, stabilendosi in lire cento la multa per ogni quintale o frazione di quintale di pane indebitamente prodotto o posto in vendita (art. 4).

Il nuovo decreto provvede altresì a colpire i mugnai e i fornai disonesti nella forma più sensibile e con mezzi di pronto effetto, stabilendo cioè che per tutti i reati suddetti le Commissioni Prov. Annonarie, dopo la denuncia del fatto all'autorità competente a conoscere dei reati stessi e anche prima della condanna, ordinino la chiusura dei locali di vendita o la sospensione dell'esercizio per durata non minore di 15 giorni e non maggiore di sei mesi (art. 6), e che tale chiusura possa essere anche ordinata, con esecuzione immediata dagli ufficiali di polizia giudiziaria all'atto della constatazione dell'infrazione (art. 7).

In caso di recidiva tutte le penalità (compresa la chiusura dei locali di vendita e la sospensione degli esercizi) sono raddoppiate, e può anche revocarsi definitivamente la licenza d'esercizio (art. 8).



La efficacia delle gravi sanzioni stabilite è poi maggiormente assicurata da una rapidissima procedura, in quanto che per le multe è competente l'intendente di finanza (art. 5) e per la chiusura e la sospensione dell'esercizio possono provvedere, come già si è detto, immediatamente gli ufficiali di polizia giudiziaria, e in via definitiva provvedono le Commissioni Provinciali Aunonarie, la decisione della quale non è soggetta a ricorso nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa (art. 6).

In ultimo, sono state richiamate le sanzioni già previste dall'art. 10 del D. L. 6 maggio 1917 N. 740 per la vendita del pane a prezzo superiore a quello prescritto, ed anche per tale reato (di competenza dell'autorità giudiziaria) è ribadita la chiusura temporanea dei locali di vendita e la sospensione dell'esercizio (art. 9).

Nel comunicare quanto sopra, confido nella solente e illuminata opera delle SS. LL. perchè le sanzioni stabilite siano applicate con criteri di giustizia non disgiunti però da un ben inteso senso di rigore, di guisa che le infrazioni relative alla panificazione siano esemplarmente represses e sia così assicurato nel modo più efficace il raggiungimento degli alti scopi economici e sociali che la legge 27 febbraio 1921 si è prefissi ».

*Il Prefetto — Barbieri*

85. **Concessione della seconda indennità caroviveri.** (C. P. 16 maggio 1921 n. 10566 diretta ai Sindaci).

In relazione alla circolare Prefettizia in data 25 aprile 1921 N. 9892 (inserita nel N. 9 del corrente anno del Bollettino Amministr. della Provincia di Salerno) comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Pervengono al Ministero numerosi reclami per il fatto che da parte delle Amministrazioni Comunali si indugia a deliberare circa la concessione della seconda indennità caro-viveri al dipendente personale. Richiamando le disposizioni date con la circolare 8 corrente N. 15700, 5/4 1270, prego i Signori Prefetti di

rivolgere nuove e vive premure alle dette Amministrazioni affinché provvedano nei limiti e con le modalità indicate nella circolare stessa, e di avvalersi, nel caso di ulteriori indugi, della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 124 della legge comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 N. 148 (T. V.) convocando di ufficio i consigli comunali perché deliberino sull'oggetto.

Raccomando altresì l'osservanza di quanto con la citata circolare prescrivevasi in ordine alla decorrenza della indennità, alla corresponsione di acconti ed al prudentiale intervento delle Giunte Provinciali Amministrative per comporre equamente eventuali divergenze.

Attendo assicurazione di adempimento ».

Mentre avverto che le disposizioni contenute nella succennata circolare Ministeriale furono riprodotte nella circolare prefettizia del 25 aprile u: s.; raccomando ai Signori Sindaci l'esatto scrupoloso adempimento delle disposizioni stesse.

*Il Prefetto — Barbieri*

**86. Indennità caro viveri agli impiegati comunali. Mezzi finanziari.**  
(C. P. 19 maggio 1921 n. 11140 diretta ai Sindaci).

Con riferimento alle precedenti circolari comunico le seguenti nuove prescrizioni diramate dal Ministero dell'Interno in data 7 corr. n. 15700 [5142303]:

« Con le Circolari dell'8 e del 29 aprile u: s.; mentre s'invitavano i Signori Prefetti a far deliberare subito dai Consigli provinciali e comunali (convocandoli, se necessario, d'ufficio) la concessione della seconda indennità caroviveri al personale, nei limiti e con le modalità previste dal decaduto disegno di legge, si indicavano, quali mezzi finanziari per far fronte alla nuova spesa, quelli consentiti dal decreto-legge 7 aprile N. 374. E' stato ora proposto il quesito se, nel caso d'insufficienza di tali risorse o per il ritardo nella realizzazione di esse, possono intanto le amministrazioni locali sopperire al nuovo onere con la contrattazione di mutui.

« Questo Ministero osserva che l'accennato progetto prevedeva nell'articolo 5 la concessione di mutui di favore dalla Cassa Depositi e Prestiti nel caso d'insufficienza del maggior provento derivante dall'applicazione della sovrimposta con nuove

« norme; e poichè, come fu già dichiarato, è intendimento del  
« Governo di ripresentare il disegno di legge alla ripresa dei la-  
« vori parlamentari, conviene che le amministrazioni provvedano  
« intanto, qualora ciò sia necessario per mettersi prontamente in  
« grado di corrispondere la detta indennità, alla contrattazione di  
« mutui con Istituti di credito, da regolarizzarsi con quelli di fa-  
« vore che, potranno attenersi dalla Cassa Depositi e Prestiti.  
« quando sarà divenuto legge il progetto stesso ».

Attendo un segno di ricevuta.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

87 **Censimento impiegati e salariati—Cassa di Previdenza.** (C. P. 20 maggio 1921 n. 283 diretta ai Sindaci dei Comuni ed ai Capi delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia).

Prego sollecitare l'invio alla Prefettura delle schede di censimento d'impiegati e salariati iscritti alla Cassa di Previdenza, e dei moduli 24 e 24 bis T. U. già trasmessi con l'istruzione a stampa, alle SS. LL. fino dal dicembre 1920. Prego inoltre, affinchè nella compilazione e nello invio dei moduli stessi, sia tenuto presente ed eseguito quanto segue, ad evitare perdita di tempo e restituzione di atti incompleti:

1. Nei due moduli 24 e 24 bis U. T. devono figurare, rispettivamente, tutti i posti d'impiegati e di salariati in pianta organica, anche se non iscritti alla Cassa di Previdenza; nel quale ultimo caso, occorre indicare in calce al modulo, le ragioni che giustificano la non avvenuta iscrizione per quei posti i cui stipendi e salari superino le 300 lire annue;

2. Nelle colonne 3 dei due moduli vanno indicate le date d'istituzione dei posti e non quelle di nomina dei titolari;

3. Nelle colonne 7 debbono figurare gli stipendi od i salari (esclusi, quindi, le indennità caro viveri) che di diritto spettano o sarebbero spettati agl'impiegati ed ai salariati al 31-12-1920 nei Comuni, cioè, gli stipendi e salari deliberati in applicazione del R. D. 16 10-19 N. 1960;

4. I due moduli 24 e 24 bis U. T. occorrono siano muniti, ciascuno della dichiarazione delle SS. LL., dopo le notizie segnatevi con la quale si garantisce l'esattezza delle medesime e l'inesistenza di altri posti d'impiegati e di salariati in pianta.

5. Nelle schede personali debbono figurare nella colonna II) gli stipendi od i salari percepiti dal 1-1-912 al 31-12-920, con l'indicazione nelle colonne 5 a 10, degl'inizi e dei termini di percezione per ognuno degli assegni predetti;

6. Indicare a parre gli stipendi ed i salari dei posti non an-

cora iscritti, ma che ai sensi di legge avrebbero già dovuto esserlo, con decorrenza dal 1-1-914, 1-1-908, 1-1-916 rispettivamente per gl'impiegati comunali di opere pie e per i salariati;

7. Produrre copia della deliberazione del Consiglio Comunale, approvate dalla G. P. A. per la sistemazione degli organici e degli stipendi del personale municipale, giusto R. D. 16 ottobre 919 N. 1960;

8. Produrre gli atti dimostrativi del movimento avvenuto nel personale dal 1915 ad oggi (atti di nomina, dimissione, di morte ecc).

Gli adempimenti di cui sopra, oltre che ai censimento che importa in fatto con la maggiore esattezza, servono pure alla ricostruzione dell'archivio, che urge mettere ai corrente.

Riterrò i segretari comunali e delle opere pie responsabili dell'esatta esecuzione di quanto sopra.

*Il Prefetto — Barbieri*

88. **Riforma dei tributi locali D. L. 7 aprile 1921 N. 374.** (C. P. 21 maggio 1921 n. 10383 diretta ai Sindaci della Provincia).

L'articolo 5 del Decreto Legge 7 aprile 1921, n. 374, dispone che per l'anno 1921, i Comuni possono applicare, con l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, la tassa di famiglia con aliquote che giungano fino al limite del 7 0/0 sui redditi massimi indicati nei regolamenti comunali vigenti nel 1920 e la tassa sul bestiame con aliquota aumentata fino al doppio di quelle stabilite dal Regolamento provinciale vigente pel 1920. Le aliquote comunali per la tassa di famiglia e per quella sul bestiame, già vigenti pel 1920, che eccedono eventualmente pel 1921 con l'autorizzazione del Ministero delle Finanze.

Pure per l'anno 1921, i comuni potranno applicare le altre imposte indicate dall'art. 193, n. 3, della legge comunale e provinciale, nonchè quelle sui pianoforti e bigliardi in misura doppia di quella consentita dalle vigenti leggi.

Le deliberazioni relative devono essere approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa e omologate dal Ministero delle Finanze.

Sulla esatta applicazione di tali disposizioni, richiamo l'attenzione di codesta Amministrazione, restando in attesa d'un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto -- BARBIERI*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

89. **Modificazione della competenza per valore attribuita ai Collegi di Provirvi della legge 15 giugno 1893, n. 295.** (Legge n. 303, in data 20 marzo 1921 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 1921, n. 77).

VITTORIO EMANUELE ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### *Articolo unico.*

L'art. 9 della legge 15 giugno 1893, n. 295, è modificato come segue:

Art. 9. — La giurìa è competente a decidere le controversie di valore non eccedente lire mille e che concernano:

a) I salari pattuiti;

b) La ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b, d, e, f, g, h, i*, dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

LABRIOLA — FERA

90. **Provvedimenti per i fitti.** (R. D. Legge 3 aprile 1921 num. 331 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1921 n. 80).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### TITOLO PRIMO

*Disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazioni*

##### Art. 1.

I contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione contemplati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 col decreto legge 18 aprile 1920 n. 477 (1) sono prorogati al 1.º luglio 1922.

Durante il periodo di proroga dal 1.º luglio 1921 al 30 giugno 1922, il locatore può chiedere in aggiunta all'aumento di pigione di cui all'art. 2 del suddetto decreto un ulteriore aumento non superiore al 30 per cento della pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

##### Art. 2.

Le date del 1.º luglio 1921 e 30 giugno 1922 stabilite nell'articolo precedente per la proroga delle locazioni, s'intendono sostituite per i Comuni ove i contratti di locazione hanno inizio a scadenza ad epoca consuetudinaria, della data consuetudinaria immediatamente posteriore o anche da quella anteriore più vicina, purchè compresa nei due mesi precedenti.

##### Art. 3.

I contratti stipulati fra il locatore ed i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920 e relativi alle case di abitazione contemplate nell'art. 1 del presente decreto hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

#### TITOLO SECONDO

*Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi*

##### Art. 4.

Ferme restando le disposizioni relative alle locazioni di locali adibite ad uso di piccola industria, di commercio o profes-

(1) V. pag. 113 B-A-1920.

sione, contenute nei R. D. 15 agosto 1919 n. 1514 (1) e 18 aprile 1920, n. 477, (2) il conduttore alle scadenze del contratto, quando questa si verifichi o contrattualmente o per forza di legge entro il 31 luglio 1921, potrà adire la Commissione di cui all' articolo seguente, in relazione alle controversie contemplate dal presente decreto legge dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza più vicina al 31 luglio 1921.

Nei comuni, dove alla pubblicazione del decreto legge si troverà decorsa la data consuetudinaria, questa si intenderà prorogata a dieci giorni, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

#### Art. 5.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita a cura del Prefetto della Provincia una commissione arbitrale presieduta dal magistrato titolare della pretura locale, o, in mancanza del magistrato titolare della pretura viciniora e della quale faranno parte dei proprietari di case.

Nei centri ove esistano associazioni di proprietari di case, i due proprietari verranno designati al prefetto dalle Associazioni medesime; negli altri luoghi, o qualora manchi tale designazione, essi saranno da lui nominati tra i proprietari di case che non siano conduttori di locali ad uso d' industria, commercio e professione.

La designazione degli altri due membri commerciali o professionisti spetterà alla Camera di commercio e, qualora questa non provveda, la nomina sarà fatta dal Prefetto.

Con le modalità di cui sopra saranno pure nominati due membri supplenti, un proprietario ed un conduttore, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Nei Comuni divisi in più mandamenti si costituiranno altrettante Commissioni quanti sono i mandamenti,

(1) V. pag. 121 B-A-1919.

(2) V. pag. 113 B-A-1920.

I membri della Commissione arbitrale possano venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'art. 116 del codice di procedura civile, ed è ad essi applicabile il disposto dell'art. 119 dello stesso codice.

Sulla ricusazione ed astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione; e rispetto a quest'ultimo, delibera il presidente del tribunale.

#### Art. 6.

Le controversie relative ai rapporti di locazione-conduzione, cui può estendersi il giudizio della Commissione arbitrale, comprendono:

- a) la concessione di una proroga al contratto di locazione;
- b) la determinazione della misura della pigione, sia nel caso che, decisa la proroga, le parti non riescano a concordarsi sul fitto, sia nel caso che il proprietario non neghi la proroga ma richieda un corrispettivo, che il conduttore sostenga eccessivo;
- c) gli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal proprietario nell'ipotesi che questi o direttamente o con diverso conduttore riesca a trar profitto dall'avviamento procurato al negozio del primo conduttore.

#### Art. 7.

La Commissione decide con criteri di equità inappellabilmente.

Nei riguardi della proroga essa non può consentirla che per un altro ed ultimo anno, al fine che il conduttore possa procurarsi nuovi locali per l'esercizio del negozio.

#### Art. 8.

La Commissione arbitrale deve tener giusto conto delle ragioni sostenute da entrambe le parti. In conseguenza:

- a) nei riguardi della proroga dovrà considerare:  
rispetto al conduttore, se egli abbia dimostrato l'impossibilità o quanto meno la grave difficoltà di procurarsi altro locale che possa essere adibito all'uso di cui all'art. 4;  
rispetto al proprietario, se avuto riguardo alle sue condizioni;



personali o di famiglia, alle esigenze del conduttore debbano prevalere le imprescindibili necessità del proprietario;

b) nei riguardi della misura della pigione converrà tener presenti i mutamenti nelle svalutazioni della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, l'importanza dei tributi ed oneri di ogni specie che gravano sulla proprietà fondiaria, i cangiamenti seguiti nello stato, nella situazione e, in conseguenza, nel valore dei locali affittati ed in ogni altro elemento inteso ad accrescerne o a ridurre il profitto.

La Commissione dovrà altresì usare particolari riguardi per quegli Istituti ed esercizi che, rispondente a necessità d'ordine generale, siano soggetti a speciali norme che ne determinino la ubicazione o influiscano sul loro reddito.

Nel calcolare la misura del fitto la Commissione dovrà aver cura di escludere ogni accrescimento del valore del locale derivante dall'avviamento industriale, commerciale e professionale dovuto alla opera del conduttore.

In quanto le parti non concordino diversamente, la determinazione dell'equa misura della pigione da parte della Commissione non avrà valore oltre l'anno della scadenza di cui all'art. 4.

#### Art. 9.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente decreto-legge il conduttore uscente avrà diritto a compenso di fronte al proprietario soltanto nel caso in cui questi, ovvero il nuovo conduttore, esercitino lo stesso commercio e la stessa industria.

#### Art. 10.

Nel caso di rinnovazione del contratto di locazione in seguito a giudizio della Commissione arbitrale, è nullo di diritto qualunque contratto di cessione o di subaffitto di negozio da parte del conduttore che avvenga senza consenso del proprietario. In tal caso questi potrà ottenere dal pretore competente l'applicazione delle norme di cui all'art. 154 del codice di procedura civile.

#### Art. 11.

Ogni azione da svolgersi avanti la Commissione è fatta per

biglietto a norma dell'art. 132 del Codice di Procedura Civile.

Il termine per proporla è di un mese anteriore alla scadenza indicata all'art. 4.

Quando però fra la data di scadenza consuetudinaria dei contratti anteriore o posteriore alla data del presente decreto, e il giorno in cui il decreto stesso entrerà in vigore, intercedano meno di due mesi, le azioni di cui sopra, dovranno essere proposte entro un mese dalla pubblicazione, da farsi a cura del prefetto della Provincia, dell'atto di costituzione delle singole Commissioni arbitrali.

Uguale termine è consentito per le domande in giudizio che abbiano per oggetto le controversie a cui si riferisce questo decreto-legge, ove, a termini delle consuetudini locali il preavviso per la rinnovazione del contratto fosse spirato anteriormente al 1° novembre 1920.

Pendente il termine di cui sopra ed il giudizio davanti alle Commissioni arbitrali, è sospesa la efficacia di qualsiasi provvedimento giudiziario o stragiudiziale di stratto.

Le Commissioni arbitrali procedono con le norme stabilite nella legge sui probivi 15 Giugno 1893, n. 225 e relativo regolamento in quanto esse siano applicabili.

#### Art. 12.

Le prescrizioni del presente decreto-legge sono estese anche ai contratti di locazione di alberghi e case di salute attualmente in esercizio.

Tali contratti, qualunque sia l'epoca della loro scadenza, potranno essere prorogati dalle Commissioni arbitrali di cui allo art. 5 al 31 luglio 1923 o alla data consuetudinaria più vicina al 31 luglio 1923.

#### Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano in alcun caso ai contratti avente data certo anteriore al 1° Novembre 1920 fra il locatore e il conduttore ovvero fra il locatore e i terzi.

## Art. 14.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 3 Aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FERA — ALESSIO

91. **Provvedimenti per i messi esattoriali.** (R. D. 17 marzo 1921 n. 639 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1921, num. 126).

VITTORIO EMANUELE, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Qualora, per effetto della scadenza del termine fissato all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale del 1° giugno 1916, n. 758, (1) rimangano delle esattorie delle imposte sprovviste di messi, gli esattori possono nominarli anche fra coloro che non abbiano conseguita la speciale abilitazione di cui al primo comma dell'art. 43 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296, l'esercizio di tale facoltà cessa col 31 dicembre 1921 ed è subordinato al consenso preventivo dell'intendente di finanza della Provincia.

## Art. 2.

I messi assunti in forza del citato decreto Luogotenenziale del 1° giugno 1916 potranno continuare ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 1921 senza bisogno di nuova nomina.

## Art. 3.

I messi assunti per effetto dell'art. 1 del presente decreto e del decreto legge Luogotenenziale del 1° giugno 1916 sopra citato che non abbiano ottenuta l'abilitazione entro il 31 dicembre

---

(1) V. pag. 205 B. A. 1916.

1921, non potranno continuare ad esercitare le funzioni oltre la data stessa.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FACTA

92. **Mutui ai Comuni ed alle Province.** (Legge 4 aprile 1921 n. 611 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1921, n. 120).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770, (1) mutui speciali ai Comuni, per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio, accertabili a 31 dicembre 1920.

A tali mutui sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 1° dell'altro decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, num. 1856. (2)

La differenza fra l'interesse di favore e quello normale sarà corrisposto alla Cassa depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a far mutui alle Province che, a giudizio del Ministero dell'interno, versino tuttora in eccezionale bisogno per conseguenze derivanti dalla guerra,

---

(1) V. pag. 270 B. A. 1918.

(2) V. pag. 37 B. A. 1917.

allo scopo di metterle in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci per l'esercizio finanziario 1920.

Tali mutui saranno concessi con le norme stabilite negli articoli 72 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (parte 1<sup>a</sup>-libro 2<sup>o</sup>), e non potranno superare, nel loro complesso, la somma di quattro milioni di lire, ivi compresa la parte che rimarrà disponibile sul fondo di quattro milioni di cui al decreto 27 febbraio 1919, n. 315, dopo esaurite le richieste delle Province per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1919.

Ordiniamo ecc.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI

### b) Circolari

93. **Abolizione tessera macinazione.** (C. P. 14 maggio 1921 n. 2483 diretta ai sindaci).

Con decreto 11 corrente il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi ha abrogato la disposizione dell'art. 11 primo Capoverso del R. D. 29 maggio 1920 n. 681 che disponeva l'uso di una speciale tessera per la macinazione dei cereali, non ritenuta più necessaria ora che le operazioni relative alla requisizione dei cereali sono pressochè ultimate, e che è imminente il nuovo raccolto.

Per effetto di tale decreto la molitura da parte dei privati non è pertanto più soggetta ad alcuna restrizione.

Prego le SS. LL. di dare a tale provvedimento la opportuna pubblicità e di curarne l'esatta esecuzione.

*Il Prefetto — Barbieri*

94. **Lotteria a favore del Calendario della Croce Rossa Italiana Franchigia postale.** (C. P. 28 maggio 1921 n. 2728 diretta ai sindaci).

Per opportuna norma comunico a V. S. la seguente lettera pervenuta dal Ministero, riflettente l'oggetto controsegnato:

« Il Ministero delle PP. e TT., d'accordo con questo dell'Interno, ha concesso la franchigia postale al carteggio delle lotterie concesse con Decreto del Prefetto di Roma alla Croce Rossa Italiana e da estrarsi negli anni 1922, 1923, 1924 a beneficio del « Calendario » di quell'Associazione.

« Tale esenzione è accordata nell'intesa che il carteggio stesso sia spedito dalla Croce Rossa: — Amministrazione del Calendario piazza Maschera d'oro 20 — Roma, alle Prefetture ed ai Sindaci del Regno e viceversa per il tramite e con il contrassegno della Prefettura di Roma ».

*p. Il Prefetto — Argenti*

95. **Lotteria pro Opera Cardinale Ferrari in Milano.** (C. P. 28 maggio 1921 n. 2633 diretta ai sindaci).

Per opportuna norma comunico a V. S. la seguente lettera Ministeriale, in ordine all'oggetto segnato a margine :

« Il Ministero delle Poste e Telegrafi ha accordato l'esenzione dalle tasse postali al carteggio relativo alla lotteria a favore della istituenda Opera Cardinale Ferrari, promossa dalla Curia Arcivescovale di Milano ed autorizzata dal Prefetto di quella città con Decreto 9 gennaio corrente anno.

« L'esenzione stessa, però, è concessa a condizioni che il carteggio venga spedito dalla Commissione esecutiva ai Prefetti e ai Sindaci del Regno e viceversa, per il tramite e con il contrassegno della Prefettura di Milano ».

p. Il Prefetto — Argenti

96. **Tombola nazionale a favore degli ospedali civili e degli Istituti di beneficenza di Cotrone, Ronciglione, Modica e Pordenone. Franchigia postale.** (C. P. 28 maggio 1921 n. 2713 diretta ai sindaci).

Per opportuna norma comunico a V. S. la seguente lettera ministeriale in ordine all'oggetto segnato a margine :

« Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, d'accordo con questo dell'Interno, ha concesso l'esenzione dalla tasse postali al carteggio relativo alla tombola nazionale autorizzata a favore degli Ospedali Civili ed agli Istituti di Beneficenza di Cotrone, Ronciglione, Modica e Pordenone.

« Tale esenzione è accordata a condizione che il carteggio stesso venga dalla Commissione esecutiva, avente sede in Roma Via Aracaeli n. 3, spedito ai Prefetti ed ai Sindaci del Regno e viceversa, per il tramite e con il contrassegno della Prefettura di Roma ».

p. Il Prefetto — Argenti

97. **Emigrazione per lo Stato di Minas Geraes.** (C. Q. 21 maggio 1921 n. 1034 diretta ai sindaci).

Risulta al Commissariato della emigrazione che vengono diffuse, specie nel Veneto e nelle nuove provincie, notizie circa la possibilità d'immediato e remunerativo collocamento nel Municipio di Sabara (Stato di Minas Geraes), Brasile, ed in altre località della predetta Repubblica. In particolare si permettono agli emigranti concessioni gratuite di terreni, ed agevolazioni, per impiantare filande, fabbricne di biancheria e di tessuti in genere.

Prego V. S. di render noto a quanti possono avervi interesse che bisogna diffidare di tali notizie, perchè risultano prive di qualsia fondatezza.

E perciò la S. V. vorrà disporre sequestro siffatte circolari, e le pubblicazioni analoghe, poiché la loro diffusione è in contrasto con le disposizioni di legge. Occorrendo dovrà provvedersi alla denuncia dei contravventori.

*Il Questore — De Feo*

98. **Rinnovazione Consiglio disciplina impiegati** (C. P. 6 Giugno 1921 n. 12704 diretta ai Sindaci).

A termini dell'articolo 101 del Regolamento 12-2-1911 per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale essendo, col 31 dicembre u. s., scaduti di carica i due segretari effettivi e i due supplenti nominati da tutti gl'impiegati di Comuni e facenti parte del Consiglio di Disciplina degl'impiegati stessi, occorre provvedere senza ulteriore indugio, all'elezione dei nuovi rappresentanti.

Prego pertanto V. S. trasmettermi non oltre il 20 giugno p. v. le schede, ciascuna in busta chiusa, contenente le designazioni fatte dai singoli impiegati di codesto ufficio, accompagnandole con l'elenco degl'impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

Intanto la S. V. vorrà farmi tenere entro detto termine riempito delle notizie richieste il seguente prospetto:

COMUNE DI . . . . .

| Cognome e Nome dell'impiegato dell'ufficio di Segreteria | Qualità | Stipendio | Data della deliberazione di nomina |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|
|                                                          |         |           |                                    |

Attendo intanto un cenno di ricevuta della presente.

*Pel Prefetto — FALLETTI*

99. **Cessione carne conservata in scatola tipo militare.** (C. P. 31 Maggio 1921 n. 2593 diretta ai Sindaci).

Il Commissario per gli Approvvigionamenti e Consumi rende noto che nei Magazzini dell'Amministrazione Militare esiste una notevole partita di carne conservata in scatole di produzione nazionale, tipo militare, qualità ottima e assai gradita al consumo.

Nell'intento di favorire i consumatori e di produrre un effetto

calmierante nel mercato, attualmente esageratamente caro, detto Commissariato è venuto nella determinazione di cedere esclusivamente ad Enti ed Istituti pubblici di consumo ed a Cooperative la merce sopradetta al prezzo vantaggiosissimo di L. 1,00 (lire una) la scatola avvertendo che ogni scatola contiene 220 grammi circa di carne conservata. Detto prezzo s'intende per merce vista e gradita franco Magazzino.

Prego la S. V. di voler largamente divulgare l'intendimento di detto Commissariato e di avvertire che le modalità di finanziamento e di ritiro dovranno essere richieste alla locale Commissione provinciale di requisizione cereali.

*Pel Prefetto* — FALLETTI

100. **Contratti agrari** (C. M. I. 19 Aprile 1921 n. 25277.3 diretta ai Prefetti).

La recente legge 7 aprile 1921, n. 407 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 corrente n. 88) concernente disposizioni relative alla revisione del prezzo nei contratti di fondi rustici, all'art. 5 testualmente dispone:

« Ove la parte locatrice sia un ente morale o una istituzione di pubblica beneficenza la revisione del canone potrà essere chiesta contro chiunque, tanto se piccolo o grande fittuario, e la Commissione nel suo giudizio potrà — secondo equità — superare i limiti indicati nell'articolo terzo: » (cioè dell'80 per cento del canone originariamente pattuito).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. su tale disposizione singolare, che rispondendo ai voti ripetutamente espressi da varie Amministrazioni delle opere pie, consente a queste di potere elevare i canoni d'affitto, in modo da apportare, nell'interesse dei poveri, un notevole miglioramento alle finanze degli enti.

Si raccomanda poi di dare a tale disposizione la maggiore pubblicità, in modo che tutte le istituzioni di codesta Provincia, che abbiano beni rustici dati in affitto, possano usufruirne.

Si gradirà un cenno di assicurazione al riguardo.

*Pel Ministro* — PIRONTI



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

101. **Vendita dello zucchero.** (Decreto commissariale, in data 10 giugno 1921, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 giugno 1921, n. 137).

*Il Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e i consumi ecc.*

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1.º luglio 1921 non è più obbligatorio nei Comuni del Regno il razionamento dello zucchero.

Art. 2.

I rivenditori al dettaglio devono prenotarsi per le quantità di zucchero occorrenti mensilmente ai propri esercizi presso un deposito provinciale di distribuzione entro il 20 del mese precedente a quello per cui lo zucchero occorre, e i depositi di distribuzione devono, entro i 5 giorni successivi, ritirare dalle Intendenze di finanza la licenza di prelevamento corrispondente alle prenotazioni e alla maggiore quantità di cui si presume possibile la vendita:

I fabbricanti di prodotti zuccherati non possono prenotarsi e prelevare lo zucchero loro occorrenti se non presso i depositi di distribuzione istituiti per tale genere di rifornimento.

La distribuzione e la vendita dello zucchero da parte dei depositi di distribuzione è fatta sotto la vigilanza degli intendenti di finanza, cui spetta emanare eventuali disposizioni per evitare

accaparramenti e assicurare l'approvvigionamento della popolazione.

Art. 3.

A decorrere dal 1.º luglio 1921 il prezzo di vendita da parte dei depositi di distribuzione, tanto per lo zucchero destinato al consumo della popolazione che per quello destinato agli usi industriali, è stabilito in L. 580 per quintale consegnato nel deposito di distribuzione o sul vagone in stazione partenza, se destinato a Comune diverso da quello in cui trovasi il deposito.

Nel prezzo suindicato è compreso il compenso ai depositi di distribuzione in ragione di L. 9 per quintale di zucchero. Tale compenso è ridotto a L. 6,50 per le quantità mensilmente distribuite, quando il prelevamento sia fatto presso zuccherifici o magazzini statali posti a distanza minore di 15 km. di strada ferrata od ordinaria dalla sede del deposito.

Nessun compenso oltre quello stabilito al comma precedente può essere dal deposito richiesto a qualsiasi titolo.

Art. 4.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto tutti i Comuni del Regno devono modificare il prezzo massimo di vendita al dettaglio dello zucchero per il mese di luglio.

Il prezzo massimo al dettaglio sarà formato aggiungendo al prezzo di vendita da parte dei depositi stabilito all'articolo precedente l'ammontare del dazio consumo locale dove questo esista, il costo del trasporto dello zucchero dal luogo ove trovasi il deposito e un sopraprezzo massimo di L. 10 per quintale.

Questa disposizione si applica, a decorrere dal mese di luglio 1921, anche alle rivendite speciali indicate all'art. 3 del decreto commissariale 28 febbraio 1921.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1920, n. 497 e dalla legge 30 settembre 1920, n. 1349.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

*Il Commissario generale*  
SOLERI

**102. Libero commercio dei cereali ed offerte spontanea del grano del raccolto 1921.** (D. C. 22 giugno 1921, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1921 n. 148).

*Il Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e i consumi ecc.*

DECRETA:

A decorrere dal 1.º luglio 1921 è libero il commercio interno del frumento, della segala e del granoturco.

In tutte le province, comprese quelle per le quali è concesso un sopraprezzo o premio, è ammesso il libero commercio anche per il frumento che sia stato offerto allo Stato, a norma del seguente art. 2, previa nulla osta da parte della commissione che ha ricevuto l'offerta.

Nelle province a premio, dopo scaduto il termine per le offerte, i produttori che intendono cedere al libero commercio il grano offerto, potranno chiedere la corrisponsione del premio contemporaneamente al rilascio del predetto nulla osta.

La importazione dall'estero dei cereali sovraindicati è ammessa per la segala e per il grano turco a decorrere dal 1.º luglio e per il frumento a decorrere dal 1.º settembre 1921.

Art. 2.

Allo scopo di conseguire i prezzi fissati col R. decreto 4 maggio 1920, n. 660 i produttori possono offrire spontaneamente alle commissioni provinciali di ricevimento cereali, di cui nel successivo articolo 3, le sole qualità di grano del raccolto 1921 eccedenti il fabbisogno per l'alimentazione e per la semina determinato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

Per i fondi a conduzione diretta le offerte devono essere fatte dal proprietario o dall'affittuario o dal coltivatore.

Per i fondi a mezzadria, colonia parziaria o soggetti a canone, le offerte devono essere fatte dal proprietario od affittuario od enfiteuta e dal mezzadro e colono o coltivatore, separatamente per le rispettive quantità che ciascuno di essi intende offrire.

Nessuna offerta può essere fatta da chi direttamente od indirettamente non sia produttore di frumento.

#### Art. 3.

Alla raccolta delle offerte ed al ritiro del grano offerto provvede in ciascuna provincia la commissione provinciale di requisizione cereali di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 18 aprile 1917, n. 681 che assume la denominazione di « Commissione provinciale per il ricevimento dei cereali ».

La Commissione è costituita da un ufficiale del regio esercito presidente; da un membro tecnico nominato dal prefetto fra l'elemento agrario locale, da un rappresentante del consorzio granario provinciale e da un segretario scelto fra gli ufficiali inferiori assegnati alla commissione.

Le sottocommissioni od i gruppi che, ove se ne presenti la necessità, potranno essere costituiti nelle varie zone delle provincie per facilitare il lavoro di ricevimento del grano offerto, saranno composti da un ufficiale inferiore e da un solo membro tecnico scelto dal prefetto fra l'elemento agrario locale.

#### Art. 4.

Le offerte devono essere presentate entro 15 giorni dalla avvenuta trebbiatura ed in ogni caso non oltre il 31 agosto 1921.

Tale termine è assolutamente improrogabile.

Nelle zone dove il raccolto avvenga dopo la suddetta data i produttori devono ugualmente presentare entro la data stessa le offerte di grano, che essi intendono fare, indicandone l'ammontare in via approssimativa.

Chi fa più offerte deve distinguerle con numero progressivo.

Art. 5.

Le offerte, da redigersi su apposito modulo fornito dalle commissioni provinciali, devono essere presentate all'ufficio municipale del comune in cui è situato il fondo e la maggior parte del fondo sul quale il grano è stato raccolto, e saranno ricevute dal sindaco o dell'impiegato all'uopo incaricato, che ne rilascerà ricevuta con l'indicazione della quantità del grano offerto. Le offerte possono essere fatte anche verbalmente ed in tal caso il funzionario che le riceve deve redigerle per iscritto.

Esse devono, in ogni caso, contenere le seguenti indicazioni:

- a) qualità ( tenero, semiduro, duro ), e quantità del grano offerto espressa in quintali;
- b) luogo o magazzino di deposito;
- c) denominazione del fondo in cui il grano fu raccolto;
- d) quantità complessiva del grano raccolto;
- e) quantità trattenuta per la semina dell'anno agrario 1921-22;
- f) quantità trattenuta per l'alimentazione propria e della famiglia dei coloni, dei dipendenti e dei salariati fissi ai quali l'offerente debba somministrazioni di vitto o compensi in natura;
- g) numero dei componenti la famiglia del produttore, dei coloni, dei dipendenti e dei salariati fissi;
- h) cognome, nome e indirizzo dell'offerente.

La quantità minima di grano che i produttori devono trattenere per l'alimentazione sarà determinata dal Commissariato generale approvvigionamenti e consumi in relazione alle quantità allo stesso scopo escluse uei precedenti anni, dalla requisizione.

Art. 6.

Le offerte originali, accompagnate da un elenco contenente in ordine alfabetico i nominativi degli offerenti e le quantità e qualità del grano da ciascuno offerto, sono trasmesse settimanalmente alla commissione provinciale di ricevimento. Una copia dell'elenco deve essere conservata nella sede municipale per gli eventuali controlli.

## Art. 7.

I produttori sono obbligati a tenere a disposizione delle commissioni provinciali il grano offerto fino al giorno della effettiva consegna, salvo il disposto del 1.º e 2.º capov. del precedente articolo 1.

## Art. 8.

Il produttore ha l'obbligo di trasportare il cereale offerto ai magazzini ed agli scali ferroviari indicati dalla commissione, la quale provvede alla liquidazione delle relative spese di trasporto, in relazione ai noli ordinari e tenuto conto delle speciali circostanze di tempo e di luogo.

## Art. 9.

Le controversie relative agli acquisti da parte dello Stato del grano offerto sono definite con le forme ed i termini stabiliti dal decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, 583.

## Art. 10.

Chiunque offre alla commissione provinciale grano non prodotto nel fondo da lui coltivato e posseduto od altrimenti procuratosi, o grano dei raccolti anteriori a quello del 1921, oppure grano che debba essere trattenuto dal produttore pel fabbisogno dell'alimentazione e della semina, è punito con la multa di lire 500 per ogni quintale o frazione di quintale di grano indebitamente offerto.

La pena è raddoppiata nel caso che venga offerto, nelle regioni a premio, grano proveniente da provincie senza premio o venga offerto per grano di produzione nazionale grano di importazione estera.

Chi dispone del grano offerto allo Stato senza avere prima ottenuto il nulla osta di cui nel precedente articolo 1 è punito con la multa di lire 100 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Appartiene all'intendente di finanza di accertare la sussisten-

za delle predette trasgressioni ed implicare la pena, secondo le disposizioni degli art. 35, 42 e segg. del decreto tuogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto non prevista dal precedente articolo è punita a norma dei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917 n. 740 e 18 aprile 1918 n. 497.

*Disposizioni transitorie e finali*

Art. 12.

Restano vincolate a favore dello Stato le partite di frumento, segala, e granoturco che alla data del 1.º luglio 1921 siano già state requisite o precettate, anche se non ancora ritirate dalle commissioni provinciali di requisizione cereali, le quali potranno requisire od acquistare il grano del raccolto 1920.

Art. 13.

Rimane vietata fino al 31 agosto 1921, la importazione del frumento dalle altre provincie del Regno in quelle del Veneto già invase, di Grosseto, di Roma, dell'Abruzzo e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ad eccezione delle partite di grano destinate direttamente ai molini. Per queste partite le commissioni di ricevimento delle provincie esportatrici dovranno rilasciare apposito permesso dal quale risulti chi spedisce il grano, il molino destinatario, la località di provenienza e quella di destinazione, la quantità di grano spedita. Di ogni permesso rilasciato la commissione della provincia esportatrice deve dare immediata notizia alla commissione della provincia importatrice, la quale deve controllare che tutto il grano introdotto nel molino venga starinato.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente

decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Il Commissario Generale*

SOLERI

103. **Soppressione dei Consorzi granari provinciali.** (D. C. 22 giugno 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1921, num. 148).

*Il Commissario Generale per gli approvvigionamenti e consumi ecc.*

DECRETA :

Art. 1.

Col 31 dicembre 1921 sono aboliti i Consorzi Provinciali Granari (1).

Le modalità e i termini della loro liquidazione saranno stabiliti con successivo decreto.

Art. 2.

La erogazione degli utili accantonati a riserva, ai sensi dell'art. 29 del decreto commissariale 20 novembre 1920, non potrà farsi se non dopo la liquidazione definitiva e secondo le norme che saranno all'uopo stabilite.

*Il Commissario Generale*

SOLERI

---

(1) Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio è stato soppresso il Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e consumi— Le attribuzioni conferite al Commissario generale sono temporaneamente devolute al Ministero delle Finanze



## b) Circolari

104. **Dazio Consumo -- Provvedimenti a favore dei Comuni.** (C. M. F. 20 giugno 1921 n. 44-6486 diretta ai Prefetti).

Per dar modo ai Comuni di sistemare convenientemente i loro bilanci, essendosi manifestati insufficienti i mezzi posti a loro disposizione col R. Decreto 7 aprile p. p. n. 374 (1), con un recente Decreto n. 741 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 corrente mese, è stata conferita ai Comuni stessi, in quanto si trovino nelle condizioni stabilite all'art. 2 dell'allegato B al Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916 n. 1090, una maggiore facoltà di imposizione, per l'anno 1921, nella materia dei dazi di consumo, limitatamente però ai dazi concernenti le bevande vinose.

In base a tale provvedimento il limite massimo d'imposizione del dazio sulle bevande vinose, secondo che i Comuni appartengano alle classi 1°, 2°, 3° e 4°. è stabilito nelle seguente misura: sul vino L. 40, L. 30, L. 25, L. 20 all'ettolitro; sul mosto L. 36, L. 27, L. 23 e L. 18 per ettolitro; sull'uva fresca L. 26, L. 20, L. 17 e L. 13 per quintale; sull'uva secca L. 85, L. 64, L. 53 e L. 43 per quintale.

Siffatte tassazioni di carattere globale si intendono comprensive anche della quota in vigore nei Comuni chiusi per tassa di minuta vendita o per conversione di questa in dazio addizionale alla entrata e pertanto rappresentano le aliquote massime insuperabili che i Comuni possono adottare.

Ritenuto che con il Decreto in parola è venuta a cessare in rapporto alla tassazione delle bevande vinose la distinzione tra i Comuni di prima classe ed i grandi Comuni aventi una popolazione superiore ai 300.000 abitanti, cioè Roma, Napoli, Palermo, Milano, Torino e Genova, essendosi estese a quelli le aliquote stabilite per questi, col medesimo decreto si è inteso far beneficiare un maggior numero di comuni di notevole importanza, dello speciale trattamento fatto ai sei summentovati, circa il limite mas-

(1) V. pag. 101.

simo di imposizione di tutti gli altri generi soggetti a dazio governativo.

E perciò è stato modificato l'ultimo comma dell'art. 6 del R. D. 7 aprile 1921 n. 374, nel senso di autorizzare l'applicazione delle più elevate aliquote in esso previste ai Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, includendo così fra i grandi Comuni, ammessi al trattamento di favore suindicato, anche quelli di Firenze, di Catania e di Bologna.

All'infuori delle due citate modificazioni restano fermi tutti gli altri provvedimenti previsti nel citato decreto 7 aprile 1921 num. 374.

I signori Prefetti vorranno dare comunicazione alle Giunte provinciale amministrative, alle Amministrazioni comunali ed ai dipendenti appaltatori del dazio consumo del contenuto della presente, di cui si gradirà intanto un cenno di ricevuta.

*Il Ministro — FACTA*

**105. Passaporti per la Francia.** (C. Q. 13 giugno 1921 n. 1187 diretta ai Sindaci).

Risulta al Commissariato della emigrazione che gli italiani nati in Francia, e che ivi sono considerati francesi, per non aver esercitato in tempo debito il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, declinando quella francese, rientrando in Francia, dopo di aver fatto servizio militare, in Italia, durante la guerra, sono arrestati, e considerati disertori.

Nei riguardi di essi si giunge bensì ad un non luogo a procedere dati gli accordi, a suo tempo, intervenuti tra il Governo italiano e quello francese, circa l'equivalenza del servizio militare prestato, durante le ostilità dai rispettivi sudditi nei due eserciti alleati, ma essi verrebbero, intanto, trattenuto per un certo tempo in prigione, e cioè sino a quando non siano state espletate le relative pratiche presso le Autorità consolari italiane.

Per ovviare, nei limiti del possibile, a tale inconveniente, ed agli inevitabili danni morali e materiali, che ne derivano, è ne-

cessario che le SS. LL., nel consegnare il passaporto per la Francia ai richiedenti, che si trovasero nelle condizioni precitate, li avvertino nel loro interesse, che essi devono portare con sè, oltre a tutti gli altri documenti prescritti, anche il foglio di congedo illimitato, o, in mancanza, un certificato ufficiale, rilasciato dalla competente Autorità Militare del Regno (Comando di Distretto, di Corpo ecc.) da esibire, ad ogni richiesta delle autorità francesi, da cui si rilevi chiaramente la durata del servizio militare, da essi prestato nell'esercito italiano, durante la guerra.

In pari tempo, vengono fatte premure presso il Governo della Repubblica francese, perchè voglia disporre presso le competenti Autorità a non far luogo all'arresto, per presunto reato di diserzione, degli italiani colà rimpatriandi, che siano in grado di provare con uno dei documenti ufficiali sopra indicati di avere effettivamente servito nell'esercito italiano, durante la guerra,

*Il Questore -- De Feo*

106. **Esenzione delle tasse postali.** (C. Q. 15 giugno 1921 n. 106 diretta ai Sindaci).

Per opportuna norma, si trascrive la circolare 24 maggio 1921 N.  $\frac{11686-3}{5003}$  dell'O. I. Ministero dell'Interno Direzione Generale della P. S.:

« Per notizia, e per la disposizione da impartire agli Uffici dipendenti, ed ai Sindaci, si informa che il Ministero delle Poste e Telegrafi ha stabilito che i permessi di porto d'armi rilasciati e rinviati dalle Prefetture ai Sindaci, ed ai Comandanti le Stazioni dei RR. Carabinieri, debbono aver corso in esenzione delle tasse postali, perchè, essendo i Sindaci ed i Comandanti predetti, obbligati a compiere, nei riguardi dei permessi stessi, delle formalità essenziali, prima della consegna agli interessati, l'invio deve essere considerato come corrispondenza di ufficio, nell'interesse dello Stato.

Si avverte però che la domanda di permesso di porto d'ar-

mi, di passaporti, di licenze di esercizio ecc. ecc. debbono essere spedite, ogni eccezione rimessa, con la francatura normale, e che la corrispondenza dei Sindaci, conseguente al rilascio dei permessi indicati, è ammessa alla riduzione di tassa, giusta il disposto dell' art. 444 dell' istruzione sul servizio delle corrispondenze postali ».

*Il Questore* — **De Feo**

**107. Tasse di famiglia, sul valore locativo e sui locali. Limiti della loro applicabilità.** (C. M. I. 17 maggio 1921 n. 16550 - 3 - 42500 diretta ai Prefetti).

In occasione di un ricorso dell'avv. Luigi Olivieri contro decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Porto Maurizio, che approvò il regolamento per l'applicazione della tassa sui locali in S. Remo, le Sezioni 1.<sup>a</sup> e 3.<sup>a</sup>, unite, del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 aprile 1921, hanno espresso i seguenti principii di massima:

« Il D. L. 13 febbraio 1919, N. 156, che istituisce l'imposta sui locali non fa cenno alcuno a proibizione di applicarla, dove è in vigore la tassa di famiglia; anzi, il successivo D. L. 12 giugno 1919, N. 1463, ne ammette, anche, la coesistenza con la tassa sul valore locativo non siano saggettati od assoggettabili e che, invece, la nuova imposta sui locali contempla.

E così la nuova tassa sui locali, come quella sul valore locativo, che essa sostituisce, può certamente coesistere con la tassa di famiglia, che essa integra e completa, colpendo la prima chi risiede più di sei mesi nel territorio comunale e l'altra chi, anche risiedendo meno di sei mesi nel Comune stesso, vi tenga a propria disposizione una casa od un appartamento.

Per pratica invalsa, l'applicabilità della tassa sul valor locativo è stata limitata a coloro che non sono colpiti dalla tassa famiglia e questa limitazione risponde ad un principio di equità e di giustizia tributaria, in quanto, trattandosi di due tasse che tendono sostanzialmente a colpire l'agiatezza del contribuente, può

essere giusto e opportuno che coloro i quali sono soggetti ad una di esse non debbano contemporaneamente essere colpiti dall' altra per evitare aggravii e dannose duplicazioni.

Di conformità sembra non sia equo assoggettare gli stessi dimoranti stabiliti in un Comune contemporaneamente alle tre tasse di famiglia, sul valore locativo e sui locali in quanto questi locali siano assoggettati od assoggettabili alla tassa persistente sul valore locativo e non contemplati soltanto dalla nuova tassa sui locali.—Esse appartengono alle categorie delle imposte sulla spesa assunta come criterio dell'agiatezza; e, se hanno diverso titolo e sono in diverso modo accertato, mirano, però, all' unico obiettivo con varia estensione di elementi indiziarii e con diversa forma di imposizione ( personale la prima, reale le altre due ) a quello, cioè, di colpire le persone in ragione del loro reddito; e, colpendo, altresì, ac un di presso il medesimo cespite, se venissero congiuntamente applicate, potrebbero condurre a gravi duplicazioni ».

Si portano a cognizione delle SS. LL. tali massime affinché nei regolamenti per le tasse di famiglia, sul valore locativo e sui locali vengano introdotte disposizioni atte ad evitare l'applicazione contemporanea delle tre tasse agli stessi dimoranti stabili nel medesimo comune, salvo per quei vani benintesi, che, non adibiti ad uso di abitazione personale dei dimoranti stabili, non siano assoggettati od assoggettabili alla tassa sul valore locativo, ma siano contemplati solo dalla nuova imposta sui locali (veggasi D. L. 18 giugno 1919, N. 1463).

*Pel Ministro* — CORRADINI

**108. Porti d' arme — Addizionale a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra — Le ge 23 dicembre 1920, n. 1821.** (C. M. F. 15 giugno 1921 n. 7997 diretta ai Prefetti).

Per effetto della legge 23 dicembre 1920, n. 1821 (che con l'art. 10 ha aumentato da centesimi cinque a centesimi quindici per cento — sulla tassa — l'addizionale a favore dei mutilati,

combattenti e vedove di guerra con prole già stabilita con l'articolo 7 del regio decreto 7 giugno 1920, n. 738), a decorrere dal 1.º luglio 1921, la nuova misura dell'addizionale medesima dovrà applicarsi anche alle tasse di bollo e alle tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'arme, cosicchè il costo complessivo delle licenze rilasciate sui foglietti bollati venduti dagli uffici del registro a partire dal 1.º luglio 1921, sarà il seguente:

| L I C E N Z E                   | Tasse di concessione governativa e bollo | Addizionale | Totale |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|
| Porto di bastone animato. . .   | 21                                       | 3,15        | 24,15  |
| Porto di fucile. . . . .        | 25                                       | 3,75        | 28,75  |
| Porto di rivoltella o pistola . | 31                                       | 4,65        | 35,65  |

Pertanto, le cartoline vaglia spedite agli uffici di pubblica sicurezza per le licenze da rilasciarsi a partire dal 1.º luglio 1920, dovranno essere rispettivamente d'importo di L. 24.20, 28.80 e 35.70 ivi compresa la tassa di quietanza.

*D'ordine di S. E. il Ministro*  
V. MARANGONI

109. **Passaporti per gli Stati Uniti.** (C. Q. 15 giugno 1921 n. 1280 diretta ai Sindaci).

Con la circolare N. 664 del 18 marzo scorso fu ripristinato il servizio, relativo al rilascio dei passaporti per gli Stati Uniti di America, e fu disposto che tali documenti dovevano essere consegnati agl'interessati solo quando da essi veniva esibita la dichiarazione di assicurato imbarco rilasciata dalla Compagnia vettrico, vistata dall'Ispettore della emigrazione in Napoli.

Allo scopo ora di regolare razionalmente la emigrazione per

quella volta, di fronte alla nuova legge limitativa, già entrata in vigore, prego le SS. LL. provvedere nhe il detto documento, da ora in poi, venga sempre alligato al relativo nulla osta pel passaporto; nella intelligenza che senza di esso questo Ufficio non provvederà sulla richiesta.

*Il Questore* — **De Feo**

110. **Casi sospetti di rabbia.** (C. P. 13 giugno 1921 n. 13433 diretta ai Sindaci).

In vista dei casi sospetti di rabbia, che con frequenza vengono denunciati in alcuni Comuni di questa Provincia, richiamo attenzione V. S. Circolare Prefettizia n. 4358 del 13 marzo 1921, pubblicata nel Bollettino amministrativo n. 5-6 del corrente anno a pag. 66, con preghiera di curare la rigorosa attuazione delle misure precauzionali contro detta malattia e specialmente quelle che si riferiscono all'accalappiamenio dei cani girovaghi sprovvisti di museruola ed all'applicazione della tassa sui cani.

*Pel Prefetto* — **FALLETTI**

111. **Abolizione razionamento e vigilanza ristoranti e alberghi.** (C. P. 25 giugno 1921 n. 2683 diretta ai Sindaci della Provincia).

Il Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi, in vista della situazione alimentare del Paese, ormai stabilmente migliorata, per le sufficienti disponibilità delle derrate di prima necessità, ha creduto opportuno abolire tutte le limitazioni ed i divieti che erano stati imposti dalla necessità di diminuire il consumo.

E' stato pertanto abrogato l'obbligo del razionamento del pane, della pasta, del riso e del granturco, qualunque sia la modalità del razionamento (tessera, buono o libretto di famiglia).

E' stata pure ripristinata la libertà di vendere e consumare nei pubblici esercizi, anche nei giorni di giovedì e venerdì, le carni bovine, bufaline, suine, ecc. fresche e congelate, e si è soppressa la disposizione che impone la chiusura, non più tardi delle ore 23,

di tutti i locali aperti al pubblico, in cui si somministrano cibi e bevande.

Per questi locali riprende quindi vigore la disposizione dell'art. 56 legge sulla pubblica sicurezza che demanda la determinazione dell'orario di chiusura dei pubblici esercizi alle Prefetture.

Si è infine abrogato il divieto ai pubblici esercizi di preparare e di comprendere nella lista più di cinque vivande per ciascun pasto, nonché quello di somministrare più di tre vivande.

Rimane invece in vigore il decreto ministeriale 6 giugno 1918 per il quale i prezzi delle vivande somministrate nei ristoranti, alberghi etc., sono soggetti alla preventiva approvazione dell'autorità di P. S., mediante visto da apporsi alla lista delle vivande.

Prego le SS. LL. di voler curare l'esatta osservanza delle predette disposizioni.

*Il Prefetto* — **Bai bieri**

112. **Polizia veterinaria.** (C. P. 30 giugno 1921 n. 48824 diretta ai signori Sindaci della Provincia e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Con riferimento alle circolari Prefettizie del 30 settembre 1919 n. 22331 e 27 luglio 1920 n. 14296, pubblicate rispettivamente nel Bollettino amministrativo del settembre 1919 pag. 246 e in quello dell'agosto 1920 pag. 212, prego la S. V. di dare disposizioni per la esatta compilazione e per la sollecita trasmissione a quest'ufficio dei bollettini sanitari del bestiame (settimanali e mensili), che debbono essere trasmessi in Prefettura, nel termine prescritto, anche nel caso risultino negativo.

Attendo intanto conoscere se codesto Comune sia provvisto degli stampati relativi in quantità sufficiente.

Prego inoltre di ricordare agli allevatori di bestiame di codesto Comune l'obbligo che essi hanno di denunciare alla S. V. qualunque eventuale caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, accertata o sospetta, richiamando l'attenzione di dette allevatori sui danni che potrebbero derivare al patrimonio zootec-



nico ed alla pubblica salute in conseguenza di ritardi o di omissione della denuncia, nonchè sulle gravi pene comminate a carico degli inadempienti all'obbligo della denuncia stessa, della quale, a cura di codesto ufficio, deve essere in ogni caso data sollecita comunicazione alla Prefettura, con l'indicazione dei provvedimenti adottati, indipendentemente dall'invio dei bollettini sanitari.

Pei Comuni provvisti di veterinario si ricorda che a norma delle disposizioni contenute nel nuovo capitolato di servizio, incombe a detto funzionario l'obbligo di curare l'espletamento delle pratiche amministrative, che si riferiscono al suo ramo di servizio nei rapporti con la Prefettura.

*Il Prefetto — Barbieri*

**113. Istanze per conferimento di capitale avanzati da vedove di guerra passate a seconde nozze.** (C. P. 30 giugno 1921 n. 232 diretta ai Sindaci della provincia e per conoscenza ai signori Sottoprefetti).

Il sottosegretariato di Stato per le pensioni di guerra segnala le molteplici difficoltà che s'incontrano sulla definizione delle istanze avanzate dalle vedove di guerra, passate a seconde nozze per conseguire la riscossione del capitale, difficoltà dipendenti o dal ritardato invio delle istanze oltre il termine perentorio di giorni novanta stabilito dall'art. 1 del D. L. 12 novembre 1916 n. 1598; od anche dalla omissione delle formalità prescritte dalla Legge 18 luglio 1917 n. 1143 articolo 26.

Ad eliminare pertanto il ripetersi di tale inconvenienti, richiamo tutta l'attenzione delle SS. LL. sugli adempimenti cui è tenuta la vedova di guerra, con orfani, che voglia contrarre nuove nozze è cioè convocazione del consiglio di famiglia per la nomina del rappresentante legale della prole e comunicazione del nuovo matrimonio al nuovo Comitato Provinciale per gli orfani di guerra.

Le istanze pel conferimento del capitale, corredate dalla copia del verbale di consiglio di famiglia e dalla lettera di ricezione dell'avviso da parte del Comitato Provinciale, dovranno essere

presentate, sotto pena di decadenza non oltre i novanta giorni dalla data di celebrazione del matrimonio.

Son sicuro che le SS. LL. terranno ben presente queste istruzioni e ne cureranno l'esatto adempimento; anche al fine di non privare le vedove di guerra un beneficio loro concesso dalla legge.

p. Il Prefetto — **Falletti**

114. **Cassa di Previdenza — Prospetti** (C. P. 7 luglio 1921 n. 9733 diretta ai Sindaci dei Comuni e Presidente di Opere Pie della Provincia).

Dall'esame dei prospetti degli impiegati e salariati di Comuni ed Opere Pie, giusta le circolari 153 e 154 della Direzione Generale Istituto di Previdenza trasmessi dalle SS. LL., rilevo che non sempre esattamente vennero interpretate le disposizioni contenute nelle circolari stesse.

Prego, quindi, tener presente le seguenti norme nella compilazione di prospetti ancora non presentati e di riprodurre quelli già inviati a questo ufficio in cui le norme stesse non siano state osservate:

1° I posti occupati da personale provvisorio sono da ritenersi vacanti;

2° Dai due prospetti sono da escludere solamente gl'impiegati e salariati che fossero iscritti alla Cassa Pensione speciale dell'Ente (comuni od Opere Pie) oppure ad altri Istituti di previdenza col concorso dell'Ente (comune od Opere Pie) diversi dall'Istituto di Stato per gli impiegati e salariati Enti locali;

3° I posti di mettere in evidenza nei due prospetti sono tutti quelli figuranti nella pianta organica, iscritti o no alla Cassa di Previdenza, vacanti o coperti da titolare, iscritto o no.

4° Per ogni posto occorre indicare i titolari che si siano succeduti nel quadriennio 1917-1920 e nelle colonne delle annotazioni scrivere se per 1921 vi sono variazioni di organico o di personale.

Nell'interesse del personale e dell'Ente prego corrispondere con la maggiore esattezza e scrupolosità a quanto sopra.

*Pel Prefetto — Argenti*

115. **Cessione carne conservata in scatole, tipo militare.** (C. P. 4 luglio 1921 n. 2834 diretta ai Sindaci).

Di seguito alla circolare 31 maggio u. s. N. 2593 A. C. relativa a cessione di carne conservata in scatole, si comunica alla S. V., con preghiera di informarne gli Enti interessati, che invece delle Commissioni di requisizione dei cereali è stato incaricato della vendita delle scatolette allo stesso prezzo di lire una, franco magazzino il Consorzio nazionale cooperativo di importazioni Roma, e che pertanto le richieste degli Enti debitamente finanziate a mezzo di vaglia bancario, debbono essere indirizzate e intestate al Consorzio nazionale stesso in Piazza Poli N. 37 Roma.

*Il Prefetto — Barbieri*

116. **Contributo 1921. Cassa Previdenza Sanitari.** (C. P. 11 luglio 1921 n. 16318 diretta ai Sindaci dei Comuni, ai Prusidenti di Opere Pie, ai Direttori delle Carceri della Provincia di Salerno).

Vengono spediti, in data odierna, alle SS. LL. gli estratti del ruolo contributo alla Cassa di Previdenza Sanitari per l'anno 1921 a norma dell'articolo 33 del T. U. 7-1-17 N. 295—Richiamo la loro attenzione sul disposto dell'articolo 31 del medesimo T. U., il quale limita a 30 giorni dal ricevimento dell'estratto e dalla comunicazione al personale istrutto, il termine utile alla presentazione dei ricorsi al Ministero dell'Interno.

Ad evitare, come pel passato, inutili reclami, prego tener presente le norme di legge 2 gennaio 1913 N. 453 e rispettivo regolamento 7 gennaio 1917 N. 295, secondo cui:

1.° Per i posti vacanti di titolare (non sono da considerarsi tali i sanitari di nomina provvisoria) gli Enti sono tenuti a corrispondere tanto il contributo proprio che quello personale, in tutto L. 264 per posto;

2.° Per i posti coperti da titolari non iscritti, gli Enti pagano il solo contributo proprio;

3.° Per i posti coperti da titolari iscritti, gli Enti anticipano alla Cassa tutte e due i contributi, salvo a rivalersi dei contributi personali sugli stipendi dei sanitari;

4.° I comuni capi-consorzio anticipano alla Cassa di Previdenza i contributi personali e quelli dei vari Enti consorziati ai quali, oltre che ai sanitari, dovrà chiedere il rimborso delle rispettive quote.

*Il Prefetto — Barbieri*

**117. Corrispondenza diretta all'estero—Circoscrizioni Consolari nella Repubblica Argentina.** (C. P. 11 luglio 1921 n. 3484 diretta ai Sindaci).

Il Ministero degli Affari Esteri informa che vari nostri Consoli nella Repubblica Argentina lamentano i continui errori, con cui viene loro indirizzata la corrispondenza del Regno.

Per ovviare a tale inconveniente e in seguito a richiesta del Ministero suddetto si avverte che le circoscrizioni Consolari in Argentina sono così divise:

*R.° Consolato Generale in Buenos-Ayres:* la sola città di Buenos-Ayres.

*R.° Consolato in La Plata:* Provincie di Buenos-Ayres, e territori nazionali (Gobernaciones) di La Pampa, Rio Negro, Nenquen, Santa Cruz e Tierra del Fuego.

*R.° Consolato in Cordoba:* le provincie di Cordoba, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Rioja, Jujui, Catamarca, il territorio nazionale di Los Andes.

*R.° Consolato in Mendoza:* le provincie di Mendoza, San Juan, e San Luis.

R.° *Consolato in Rosario*: le provincie di Santa Fè, Corrientes, Entre Rios e i Territori di Misiones, Formosa e Chaco.

*Per il Prefetto* — **Argenti**

118. **Abolizione delle Commissioni Comunali Annonarie.** (C. P. 13 luglio 1921 n. 2886 diretta ai Sindaci).

Per l'esecuzione comunico a V. S. che il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi ha abolito — con effetto del 1 agosto 1921 — le Commissioni Comunali annonarie istituite dal Decreto Legge 13 luglio 1919 N. 1146. Il provvedimento rientra nel programma di graduale soppressione delle istituzioni sorte per la necessità della guerra, di progressivo ritorno alle condizioni normali prebelliche. Non deve però intendersi che vengano meno le possibilità di calmierare le merci di prima necessità poichè la competenza di imporre calmieri sui generi annonari di prima necessità ritorna alle amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 109 N. 2 del Regolamento per la esecuzione della legge comunale, approvato con R. D. 12 febbraio 1911 N. 297.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

119. **Commissioni Comunali annonarie, abolizione.** (C. P. 16 luglio 1921 n. 2908 diretta ai Sindaci).

Con decreto Commissariale del 2 corrente e con effetto dal 1.° agosto 1921 sono abolite le Commissioni Comunali annonarie e sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e la prima parte dell'articolo 6 del Decreto Legge 13 luglio 1919, n. 1146.

Le disposizioni degli articoli, che restano in vigore, devono limitarsi ai calmieri dei generi di prima necessità, avvertendo che le Giunte Municipali debbono provvedere sui calmieri dei generi annonari di prima necessità a sensi dell'art. 109 n. 2 del Regolamento per la esecuzione della legge Comunale approvata con R. D. 12 febbraio 1911 n. 297.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza 7 Luglio 1921

Presidenza: Prefetto COMM. BARBIERI

*Stella Cilento* — Modifica tasse bestiame, approva.

*Giffoni Valle Piana* — Istanza Castaldi Antonio. Esperimento azione popolare, autorizza.

*Giffoni Valle Piana* — Concessione suolo pubblico al cimitero, approva.

*Capaccio* — Tariffa tassa bestiame, ordinanza.

*Bellosguardo* — Regolamento Organico Impiegati e salariati, approva.

*Orria* — Organico guardie campestre, approva.

*Castelruggero* — Vendita suoli edificatori, approva.

*S. Arsenio* — Tassa focativo e bestiame, aliquota, approva.

*Corbara* — Costituzione servitù attive di passaggio, approva.

*Olevano sul Tusciano* — Regolamento concessione acqua a privati, aumento tasse, approva.

*Roccapiemonte* — Revisione tariffa daziaria, approva.

*Altavilla Silentina* — Istanza Iannuzzi Vito aumento stipendio, approva.

*Ispani* — Tassa Esercizio, rivendita, ricorsi, respinge.

*Centola* — Tassa esercizio rivendite e ricorsi, respinge.

*Capaccio* — Tassa esercizio e rivendite, ricorsi, respinge.

- S. Pietro Tanagro* — Aumento liquota. Tassa focativo, appr.
- Gioi Cilento* — Fida pascolo, approva.
- Calvanico* — Tassa bestiame, approva.
- Pertosa* — Aumento liquota, tassa famiglia, approva.
- Pollica* — Tariffa bestiame, approva.
- Olevano* — Contributo per la festa del Patrono, approva.
- Pontecagnano* — Aumento salario al cantoniere, approva.
- Siano* — Transazione lite Capri, ordinanza di riuvio.
- Monte S. Giacomo* — Riduzioni alcune voci della tariffa tassa bestiame 1921, approva.
- Valva* — Vendita fondi comunali, approva.
- Centola* — Modifica capitolato ostetrica, ordinanza.
- Montecorvino Pugliano* — Regolamento organico impiegati e salariati, approva.
- Scafati*—Mutuo L. 295000 acquisto acqua potabile, autorizza
- Salvitelle* — Tassa valore locativo 1921, approva.
- Sarno* — Modifica tariffa concessione sepolture private, approva.
- Castel S. Lorenzo* — Aumento stipendio levatrice condotta, approva.
- Celle Bulgheria*— Aumento salario messo comunale, approva..
- Sanza* — Concessione suolo Grimaldi Michele, approva.
- Pellezzauo* — Bilancio 1921, ordinanza.
- Vietri sul Mare*—Acconto caro viveri agl'impiegati, ordinanza.
- Gioi* — Aumento salario alle guardie, ordinanza.
- S. Mango Piemonte* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.
- Laureana* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.
- Giffoni Valle Piana* — Riconferma 2.<sup>a</sup> lettura nomina tesoriere comunale, ordinanza.

*Laurito* — Tasse esercizio e rivendite, approva.

*Licusati* — Revisione regolamento organico, approva.

*Salento* — Modifica regolamento polizia urbana, approva.

*Salvitelle* — Concessione 2.<sup>a</sup> indennità caro viveri, ordinanza.

*Atrani* — Aumento stipendio al medico, ordinanza.

*Roccapiemonte* — 2.<sup>a</sup> indennità caro viveri, ordinanza.

*Auletta* — 2.<sup>a</sup> indennità caro viveri, ordinanza.

*Sarno* — Aumento tassa macellazione e tariffa uso della cella refrigerante, approva.

*Palomonte* — Regolamento impiegati, salariati ufficio comunale, approva.

*S. Valentino Torio* — Modifica tassa esercizio e rivendita, appr.

*S. Egidio Monte Albino* — Aumento assegno custode cimitero approva; gratificazione guardia Rossi, approva

*Vallo Lucano* — Lavori disoccupazione mutuo L. 50 mila, appr.

*Valva* — Bilancio 1921, autorizza l' eccedenza.

*Giffoni Valle Piana* — Bilancio 1921, autorizza l' eccedenza.

*A. Angelo Fasanella* — Tariffa daziaria, approva.

*S. Angelo Fasanella* — Stipendio levatrice, ordinanza.

*Nocera Inferiore* — Mutuo acquisto contatori, approva.

*Serre* — Tassa bestiame 1921, approva

*Tegiano* — Acquedotto, atto sottomissione con la Ditta Bovina, approva.

*Ravello* — Bilancio Comunale 1920, autorizza l' eccedenza di sovrimposta.

(*Continua in copertina*)



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

120. **Esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Modificazioni degli art. 72 a 79 del Regolamento Comunale.** (Regio decreto n. 559, in data 7 aprile 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1921, n. 112).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Gli articoli 72 a 79 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale sono modificati come segue:

All'art. 72 è sostituito il seguente:

Gli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale hanno luogo, di regola, ogni biennio, nelle Prefetture designate dal Ministero dell'interno col decreto che indice gli esami e nei giorni destinati dal Ministero medesimo. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, almeno tre mesi prima, saranno resi noti i giorni e le sedi degli esami.

L'art. 73 è soppresso.

Al primo comma dell'art. 74, è sostituito il seguente:

Almeno trenta giorni prima degli esami, gli aspiranti devono far pervenire alla Prefettura, presso cui intendono sostenere le prove, le loro domande in carta bollata, corredate dei seguenti documenti regolarmente bollati e legalizzati:

Al n. 6 dell'art. 74 è sostituito il seguente:

Quietanza del pagamento della tassa di lire quaranta di cui

all'art. 162, n. 6, della legge da effettuarsi nella sezione di regia tesoreria provinciale, e del versamento di lire trenta nella contabilità speciale della Prefettura presso la quale il candidato intende sostenere gli esami, per il funzionamento delle commissioni esaminatrici.

All'art 75 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

Presso ciascuna Prefettura sede di esami è istituita una Commissione composta dal Vice-Prefetto, od in mancanza dal Consigliere che normalmente lo sostituisce, che la presiede, da un Consigliere di Prefettura e da un Segretario comunale, scelti dal Prefetto, e da un Consigliere aggiunto, il quale ha le funzioni di Segretario della Commissione, con voto consultivo.

Nei dieci giorni successivi al termine assegnato per la presentazione delle domande, la Commissione suddetta, esaminati i titoli dei candidati, decide con provvedimento motivato sulla loro ammissione agli esami, e stabilisce le norme da osservarsi per la identificazione dei candidati.

La decisione circa l'ammissione deve essere comunicata, a cura del Presidente, entro tre giorni, all'interessato. Contro tale decisione — nel termine di giorni cinque dalla sua comunicazione — è ammesso ricorso alla Commissione centrale istituita a norma dell'art. 77-bis, la quale decide definitivamente e comunica, a mezzo del Ministero, la decisione all'interessato, prima del giorno fissato per le prove scritte.

Ai tre ultimi comma dell'art. 76 del predetto regolamento, è sostituito il seguente:

Al termine del terzo giorno, i pieghi, che dovranno portare ben chiara l'indicazione della prova alla quale ciascuno si riferisce, vengono trasmessi per posta, con raccomandata, al Ministero dell'interno, diretti alla Commissione centrale, di cui all'art. 77 bis, la quale è incaricata della revisione degli elaborati.

All'art. 77 è sostituito il seguente:

Nel giorno successivo all'ultima prova scritta si dà principio, presso le Commissioni locali, all'esame orale, il quale non può durare meno di trenta minuti per ogni candidato.

Un elenco dei candidati, coi voti riportati nella prova orale, deve essere trasmesso immediatamente al Ministero.

Il 5.°, 7.° ed 8.° comma dell'art. 78 sono soppressi.

Al 6.° comma dell'art. 78 è sostituito il seguente:

Tutti gli elaborati sono conservati in busta suggellata nell'ufficio della Prefettura, alla quale sono restituiti dal Ministero.

All'art. 79 è sostituito il seguente:

Il Ministero dell'interno rilascia ai candidati che abbiano conseguiti i voti prescritti la patente d'idoneità.

Nella patente sono indicati i punti riportati nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

L'elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e per estratto nel Foglio degli annunci legali di ciascuna Provincia.

#### Art. 2.

Sono aggiunti i seguenti altri articoli al predetto regolamento:

Art. 77-bis. — La commissione centrale di cui ai precedenti articoli istituita presso il Ministero dell'interno, è composta:

- 1.° di un Consigliere di Stato — Presidente;
- 2.° di un funzionario superiore della carriera amministrativa dell'interno, addetto al Ministero;
- 3.° di un funzionario di ragioneria addetto al Ministero, di grado non inferiore a capo-divisione;
- 4.° di un professore di Università;
- 5.° di un segretario comunale.

Le relative designazioni sono fatte dal Ministero. Ha le funzioni di segretario, con voto consultivo, un funzionario del Ministero di grado non inferiore a consigliere, designato ugualmente dal Ministero.

Art. 77-ter — Alla predetta Commissione spetta la revisione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Man mano che i pieghi sono aperti ed i lavori vengono letti, ciascun lavoro viene enumerato ed il numero è riportato sulla

busta contenente il nome del candidato. Il riconoscimento dei nomi è fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti, per ciascuna sede di esame, sono stati esaminati e giudicati.

Art. 78-bis — In caso di gravi irregolarità od abusi il Ministero può decretare l'annullamento totale o parziale degli esami.

#### Art. 3.

All'allegato numero 7 dello stesso regolamento per l'applicazione dalla legge comunale è sostituito il seguente :

Programma di esami per la patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale (art. 161 legge e 76 del regolamento).

#### ESAMI SCRITTI

1.° (una prova) istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo ;

2.° (due prove) principii di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ;

3.° (due prove) leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di Consiglio comunale.

#### ESAMI ORALE

1.° nozione di diritto civile e ordinamento dello stato civile;

2.° nozioni di diritto penale;

3.° nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli Enti locali;

4.° Statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei Conti;

5.° leggi e regolamenti amministrativi;

6.° legislazione sociale.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

121. **Contratti a rari — Disdette.** (D. M. A. 6 agosto 1921).

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Visto il parere del Comitato provinciale di conciliazione di Salerno, in data 22 giugno 1921;

Visti i rapporti del Prefetto di Salerno, in data 29 aprile e 21 luglio 1921;

Considerato che, in varie zone di detta provincia, il numero delle disdette agrarie risulta rilevante e che si verificano, altresì, difficoltà nel collocamento della mano d'opera agricola, nonchè scarsità di abitazioni disponibili;

Considerato che un tale stato di cose deve fondatamente far presumere che gran parte degli escomiati difficilmente riuscirebbero a collocarsi in fondi diversi da quelli a cui sono attualmente addetti, qualora le disdette dovessero, senz'altro, essere eseguite, e sarebbero, quasi certamente, destinati a rimanere privi di alloggi; dal che deriva già — nella provincia in parola — uno stato di fermento; mentre la legge 7 aprile 1921, n. 407, si propone, appunto, lo scopo di pacificare gli animi, mediante il provvedimento della proroga, in essa contemplato, per il periodo limitato di un anno, entro il quale non mancano fondati motivi per ritenere che diminuiscano le presenti difficoltà;

Tenute presenti le conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato di conciliazione, il quale, mentre si è pronunziato in senso favorevole alla proroga delle disdette, nel Circondario di Salerno, ha fatto voti altresì, perchè il decreto di proroga possa essere anche applicato negli altri circondari, limitatamente ai singoli casi in cui al colono sia riuscito impossibile di trovare un nuovo collocamento;

Ritenuto che una tale limitazione non può essere fissata nel presente decreto, perchè avendo il legislatore voluto provvedere ad una provvisoria sistemazione, che eviti gli inconvenienti cui la esecuzione delle disdette possa dar luogo in circostanze deter-

minate, non può, la legge medesima, non essere applicata ogni qualvolta si riconosca verificata la situazione di fatto, in vista della quale il provvedimento generale della proroga fu consentito, senza tener conto degli inconvenienti e delle incertezze a cui l'accennata limitazione darebbe luogo, indubbiamente, nella sua pratica applicazione;

Ritenuto che gli interessi dei proprietari e conduttori di fondi appaiono, nel caso in esame, sufficientemente tutelati e garantiti dall'art. 12 della legge n. 407, il quale dà loro facoltà di opporsi alla proroga, ricorrendo— qualora ricorrano le circostanze di cui ai commi a)- b), c) e d) dell'art. 1.º del decreto legge 4 gennaio 1920, a. 6—alla competente Commissione arbitrale mandamentale, affinché questa determini se il singolo caso ad esso sottoposto debba essere escluso dal provvedimento generale della proroga;

Ritenuto che, nelle circostanze su esposte, si ravvisano gli estremi per l'applicabilità degli articoli 10, primo comma, e 11, primo comma, della legge 7 aprile 1921, n. 407;

Udito il parere del Comitato provinciale di conciliazione;

#### DECRETA:

Nella provincia di Salerno, la esecuzione delle disdette dei contratti agrari, è prorogata alla fine dell'annata agraria 1921-22.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel foglio degli annunci legali della provincia di Salerno. (1)

Dato a Roma, addì 6 agosto 1921.

*Il Ministro* — MAURI

### **b) Circolari**

**122. Provvedimenti tributari a favore dei Comuni - Istruzioni.** (C. M. F. 27 aprile 1921, n. 2542 diretta ai Prefetti).

Con Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno dell'11 corrente, n. 85, sono

---

(1) Pubblicato nel Foglio Annunzi legali del 13 agosto 1921 n. 13.

stati emanati provvedimenti tributari a favore dei Comuni e delle Provincie con effetto limitato all'anno 1921. (1)

I provvedimenti stessi per l'art. 14 del decreto-legge sono entrati in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Sulle disposizioni in esso contenute si richiama l'attenzione delle Prefetture e delle Intendenze di finanza affinchè tenendo presente il fine cui mirano gli accennati provvedimenti, vale a dire di procurare agli Enti locali un pronto incremento delle entrate per fronteggiare le necessità del bilancio, si adoprinno con particolare interesse e con l'abituale alacrità per rendere possibile, per ciò che rientra nelle loro attribuzioni, agli Enti stessi la più sollecita realizzazione delle maggiori entrate medesime.

Per quanto riguarda le disposizioni del decreto-legge relative alle sovrimposte sui redditi di ricchezza mobile e sui tributi fondiari ed alle varie tasse locali, non occorrono speciali istruzioni oltre la lettera del decreto, perchè da esso non viene modificato l'ordinamento attuale dei tributi stessi e quindi valgono, in massima, le norme in vigore. Tuttavia, a togliere le eventuali incertezze, sia delle Prefetture che degli Uffici finanziari e degli Enti locali, saranno sufficienti le seguenti brevi osservazioni:

*Sovrimposte sui redditi di ricchezza mobile.*

Con l'articolo primo di detto decreto non viene introdotta nessuna modificazione al decreto 4 maggio 1920, n. 588, (2) relativo all'applicazione della sovrimposta di ricchezza mobile per l'anno 1920, di guisa che tutte le disposizioni impartite lo scorso anno per l'applicazione della sovrimposta stessa restano tuttora in vigore.

I Comuni e le Provincie in forza del decreto n. 374 potranno applicare la sovrimposta ai redditi delle categorie B e C, esclusi, per questa ultima, quelli tassati per rivalsa, iscritti nei ruoli principali e suppletivi di ricchezza mobile, nonchè nei ruoli speciali dei profitti di guerra, fino ad ora pubblicati, salvo a sovrim-

(1) V. pag. 101 B. A. 1921.

(2) V. pag. 144 B. A. 1920.

porre in seguito, ai redditi predetti, compresi negli altri ruoli che verranno pubblicati nel corrente anno.

L'art. 2 (1.º e 2.º comma) disciplina la parte contenziosa.

Le norme ivi riportate non sono nuove perchè già contenute nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, (1), per cui non occorre aggiungere altro. Soltanto si raccomanda che nella eventualità della presentazione dei ricorsi, le Agenzie delle imposte prima di effettuarne la trasmissione alle competenti Commissioni non manchino di notificare agli altri Enti cointeressati l'avvenuta presentazione dei reclami invitandoli a presentare le proprie deduzioni entro un congruo termine fisso.

Si richiama poi l'attenzione sull'ultimo comma del detto articolo 2, col quale viene stabilito che i Comuni e le Provincie nella cui circoscrizione si trovano filiali e succursali di Società o di Ditte tassate altrove agli effetti dell'imposta di ricchezza, non potranno procedere alla applicazione della sovrimposta gravante la quota di reddito prodottosi nel loro territorio, se non quando sia stata già definitivamente fissata la quota stessa, o in seguito a bonario accordo oppure a decisione delle Commissioni.

La disposizione predetta, la quale ha lo scopo di evitare le doppie tassazioni di una stesso reddito, lascia pertanto ritenere che le Provincie ed i Comuni nella cui giurisdizione abbiano la sede le Società o Ditte aventi filiali e succursali in altri luoghi possano senz'altro sovrimporre ai redditi iscritti nei ruoli mobiliari, anche prima che l'accordo od il giudizio per la ripartizione dei redditi siano intervenuti.

Non vi ha però chi non veda come sarebbe desiderabile che tali iscrizioni provvisorie venissero evitate, e ciò allo scopo di rendere più facili e spedite le trattative per l'accordo e la definizione delle contestazioni.

Effettuato che sia il reparto, spetta ai vari Enti interessati provvedere ciascuno per proprio conto alla iscrizione nei propri ruoli della parte di sovrimposta gravante il reddito assegnato.

*Sovrimposta sui terreni e sui fabbricati.*

L'art. 3 del decreto-legge dispone che la commisurazione della

---

(1) V. pag. 53 B. A. 1919.



sovrimposta sui fondi rustici e sui fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si esegue per l'anno 1921 in ragione della imposta erariale risultante:

a) per i fabbricati, dall'applicazione dell'aliquota del 16 per cento sugli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce la imposta ;

b) per i terreni delle Provincie a nuovo catasto, dall'applicazione della stessa aliquota alla rendita catastale imponibile;

c) per i terreni delle Provincie rette a vecchio catasto, in base ai contingenti elevati nella stessa proporzione dell'aumento portato all'aliquota dell'imposta sui terreni di cui alla lettera precedente.

Queste disposizioni, che riproducono sostanzialmente quelle dell'art. 139 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2162, (1) sulla riforma delle imposte dirette e dei tributi locali e ne costituiscono quindi una anticipata applicazione, vanno poste in relazione col secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, modificato coi decreti Luogotenenziali 13 febbraio 1919, n. 156, e 23 marzo 1919, n. 504, (2) che a migliore intelligenza qui si riporta:

« La facoltà di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, è limitata, per ciascuno di essi, rispettivamente per le Provincie e per i Comuni, a 60 centesimi per ogni lira dell'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriori e dei ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del 1° comma dell'art. 341 ».

Giusta la ricordata norma le Provincie ed i Comuni avevano finora facoltà di applicare rispettivamente la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati fino al limite di 60 centesimi per ogni lira d'imposta erariale provinciale, la quale imposta veniva a sua volta determinata, sempre a mente dell'art. 309 legge comunale e provinciale, e dell'art. 5, 1° comma, del decreto Luogotenenziale del 9 settembre 1917, n. 1546: (3)

a) per i fabbricati, applicando l'aliquota del 12,50 per cento

(1) V. pag. 299 B. A. 1919.

(2) V. pag. 109 B. A. 1919.

(3) V. pag. 273 B. A. 1917.

all'imponibile risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo;

b) per i terreni delle Provincie a nuovo catasto, applicando l'aliquota dell'8 per cento alla rendita imponibile iscritta nei ruoli indicati alla precedente lettera a);

c) per i terreni delle Provincie rette a vecchio catasto in base ai contingenti pure iscritti nei ruoli predetti.

Il ricordato art. 3 del decreto-legge non modifica le norme finora vigenti in materia di sovrimposte fondiarie se non in quanto riguarda l'ammontare della imposta principale erariale che serve per determinare il limite legale della sovrimposta che gli Enti locali possono applicare senza che occorranò le particolari autorizzazioni di cui all'art. 310 della legge comunale e provinciale, il quale ammontare, mentre finora veniva stabilito nel modo e con le aliquote suaccennate, per l'anno 1921 può essere determinato con le aliquote più elevate, e quindi nella maggiore misura consentita dall'art. 3 stesso.

In relazione alle nuove disposizioni le Provincie ed i Comuni dovranno quindi esaminare quale sarebbe l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati che avrebbero potuto ripartire nei ruoli già pubblicati nel corrente anno, e confrontarlo con l'ammontare effettivamente iscrittovi, e qualora quest'ultimo sia inferiore al primo, per la differenza non iscritta a ruolo potranno deliberare la iscrizione in ruolo speciale senza bisogno della autorizzazione di cui all'art. 310 della legge comunale e provinciale, che se invece la sovrimposta già iscritta a ruolo sia eguale o superi il detto limite, l'eccedenza di cui si voglia chiedere l'iscrizione a ruolo dovrà essere autorizzata ai sensi dell'articolo medesimo.

Valga il seguente esempio:

### **Comune X (di Provincia a nuovo catasto).**

1.º. *Calcolo del limite legale della sovrimposta in base alle disposizioni*

dell'articolo 309 della legge comunale e provinciale e dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546.

|                                    | Imposta erariale principale |           | Limite legale della sovrimposta | Sovrimposta applicata nei ruoli per l'anno 1921 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Reddito imponibile dei fabbricati: |                             |           |                                 |                                                 |
| L. $116,267 \times 12,50\% =$ L.   | 14,533.37                   | -         |                                 | 8,720.02                                        |
| Rendita dei terreni:               |                             |           |                                 |                                                 |
| L. $341,166 \times 8,00\% =$ »     | 27,293.28                   |           |                                 | 16,375.97                                       |
| L. $41,826.65 \times 0.60\%$ L.    |                             | 25,095.99 |                                 | 25,095.99                                       |

2.º. *Calcolo del limite legale della sovrimposta giusta le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge.*

|                                    | Imposta   |           | Limite legale della sovrimposta | Sovrimposta applicata nei ruoli per l'anno 1921 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rendita imponibile del fabbricati: |           |           |                                 |                                                 |
| L. $116,267 \times 16\% =$ L.      | 18,602.72 |           |                                 | 8,720.02                                        |
| Rendita dei terreni:               |           |           |                                 |                                                 |
| L. $341,166 \times 16\% =$ »       | 54,586.56 |           |                                 | 16,357.97                                       |
| L. $73,189.28 \times 0.60\%$ L.    |           | 43,913.57 |                                 | 25,095.99                                       |

Sovrimposta che può applicarsi in base al nuovo limite legale . . . L. 43,913.57

Sovrimposta applicata nei ruoli pel 1921 . . . » 25,095.99

Il predetto Comune potrà quindi far inscrivere nei ruoli speciali di sovrimposta, senaa chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 310 della legge comunale e provinciale, la somma di . . . L. 18,817.58

Tutto ciò, come ben si comprende, riguarda soltanto una nuova e diversa determinazione del *limite legale* della sovrimposta,

limite che, secondo l'esempio prospettato, si eleva da L. 25,095.99 a L. 43,913.57 e non vuol punto dire che il Comune possa aumentare la sua sovrimposta di L. 18,817.58 qualunque sia la misura già raggiunta dalla sovrimposta stessa. Il che significa, in altre parole — e riferendoci sempre all'esempio predetto — che il limite legale rimane fissato in L. 43,913.57 e che per ogni eccedenza, oltre questa cifra, restano sempre in vigore le norme dettate dalla legge comunale e provinciale per la rispettiva autorizzazione.

Lo stesso esempio, mutati i dati, vale anche qualora si dovesse fare il calcolo nei riguardi della sovrimposta di *una Provincia* a nuovo catasto, così come valgono pure nei riguardi delle Province le osservazioni che abbiamo fatte in rapporto ai Comuni circa l'effetto dell'aumentato *limite legale*.

Nell'ipotesi che i Comuni o le Province avvalendosi delle facoltà concesse dal decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, modificato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 504, (1) avessero applicata la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati con proporzione diversa, cosicchè, ad esempio, sui terreni avessero già applicata la sovrimposta in misura uguale o superiore a quella consentita dai nuovi provvedimenti, ma non sui fabbricati, potranno a carico di questi far inscrivere nel ruolo speciale la differenza tra la sovrimposta già applicata e quella consentita dalle nuove disposizioni.

Quindi, comunque sia avvenuta l'applicazione delle sovrimposte sui terreni o sui fabbricati nei ruoli già pubblicati per l'anno 1921, i Comuni e le Province possono deliberare l'iscrizione nei ruoli speciali della sola differenza tra le sovrimposte già applicate singolarmente ai terreni ed ai fabbricati, nel caso che siasi adottata una diversa proporzione nella sovrimposta, o complessivamente ai cespiti stessi, nella ipotesi che i centesimi di sovrimposta siano uniformi pei terreni e pei fabbricati, confrontate col limite legale consentito dal decreto legge, salvo a chiedere la prescritta autorizzazione quando intendano eccedere detto limite.

(1) V. pag. 109 B. A. 1919.

In altri termini, può dirsi che se si mantiene inalterato il calcolo della imposta erariale principale quale serviva in passato per determinare il limite legale delle sovrimposte ai sensi dell'articolo 309 della legge comunale e provinciale, il recente decreto-legge ha elevato il limite legale per ogni lira d'imposta erariale principale da 60 centesimi fissati dal secondo comma del detto articolo a L. 0,768 per fabbricati e L. 1,20 pei terreni, avendo elevato del 28 per cento l'aliquota dell'imposta principale erariale dei fabbricati e del 100 per cento l'aliquota stessa pei terreni (nelle Provincie a nuovo catasto) ai soli effetti del computo delle sovrimposte.

Per le Provincie ove vige ancora il vecchio catasto il contingente elevato in proporzione dell'aumento portato all'aliquota dell'imposta sui terreni nelle Provincie a nuovo catasto a' sensi dell'art. 3, lettera C. del decreto-legge, risulterà evidentemente raddoppiando il contingente colcolato a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, (1) e sul quale in precedenza si basava la commisurazione delle sovrimposte perchè, come si disse, l'aumento dell'aliquota sui terreni a nuovo catasto è del 100 per cento.

Perciò se nell'esempio sopra riportato anzichè di Comune a catasto nuovo si fosse trattato di Comune a catasto vecchio il cui contingente ammontasse a L. 25,000, il contingente stesso a sensi del decreto-legge dovrebbe essere elevato a L. 51,000 e su questa somma si calcolerebbe il limite legale di sovrimposta in 60 centesimi ogni lira d'imposta.

Si osserva poi che in quelle Provincie ove ai sensi dell'articolo 341 della legge 4 febbraio 1915, n. 148, sono in vigore speciali disposizioni circa la commisurazione e ripartizione delle sovrimposte, agli effetti dei calcoli suindicati per determinare il limite legale della sovrimposta, si terrà conto della imposta erariale principale che attualmente serve di base per la commisurazione e ripartizione delle sovrimposte stesse elevandola in relazione all'aumento delle aliquote portate dal citato art. 3.

(1) V. pag. 273 B. A. 1917.

Si avverte inoltre, che anche le Provincie ed i Comuni che nei ruoli già pubblicati per il 1921 non abbiamo raggiunto i limiti di sovrimposta consentiti dal decreto-legge ed intendano avvalersi delle nuove disposizioni debbono ciò deliberare; provvedendo quindi alla formazione dei ruoli speciali di sovrimposta nei modi consueti.

*Ripartizione della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati.*

Se Provincie e Comuni delibereranno aumenti di sovrimposta avvalendosi delle disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge, e semprechè l'aumento stesso debba essere applicato tanto sui terreni quanto sui fabbricati, il reparto di cui al 4° comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, della sovrimposta deliberata al fine di determinare la tangente di sovrimposta che deve rispettivamente essere iscritta nei ruoli speciali di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, sarà effettuato in base alla stessa imposta indicata all'art. 3 del decreto-legge.

E' poi evidente che se in relazione alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, fosse deliberato un aumento di sovrimposta a carico soltanto dei terreni o dei fabbricati, non occorrerebbe eseguire alcun riparto, giacchè la sovrimposta deliberata costituirà anche la tangente da inscrivere nel ruolo rispettivo.

*Tassa di esercizio e rivendita.*

L'art. 4 del decreto-legge stabilisce una nuova tabella per il numero delle classi dei contribuenti e per le aliquote della tassa di esercizio e rivendita in sostituzione di quella portata dall'articolo 8 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549, (1) e in parte modificato con decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 367.

La nuova tabella in confronto della precedente si differenzia soltanto nell'ammontare delle aliquote minime e massime che sono state raddoppiate.

Inoltre per gli esercizi industriali o commerciali di speciale

---

(1) V. pag. 335 B. A. 1915.

importanza possono i Comuni con popolazione *non* superiore agli 80,000 abitanti essere autorizzati a raggiungere un limite superiore a quello assegnato normalmente al Comune, fino alla cifra massima di L. 4000.

L'autorizzazione sarà accordata con decreto Reale promosso dal Ministro delle finanze in seguito a deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, come già disponeva l'ultimo comma del citato art. 8 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549. Al riguardo non si hanno che a richiamare le istituzioni impartite con la circolare a stampa del 23 maggio 1916, n. 6771, diretta ai Prefetti del Regno. (1)

*Tassa di famiglia e tassa sul bestiame.*

Giusta l'art. 5 del decreto-legge, i Comuni possono applicare per l'anno 1921 la tassa di famiglia con aliquote che giungano fino al limite del 7 per cento sui redditi massimi indicati nel regolamento comunale vigente per il 1920; e la tassa sul bestiame con aliquote aumentate fino al doppio di quelle stabilite dal regolamento provinciale vigente per il 1920.

Le relative deliberazioni debbono però essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Nei riguardi della tassa sul bestiame il richiamo al regolamento provinciale non esclude che le aliquote della tassa possano essere aumentate al doppio anche in quei Comuni ove, per speciali disposizioni, siano fissati in regolamenti comunali vigenti per il 1920, come per effetto dell'art. 41 della legge 11 luglio 1907, n. 502, concernente provvedimenti per la città di Roma, giacchè la disposizione ha una portata generale.

Qualora poi, come dispone espressamente il detto articolo, le aliquote comunali per la tassa di famiglia e per quella sul bestiame già vigenti per l'anno 1920 fossero superiori ai limiti predetti, possono essere mantenute per il 1921, ma in questo caso occorre l'autorizzazione di questo Ministero, al quale dovranno quindi essere comunicate le relative deliberazioni.

(1) V. pag. 172 B. A. 1916.

Da tali disposizioni si deduce che nella ipotesi in cui i Comuni non abbiano nell'anno 1920 raggiunto per le tasse di famiglia e sul bestiame i limiti suindicati, possono per l'anno 1921 raggiungere i limiti stessi con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Che se nell'anno 1920 già avessero applicate per le tasse stesse aliquote superiori a quelle consentite dal decreto-legge, i Comuni possono mantenerle anche per l'anno 1921 con l'autorizzazione di questo Ministero, ma se nell'anno 1920 i limiti medesimi non siano stati superati non possono i Comuni eccederli neppure nell'anno 1921 ancorchè ne avessero già ottenuta l'autorizzazione dalla Giunta provinciale amministrativa ai sensi del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1919, n. 1173, (1) e debbono ridurre ed applicare le aliquote entro i limiti fissati dal decreto-legge, le cui disposizioni al riguardo sono di carattere inderogabile.

*Altre tasse comunali.*

Il secondo comma del ricordato art. 5 autorizza i Comuni ad applicare per l'anno 1921 le altre imposte indicate all'articolo 193, n. 3, della legge comunale e provinciale, nonchè quelle sui pianoforti e sui bigliardi in misura doppia di quella consentita dalle vigenti leggi.

Le deliberazioni relative debbono però essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologate da questo Ministero.

Le accennate imposte di cui può essere raddoppiata l'aliquota, oltre quella sui bigliardi e sui pianoforti, sono quelle sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e quella sui cani.

In relazione ad alcuni quesiti che sono stati mossi al riguardo si dichiara anche che fra le dette imposte non è invece compresa quella sui locali di cui ai decreti Luogotenenziali 13 febb. 1919, n. 156, e 12 giugno 1919, n. 1463, (2) che non è menzionata nel de-

(1) V. pag. 216 B. A. 1919.

(2) V. pag. 53 e 232 B. A. 1919.



creto legge ed alla quale, trattandosi di materia di stretta interpretazione, non può estendersi il raddoppiamento di aliquota.

Il raddoppiamento si esegue sulle aliquote consentite in seguito alle varie disposizioni vigenti ed emanate a favore della finanza locale, e cioè per le tasse sui pianoforti, sui bigliardi, sulle vetture private, sui domestici, sulle fotografie ed insegne valgono le disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1229, (1) e 17 ottobre 1918, n. 1643; per la tassa sulle vetture pubbliche l'art. 22 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137; per la tassa sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze i regolamenti comunali emanati in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, e Regio decreto 31 gennaio 1867, n. 3524; per la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma i regolamenti comunali deliberati in relazione all' 193, n. 3, della legge (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148; per la tassa sui cani i decreti Luogotenenziali 12 settembre 1918, n. 1393, (2) e 17 novembre 1918, n. 1821.

*Applicazione degli aumenti di aliquota delle tasse comunali.*

Qualora i Comuni deliberino di applicare gli aumenti delle aliquote alle tasse comunali contemplate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge, non occorre siano rinnovati gli accertamenti in corso o già definiti a carico dei singoli contribuenti, poichè trattasi di semplice variazione di aliquota senza mutamenti del numero delle categorie od in genere della base imponibile, in corrispondenza delle quali vengono effettuate le iscrizioni nel ruolo dei contribuenti.

Pertanto le iscrizioni a ruolo dell'ammontare delle imposte dovute, nell'ipotesi che venga deliberato o consentito nel modo prescritto l'aumento delle aliquote, verranno effettuate in base alle aliquote aumentate e se l'iscrizione a ruolo è già stata eseguita gli aumenti saranno riscossi mediante ruoli suppletivi.

*Il Ministro — FACTA*

(1) V. pag. 231 B. A. 1917.

(2) V. pag. 230 B. A. 1918.

123. **Nuova legge sulle agevolanze per opere igieniche.** (C. M. I. 19 maggio 1921 n. 20179 diretta ai Prefetti).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL., e si prega di richiamare quella delle dipendenti amministrazioni comunali e delle altre amministrazioni cui possa interessare, sulle disposizioni della legge 21 aprile 1921, n. 596, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 corrente, riguardanti le agevolanze per le opere di provvista di acqua potabile e per le altre opere igieniche.

Con l'art. 1 della detta legge sono stati convertiti in legge vari decreti concernenti questa materia, e fra gli altri quelli Luogotenenziali del 1.º agosto 1915, n. 1188 (1) e del 21 gennaio 1917, n. 190, e quello Reale del 6 ottobre 1919, n. 1909 (2).

L'art. 1 di questo ultimo decreto è stato modificato con l'articolo 2 della nuova legge nel senso di sopprimere per la concessione dei mutui integrativi il limite di spesa entro il quale i detti mutui erano concedibili.

Con l'art. 3 della legge è stato prorogato al 30 giugno 1924 il termine fissato all'art. 9 del D. L. 1.º agosto 1915, n. 1188, per l'applicabilità dei primi 8 articoli di detto decreto, termine che era stato già prorogato di anno in anno, e che era stato protratto in ultimo al 30 giugno 1920 con decreto Luogotenenziale 3 agosto 1919, n. 1464.

*Pel Ministro.* — CORRADINI

124. **Tasse sulle concessioni governative—Grandi derivazioni di acque pubbliche a sensi del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.** (C. M. F. 30 luglio 1921 n. 82570 diretta ai Prefetti).

L'articolo 25 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle acque pubbliche ha stabilito che per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e di regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia dichiarazione di pubblica utilità per tutte

---

(1) V. pag. 257 B. A. 1915.

(2) V. pag. 277 B. A. 1919.

le opere e impianti occorrenti tanto alla costruzione quanto all'esercizio, compresi i canali principali di irrigazione, di bonifica e di acqua potabile e le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta.

A termini dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per forza motrice: cavalli dinamici nominali 300;
- b) per acqua potabile: litri 100 a minuto secondo;
- c) per irrigazione: litri 1000 a minuto secondo;
- d) per bonificazione, per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

Quando poi la derivazione sia ad uso promiscuo si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante.

Ciò premesso, e a soluzione di quesiti proposti, il ministero dichiara che in forza di tale articolo sui decreti di concessioni di acque pubbliche relativi a grandi derivazioni, è dovuta, oltre la tassa di concessione governativa ordinaria, stabilita dal n. 53 della tabella annessa all'allegato F approvato col decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, anche la tassa di concessione governativa per la dichiarazione di pubblica utilità prevista dal n. 46 della stessa tabella.

Tale dichiarazione è stata concordata fra la direzione generale del demanio e la direzione generale del bollo e delle concessioni governative e gli uffici del registro sono tenuti ad uniformarsi, riscutando sui decreti di concessione dei quali si tratta l'una e l'altra tassa per le due distinte concessioni governative.

*Il Ministro* — SOLERI

**125. Certificato d'origine per la circolazione nel Regno di piante o parti di piante.** (C. P. 2 agosto 1921 diretta ai Sindaci).

Il Ministero per l'agricoltura comunica che vari osservatorii regionali di fitopatologia, hanno riferito che alcuni Sindaci rilasciano ancora il certificato di origine per la circolazione, nel Re-

gno, di piante o parti di piante destinate all'allevamento, in ottemperanza dell'articolo 13 del Regolamento approvato con R. D. 13 giugno 1918, n. 1099 per l'applicazione del T. U. delle leggi per la fillossera.

Col D. R. 14 novembre 1920 n. 1751 (Vedi Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1920, n. 303) che stabilisce le norme per la circolazione delle piante e dei semi all'interno del Regno, il predetto certificato è stato sostituito, per le spedizioni di piante di qualunque specie, compresa la vite, anche nei Comuni immuni da fillossera, dal permesso di circolazione, rilasciato dal Delegato fitopatologico, per ogni circoscrizione, dal Ministero per l'agricoltura.

Ad evitare, quindi, gli inconvenienti, che i predetti osservatori hanno lamentato, dovuti appunto al rilascio, da parte dei Sindaci, del citato certificato di origine, che alcuni vivaisti, per sfuggire ai divieti di circolazione di piante infette o provenienti da zone infette per altre malattie o infezioni diverse dalla fillossera, esibiscono alle stazioni ferroviarie o agli uffici postali di partenza prego la S. V. di osservare strettamente la disposizione contenuta nel R. D. 14 novembre 1920 attenendosi, per l'avvenire, in qualunque caso, dal rilasciare il certificato in parola, che, per effetto di legge, non ha più alcuna validità.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

126. **Circoscrizione delle esattorie per il decennio 1923-1932.** (C. P. 8 agosto 1921 n. 17748 diretta ai sindaci).

A termine del capoverso dell'art. 1 del regolamento 10 luglio 1902 sulla riscossione delle imposte dirette, si fa invito a codesta Giunta Municipale di esaminare se crede conveniente per il comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri comuni per la riscossione delle imposte dirette, in vista del nuovo collocamento delle esattorie per il decennio 1923-1932.

A tale uopo codesta Giunta Municipale prenderà accordi con



B — *Elenco dei cambiamenti di comune*

| N. d'ordine | Cognome e Nome del Sanitario | Paternità | Data di nascita |      |        | Qualità | Il sanitario si trasferisce |                            |      |        |              |                  | Ente che mantiene il posto in cui assume servizio il sanitario | Osservazioni |      |        |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------------|------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------|------|--------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
|             |                              |           | anno            | mese | giorno |         | dal Comune di               | dove cessò il servizio col |      |        | al Comune di | a cominciare dal |                                                                |              |      |        |
|             |                              |           |                 |      |        |         |                             | anno                       | mese | giorno |              | anno             |                                                                |              | mese | giorno |

C — *Elenco delle costituzioni nuovi consorzi*

| Comuni consorziati | Natura del consorzio medico, veterinario o uff. sanitario | Data del decreto di costituzione del consorzio |      |        | Data di decorrenza del nuovo consorzio |      |        | Riferimento agli elenchi A e B per i posti consorziali coperti dai sanitari compresi negli elenchi stessi— lettera dell'elenco e n.º d'ordine (oppure « vacante » se il posto lo è ». |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                           | anno                                           | mese | giorno | anno                                   | mese | giorno |                                                                                                                                                                                       |

D — *Elenco delle variazioni avvenute nei consorzi esistenti*

| Comuni Consorziati | Comuni aggiunti al Consorzio | Natura del consorzio (medico veterinario) | Data del decreto portante la variazione |      |        | Data di decorrenza delle variazioni |      |        | Natura del provvedimento (scioglimento aggiunti di comuni ecc. |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------|-------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
|                    |                              |                                           | anno                                    | mese | giorno | anno                                | mese | giorno |                                                                |

E — *Elenco delle eliminazioni*

| N. d'ordine | Cognome e Nome del Sanitario | Paternità | Data di nascita |      |        | Qualità medico veterinario Uff. Sanitario | Data di eliminazione |      |        | Comune in cui avviene l'eliminazione | Causa dell'eliminazione | Osservazioni |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------------|------|--------|-------------------------------------------|----------------------|------|--------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
|             |                              |           | anno            | mese | giorno |                                           | anno                 | mese | giorno |                                      |                         |              |

128. **Soccorso giornaliero per le famiglie degli invalidi di guerra.**  
(C. P. 10 agosto 1921 n. 395 diretta ai Sindaci).

Il diritto del soccorso giornaliero per le famiglie degli invalidi di guerra provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si intende cessato soltanto con la data da cui l'amministrazione militare dispone l'invio in congedo degli invalidi stessi, successivamente all'accertamento della loro invalidità (art. 18 legge 25 marzo 1917, n. 481; art. 8 D. L. 10 marzo 1918 n. 365).

Invece per le famiglie dei militari, che per il loro lieve grado d'invalidità siano provvisti di assegno temporaneo (art. 6 e 7 del D. L. 20 maggio 1917, n. 876), il diritto al soccorso giornaliero s'intende cessato allo spirare del 90.<sup>o</sup> giorno dopo il congedamento che pei militari medesimi avviene di regola con la loro classe.

In pratica, allo scopo di non privare di aiuto le famiglie, durante la more del primo pagamento della pensione o dell'assegno d'invalidità, si continua a corrispondere il soccorso giornaliero fino a quando la Delegazione del Tesoro faccia conoscere al Comune la data in cui approssimativamente presume di poter effettuare il pagamento suddetto.

In conseguenza, i soccorsi corrisposti in più fino al pagamento della pensione o dall'assegno vanno rimborsati all'Erario dalla data del congedamento, se egli è provvisto di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile, e dal 90.<sup>o</sup> giorno dopo il congedamento, se egli è provvisto di assegno temporaneo, giusta le disposizioni comunicate volta per volta dal Sottosegretariato Servizio Pagamenti Acconti e Pensioni, con gli appositi modelli 208 ai Comuni interessati.

Si prega LL. SS. di accusare ricevuta della presente all'ufficio Provinciale delle Pensioni di Guerra di Salerno.

*Pel Prefetto* — FALLETTI

129. **Soccorso giornaliero per le famiglie bisognose dei militari congedati o riformati.** (C. P. 10 agosto 1921 n. 398 diretta ai Sindaci).

A favore delle famiglie bisognose dei militari congedati pel ultimato servizio, o riformati per causa non giudicata dipendente dal servizio, (i quali siano sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a norma della circolare 455 G. M. 1919 od assegnati ad una delle prime nove categorie di pensione) è consentito il ripristino del soccorso giornaliero dalla data dell'accertamento sanitario definitivo che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dai militari e il conseguente diritto a pensione, fino alla effettiva liquidazione della pensione stessa.

Tale provvedimento, mentre soccorre ai bisogni delle famiglie durante le more della liquidazione dell'assegno di quiescenza, non arreca alcun aggravio al bilancio dello Stato, perchè i soccorsi, in tal caso corrisposti, vengono recuperati all'atto del pagamento della pensione, analogamente a quanto si pratica per tutti gli altri casi di famiglie di militari invalidi pensionati..

Si prega accusare ricevuta all'Ufficio Provinciale Pensioni di Guerra di Salerno.

*p. Il Prefetto* — **Falletti**



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

130. **Indennità da corrisondersi ai membri della Giunta provinciale amministrativa e della Deputazione provinciale.** (Regio decreto n. 928 in data 19 giugno 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1921, n. 172).

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

#### **Re d'Italia**

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 9, comma 1°, e 140, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, nonchè il decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 960;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

#### *Articolo unico*

Gli articoli 9, 1° comma, e 140 dell'anzidetto regolamento sono modificati come segue:

Art. 9, 1° comma, — A ciascun membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa è assegnata, per ogni giorno di seduta un'indennità di presenza di lire quindici. Questa per i membri non residenti abitualmente nel capoluogo è determinata in lire trenta, oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio.

Art. 140. — L'indennità di presenza al Presidente ed ai membri

della Deputazione provinciale, di cui all'art. 285, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915. n. 148, non può mai essere superiore a lire trenta per ogni giorno di seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

131 Attivazione del nuovo catasto nel circondario di Campagna.  
(D. M. F. 31 marzo 1921).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

*Direzione Generale del Catasto e dei servizi Tecnici N. 2428 Divisione 2<sup>a</sup>.*

Viste le leggi 1° marzo 1889, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23 che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Visti il regolamento per l'esecuzione delle leggi suddette, approvato col Regio decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 386 per l'attivazione del catasto per Circondari:

Vista la legge 7 luglio 1901, n. 321 per l'attivazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle relative vulture catastali.

Visto l'articolo 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con Regio Decreto 26 gennaio 1902, n. 76.

Essendo compiute le operazioni per la formazione del nuovo catasto nel circondario di Campagna (Provincia di Salerno).

DECRETA:

L'attivazione nuovo catasto formato in esecuzione delle predette leggi 1° marzo 1886 n. 3682 e 21 gennaio 1897 n. 23 ha effetto nel circondario di Campagna (Provincia di Salerno) dal giorno 1° giugno 1921 e da quel giorno cessa la conservazione del catasto preesistente.

Il Direttore Generale del Catasto e dei Servizi tecnici di fi-

nanza; o quello delle imposte dirette e del Catasto, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma addì 31 marzo 1921.

*Il Ministro* — FACTA

132. **Preparazione vendita e commercio dei vini.** (D. M. A. 16 luglio 1921).

#### IL MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione la vendita ed il commercio dei vini;

Visto il regolamento approvato con decreto luogotenenziale del 21 febbraio 1918, n. 316;

Sulla proposta del Direttore Generale dell'Agricoltura;

#### DECRETA

La vigilanza per l'applicazione del decreto legge 12 aprile 1917, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini, per quanto riguarda la competenza del Ministero per l'Agricoltura, è affidata al Laboratorio di chimica agraria della Scuola superiore di agricoltura Portici per le provincie di Napoli e Salerno.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° Agosto 1921, sostituendo quello del 9 luglio 1918.

*Il Ministro* — MAURI

#### b) **Circolari**

133. **Trattamento daziario del vino in bottiglie in relazione all'articolo 6 R. D. 7 Aprile 1921 N. 374.** (C. M. F. 13 luglio 1921 num. 7241 diretta ai Prefetti).

Vari Comuni hanno proposto al Ministero il quesito sulla portata dell'artic. 6, 3.° comma, del R. Decreto legge 7 aprile 1921 N. 374, che consente l'imposizione del dazio sul vino in

(1) V. pag. 101 B. A. 1921.

bottiglie in misura doppia di quello gravante il vino in fusti, ed hanno domandato se, agli effetti della cennata disposizione, siano da considerare come bottiglie tutti i recipienti di capacità non superiore a due litri, in relazione al disposto dell' art. 97, terzo comma, del regolamento generale daziario 17 giugno 1909 Numero 455.

In proposito si osserva che, con lo stabilire un' aliquota in misura doppia per il vino in bottiglia si è inteso a colpire con tassa più elevata i vini fini, ossia di lusso.

Peraltro, dato la difficoltà di enumerare le varie specie di tali vini di qualità più pregiate da assoggettare al dazio in misura raddoppiata, si è dovuto necessariamente far ricorso al traslado in uso nel linguaggio comune « vino in bottiglie », volendo con tale denominazione riferirsi al vino che viene trasportato dai luoghi di produzione a quelli di consumo in bottiglie di tipo comune, normalmente destinate al trasporto ed alla conservazione dei vini fini, le quali sono, di regola, di vetro nero, scuro o colorato, della capacità inferiore al litro, ermeticamente chiuse con tappo munito di capsula o di etichetta.

Con tale criterio pertanto deve essere applicata la nuova tassa del vino in bottiglie, limitatamente cioè al vino che, al momento dell' operazione di sdaziamento sia presentato in bottiglie come sopra identificate provenienti da altri comuni ».

Prego i Sigg. Prefetti di comunicare quanto sopra alle amministrazioni comunali ed ai dipendenti appaltatori daziari, perchè ne abbiano norma e vi si attengano nelle liquidazioni del dazio sul vino.

*Il Ministro* — SOLERI

134. **Rifiuti di archivio.** (Circolare della Croce Rossa Italiana 21 aprile 1921, n. 1206, diretta ai Prefetti).

La circolare di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 corr. n. 8900 diretta anche alle S.S. L.L. ha già reso noto la continuità dell' opera della raccolta carta a beneficio del-

la Croce Rossa Italiana, la quale per le riconosciute sue necessità economiche e per il raggiungimento delle finalità umanitarie che si è proposta, desidera ottenere il maggior rendimento dal nuovo provvedimento legislativo che le giunge quale conferma di stima e di appoggio nell'attuazione del suo programma di pace.

La Croce Rossa Italiana ha affidato tale ramo della sua attualità a questa Azienda Autonoma Rifiuti Archivio (già Comitato Nazionale), la quale alle dirette dipendenze dell'Associazione continuerà sotto la mia presidenza e con la collaborazione di tutti i Comitati del Regno circondariali (in ogni sede di Tribunale) e mandamentali (in ogni sede di Pretura), a svolgere il suo lavoro, facendo rassegnamento sull'affettuosa e mai abbastanza lodata cooperazione di tutti gli uffici governativi e non Governativi.

Deficienti di personale, sovraccarichi di lavoro di guerra, molti di essi non hanno potuto ancora compiere lo scarto, altri non lo hanno portato a termine completamente; altri non si sono premurati neppure d'iniziarlo e fra questi numerosi i comuni.

In questo momento di ripresa attività è necessario che a tutti pervenga insieme al nostro il nuovo invito delle SS. LL. che costituirà non solo conferma delle disposizioni di scarto già in vigore, ma incitamento affettuoso ad unirsi all'opera buona con la quale il nostro Governo ha inteso offrire il modo di procurare nuove risorse.

Tale speciale preghiera che in nome e nell'interesse dell'Associazione io rivolgo alle SS. LL. è mio desiderio che raggiunga per il loro autorevole tramite tutti gli Uffici Governativi del Regno, ed anche le Amministrazioni Provinciali Comunali, verso di queste specialmente che in ridottissimo numero risposero ai precedenti appelli, occupate come erano nei gravosi lavori di guerra, io prego le SS. LL. che l'invito sia particolarmente vibrato; poichè e il loro numero e l'entità delle voci di scarto contenute nel noto massimario, fanno sperare su di un ingente rendimento a favore della Croce Rossa Italiana.

Anche nei riguardi dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali confermo alle SS. LL. la parte della circolare di S. E. il Presidente del Consiglio che si riferisce ai compensi, estesi ai mobili e materiali inservibili e che saranno corrisposti nella percentuale stabilita, senza attendere l'esito delle vendite.

Sia il massimario di scarto che gli stampati prescritti per gli elenchi delle proposte, saranno ceduti gratuitamente a tutti gli uffici e Comuni del Regno.

Confido sulla continua e speciale benevolenza delle SS. LL. per il necessario appoggio al nostro modesto lavoro, e mentre ringrazio, prego accusarmi ricezione della presente, comunicandomi possibilmente il testo della circolare che si riterrà opportuno di trasmettere.

*Il Presidente* — SANDINI

135. **Lavori pubblici. Clausole protettive degli operai.** D. L. 21 aprile 1919, n. 603, Regol. 29 febbraio 1920, n. 245, sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. (C. P. 31 agosto 1921 n. 19970 diretta ai sindaci).

Si richiama l'attenzione della S. V. sull'applicazione del Decreto legge e relativo regolamento per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia dei lavoratori, in ciò che direttamente interessa codesta Amministrazione in materia dei lavori pubblici, siano essi dato in appalto (asta pubblica, licitazione o trattativa privata) che per esecuzione in economia.

Nell'un caso e nell'altro dovrà procedersi all'assicurazione degli operai e delle operaie, dai 15 ai 65 anni di età assunti dall'appaltatore o direttamente dipendenti dalla pubblica Amministrazione nei lavori di economia.

Nei contratti di appalto — come del resto si costuma ai fini della legge sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro — dovranno essere inserite le clausole speciale che facciano obbligo alla stazione appaltante od impresa di procedere allo acquisto delle tessere (in vendita presso i Comuni) e all'applicazione delle

marche quindicinali (in vendita presso gli Uffici Postali e del Registro).

Queste marche (da L. 1 a L. 6.) sono corrispondenti al pagamento di un contributo di egual misura tanto da parte del datore di lavoro (Impresa negli appalti, Pubblica Amministrazione nei lavori di economia) che da parte dell'assicurato operaio e sono ragguagliate a sei differenti classi di lavoro, il cui guadagno giornaliero oscilla da un salario fino a lire due ad un salario che vada oltre le lire 10,00.

L'assicurazione dev'essere fatta per cura del *datore di lavoro*. Egli ha la responsabilità che l'assicurazione sia fatta e sia fatta bene ed ha l'obbligo di versare regolarmente i contributi (mercè l'acquisto delle marche), col diritto di trattenere sulla mercede dell'operaio la metà del contributo che la legge pone a carico di lui.

Anche per i lavori a cottimo è obbligo l'assicurazione. In questo caso, per la commisurazione del contributo il salario giornaliero che lo regola si otterrà dividendo il compenso totale per il numero di giornate lavorative comprese nel periodo di durata del cottimo.

Le assicurazioni vanno retrotratte ai 1° luglio 1920, se in quel tempo l'assicurato era già alle dipendenze dell'Impresa o aveva assunto lavoro in economia od a cottimo.

*Il Prefetto*—BARBIERI

**136. Armamento dei guardiani delle ferrovie e tramvie gestite da società private.** (C. P. 31 agosto 1921 n. 492 diretta ai sindaci).

Per notizia a norma trascrivo qui di seguito la circolare del Ministero dell'Interno n. 500 — 1. 47:

« Avendo alcune Direzioni di ferrovie gestite da Società private fatta istanza per il rilascio gratuito dei permessi per il porto d'arma ai guardiani, cantonieri ed alle guardie-stazioni delle rispettive reti, è stato da qualche Ufficio mosso quesito a questo Ministero per conoscere se le disposizioni che regolano

la materia dell'armamento gratuito dei guardiani della rete statale debbono intendersi estese anche al personale delle ferrovie e tramvie gestite da Società private. Al riguardo si osserva che l'art. 19 del regolamento approvato con R. D. 10 gennaio 1915, n. 68, stabilisce tassativamente che possono soltanto essere autorizzate al porto d'arma, senza pagamento di tasse, quelle categorie di personale civile dipendenti direttamente dallo Stato, per le quali i relativi regolamenti generali di amministrazione prescrive che vadano armati.

Ora poichè il personale dei guardiani delle ferrovie e tramvie, gestite da Società private, non rientra evidentemente nelle accennate categorie di dipendenti direttamente dallo Stato, non si ritiene ad esso applicabile la ricordata disposizione, la quale, d'altra parte, esige oggi più che mai, in relazione alle condizioni generali dell'ordine pubblico, un'interpettazione scrupolosamente restrittiva.

Quanto poi al rilascio dei permessi d'arma a pagamento, il Ministero non ha che a riportarsi alle istruzioni date con la circolare 26 aprile 1920 n. 1175—F. 47. Solo che occorre por mente che per il personale delle ferrovie e tramvie delle Società private, il Commissario compartimentale, non avendo sulla linea rivata una diretta ingerenza di servizio, nè una diretta vigilanza al personale stesso, come avviene per quello delle linee statali, non può trovarsi in grado di esprimere il suo parere sulla opportunità o meno della concessione.

Le concessione d'arma, di cui si tratta, devono pertanto ritenersi di esclusiva competenza delle Autorità locali, le quali, ispirandosi ai criteri restrittivi esposti nella succitata circolare, devono ponderatamente esaminare, anche in relazione alle speciali condizioni dell'ordine pubblico in ciascuna provincia, le singole domande a decidere sotto la propria responsabilità sull'accoglimento o meno della richiesta. Vorrà V. S. accusare ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — **Barbieri**



137. **Profilassi contro l'afta epizootica.** (C. P. 31 agosto 1921 n. 16798 diretta ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« I dati che si desumono dai bollettini settimanali sullo stato sanitario del bestiame, e le particolari notizie che giungono al Ministero relativamente all'azione di profilassi e polizia sanitaria che si viene svolgendo contro l'afta epizootica, dimostrano che questa malattia resta, ora limitata a ben poche località del territorio nazionale, rivestendo dappertutto una forma assai lieve; e senza tema d'eccessivo ottimismo, si può affermare che, oggi, la temibile epizoozia non rappresenta un onere rilevante per il patrimonio zootecnico nazionale.

Queste favorevoli condizioni, tanto propizie all'economia agricola del Paese, non debbono, però, far dimenticare che l'epizoozia aftosa, persistendo anche in forma lievissima, in determinati luoghi, può ad un certo momento, come attesta l'esperienza, ri-acquistare, per cause ancora sconosciute, virulenza e potere contagifero, dando luogo a nuove invasioni epizootiche, contro le quali l'azione sanitaria, anche se vigile ed energica, corre il rischio di essere sopraffatta.

Ciò premesso, appare di tutta evidenza la necessità di persistere, con rinnovata lena, nella lotta contro gli ultimi focolai aftosi. Il momento appare propizio, oltre per le speciali condizioni epidemiologiche sopra esposte, anche pel fatto che il pericolo di diffusione del contagio aftoso, rappresentato dalla transumanza del bestiame per la monticazione sulle alpi e sugli appennini, può considerarsi superato, in quanto le mandre hanno, ormai raggiunto dappertutto i pascoli montani, da dove non discenderanno che alla fine dell'estate.

Voglia, quindi, la S. V., ove in codesta provincia esistano od abbiano a verificarsi episodi di afta epizootica, disporre che i servizi veterinari provinciali e comunali svolgano attiva opera, onde ottenere, nel più breve tempo possibile, la estinzione di

detti focolari, voglia pure V. S. rivolgere particolare incitamento agli agricoltori perchè assicurino la loro cooperazione, senza di cui gli sforzi migliori andrebbero dispersi. Bisogna che gli interessati tutti, i quali, per mancanza di un pericolo imminente, potrebbero ritenere non giustificato il concorso di un loro premuroso zelo, si convincano, invece, che è questo il momento di secondare, con deliberato proposito, l'azione sanitaria, onde scongiurare il riaccendersi dell'epizoozia, apportatrice di danni incalcolabili.

Il Ministero non mancherà, da parte sua, di fare tutti gli sforzi affinchè il pericolo sempre temibile, della infiltrazione di contagi aftosi dai Paesi d'Europa ancora gravemente infetti, possa essere scongiurato.

L'opera che i servizi veterinari dovranno compiere avrà come base: l'esecuzione di larghe indagini nelle provincie ancora infette per stabilirne, nel modo pi esatto le condizioni sanitarie, la vigilanza rigorosa sui focolari infettivi; il controllo sanitario sulle fiere e sui mercati; la sorveglianza sugli spostamenti del bestiame che si verificano al di fuori del raggio di azione delle rispettive aziende agricole, oltre, bene inteso, l'applicazione di tutte le altre norme stabilite dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

L'attuazione di tali provvidenze dovrà iniziarsi senza indugio nelle provincie infette, mentre in quelle contermini verrà eseguita una rapida indagine di accertamento.

Per il raggiungimento dell'importante fine che il Ministero persegue si fa particolare affidamento sulla solerzia di tutte le autorità competenti, sull'azione volenterosa e perseverante dei servizi veterinari provinciali e comunali, sull'ausilio che sapranno fare tutti gli enti ed istituti interessati alla tutela del patrimonio zootecnico nazionale ».

In relazione a quanto sopra prego la S. V. di curare che siano eseguite le opportuni indagini per accertare l'effettiva inesistenza di focolari d'afta epizootica nel territorio di codesto Co-

mune, provvedendo in occasione di fiere o mercati al regolare funzionamento dei servizi di vigilanza sanitaria, e rivolgendo speciale incitamento agli agricoltori di costà affinchè assicurino la loro cooperazione nella lotta contro epizoonia.

Infine poichè dai bollettini sanitari del bestiame relativi allo scorso mese di giugno, pubblicati dal Ministero, emerge che in detto mese furono denunciati casi afta epizootica in parecchie provincie del Regno ed in quelle limitrofe di Avellino, Napoli e Potenza, nonchè nel comune di Eboli di questa Provincia, occorre che siano intensificati i servizi di vigilanza sanitaria nei riguardi degli animali che verranno eventualmente importati in ciascun comune, richiamando l'attenzione dei proprietari sulla opportunità di tenere isolati in località distinta detti animali almeno per la durata di 11 giorni e cioè per la durata dell'ordinario periodo d'incubazione della malattia.

Verificandosi costà casi di epozozie prego provvedere a norma degli art. 6 e 7 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914 n. 533, dandone sollecita comunicazione alla Prefettura con l'indicazione dei provvedimenti adottati.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

138. **Medaglie al valore, brevetti ecc. ad ufficiali e soldati.** (C. P. 4 settembre 1921 n. 3995 diretta ai sindaci).

Trovandosi da lungo tempo giacenti presso il Deposito 19° Regg.to Fanteria le qui elencate medaglie al valore, nonchè brevetti di concessione delle stesse e di Croci al merito di guerra, si porta a conoscenza delle SS. LL. quanto segue affinchè ognuno per la parte che lo riguarda, indichi se nel territorio della sua giurisdizione trovasi domiciliato attualmente l'interessato a dover ricevere una delle sottoindicate ricompense o documenti relativi.

Qualora poi risultasse che qualcuno dei sotto elencati destinatari si fosse trasferito in altra residenza o risultasse deceduto,

pregasi valer indicare il di lui nuovo domicilio o, nel secondo caso, quello della famiglia.

Dato il fine alto e delicato che cioè ogni singolo decorato riceva ciò che la Patria gli ha conferito, si rivolge viva preghiera alle SS. LL. affinchè siano ogni cura fatie le più minuziose ricerche al riguardo.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

## ELENCO

### MEDAGLIE DI ARGENTO

Tenente Busacca Antonio, Orlandi Otello; Sergente Scarabello Gaspare, Salvato Leopoldo, Giovannati Luigi; Caporale Pellegrino Francesco; Soldato Pinto Giuseppe; Asp. Uff. Fusconi Luigi; S. Tenen. Lagrutta Giuseppe; Soldato Gosuè Michele; Sergente Sardi Alfredo, Berghini Abramo; Coldato Elmi Angelo, Gabriele Agostino.

### MEDAGLIE DI BRONZO

Asp. Uff. Capone Domenico, Moroni Crescenzo, Zuin Giuseppe; Soldato Bucci Angelo, Ien o Sen Quirino, Tunesi Cesare, Galli Angelo, Righi Giovanni; S. Tenen. Mantiero Ottavio, Grossi Cesare; Caporale Valletta Antonio, Ausilio Francesco, Gabbellini Mariano; Soldato Calvagno Giacinto; Giuliani Francescc, Zappitelli Giuseppe, Cavallotti Antonio, Allegratti Luigi.

### BREVETTI DI MEDAGLIE DI ARGENTO

Saldati Giovannati Luigi; Sergente Loiacono Michele; Tenente Zanetti Colleoni Lupo; T. Colon. Coccari Donato; Soldato Oliv: Felici; Asp. Uff. Fnsconi Luigi.

### BREVETTI DI MEDAGLIA DI BRONZO

Tenente Zannini Mario; Caporale Ferrico Giovanni; Soldato Galli Angelo; Caporale Steccanelli Luigi; Soldato Giuliani Francesco, Mercore Crescenzo, Pirola Enrico, Zuin Giuseppe.

### BREVETTI DI CROCI DI GUERRA

Soldato Astarida Teodoro; Sergente Buffon Felice; Soldato

Ciccolin Antonio; Caporale Clementi Luigi; Soldato Cestiello Raffaele, Cerabona Vincenzo, De Rosa Pasquale; Cap. mag. D' Arcangelo Francesco; Soldato Dagliano Giovanni, De Mango Sergio, Esposito Salvatore, Esposito Giovanni; Caporale Faccini Pietro; Soldato Fontana Mario, Fregnone Giovanni, Fannuzzo Giuseppe-Gambardella Loigi, Quercetti Vincenzo, Galli Angelo, Giumelli Luigi, Lazzaro Agostino, Luccetto Aurelio, Laurella Salvatore; Caporale Leali Ferdinando; Soldato Menotti Sergio, Franzoso Angelo, Bozza Giovanni; Sergente Cecchi Gino; Soldato Cosenza Filippo, Capizzoni Giovanni; Caporele Colombo Carlo; Soldato Carini Ernesto, Di Laio Giovanni Di Mauro Sofio, De Lucia Giuseppe; Sergente De Zelis Alfredo, Soldato Emma Francesco Felli Pietro, Faina Aramando, Fornasari Giuseppe; Serg. mag. Falzoni Giorgio; Soldato Fontana Enrico; Caporale Garacci Mariano; Soldato Giustardi Gerardo; Sergente Guida Vincenzo; Soldato Igino Augusto, Lucchese Benedetto; Cap. mag. Laino Francesco Paolo; Soldato La Monica Marco, Mangioavi Alfonso; Serg. mag. Marzia Grazio; Soldato Morreale Salvatore, Mauro Antonio Musco Carmelo; Sergente Mambrelli Eliseo; Soldato Messina Giuseppe; Cap. Mag. Mngnoto Silvestre; Soldato Magnai Battista, Marcelli Vittorio, Orsolini Ruggero; Sergente Pagani Carlo; Caporale Persichetti Giovanni, Puerari Francesco; Soldato Pezzuto Serafino, Pasquinelli Aleandro, Polo Adolfo, Poggi Francesco, Rondinani Giuseppe, Ranaldi Vincenzo; Cap. mag. Rebaudo Simone; A. batt. Sedano Giuseppe; Soldato Siano Felice, Salvidanre; Caporale Scognamillo Michele; Soldato Serri Augusto, Schierotti Natale, Binton Vittorio; Cap. mag. San Marco Antonio; Caporale Tarone Salvatore; Soldato Tonghini Alfredo; Sergente Viganò Antonio; Soldato Venoresi Angelo, Virgillito Francesco, Vesperini Augusto, Mazzi Amedeo, Mambrin Anselmo; Caporale Morandi Pietro; Soldato Macchia Antonio, Mergreoni Sebastiano; Sergente Moretti Marsilio, Minutoli Antonio, Marinelli Cesare, Pasqualotto Martino, Pagano Carmine; Caporale Pericoli Pietro; Soldato Padovan Vittorio, Pellegnini Antonio; Ser-

gente Prati Angelo; Soldato Pierini Gaetano, Romani Terenzio, Rossi Angelo, Rendina Vincenzo, Rossi Carlo, Salati Francesco Santi Ettore, Scavaliere Salvatore, Sarcinelli Antonio, Sebellini Pietro; Sergente Serafinelli Nazzareno; Soldato Turchi Quido, Tonani Giuseppe, Tomotillo Vincenzo, Turati Ambrogio, Visaggio Domenico, Vittorio Salvatore, Vittiglio Vincenzo; S. Tenen De Laurentis Michele; Tenente Parapini Guido; Capitano Rota William; Tenente Basso Luigi; S. Tenen. Iennaco Raffaele; S. Tenen. Rossi De Casperis Guido.

*Il Prefetto* — BARBIERI

139. **Tassa di bollo sulle quietanze.** (C. M. T. 11 maggio 1921 n. 107657 dirette alle Intendenze di Finanza).

Il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ha fatto conoscere che l'applicazione delle disposizioni circa la tassa proporzionale di bollo sulle quietanze, contenute fra l'altro, nel Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167 ha portato come conseguenza, che alcuni Consorzi di vendita del materiale residuo dalla guerra, i quali debbono versare, a periodi determinati, dalle somme ingenti nelle casse dello Stato, si rifiutano di ritirare la quietanza di versamento, eludendo le disposizioni di legge a danno dell'Erario, che viene a perdere il ragguardevole importo della tassa di bollo.

Al detto Comitato è risultato, in modo speciale, come alcuni militari abbiano accondisceso a detta richiesta, scritturando i versamenti sulla matrice del bollettario di riscossione, ed omettendo il rilascio della bolletta figlia.

Ad evitare tale inconveniente, con la conseguente perdita di somme considerevoli da parte dell'Erario, è stata prospettata a questo Ministero la opportunità di intervenire a che alle casse dello Stato, da qualunque amministrazione dipendano, venga fatto obbligo di riscuotere le tasse di bollo relative ai pagamenti loro effettuati, indipendentemente dal materiale ritiro della bolletta o quietanza da parte del versante.

Interpellato sulla quistione di Ministero delle Finanze, specialmente competente in materia, si è espresso nei seguenti termini:

« Che dovendo, a norma dell' art. 269 del regolamento per  
« la contabilità generale dello Stato, gli agenti della riscossione  
« rilasciare quietanza, delle somme che introitano, l' atto di quietanza  
« deve porsi in essere ancorchè venga rifiutato dal debitore, e che ciò è sufficiente perchè sull' atto stesso sia dovuta  
« la tassa di bollo relativa. Tassa che nel caso di versamenti effettuati dai Consorzi per la vendita di materiali residuati dalla  
« guerra, deve corrispondersi nella misura proporzionale stabilita  
« dall' art. 13 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167.

« Che l' art. 66, n. 12 del Testo unico della legge di bollo  
« 6 gennaio 1918, n. 135 commina una sanzione penale in materie di quietanze ordinarie, nel caso di frodi dirette ad evitare  
« in tutto od in parte il pagamento della tassa di quietanza.

« Che la circostanza che colui che effettua il pagamento rifiuti la ricevuta o bolletta di riscossione, è completamente estranea all' obbligo che gli incombe di corrispondere la tassa  
« di bollo relativa. Che la quietanza non ritirata può rimanere tra gli atti dell' Ufficio che ha riscosso le somme dovute all' Erario, ma deve in ogni caso venire assoggettata alla tassa di  
« bollo dovuta ».

Ciò premesso questo Ministero, ad evitare la perdita effettiva di ingenti somme all' Erario, in dipendenza del rifiuto, da parte dei versanti, di ritirare la ricevuta o quietanza inerente all' effettuato versamento, dispone che tutte le Casse dello Stato, da qualunque amministrazione dipendano, rilasciano sempre le ricevute o quietanze in dipendenza delle somme alle medesime versate, con la conseguente applicazione alle quietanze medesime delle prescritte tasse di bollo. Che qualora il versante si rifiuti di ritirare la bolletta o quietanza, la medesima venga sempre egualmente staccata dal bollettario, salvo a rimanere tra gli atti dell' ufficio che ha effettuato la riscossione.

140. Iscrizione alla Cassa di Presidenza d'impiegati, salariati e sanitari dei Comuni, Provincia ed Opere Pie. (C. P. 2 settembre 1921 n. 21860 diretta ai Sindaci della Provincia, ai Presidenti delle opere Pie, al Presidente della Deputazione Prov. di Salerno).

Per facilitare l'iscrizione alla Cassa di Previdenza Impiegati e Salariati Enti Pubblici locali ed a quello dei Sanitarii, comunico con la presente alle SS. LL. i documenti che sono da allegarsi alle domande d'iscrizione in carta semplice intestate alla Direzione Generale Istituto di Previdenza (domande che per i salariati devono intendersi sul mod. 1 Cat. XIII. che, occorrendo, si domanderà a questa R. Prefettura):

1.º) 2 prospetti del seguente tracciato, firmato dal titolare e, con in calce, un certificato del Capo dell'Amministrazione attestante la perfetta concordanza delle notizie del prospetto con gli atti d'ufficio e le circostanze di fatto:

|                          |   |                              |   |                                          |   |                                                    |   |                                           |    |                               |    |                                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nome-Cognome e Paternità |   | Data di Laura (pel Sanitari) |   | Servizio prestato presso altri Enti P. i |   | Inizio del servizio                                |   | Interruzione dal servizio                 |    | Stipendio o salario percepito |    | Famiglia                                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Enti Pubblici            |   | Decorrenza                   |   | Data deliberazione di 1.ª nomina.        |   | Giorno in cui effettivamente cominciò il servizio. |   | Cassa                                     |    | Somme                         |    | Moglie                                                                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| dal                      |   | al                           |   |                                          |   |                                                    |   | dal                                       |    | dal                           |    | Data di nascita                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| al                       |   |                              |   |                                          |   |                                                    |   | al                                        |    | al                            |    | Data di nascita                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                          |   |                              |   |                                          |   |                                                    |   | Se è celibe, nubile, ammogliato o vedovo. |    |                               |    | Data di matrimonio                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                          |   |                              |   |                                          |   |                                                    |   |                                           |    |                               |    | Se iscritto al Monte Pensione Comunale                                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                          |   |                              |   |                                          |   |                                                    |   |                                           |    |                               |    | Se iscritto, col concorso dell'Ente (Comune) Opera Pia e Prov.) od altro istit. che assic. un ass. di riposo |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                          |   |                              |   |                                          |   |                                                    |   |                                           |    |                               |    | Annotazioni                                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1                        | 2 | 3                            | 4 | 5                                        | 6 | 7                                                  | 8 | 9                                         | 10 | 11                            | 12 | 13                                                                                                           | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

a) Le notizie delle colonne 6 a 14 si riferiscono all'Ente presso cui il titolare presta servizio attualmente.

b) La firma del titolare va legalizzata dal Sindaco.

2.º) Certificato di nascita del titolare, debitamente legalizzata (in doppio).

3.º) Deliberazioni di 1.ª nomina in pianta stabile (in doppio).



4.º Copia autentica del certificato di laurea (in doppio) per i soli sanitari.

Invito le SS. LL. ad affrettare l'iscrizione alle rispettive Casse di Previdenza dei singoli dipendenti i quali vi fossero legalmente obbligati oppure desiderassero avvalersi della facoltà d'isciversi, ricordando che col 31 ottobre del corrente anno cessa, pei salariati, la facoltà di riscattare gli anni di servizio già prestati,

*Il Prefetto — Barbieri*

141. **Approvvigionamento granario. Funzionamento dei Consorzi.** (C. P. 22 settembre 1921 n. 3197 diretta ai Sindaci della Provincia, ai Sottoprefetti di Sala—Vallo e Campagna in comunicazione).

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulla seguente circolare del Ministero delle Finanze, relativa all'approvvigionamento granario, con invito ad esercitare la più attiva vigilanza per impedire, nella confezione e nella vendita del pane e della pasta, illecite speculazioni ed eventuali frodi in danno dei consumatori; e di provvedere intanto perchè le Giunte Municipali fissino subito i prezzi di calmiera di vendita al minuto di detto generi in base al prezzo della farina o della semola, quale risulta in relazione al prezzo di cessione del grano ai Consorzi granari, e cioè di L. 128 pel grano tenero e di L. 150 pel grano duro.

*Pel Prefetto — ARGENTI*

Richiamo nuovamente tutta la particolare attenzione delle SS. LL. sulla funzione che i Consorzi granari sono tenuti ad esplicare ancora nei riguardi dell'approvvigionamento granario delle rispettive provincie.

I Consorzi debbono anzitutto esplicare azione integratrice del libero commercio, in modo da evitare che il grano o la farina manchi o comunque difetti alle popolazioni, debbono essere sempre pronti a fornire tutte le quantità di grano o di farina occorrenti ai Comuni.

L'azione dei Consorzi, inoltre, deve essere calmierante dei prezzi del libero commercio, ogni qual volta questi prezzi tentino di elevarsi al di sopra di quelli del grano fornito dallo Stato, per le eccessive pretese dei produttori o per le speculazioni di incettatori o di molini. In questi casi, è necessario l'immediato intervento del Consorzio con un pronto rifornimento di grano o di farina, in guisa da dare al consumatore la possibilità e la sicurezza di provvedere al proprio fabbisogno, senza sottostare alle esorbitanti pretese del commercio privato.

Su quest'azione di concorrenza che i Consorzi debbono esercitare sulla base di L. 128 a quintale grano, richiamo la particolare e costante attenzione delle SS. LL., poichè è veramente dalla efficacia e prontezza di tale azione che dipende l'attuazione del programma propostosi dal Governo, quello cioè di impedire che con l'iniziato ritorno del libero commercio dei grani, possa venire comunque compresso l'approvvigionamento ad equo prezzo della popolazione.

Se in talune provincie s'è verificata nei mesi scorsi una notevole tendenza al rialzo dei prezzi del grano e delle farine, che in un primo tempo s'erano mantenuti ad un livello basso, ciò è in parte dovuto alla deficienza o tardiva distribuzione del cereale dello Stato, per modo che è rimasto libero il campo alla speculazione privata.

Il presente regime misto, per effetto del quale i molini hanno potuto e possono rifornirsi di grano nazionale ed estero dal libero commercio, impone poi una particolare e attenta cura nel regolare i rapporti con le ditte molitorie, dovendosi assolutamente impedire che i molini abusino della libertà di commercio sia col'imporre per la lavorazione per conto dei Consorzi o dei Comuni eccessivi compensi, sia coll'ostacolare la macinazione nei casi in cui i Comuni debbono essere riforniti dai Consorzi di farina anzichè di grano, sia col pretendere la cessione di grano statale per commerciare liberamente della farina,

Ad evitare tali abusi, conviene che l'Amministrazione con-

sortile (o quella comunale, quando questa ritiri grano) provveda a rinnovare o a stipolare *ex novo* contratti di macinazione, con quei molini che si impegnino esclusivamente nella lavorazione del grano statale, ricorrendo alla macinazione promiscua soltanto nei casi di vera necessità, riconosciuti preventivamente dalla Direzione Generale dei Consumi.

Inoltre, dovrà considerarsi con particolare attenzione la possibilità che i molini sottraggano alle farine del Consorzio una percentuale di semolino o fiore di farina, per venderla a prezzi assai superiori a quelli delle farine comuni da pane: il che costituirebbe un indebito lucro ed una frode, che cade sotto le sanzioni del codice penale. Tali possibilità vanno prevenute e assolutamente impedito con una severa ininterrotta sorveglianza.

In ogni caso, i molini saranno obbligati a tenere le farine ad esclusiva disposizione del Consorzio o del Comune e a farne la consegna secondo le norme che questi daranno, dovendosi riaffermare la impossibilità derivate dalla attuale situazione del mercato granario, di cedere alle ditte molitorie, in loro libera disponibilità, il grano dello Stato.

L'autorità Prefettizia da suo canto, fiancheggiata l'opera dei Consorzi e dei Comuni con un'assidua e vigile assistenza, facendo chiaramente intendere ai rappresentanti dell'industria molitoria il fermo proposito del Governo di volere ad ogni costo assicurato il regolare approvvigionamento alla popolazione del pane e della pasta, in ogni momento, e in relazione ai prezzi di cessione del grano statale.

Pertanto, l'efficacia dell'azione del Consorzio è subordinata alla stretta collaborazione dei Comuni. A questi, infatti, non solo spetta vigilare sulla confezione del pane, ma incombe altresì il dovere di svolgere, per quanto in proporzioni più ridotte, il compito cui hanno assolto in questi ultimi anni, e che consiste nel distribuire pel diretto consumo il grano o la farina ad essi ceduti dal Consorzio.

In merito alla determinazione del calmiero sul pane e sulla

pasta, si ricorda che deve essere fatta dalle Giunte Comunali in base al prezzo della farina o della semola, quale risulta in relazione al prezzo di cessione del grano statale ai Consorzi, che, com'è noto, è di lire 128 pel tenero e di lire 150 pel duro, oltre alle spese di lavorazione, e accessorie.

Circa la pasta, è da tener presente che l'industria privata, in regime di libero commercio, ha messo in vendita notevoli partite di pasta confezionata con grano tenero, solo o miscelato con grano duro, realizzando prezzi uguali o di poco inferiori a quelli di calmiera fissati dalle autorità locali in base al prezzo del grano ceduto dallo Stato ai Consorzi di lire 150 a q.le, il che, com'è ovvio, rende possibili ingenti guadagni a tutto danno dei consumatori.

Ad evitare ciò, ritengo necessario che le autorità locali finiscano per la pasta un duplice calmiere, l'uno per la pasta confezionata realmente con grano duro (o di libero commercio o di cessione statale), l'altro per la pasta confezionata con grano tenero; e che i rivenditori siano obbligati ad indicare con appositi cartellini esposti al pubblico, che si tratta di pasta di grano tenero o duro.

La vigilanza sui prezzi e sulla qualità di pasta messa in vendita servirà a far scoprire le eventuali frodi che i rivenditori tentassero di commettere, mentre il provvedimento consentirà al consumatore di avere a più buon mercato quella pasta che è di qualità inferiore, per essere di grano tenero.

Come già rilevato dalla circolare 1074, il Comune deve esercitare nel proprio territorio la stessa azione calmierante e integrativa del libero commercio che svolge il Consorzio nel territorio della provincia. Ed è indispensabile che di questo compito l'Amministrazione Comunale si preoccupi costantemente, essendo risultato che là dove nei mesi scorsi il Comune è stato assente o non è intervenuto con la sufficiente prontezza ed energia, la speculazione privata ha abusato della libertà di commercio per elevare i prezzi.

In considerazione di ciò i Comuni dovranno richiedere in tempo e non appena si affacci la eventualità di un deficiente approvvigionamento, il quantitativo di grano o di farina occorrente a fronteggiare la eventualità stessa, e dovranno vigilare a che i prezzi di vendita del pane e della pasta di libero commercio non superino mai i limiti stabiliti dalle Giunte Comunali in relazione al prezzo delle farine e delle semole ricavate dai grani ceduti dai Consorzi.

Ciò premesso, i Comuni dovranno entro la prima metà del mese segnalare al Consorzio il fabbisogno di grano o farina che prevedono necessario per il mese successivo.

A loro volta i Consorzi richiederanno a questo Ministero entro il 20 del mese le assegnazioni occorrenti per la provincia nel mese successivo, salvo, occorrendo, a richiedere durante il corso del mese altri quantitativi che si manifestassero necessari.

Nel rilevare, infine, che le notevoli scorte di cui lo Stato è fornito lo mettono in grado di fronteggiare largamente alle richieste, esprimo la mia ferma fiducia che mercè l'opera illuminata ed indefessa delle SS. LL., le Amministrazioni dei Consorzi e dei Comuni, uniformandosi ai concetti sopra svolti, sapranno assolvere al vitalissimo compito loro assegnato nell'interesse del Paese.

Prego le SS. LL. a dare comunicazione della presente ai Sindaci di codesta Provincia e riferirmi sulle condizioni dell'approvvigionamento del mercato granario locale.

*Il Ministro — SOLERI*

**142. Ruoli principali 1921 — Contributo alla Cassa di Previdenza Impiegati e Salariati.** (C. P. 16 settembre 1921 n. 17995 diretta ai Sindaci della Provincia di Salerno).

Il giorno 10 corrente sono stati trasmessi alla locale delegazione del Tesoro i ruoli principali dei contributi alla Cassa di Previdenza impiegati e salariati municipali, per l'anno corrente — Contemporaneamente i relativi estratti vennero spediti ai comuni debitori.

I detti ruoli, che per gli anni decorsi, causa condizioni speciali d'ufficio, dovettero compilarsi senza tener conto di variazioni di personale e di organico verificatosi nel periodo bellico e successivo, costituiscono appena un passo verso la determinazione precise delle portate a debito dei singoli Enti, determinazione che potrà aversi esatta in un secondo momento, quando le SS. LL. avranno trasmesso alla Prefettura tutti gli atti ed i dati chiesti in sede di censimento, con la circolare prefettizia riportata a pagina 135 del Bollettino Amministrativo corrente anno.

Ricevuti gli estratti di cui sopra i singoli uffici municipali, potranno presentare a questa Prefettura le osservazioni sulle maggiori o minori somme liquidate a carico degli enti e del personale: osservazioni che, se documentate, saranno tenute in debita considerazione e verranno emessi i conseguenti ruoli suppletivi a carico o fogli di detrazione a sgravio de municipii.

Prego evitare come sul passato, osservazioni infondate e non corrispondenti alle norme della legge 17-6-915 N.º 968 e relativo Regolamento 7 - I - 17 N.º 295, che pregasi tenere presente.

*Il Prefetto — BARBIERI*

143. **Importazione di suini dalla Jugoslavia.** (C. P. 24 settembre n. 23433 diretta ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno, in relazione ad alcune domande che gli sono pervenute per importare ingenti quantità di suini dalla Jugoslavia e dall'Ungheria rileva che per ragioni sanitarie l'importazione nel Regno di tali animali deve essere subordinata al diretto invio al macello degli animali stessi ed al relativo sollecito abbattimento.

Il Ministero ha pertanto disposto che le domande d'impor-

tazione di suini dalla Jugoslavia e dall'Ungheria potranno essere prese in considerazione solamente se inoltrate pel tramite della Prefettura e quando corrispondano a'le seguenti condizioni:

a) che il numero dei suini per cui viene richiesta l'importazione, possa essere abbattuto entro tre giorni da quello dell'arrivo nel macello di destinazione;

b) che sia indicata esattamente la località sede del macello e la efficienza di questo in rapporto alla macellazione dei suini;

c) che sia indicato il passo di confine ed il posto attraverso cui dovrà effettuarsi la importazione. Su tali domande dovrà anche essere espresso il parere della Prefettura, la quale, a tal fine, valuterà esattamente se le due prime condizioni sopra stabilite potranno effettivamente essere realizzate.

Infine dovrà tenersi presente che nessun nuovo permesso sarà concesso se prima non risulterà, a mezzo di certificato rilasciato dal direttore del macello di destinazione, debitamente visto dal veterinario provinciale, che i suini importati furono tutti regolarmente abbattuti nel termine stabilito.

Prego la S. V. di dare diffusione alle disposizioni suindicate portandole, all'occorrenza a conoscenza degli interessati.

*l'el* Prefetto — **Argenti**

---

### Parte III.

## Atti della Prefettura

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 25 agosto 1921.

*Presidenza: Prefetto* COMM. BARBIEBI

*Casaleto Spartano* — Tassa esercizio 1921, approva.

*Idem* — Aliquota tassa focatico, approva.

*Nocera Inferiore* — Anticipazione sul canone daziario per pagamento stipendio impiegati e salariati, approva.

*Atrani* — Riscossione dazio Consumo, approva.

*Amalfi* — Tariffa daziaria. Modifiche, approva.

*Nocera Inferiore* — Tassa esercizi. Modifica, approva.

*Idem* — Modifica alla stima e capitolato d'oneri per la sistemazione stradale ed igienica abitato Porta Romana, approva.

*Positano* — Tassa di soggiorno, approva.

*Maiori* — Concessione in enfiteusi del giardino S. Francesco, ordinanza.

*Minori* — Regolamento organico impiegati e salariati, appr.

*Salvitelle* — Tassa bestiame, ordinanza.

*Idem* — Tassa vetture e domestici, approva.

*Idem* — Aliquota tassa famiglia 1921, approva.

*Salerno* — Strada Salerno Canalone, approva.

*Salvitelle* — Regolamento organico impiegati e salariati, ordinanza.

*Auletta* — Servizio spazzamento e costodi delle scuole, appr.

*Scafati* — Mutuo di L. 4000 per pagamento censimento agl'impiegati, approva.

*Amalfi* — Veterinario consortile — 2.<sup>a</sup> indennità caro-viveri, approva.

*Nocera Inferiore* — Compenso per servizio straordinario, ord.

(Continua in copertina)



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

144. **Disciplina del commercio dei libri in uso nelle scuole elementari e medie.** (Decreto ministeriale, in data 17 maggio 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1921, n. 118).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ecc.

DECRETA :

Art. 1.

I libri di testo delle scuole medie ed elementari dovranno portare l'indicazione del prezzo definitivo di vendita il quale non potrà superare il limite risultante dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto, escluso ogni soprapprezzo.

Esso dovrà essere stabilito entro il giugno 1921 e non potrà essere per nessuna ragione aumentato per i libri di testo che debbono servire per l'anno scolastico 1921-22.

Art. 2.

I libri stampati anteriormente al presente decreto non potranno essere venduti ad un prezzo superiore a quello originario di copertina aumentato nella misura seguente:

a) Libri stampati prima del 31 dicembre 1917:

Se del valore originario fino a L. 2 incluse: aumento del 100 o/0;

Se del valore superiore a L. 2 fino a L. 5 incluse: aumento dell' 80 o/0;

Se del valore superiore a L. 5: aumento del 60 o/0;

b) Libri stampati negli anni 1918 e 1919:

Se del valore fino a L. 2 incluse: aumento del 70 o/o;

Se del valore superiore a L. 2 fino a L. 5 incluse: aumento del 50 o/o;

Se del valore superiore a L. 5: aumento del 40 o/o;

c) Pei libri stampati successivamente fino alla pubblicazione del presente decreto o senza data: aumento del 20 o/o. Pei libri ove non risulti il prezzo di vendita non potrà superare L. 0,20 a foglio di stampa (16 pagine in 16.°, 8 pagine in 8.°, ecc.).

In nessun caso il prezzo di vendita dei suddetti libri potrà eccedere il limite di cui all'art. 3.

#### Art. 3.

Per le nuove edizioni e ristampe per le quali all'epoca del presente decreto non sia stato ancora fissato dall'editore il prezzo di vendita questo non potrà essere determinato in misura maggiore di 50 centesimi per foglio di stampa.

Questo prezzo non si applica ai libri con tavole oltre tre colori ed agli atlanti scolastici.

La pagina di sedicesimo fuori testo stampata a una o due faccie darà diritto ad un aumento di 10 centesimi per ciascuna se ad un colore, e di 15 centesimi se a più colori, con un massimo di L. 1 per libro.

#### Art. 4.

Nel solo caso di libri di geografia, di matematica (aritmetica, algebra e geometria), computisteria e ragioneria, e dei libri stampati in lingua diversa dall'italiana il Ministero dell'industria potrà consentire sulla prima edizione un sovrapprezzo in misura da determinare nel decreto che lo consente e che dovrà essere indicato sul libro stesso.

Il calcolo del sovrapprezzo sarà fatto in base ai documenti forniti dall'editore calcolando per spese generali ed utile editoriale non oltre sette centesimi per foglio.

#### Art. 5.

I libri di cui al presente decreto dovranno essere stampati su carta bianca resistente e di buon impasto.

Art. 6.

Sui libri di cui al presente decreto dovrà essere concesso dagli editori ai librai uno sconto non inferiore al 30 o/o quando le spese di porto e d'imballaggio siano a carico di questi ultimi. Nel caso di ordinazioni dirette da parte dei patronati scolastici, direzioni di scuole elementari, cooperative scolastiche, nonché dei capi degli Istituti delle scuole medie dovrà essere concesso dagli editori, dietro rimessa anticipata per ordinazioni del valore almeno di 500 lire per le scuole elementari e di L. 1000 per le scuole medie, oltre l'imballaggio ed il trasporto gratuito, lo sconto del 10 o/o sul prezzo di copertina, sconto che dovrà in ogni caso andare a beneficio dell'acquirente. Sarà inoltre concesso un soprascunto del 3 o/o sulla parte di valore dell'ordinazione eccedente rispettivamente L. 500 e 1000, soprascunto che sarà di regola devoluto ad opere di beneficenza scolastica.

Nel caso di vendite fatte dagli editori ai librai per il tramite di grossisti o di intermediari di ogni specie, questi non potranno percepire una provvigione superiore al 5 o/o sul prezzo di copertina dei libri al netto delle spese di porto ed imballaggio.

Art. 7.

Entro il marzo 1922 il Ministro dell'industria dovrà nominare una Commissione mista di funzionari, editori ed insegnanti o capi di Istituto con l'incarico di proporre le modificazioni da apportare al presente decreto, qualora non ritenesse più utile abrogarlo.

Art. 8.

Ai contravventori alle norme del presente decreto saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 16 della legge 30 settembre 1920, n. 1349.

145. **Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.** (Legge n. 1074, in data 11 agosto 1921 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197, in data 20 agosto 1921).

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**Re d'Italia**

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del R. Esercito e della R. Marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

I trasporti dall'estero saranno subordinati agli accordi da convenirsi cogli altri Stati.

Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra.

Art. 2.

I trasporti saranno effettuati collettivamente e gradualmente in rapporto alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi, ed alla capacità dell'area di inumazione nei cimiteri di destinazione.

Art. 3.

Nel caso che l'area di inumazione nei cimiteri comunali non sia sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i comuni dovranno procedere al necessario ampliamento e per la spesa relativa i Comuni con popolazione non superiore ai 100 mila abitanti, potranno ottenere la concessione di un mutuo di favore a termine della legge 25 giugno 1911, n. 586 e del regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909 (1).

---

(1) V. pag. 277 B. A. 1919.

Nei casi di ritardo provvedesà di ufficio la Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 220 testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 4.

L'autorizzazione al trasporto delle salme dei caduti in guerra è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Le esumazioni e le inumazioni sono esenti da ogni tassa comunale.

Art. 5.

Le esumazioni delle salme dei caduti potranno per il trasporto, essere autorizzate anche nei mesi dal maggio al settembre, ove non ostino particolari ragioni di ordine igienico.

Art. 6.

Le istanze per l'autorizzazione al trasporto e la concessione gratuita di esso potranno essere presentate, per mezzo delle Prefetture, dagli ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle dei caduti della cui salma si chiede il trasporto, nel termine di sei mesi dalla data del regio decreto di cui al primo comma del successivo art. 8.

Art. 7.

Il Ministero della Guerra provvede ai vari servizi per il trasporto delle salme.

Art. 8.

Il servizio dei trasporti sarà regolato con norme da stabilirsi con regio decreto, su proposta del Ministero della Guerra, d'intesa con quelli dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

Con altro regio decreto sarà fissata la data in cui saranno iniziati i trasporti gratuiti, sarà stabilita la partecipazione dei servizi comunali di polizia mortuaria e fissato il contributo dello Stato ai Comuni per le spese relative.

## Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90 milioni.

La detta somma sarà, con decreto del Ministero del tesoro, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 e successivi in relazione ai bisogni presumibili per ogni esercizio.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

I. BONOMI - GASPAROTTO - DE NAVA - GIRARDINI -  
MICHELI - BELOTTI - BERGAMASCO.

146. **Riduzione dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino.** (Regio decreto n. 1131, in data 20 agosto 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1921, n. 203).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

L'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino fissata in L. 30 per ettolitro dall'art. 9 della legge 27 febbraio 1921, n. 143, (1) nei riguardi della produzione 1921-922 e delle rimanenze dei precedenti raccolti, è ridotta a L. 20 per ettolitro, ed in eguale misura sarà applicata al vino del successivo raccolto.

Sulle rimanenze di vino accertate a fine di settembre 1921, presso i produttori, i commercianti all'ingrosso ed al minuto, l'imposta sarà applicata in ragione di L. 10 per ettolitro per un dodicesimo di dette rimanenze e per il residuo nella misura stabilita al comma precedente.

## Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto che entrerà in vigore il

---

(1) V. pag. 73 B. A. 1921.

giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - SOLERI - DE NAVA.

147. **Importazione degli animali bovini.** (D. P. 24 settembre 1921). (1)

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Viste le lettere del Ministero dell'Interno del 17-7 c. n. 16623, del 25-8 c. m. n. 22516 dalle quali emerge il grande sviluppo che va attualmente prendendo l'importazione nel Regno di animali bovini provenienti da varie nazioni, nonchè la necessità di adottare misure precauzionali ed eccezionali per impedire ogni pericolo d'invasione e di diffusione di epizozie;

Considerato che in questa Provincia vengono d'ordinario importati buon numero di animali e che sono stati quì segnalati inconvenienti al riguardo;

Considerato in alcuni comuni sono stati denunciati casi di morva equina e di malattie infettive di suini, nonchè qualche caso sospetto d'afra epizootica nei bovini;

Riconosciuta la necessità di disciplinare l'importazione del bestiame nella Provincia, conciliando le esigenze commerciali con quelle sanitarie;

Visto l'art. 135 del Regolamento Generale Sanitario del 3 febbraio 1901 n. 45;

Visto l'art. 3 della legge Comunale e Provinciale

DECRETA:

L'importazione di animali nella Provincia, sino a nuova disposizione, è subordinata all'osservanza delle seguenti norme:

1.) I proprietari o conduttori di animali bovini, ovini, caprini, suini od equini acquistati all'estero, prima d'introdursi nel ter-

(1) Pubblicato nel Foglio Annunzi legali del 28 settembre 1921, u. 26.

ritorio di questa provincia, debbono sottoporre gli animali stessi alla vista di un veterinario il quale rilascerà di volta in volta apposita dichiarazione. E' vietato il transito e la permanenza nella provincia di animali importati non scortati da detta dichiarazione. Pel rilascio di detta dichiarazione sono autorizzati tutti i veterinari esercenti iscritti sull'albo della Provincia;

2.) La visita veterinaria sarà praticata allo scalo ferroviario di scarico nei casi di trasporti in ferrovia; nei casi invece d'importazione di animali per via ordinaria la visita sarà praticata nelle zone di confine di questa Provincia e in ogni caso non oltre un km. dal confine stesso.

3.) I veterinari comunali dovranno tenere al corrente un registro nel quale di volta in volta indicheranno il numero degli animali visitati, la loro provenienza e la loro destinazione, nonché la data della visita, le generalità del proprietario e l'esito della visita.

4.) I dritti di visita spettanti ai veterinari comunali saranno a carico dei commercianti interessati.

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma degli art. 103 e 129 del T. U. delle leggi sanitarie del 1 agosto 1907 n. 636.

Le autorità sanitarie e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Salerno, 24 settembre 1921.

*Fel Prefetto* — **Argenti**

**148. Sospensione della nominatività obbligatoria dei titoli al portatore emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro Ente.** (Regio decreto-legge n. 1235, in data 21 agosto 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1921, n. 220).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione del regio decreto 9 giugno 1921,



n. 834, che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, ai titoli di credito al portatore emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro Ente.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa la tassa sui titoli esteri al portatore e le disposizioni del regio decreto-legge 22 aprile 1920, relativo alla imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli emessi da Società, Provincie, Comuni e altri Enti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE,

BONOMI - BELOTTI - DE NAVA - SOLERI -  
RODINÒ - GIUFFRIDA.

149. **Norme per la macellazione delle vacche, delle gioverche, gestanti e dei vitelli.** (Regio decreto-legge n. 1062, in data 17 luglio 1921, n. 193).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i regi decreti-legge 22 aprile 1915, n. 497, e 2 maggio 1915, n. 566, prescriventi limiti di peso per la macellazione dei vitelli e i decreti legge luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1840, recanti norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti e 13 aprile 1919, n. 574, recante norme per disciplinare la macellazione dei vitelli.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a

quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - MAURI - RODINÒ -  
GASPAROTTO - SOLERI.

150. **Facilitazioni di viaggio per gli elettori politici.** (Regio decreto n. 744, in data 28 aprile 1921 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1 settembre 1921, n. 207).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le quote di aumento ai prezzi dei biglietti per i viaggi domenicali e festivi stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1920, n. 1299, e dell'art. 5, lettera o, n. 1, della legge 1 febbraio 1921, n. 48, non sono applicabili per i viaggi degli elettori politici sulle ferrovie esercitate dallo Stato e su quelle concesse all'industria privata.

Art. 2.

Gli elettori politici che siano mutilati od invalidi di guerra classificati di 1. categoria a norma del regio decreto 20 maggio 1917, n. 876, che viaggiano per recarsi al proprio collegio per la elezione dei deputati al Parlamento, possono farsi accompagnare ciascuno da una persona la quale fruirà anch'essa nel viaggio di accompagnamento di andata e di ritorno, della riduzione stabilita per i viaggi degli elettori politici.

Questa disposizione vale per i viaggi da effettuarsi sulle linee ferroviarie e marittime esercitate dallo Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 5 maggio 1921, per i viaggi sulle linee di navigazione ed in servizio ferroviario marittimo e dal 7 maggio 1921 per i viaggi sulle ferrovie.

Nel giorno 15 maggio 1921, resta altresì sospesa l'applicazione del diritto supplementare festivo di cui all'articolo 5, lettera C, n. 1 della legge 1 febbraio 1921, n. 43, su tutte le linee intercomunali di tramvie e di navigazione interna con battello a motore.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - PEANO - ALESSIO  
BONOMI - MICHELI.

151. **Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano ecc. e contravvenzioni per porto d'armi.** (L. 31 agosto 1921 n. 1175 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 6 settembre 1921 n. 211).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**Re d'Italia**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque porta, detiene, o conserva una o più bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari o pistole ed altri ordigni per emissione di gas asfissianti di qualsiasi specie o materie esplodenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

Se il condannato ha riportata altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro le persone o la proprietà,

potrà essere assegnato a domicilio coatto a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 144.

Art. 2.

Quando più persone concorrano all'esecuzione di questi reati, ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall'articolo primo.

Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore ed al ricettatore, fermo il disposto del capoverso dell'art. 421 codice penale.

Art. 3.

Chiunque essendo depositario o custode in polveriere, laboratori caserme ed altri luoghi di pubblico, o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari, o materie esplodenti, ne faciliti la sottrazione per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.

Art. 4.

L'esecuzione delle condanne inflitte per i reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'articolo 423 del codice procedura penale,

Art. 5.

Vanno esenti da pena coloro che, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, denuncino e consegnino all'ufficio di pubblica sicurezza ed ove questo manchi, al comando dei Reali carabinieri, gli oggetti e le materie di cui all'articolo 1.

Art. 6.

Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contrav-

venzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensioni.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi e decreti che regolano la stessa materia.

Ordiniamo ecc.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

RODINÒ

152. **Provvedimenti per reprimere il possesso e il porto illecito di armi.** (R. D. legge 2 ottobre 1921 n. 1320 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1921 n. 234).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico della legge sulla pubblica sicurezza approvato con R. decreto 39 giugno 1899, numero 6144 (Serie 3<sup>a</sup>)

Vista la legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi;

Visto il R. decreto 3 agosto 1919, n. 1360, concernente la denuncia di armi, munizioni e di materie esplodenti da parte dei privati cittadini che ne siano detentori;

Vista la legge 26 dicembre 1920, n. 1819, relativa alle contravvenzioni per porto d'armi;

Visto il Codice di procedura penale, approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, di concerto col ministro per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, sono estese a chiunque porti fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma o dimensione,

Art. 2.

Il mandato di cattura può essere spedito contro gli imputati:

1. dei reati previsti nell'articolo precedente e negli articoli 460, 461, 462, 463, 464 e 468 del codice penale;
2. dei reati rispettivamente previsti e puniti negli articoli 11, 19 e 20 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3<sup>a</sup>); 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319; 1, 2, 4, 5 e 6 del R. decreto 3 agosto 1919, numero 1360 e 1 della legge 26 dicembre 1920, n. 1819.

Art. 3.

\* Pel i reati preveduti negli articoli precedenti si osservano le seguenti norme:

- a) non può essere consentita la libertà provvisoria;
- b) non possono essere ordinate dal giudice la sospensione della esecuzione della condanna e la sospensione della menzione di essa nel certificato del casellario giudiziario.

Art. 4.

In deroga alla disposizione dell'art. 17, capoverso ultimo del testo unico della legge di pubblica sicurezza su menzionato, il prefetto non può concedere la licenza del porto d'arma nel caso in quel capoverso preveduta.

Art. 5.

Il presente decreto-legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e fino a tutto marzo 1922.

Art. 6.

Ai procedimenti iniziati anteriormente a tale pubblicazione sono applicabili in quanto lo stato dei suddetti procedimenti lo consenta, le disposizioni degli articoli 2 e 3 precedenti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — RODINÒ

### b) Circolari

153. **Riforma dei tributi locali. Bilancio 1922.** (C. M. I. 16 settembre 1921 n. 16600-15-49130 diretta ai prefetti).<sup>1</sup>

Il Ministero delle Finanze (Direz. Gen. della I. S. D. V, sui redditi) corrispondendo ad analoga richiesta di alcune amministrazioni comunali interessate che domandavano se per il 1 gennaio p. v. andrà in vigore la riforma tributaria per gli enti locali o se invece verranno prorogate pel 1922 le disposizioni del decreto-legge 7 aprile 1921 n. 374, (1) ha fatto conoscere che per quanto si attiene all'ordinamento dei tributi degli enti locali in genere, è in corso di studio un progetto di riforma e non è quindi possibile determinare ora, in modo preciso, quali saranno le disposizioni applicabili per l'anno 1922 in materia.

---

(1) V. pag. 101 B. A. 1921; C. M. F. 20 giugno 1921 pag. 157 B. A. 1921; C. M. F. 27 aprile 1921 pag. 178.

Tuttavia in vista delle notorie necessità d' indole finanziaria degli Enti locali, può con fondamento presumersi che qualunque siano le disposizioni circa i tributi locali che verranno emanate per l'anno 1922, sarà tenuto conto delle necessità stesse, cosicchè i comuni e le provincie potranno fruire di entrate per tasse, imposte e sovrimposte *non inferiori* a quelle loro assicurate nell'anno corrente.

Gli Enti stessi possono, quindi, preparare in tale senso le loro previsioni pel bilancio dell'anno 1922.

Tanto si comunica alla S. V. con preghiera di portare subito a conoscenza delle Amministrazioni comunali e provinciali dipendenti le cennate dichiarazioni per opportuna norma nella formazione dei preventivi pel 1922 che, si è con altra circolare avvertito occorre siano compilati nei termini di legge ed approvati nel più breve tempo.

*Il Ministro* — TESO

**154. Esami pel conseguimento della patente di segretario comunale.**  
(C. P. 20 settembre 1921 n. 21307 diretta ai sindaci).

Come d'avviso pubblicato nel n. 189 della Gazzetta Ufficiale del Regno, con decreto 1 agosto u. s. sono state fissate in questa sede per i giorni 1, 2 e 3 dicembre p. v. le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale.

Nei giorni 4 e seguenti avranno luogo egualmente in questa sede le prove orali. Gli aspiranti dovranno far pervenire a questa Prefettura non oltre il 31 ottobre p. v. le domande in carta da bollo corredate dei seguenti documenti:

- 1.) Certificato di nascita dal quale risulta che il candidato avrà compiuto al 30 novembre 21 il ventunesimo anno d'età;
- 2.) Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini delle altre regioni dello Stato, quand'anche manchino della naturalità.
- 3.) Certificato penale di data non anteriore al 1 settembre 1921;



4.) Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune d'origine e dal sindaco degli altri comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5.) Certificato di licenza liceale o licenza d'istituto tecnico, o diploma di scuola normale superiore;

6.) Quietanza del pagamento della tassa di L. 40, di cui all'art. 162 della legge comunale e provinciale da effettuarsi presso la locale sezione di tesoreria, nonchè cartolina vaglia di L. 30,10 intestata al tesoriere provinciale pel funzionamento delle Commissioni esaminatrici.

Il programma è il seguente:

*Esami scritti*

1. (una prova) Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

2. (due prove) Principi di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

3. (due prove) leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di Consiglio comunale.

*Esame orale*

1.) Nozione di diritto civile e ordinamento dello stato civile;

2.) nozioni di diritto penale;

3.) nozione di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

4.) statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei Conti;

5.) leggi e regolamenti amministrativi;

6.) legislazione sociale.

155. **Calendario della Croce Rossa Italiana per l'anno 1922.** (C. P. 6 ottobre 1921 n. 4783 diretta ai sindaci).

Come nei decorsi anni, anche nel 1922, sarà pubblicato il « Calendario della Croce Rossa Italiana » al fine di procurare nuove risorse per la benefica istituzione.

Esso recherà sui foglietti giornalieri del blocco l'illustrazione del soggetto « I Grandi Italiani — Invenzioni e pratica applicazione di esse » in modo da costituire nel suo insieme anche un'apprezzata raccolta scientifico-industriale.

Sarebbe desiderio della Croce Rossa che il Calendario trovasse diffusione presso gli uffici governativi e più specialmente nelle scuole.

In considerazione pertanto degli scopi patriottici ed unitari cui mira la nobile iniziativa della Croce Rossa, e in adempimento di apposita circolare all'uopo diramata da S. E. il Segretario di Stato per l'Interno, raccomando vivamente alle LL. SS. l'acquisto del Calendario della Croce Rossa Italiana, cui vanno direttamente rivolte le relative richieste.

*P. il Prefetto — ARGENTI*

156. **Assegno caro-viveri ai pensionati.** (C. P. 10 ottobre 1921 n. 21874 diretta ai sindaci).

Prego disporre che, ove non sia stato ancora fatto, sia dato rigoroso adempimento alla 2. parte della lettera prefettizia 1. febbraio 1921, n. 323 relativa all'oggetto, inserita nel Bollettino Amministrativo della Provincia, anno 1921. (1)

*P. il Prefetto — ARGENTI*

157. **Provvedimenti per la disoccupazione.** (C. P. 15 ottobre 1921 n. 22704 diretta ai sindaci).

Prego le SS. LL. fornirmi con la massima sollecitudine, e non oltre il 31 ottobre p. v., le seguenti notizie riguardanti i lavori eseguiti per conto di codesta Amministrazione o di consorzi:

---

(1) V. pag. 40.

1. Quali lavori vengono eseguiti per conto di codesto Comune?
2. Quali di essi hanno carattere preminente di vera utilità pubblica e possono concorrere ad accrescere la produzione nazionale?
3. I lavori di cui al n. 2 sono sufficientemente finanziati?
4. Nel caso negativo quali pratiche sono state fatte per premurarne il funzionamento? Quali difficoltà si incontrano? Come potrebbero essere superate?

*P. il Prefetto — Argenti*

158. **Esame di abilitazione ad agenti o commessi daziarii. Sessione ordinaria.** (C. P. 20 ottobre 1921 n. 24570 diretta ai sindaci).

In conformità di quanto si dispone all'art. 350 del regolamento generale daziario 17 giugno 1909 n. 455, è indetta presso questa R. Prefettura una sessione ordinaria di esami per abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Le prove scritte ed orali saranno date entro la terza decade del mese di novembre p. v. e gli aspiranti dovranno presentare non oltre il 15 novembre p. v., tutti i documenti indicati nell'art. 347 del regolamento generale daziario vigente.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione alla presente, segnandomene ricevuta.

*P. il Prefetto — Argenti*

159. **Edilizia scolastica.** (C. P. 26 ottobre 1921 n. 23158 di retta ai sindaci).

Pervengono al Ministero dell'Istruzione da parte dei Comuni, richieste di nuovi mutui di favore per la costruzione di edifici scolastici e, in via subordinata, si chiede il *nulla osta* a contrarre mutui provvisori al tasso ordinario, da invertirsi, a suo tempo, in altri di favore. Come è noto ai sigg. sindaci i fondi stanziati in applicazione della legge 4 giugno 1911 sono stati tutti assegnati.

In attesa che nuovi provvedimenti legislativi diano modo di disporre di nuovi fondi per l'edilizia scolastica, non essendo tuttavia possibile dare accoglimento alle domande di quei comuni, che hanno indirizzato al Ministero le richieste di cui sopra, per venire incontro, ad ogni modo, ai bisogni più urgenti di costruzione e di completamento di edifici in parte costruiti, si avvertono i sigg. sindaci che questa Delegazione Governativa cui spetta in questa Provincia il compito di ripartire fra i vari comuni la somma che eventualmente sarà ad essa assegnata in seguito agli accennati provvedimenti legislativi, non è aliena dall'esaminare fin da ora le richieste di mutui al tasso ordinario che venissero presentate con riconosciuto carattere di urgenza, tenendo una prenotazione delle concessioni approvate, così da averle presenti, a preferenza di qualsiasi altra, allorchè, a suo tempo, sia chiamata a compiere l'assegnazione effettiva dei nuovi fondi.

E' indispensabile, però, avvertire che, come è ovvio, non potrebbe dal Ministero assumere impegno veruno nei riguardi della definitiva concessione del mutuo; come pure, da altro canto, giova ricordare ai sigg. sindaci che gli interessi ed altre spese relative al mutuo da essi privatamente contratto o da contrarsi non potranno essere compresi nell'eventuale mutuo di favore, ostandovi tassativamente le vigenti disposizioni di legge.

*Pel Prefetto — ARGENTI*

**777. Diritto erariale sugli spettacoli.** (C. Questura di Salerno 26 ottobre n. 1783 diretta ai sindaci).

Trascrivo per l'esecuzione la seguente circolare n. 13500 dal Ministero dell'Interno Direzione Generale P. S. :

« Viene fatto presente che qualche autorità di P. S. richie-

sta dagli agenti della società italiana degli autori di provvedere alla chiusura di locali di pubblico spettacolo a mente dell' art. 7 del R. decreto 23 gennaio c. a. n. 5 relativo al diritto erariale sugli spettacoli pubblici abbia sollevato difficoltà all'applicazione del provvedimento richiesto.

Ora affinchè tal provvedimento riesca pienamente efficace, e non abbiano a rimaner frustati gli scopi che esso mira, occorre che esso sia adottato con la maggiore prontezza, tosto che venga invocato.

Perciò si pregano le SS. LL. di compiacersi di richiamare l'attenzione delle dipendenti autorità di P. S. sulla opportunità che l'eventuali richieste degli agenti della Società degli Autori siano assecondati sollecitamente.

Ciò sia per non svalutare la portata della disposizione in argomento, sia anche perchè potendosi verificare la morosità dei pagamenti nelle ultime rappresentazioni, ogni ritardo nell'applicare la sanzione dalla disposizione stessa comunicata toglierebbe molto efficacia al provvedimento ».

*Il Questore* — **De Feo**

---

### Parte III.

#### Atti della Prefettura

##### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 15 ottobre 1921.

*Vietri* — Sistemazione servizio veterinario, rinvia.

*Lustra* — Stipendio al segretario comunale, approva.

*Bellosguardo* — Aumento stipendio applicato segretario, app.

*Galdo* — Bilancio di previsione 1921, autorizza sovrimposta.

*Nocera Inferiore* — Ripristino stanziamento assegno bidello

Capasso, approva.

*Tramonti* — Mutuo provvisorio di lire 28354, rinvia.

*Oliveto Citra* — Tassa esercizi e rivendite. Tariffa 1921, app.

*Padula* — Tassa bestiame, rinvia; aumento canone acqua, approva.

*Minori* — Regolamento occupazione suolo pubblico, approva.

*Sacco* — Tassa esercizi e rivendite. Tariffa 1921, approva.

*Sala* — Bilancio di previsione 1921, rinvia.

*Palomonte* — Aumento stipendio levatrice, approva.

*Scafati* — Tassa occupazione suolo. Regolamento, approva.

*Palomonte* — Aumento indennità ufficiale sanitario, approva.

*Nocera Inferiore* — Aumento assegno all'ospedale, appr.

*Vallo Lucano* — Mutuo di lire 32700,00, appr.

*Sala* — Aumento stipendio bidello Scuola, appr.

*Castiglione* — Mutuo di L. 25000 per deficienza di cassa, app.

*Buccino* — Aumento salario al regolatore orologio pubblico, approva.

*Lustra* — Modifiche alla tariffa daziaria, appr.

*Sacco* — Tariffa daziaria, approva.

*Giffoni V. P.* Regolamento organico, rinvia.

*S. Marzano* — Trattamento economico al personale, appr.

*Morigerati* — Regolamento organico impiegati e salariati, rinvia.

*Sarno* — Istituzione squadriglia G. G. rurali, rinvia, aumento canone governativo, approva.

*Montecorvino Pugliano* — Reparto consiglieri comunali in frazione, rinvia.

*Giffoni V. P.* — Riconferma Tesoriere per il 1923-1927, appr.

*Albanella* — Tassa esercizi e rivendite. Tariffa 1921, approva.

*Eboli* — Mutuo di lire 44 mila, approva.

*Albanella* — Tassa bestiame Tariffa 1921, appr.

*Caselle* — Modifica tariffa fida pascolo, appr.

*Scafati* — Tassa vettura pubbliche e private, appr.

*Nocera Inferiore* — Reg. distribuzione acqua Ausino a privati, appr. mutuo per acquedotto, approva,

*Postiglione* — Pianta organica impiegati e salariati, appr.

*Tramonti* — Tassa esercizi e rivendite, appr.

*Laviano* — Bilancio di previsione 1921, autorizza.

*Olevano* — Idem id. autorizza.

*Eboli* — Mutuo L. 150000 a sollievo disoccupazione, appr.

Idem — Nuova convenzione ferrovie acqua Battipaglia, appr.

*Nocera Inferiore* — Riconoscimento servizio a favore degli applicati Villani, Benevento, Di Costanzo, appr.

*M. Sanseverino* — Aumento stipendio al segretario, appr.

*Pellezzana* — Bilancio di previsione 1921, autorizza.

*Oliveto Citro* — Istituzione tassa famiglia, appr.

*Fisciano* — Alienazione titoli di rendita, appr.

*Cava* — Spese per ricevimento collegio militare, appr.

*S. Marina* — Tariffa daziaria. Modifiche, appr.

*Buonabitacoto* — *Scala, Lustra, S. Marina, Pellezzano, Galdo*, bilanci 1921, autorizza la sovrimposta.

*Cava Tirreni* — Tariffa daziaria, approva.

*Buonabitacoto* — Domanda appaltatore daziario per riduzione canone, appr.

*Castelcivita* — Regolamento organico impiegati e salariati, approva.

*Montesano* — Capitolato ostetrico, rinvia.

*Atena* — Capitolato condotta medica, rinvia.

*Ottati* — Tassa famiglia 1921, appr.

*Colliano* — Iscrizione alla società Solferino e S. Martino, approva.

*Bracigliano* — Riaffitto selva Ariella, approva.

*Cava* — Concorso L. 1000 per caduti in guerra approva.

*Padula* — Aumento canone acqua potabile, appr.

*Rofrano* — Tassa Fontanina privata, rinvia.

*Giffoni V. P.* — Concessione suolo a Mancino, appr.

*Casaletto* — Tariffa terreni comunali 1921, appr.

*Castelcivita* — Caroviveri impiegati e salariati com. appr.

*Agropoli* — Condotta veterinaria con sede a Torchiara, rinvia.

*Torchiara* — Tassa famiglia, aliquota 1921, appr.

*Castellabate* — Tariffa daziaria sui materiali da costruzione, approva.

*Positano* — Tassa famiglia. Aumento aliquota, appr.

(Continua in copertina)



## Parte I.

### Leggi e decreti

161. **Censimento generale della popolazione del Regno.** (Regio Decreto n. 1173, in data 21 agosto 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1921, n. 212).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

#### Re d'Italia

Veduta la legge 7 aprile 1921, n. 457, che ordina il VI censimento generale della popolazione del Regno;

Sentito il Consiglio superiore di statistica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri degli affari esteri, dell'interno, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il VI censimento generale della popolazione del Regno si farà il 1.° dicembre 1921.

#### Art. 2.

E' approvato l'unito Regolamento (1) per l'esecuzione del censimento predetto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - BENEDICE - TORRETTA  
GASPAROTTO - BERGAMASCO.

---

(1) Si omette la pubblicazione del regolamento inviato già a tutti i Comuni.

162. Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (Legge 21 agosto 1921 n. 1312 pubblicata della *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1921 n. 232).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**Re d'Italia**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi di guerra coloro ai quali sia applicabile il disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, quando la lesione, l'infermità o l'aggravamento sia conseguenza di effettivo servizio militare.

Art. 2.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge, non si applicano agli invalidi che abbiano perduta ogni capacità lavorativa, e a quelli che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro; così pure non si applicano agli invalidi ascritti alla nona e alla decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona, e 3 a 6 della categoria decima.

Art. 3.

Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra sarà formato un ruolo provinciale di invalidità aspiranti al collocamento come impiegati o come lavoratori nell'industria o nell'agricoltura o nel commercio.

Art. 4.

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere nel ruolo provinciale istituito presso gli uffici di collocamento, dovranno presentare

all'anno della domanda di iscrizione, su richiesta della competente rappresentanza:

1. il libretto di pensione privilegiata di guerra o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulta la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulta la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2. tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3. una dichiarazione di un ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità e per le sue condizioni di salute, non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

#### Art. 5.

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo, per accertare le condizioni dell'invalido stesso in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà, sarà determinata la composizione del Collegio medico provinciale, del quale farà sempre parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza dei mutilati e invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche Amministrazioni, ai termini dell'art. 8, il Collegio medico sarà nominato dal ministro competente.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei Collegi medici.

Art. 6.

La rappresentanza dell'Opera nazionale, presso la quale l'invalido è iscritto, rilascerà all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale dei mutilati, contenente le seguenti notizie;

1. numero d'ordine di iscrizione nel ruolo;
2. cognome, nome, paternità, data di nascita e luogo di nascita del titolare;
3. categoria e voce della invalidità risultante:
  - a) dal libretto di pensione;
  - b) dal referto medico-collegiale;
4. grado di rieducazione professionale;
5. grado di capacità lavorativo generica e specifica;
6. condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'articolo 4, n. 3, e all'art. 5;
7. posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

Art. 7.

Gli organi incaricati del collocamento degli invalidi trasmetteranno entro il giorno 2 di ogni mese, alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati, un prospetto numerico, in triplice copia, degli invalidi iscritti alla fine del mese precedente come non occupati, in tale prospetto numerico gli iscritti come disoccupati alla fine di ogni mese saranno raggruppati per qualifiche lavorative e professionali.

La rappresentanza provinciale trasmetterà immediatamente una copia del prospetto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione ed un'altra all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 8.

Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si

renderanno vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali delle vigenti disposizioni, e quelli spettanti che saranno messi in disponibilità per riduzioni di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito d'idoneità, sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni,

Eguale precedenza sarà data agli invalidi per i posti di avventizio o di straordinario eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

Su istanza degli invalidi o mutilati iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi potranno essere annullati i provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche Amministrazioni, presso le Amministrazioni provinciali e comunali e presso gli Istituti soggetti a vigilanza governativa, non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è prorogato sino al compimento del 39° anno.

#### Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 8 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato, nei quali le ammissioni di invalidi rimangono limitate alle qualifiche indicate nella tabella annessa al regolamento in applicazione della legge n. 481 del 25 marzo 1917, ferme restando, per tali qualifiche, le proporzioni complessive stabilite nella tabella stessa, nonchè le norme di assunzione contenute nell'art. 70 dello stesso regolamento.

Analoghe disposizioni potranno essere adottate con decreto Reale per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 10.

Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato sarà computato come anzianità di esercizio agli effetti dell'art. 11 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, che se all'epoca del servizio militare non avevano ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariate.

Le condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto del medico provinciale, che lo presiede, e di due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 11.

Tutti i datori di lavoro, i quali hanno alle loro dipendenze, sia come operai che come impiegati, più di 10 uomini sono tenuti ad occupare un invalido di guerra per ogni venti dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

Art. 12.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, potranno in casi eccezionali essere esonerate dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi, ai termini della presente legge, quelle aziende che, per le speciali loro condizioni, non possono occupare invalidi.

Art. 13.

I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi di guerra, dovranno — quando non vi abbiano provveduto direttamente — rivolgere le richieste di inva-

lidi alla Giunta provinciale di collocamento od agli organi competenti da essa indicati.

Questi ultimi, qualora non abbiano disponibilità, dovranno rivolgersi alla Giunta predetta e questa, a sua volta, all'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, che provvederà ad inviare il personale eventualmente disponibile in altre Provincie.

Art. 14.

Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dell'articolo 11 sono tenuti ad inviare alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione competente pel territorio, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge:

1. l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2. le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze, con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è iscritto.

Le domande, di cui al presente articolo, dovranno essere ripetute entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

I violatori della presente norma saranno puniti con un'amenda da 100 a 1000.

Art. 15.

I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge, non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di sei mesi per gli operai e di dodici mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge, devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

Art. 17.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita o l'occupazione a cui siano assunti,

## Art. 91.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti organi del collocamento, sono puniti con una ammenda di L. 10 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

## Art. 19.

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi secondo le determinazioni del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà.

## Art. 20.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si varrà a tal uopo delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, dei Circoli d'ispezione del lavoro e dei funzionari e agenti incaricati della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni vigenti sul collocamento e sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

## Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà all'emanazione del regolamento per l'applicazione di essa, da approvarsi per decreto Reale sentiti la Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio di Stato.

Ordiniamo ecc.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - BENEDUCI - RODINÒ - DE NAVA -  
MAURI - BELOTTI.



163. **Rinnovazione dei Consigli delle Camere di commercio.** Regio decreto in data 23 ottobre 1921 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1921, n. 266).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le elezioni generali per la rinnovazione dei Consigli delle Camere di commercio e industria del Regno, avranno luogo il 18 dicembre 1921 secondo le norme dettate dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, e dal regolamento per la sua attuazione. L'insediamento degli eletti avrà luogo il 10 gennaio 1922.

Il Ministro proponente è tuttavia autorizzato a fissare in epoca successiva le date per la rinnovazione dei Consigli e per l'insediamento degli eletti per quelle Camere di commercio e industria che dimostrino di trovarsi nell'impossibilità di predisporre il lavoro di revisione delle liste elettorali in tempo utile perchè l'elezione avvenga il 18 dicembre 1921.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

VITTORIO EMANUELE

BELOTTI.

164. **Provvedimenti per i fitti.** (R. D. 8 novembre 1921 n. 1561 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. — I contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione contemplati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 1920 n. 477 (1) già prorogati con R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, (2) al 1.° luglio 1922, sono ulteriormente prorogati al 1.° luglio 1923.

(1) V. B. A. 1920 pag. 113.

(2) V. B. A. 1921 pag. 138.

Durante il nuovo periodo di proroga dal 1.º luglio 1922 al 30 giugno 1923, il locatore può chiedere, in aggiunta agli aumenti di pigione di cui all'art. 2 del decreto 18 aprile 1920, n. 477, e all'art. 1 capoverso del decreto 3 aprile 1921, n. 331, un ulteriore aumento non superiore al 25 per cento della pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Art. 2. — Sono parimenti prorogati al 1.º luglio 1923 i contratti di locazione contemplati negli articoli 3 e 5 del mentovato decreto 18 aprile 1920, n. 477,

Per i contratti contemplati nell'articolo 3 il locatore potrà chiedere in aggiunta agli aumenti consentiti dall'art. 4 del decreto medesimo, un ulteriore aumento non superiore al quindici per cento della pigione, che era in corso alla data del 18 aprile 1920.

Per i contratti contemplati nell'art. 5 l'aumento che, in aggiunta a quelli dallo stesso articolo consentiti, il locatore avrà facoltà di chiedere, non potrà eccedere il dieci per cento della pigione in corso alla data suindicata. Tale nuovo aumento non sarà tuttavia applicabile relativamente alle case di abitazione nella città di Roma, allorquando la pigione annua in corso al 18 aprile 1920 non superasse le lire duemila.

Art. 3. — Le date del 1.º luglio 1922 e 30 giugno 1923 sopra stabilite per la ulteriore proroga, s'intendono sostituite, per comuni ove i contratti di locazione hanno inizio a scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria, immediatamente posteriore o anche da quella anteriore più vicina, purchè comprese nei due mesi precedenti.

Art. 4. — I contratti stipulati fra il locatore e i terzi con data certa anteriore a quella del presente decreto e relativi alle categorie di case da esso contemplate hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

Art. 5. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale », e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 8 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — RODINÒ

## b) Circolari

165. **Domande di mutui agli effetti della legge 20 agosto 1921.** (C. P. 19 novembre 1921 n. 29481 diretta ai sindaci della Provincia).

Per incarico di S. E. il presidente del Consiglio dei Ministri faccio presente alle SS. LL. che a termini dello art. 1 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, possono fruire dei mutui dalla legge stessa previsti soltanto le opere concesse o sussidiato dallo Stato ed eseguite da provincie, comuni o concessionari di opere pubbliche.

Gli enti o i concessionari che vorranno invocare l'applicazione della legge in parola dovranno pertanto presentare apposita domanda, alla quale sarà unito il progetto dell'opera o almeno una relazione tecnica da cui risulti di che opera si tratti, quale ne sia l'importo, quali lavori potranno essere eseguiti nell'esercizio futuro.

Sarà opportuno unire anche una relazione sulla utilità dei lavori stessi, nei riguardi della produzione nazionale e dello stato della disoccupazione. Le domande, così corredate, dovranno essere trasmesse alla Giunta Tecnica del Comitato interministeriale per lavori contro la disoccupazione (Piazza Doli, n. 37).

Qualora la Giunta Tecnica deliberi di accogliere le domande e di proporre il finanziamento delle opere relative, le successive istruzioni circa l'autorizzazione o la stipulazione dei mutui saranno date dalla Commissione finanziaria istituita presso lo stesso Comitato interministeriale.

*P. il Prefetto — ARGENTI*

166. **Passaporti per l'America del Nord.** C. Q. 30 ottobre 1921 n. 2010 diretta ai Sindaci.

Il Commissario Generale della emigrazione comunica:

« E' stato a ragione lamentato l'inconveniente che piroscafi che trasportano nostri emigranti nell'America del Nord sono non di rado costretti a partire con posti vacanti, pel fatto che per-

sono già provviste della dichiarazione di « assicurato imbarco » non ottengono il passaporto delle RR. Autorità competenti, e quindi non si presentano fino all'ora in cui la nave deve salpare.

Poichè le Compagnie di Navigazione non possono riuscire all'ultimo momento di fare occupare quei posti da altri emigranti, l'inconveniente anzidetto reca non lieve pregiudizio anche alla nostra emigrazione in genere, in vista della circostanza che, come è noto, le partenze dei piroscafi in parola sono limitate.

Ad evitare inconvenienti, chiara emerge la necessità che, nel caso in cui a taluni emigranti provvisti di « assicurato imbarco » non possa essere assolutamente rilasciato il passaporto la R. Questura competente ne avverta subito il R. Ispettorato dell'emigrazione nel porto in cui avrebbe dovuto aver luogo l'imbarco, affinchè si possa provvedere in tempo all'assegnazione ad altri dei posti già riservati per loro. Deve peraltro, un tale avviso essere dato esclusivamente quando, come qui è detto, l'emigrato non possa avere a priori e solo per motivi personali il passaporto, poichè altrimenti, si andrebbe facilmente incontro al non meno increscioso inconveniente che all'atto della partenza del piroscafo si trovino pronti per l'imbarco tanto l'emigrante in precedenza fornito « dell'assicurato imbarco » quanto l'altro sostituito dalla Compagnia in seguito all'avviso di cui sopra, e ciò pel fatto, che il primo è riuscito ad ottenere all'ultimo momento il suo passaporto.

In vista poi di quanto sopra questo Commissariato, coglie l'occasione per raccomandare vivamente alle RR. Questure e ai RR. Commissariati Civili di sollecitare più che possibile il rilascio del passaporto agli emigranti provvisti di « assicurato imbarco » quando ben inteso nulla osti al rilascio di tale documento.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente ».

*Il Questore — DE FEO*

167. **Fotografie dei minorenni sui passaporti.** (C. P. 30 ottobre 1921, diretta ai sindaci).

Le autorità Consolari della Repubblica Argentina esigono che anche i minorenni dai 6 ai 15 anni, iscritti nel passaporto di chi

le accompagna, abbiano la loro fotografia debitamente autenticata dall'ufficio che rilascia il passaporto, rifiutando, in caso contrario, il visto per lo sbarco nel territorio della Repubblica.

Avverto quindi ad evitare che gli emigranti e i passeggeri, per il rifiuto del Console di vistare i passaporti, abbiamo all'ultimo momento a risentire danni per la ritardata partenza, che è necessario che ai passaporti sia sempre apposta la fotografia (preferibilmente in gruppo) dei minorenni che accompagnano il titolare e ne curano l'autenticazione.

*Il Questore — DE FEO*

**168. Bilancio preventivo comunale 1922.** (C. P. 25 ottobre 1921 n. 27269, diretta ai sindaci della Provincia).

E' trascorso tempo sufficiente dalle ultime elezioni amministrative che ha consentito ai Civici Consessi di conoscere interamente i bisogni dell'azienda affidata alle loro cure.

Anche il personale municipale, non più sovraccarico del lavoro straordinario del dopo guerra, ha avuto agio di dare un certo assetto agli uffici.

Perciò i problemi di ciascuna Amministrazione possono essere approntati e risolti dagli amministratori, che troveranno negli uffici la coadiuvazione necessaria dovuta.

Particolare importanza assume oggi la elaborazione di un piano organico di previsioni, tendente a soddisfare le varie esigenze manifestatesi nel tempo localmente.

Le maggiori cure debbono, quindi, svolgere le Amministrazioni nel preparare il preventivo 1922 nel quale dovrà ricollegarsi il risultato della precedente gestione, segnatamente se esso ha dato luogo ad un deficit da bilanciarsi magari con opportuna operazione di mutuo.

Le spese dovranno pertanto equamente valutarsi in misura che assicurino il regolare svolgimento del servizio, cui sono destinate e la loro ragione di essere dovrà basarsi in disposizioni di legge ovvero in atti deliberativi, regolarmente approvati.

Circa l'entrata, si dovrà trarre dal patrimonio dell'ente a titolo privato, ogni fonte di reddito, valorizzando i beni in rapporto al tempo, operando opportune revisioni d'inventari, documenti, ecc., concernenti i beni stessi.

E nel completare il fabbisogno per far fronte all'uscita, si dovranno prelevare i tributi in genere in misura tale che l'entità economica di essi rappresenti l'indice misuratore del diritto e del dovere fra ente pubblico o contribuente. Sarà opportuno tener presente il R. Decreto legge 7 aprile 1921 n. 374 pubblicato nella Gazzetta del Regno 11 aprile 1921, n. 85, (1) concernente « provvedimenti tributari a favore dei comuni » nonché le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1921, n. 596, riguardanti le agevolanze per le opere di provviste d'acqua potabile e per le altre opere d'igiene (Bollettino amministrativo Prefettura 15-16 del 1 agosto 1921 (2)).

E' necessario poi che le relazioni che accompagnano i bilanci sian ben motivate, che diano ragione di ogni stanziamento o variazione in rapporto a quelli del precedente preventivo, e in nessun caso si dovranno omettere le cifre di cui alla colonna 5 del bilancio, necessarie a valutare la giustezza o meno delle nuove previsioni attive e passive 1922, segnatamente quelle a calcolo.

Gli uffici cureranno altresì di unire al preventivo quadri o prospetti dimostrativi degli stanziamenti attivi e passivi, e non ometteranno di alligare la tabella organica del personale stipendiato o salariato, con l'atto deliberativo che l'approva, l'elenco del personale stesso con l'indicazione per ciascuno della data di nomina, detto stipendio o salario percepito al 31 dicembre 1916, di quello al 1.º gennaio 1920 e 1921, dell'indennità di caro-viveri, delle ritenute per R. M. e Monte Pensione, massa vestiario, ecc., nonché uniranno il deliberato concernente la liquidazione del caro viveri, debitamente approvato dalla G. P. A.

---

(1) V. pag. 101 B. A. 1921 e pag. 178 C. M. F. 27 aprile 1921. Si richiama l'attenzione sull'esempio dato a pag. 182-183 sul calcolo del limite legale della sovrimposta giusta le disposizioni dello articolo 3 del D. L. 7 aprile 1921 n. 374. V. anche pag. 235 circ. Ministero Interno 16 settembre 1921, n. 16000 sulla riforma dei tributi locali,

(2) V. pag. 190 B. A. 1921.

L'attuazione delle norme predette mira a rendere più sollecita la revisione e definizione del preventivo, evitando penoso lavoro di rinvio, ed a porre in grado gli uffici municipali d'impian-  
tare a tempo le scritture contabili, e compiere gradatamente tutti gli altri adempimenti propri dello svolgimento della gestione.

Pertanto, quì di sèguito, comunicansi i dati di alcuni stanziamenti obbligatori di spese e di altri inerenti all'ammontare le-  
gale della sovrimposta ai tributi diretti (1) ed avverto che nel rice-  
vere la presente tutti i Comuai dovranno con telegramma comu-  
nicare subito alla Prefettura la sovrimposta, che rispettivamente  
intendono stanziare nel preventivo 1922, ed i Comuni non del l.  
circondario dovranno fare tale comunicazione anche alla Sotto-  
prefettura dalla quale dipendono.

I signori Sottoprefetti, a partire dal 15 dicembre p. v. invie-  
ranno ogni 15 giorni un prospetto indicante i Comuni che hanno  
trasmeso il preventivo, la data d'invio alla Prefettura, la data  
di esecutorietà, nonchè quella d'invio della copia del preventivo  
alla Prefettura. Resta così stabilito che l'esecutorietà sarà rilevata  
dal detto prospetto e non occorre fare di volta in volta comuni-  
cazioni a quest'ufficio.

Son certo che le disposizioni tutte sopra ricordate saranno  
efficacemente eseguite e fatte eseguire dai signori amministratori  
dei Comuni della Provincia sui quali ò da fare piena affidanza  
per le prove già date di amore e di fede al bene pubblico.

*Pel Prefetto — ARGENTI*

|                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Imposta erariale terreni . . . .                                                                                               | L. _____ |
| Id. id. fabbricati . . . .                                                                                                     | » _____  |
| Limita legale 60 ‰ . . . .                                                                                                     | » _____  |
| Quota capitale ed interessi delegata alla<br>Cassa Depositi e Prestiti (Complessiva-<br>mente da portari al Titolo II) . . . . | » _____  |
| Debito verso il Tesoro dello Stato . . . .                                                                                     | » _____  |

Dovrà poi stanziarsi una congrua somma, quale quota pel  
funzionamento della Commissione di avviamento al lavoro.

(1) Inviati direttamente ai sindaci.

169. **Opere Pie—Bilanci 1922.** (C. P. 16 novembre 1921 n. 29155 diretta ai signori Sindaci della Provincia e per comunicazione ai signori Sottoprefetti).

In conformità delle disposizioni pubblicate nel R. Decreto 23 marzo 1919, n. 338 (vedi Bollettino amministrativo 1921 pag. 63) le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che abbiano una rendita netta inferiore alle lire 10000, dovranno pel 1922 compilare la sola nota di variazione al bilancio 1921, fermo restando l'obbligo nelle Opere Pie, che hanno una rendita superiore alle lire 10000, d'invviare il bilancio completo.

La deliberazione dovrà essere sempre corredata :

- a) del prospetto dimostrante l'avanzo o il disavanzo di amministrazione ;
- b) dell'elenco dei titoli posseduti dall'Ente ;
- c) da apposito allegato per giustificare qualunque modificazione sia attiva o passiva che si apporti al bilancio 1921 ;
- d) dall'apposita copia di deliberazione che approva l'indennità di caro-viveri agl'impiegati,

Ricordo, poi, che per l'art. 33 della legge 18 luglio 1917, n.º 1143 sulla protezione ed assistenza degli orfani di guerra, le somme previste per l'infanzia abbandonata e per i dotaggi (eccezione di quelli destinati a famiglie determinate) non potranno essere erogate, ma dovranno man mano che maturano i redditi essere spediti a questa Prefettura, con vaglia di servizio, per essere inviati al Comitato Provinciale per gli orfani di guerra.

Avverto, sin d'ora, che se i bilanci o la deliberazioni non mi perverranno entro il mese di dicembre prossimo provvederò, mio malgrado, d'ufficio a spese di chi risulterà respnsabile del provvedimento.

Prego comunicare la presente a tutti i capi delle istituzioni di beneficenza di codesto Comune, favorendomi un cenno di assicurazione.

*P. il Prefetto — Argenti*

*La nota di variazione al bilancio 1921 pel 1922 delle Opere Pie — di cui alla presente circolare — compilata a cura del Rag. Gabriele Marra con allegati, prospetti e legislazione a tutt'oggi, è vendibile presso la Tipografia **A. Volpe in Salerno** al prezzo di **L. 1,50** la copia oltre le spese postali.*

Compilatore responsabile — Rag. Gabriele Marra



*Ai Sotto Prefetti, Sindaci, Presidenti di Opere Pie, Autorità, Funzionari, Capi di Amministrazioni, di Istituti, di Enti morali, di Associazioni, di rappresentanze della Provincia.*

Assumo l'ufficio di Prefetto della Provincia di Salerno e, ammaestrato dall'esperienza, non formulo programmi, perchè essi, troppo spesso e malgrado ogni sforzo, sono generalmente destinati ad esser soltanto il documento di una larga copia di buone intenzioni.

Mi è caro, piuttosto, affermarmi pronto ad assecondare — nei confini segnati dalla giustizia e dalle patrie leggi — tutte le multiformi iniziative che tendano ad associare il benessere dei singoli a quello generale della Regione, ed in tal veste mi offro come modesto, ma volenteroso, collaboratore a pubbliche amministrazioni, a funzionari d'ogni ordine, a liberi cittadini.

Nella fiducia, infine, che una perfetta comunione di intenti, fondati su una libertà saggiamente intesa, sulla disciplina e sul lavoro, non tardi ad istabilirsi fra me e quanti amano questa terra ricca di sorrisi e di incanti, porgo a tutti, anche ai più umili, il mio cordiale saluto.

IL PREFETTO

**R. LUALDI**

*Salerno, 13 dicembre 1921.*

---

Al Comm. Lualdi giunga, riverente, il nostro benvenuto.

## Parte I.

### Leggi e decreti

170. **Semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti.** (R. D. n. 1576, in data 20 ottobre 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1921, n. 276).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

L'Art. 74, terzo capoverso della legge testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima, viene modificato come appresso:

« Il Ministro approva le proposte di prestiti. Tale approvazione tiene luogo del decreto reale a tutti gli effetti e sarà esibita per il pagamento della tasa di concessione governativa. »

#### Art. 2.

All'art. 190 della legge — testo unico — 4 febbraio 1915, n. 148, viene aggiunto, dopo il secondo capoverso, il seguente comma:

« Per la contrattazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti basta una sola deliberazione col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. »

#### Art. 3.

Per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti non occorre l'accettazione. Qualora la deliberazione di contrattazione non contenga tutti gli obblighi necessari, l'atto potrà essere integrato, a seconda dei casi, dalla Deputazione provinciale, dalla Giunta municipale, oppure dalla Commissione straordinaria o dal Commissario regio, ovvero dal Commissario prefettizio.

Non potrà però mai in via di integrazione introdursi clausola obbligazione o condizione che dallo stesso verbale di deliberazione del mutuo risulti non essere stato voluta dal Consiglio.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA.

171. **Modificazioni sugli assegni ai veterani della guerra dell'indipendenza.** (Regio decreto-legge n. 1591, in data 9 novembre 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1921, n. 276).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1 gennaio 1922 è aumentato a L. 360 annue l'assegno di ricompensa nazionale a tutti i veterani delle campagne del 1866-1867, i quali si trovino provvisti di quello intermedio di L. 200 annue.

Art. 2.

Sono ammessi a godere dal 1 gennaio 1922, dell'assegno di L. 360 annue tutti i veterani delle campagne del 1848 - 1849 al 1867, i quali si trovino provvisti di reddito o di emulamento annuo dalle L. 1000 alle L. 3000 purchè non siano provvisti di altro assegno di ricompensa nazionale.

Art. 3.

Con effetto dal 1 gennaio 1922 sono ammessi a godere dell'assegno di L. 120 i veterani della campagna del 1870, i quali non siano provvisti di altro assegno di ricompensa nazionale, nè di reddito o emulamento per più di L. 3000 all'anno.

Tale assegno è suscettibile di aumento a L. 200 dapprima, e quindi a L. 360 all'anno mediante le economie che si conseguiranno in ogni esercizio, e l'aumento medesimo verrà concesso secondo l'ordine di età dei detti veterani, cominciando sempre dai più anziani e con effetto dal 1 luglio dell'esercizio successivo.

## Art. 4.

Le nuove concessioni, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, saranno deliberate dalla Commissione permanente pei veterani con le norme stabilite dalla legge del 4 giugno 1911, n. 486.

## Art. 5.

Alla spesa occorrente per l'attuazione pei provvedimenti enunciati nei precedenti articoli, sarà provveduto mediante anticipazioni suppletive di fondi da parte della Cassa dei Depositi e Prestiti, in conformità di quanto si è finora operato in applicazione della citata legge 4 giugno 1911, n. 486.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA

172. **Frezzo massimo della semola e del grano.** (D. P. 8 dicembre 1921 n. 2369).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Veduto il proprio decreto 8 ottobre 1921 con cui si stabilivano i prezzi massimi della farina e della pasta.

Veduta la circolare telegrafica 26 novembre u. s. n. 186796 del Ministero delle Finanze circa il nuovo prezzo del grano duro ai Consorzi granari che viene ridotto a L. 135 al quintale.

Ritenuto che in conseguenza del diminuito prezzo del grano duro occorre modificare i prezzi della semola e della pasta indicati nel succitato decreto.

## DECRETA

In parziale modificazione del decreto prefettizio 8 ottobre u. s. su indicato sono stabiliti, a decorrere dal 15 dicembre corrente i seguenti prezzi massimi di vendita all'ingrosso della semola e della pasta derivati dal grano ceduto dal Consorzio granario:

1. Semola di grano al 75,1° L. 174 al q.le.
2. Pasta alimentare con semola di grano duro al 75,01° lire 197 al q.le.

Le giunte municipali stabiliranno i nuovi prezzi di minuta vendita della pasta derivati dal grano ceduto dal Consorzio granario in relazione al prezzo massimo di vendita all'ingrosso come sopra stabilito, con effetto dal 12 dicembre corrente con avvertenza che non dovrà superarsi il limite di L. 2,10 al kg.

Restano ferme e immutate tutte le altre disposizioni contenute nel succitato decreto prefettizio 8 ottobre u. s.

I sindaci dei comuni della provincia e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

*Pel Prefetto — ARGENTI*

173. **Commercio del bestiame.** (D. P. 20 dicembre 1921 n.33868).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il proprio decreto del 24 novembre c. a. n. 31350 (1) col quale furono imposte misure restrittive del Commercio del bestiame, compresa la sospensione di fiere e mercati, per impedire la diffusione dell'afra epizootica specialmente ai bovini da lavoro durante l'attuale stagione di semina;

Riconosciuta la necessità di conciliare le esigenze commerciali con quelle sanitarie e agricole, ripristinando le fiere ed i mercati ed adottando norme di carattere transitorio pel raggiungimento delle finalità di cui sopra;

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria del 10-5-914 n. 533.

Sentito il veterinario provinciale;

Visto l'art. 3 della legge Comunale e Provinciale ;

DECRETA :

Il suindicato decreto prefettizio n. 31350 è revocato;

Il commercio del bestiame è disciplinato, fino a nuova disposizione, come appresso :

a) Gli animali in arrivo alle stazioni ferroviarie di questa Provincia saranno senz'altro scaricati. Quando detti animali provengano da altre provincie, i proprietari, destinatari o conduttori sono obbligati a sottoporli, nelle adiacenze dello scalo ferroviario, alla visita di un veterinario comunale che per ciascuna stazione è stato già designato dalla Prefettura. Detto veterinario sarà responsabile dell'andamento del servizio;

b) Chiunque importa nella Provincia animali per via ordinaria dovrà sottoporli alla visita del veterinario del primo Comune

(1) Inviato direttamente ai Sindaci.

di transito di questa Provincia. Detto veterinario provvederà a secondo le norme che gli sono già state impartite dalla Prefettura;

c) Chiunque trasferisce animali bovini ovini caprini o suini sia per via ordinaria che per ferrovia da un comune all'altro della Provincia dovrà munirsi del certificato di origine e di sanità firmato dal sindaco del comune di provenienza degli animali e del veterinario comunale che ne accerta l'immunità;

d) Dell'arrivo di animali d'allevamento di nuova importazione in ciascun comune, a cura del proprietario o del conduttore, sarà data sollecita comunicazione all'autorità comunale la quale disporrà le opportune misure di vigilanza;

e) Gli ovini e caprini lattanti, nonché i maiali ingrassati, la cui destinazione alla macellazione è evidente, potranno essere trasferiti senza certificato, essendo sufficiente la visita che sarà praticata ai macelli. La presente disposizione non riguarda gli animali esistenti in zone dichiarate infette.

f) Sulle fiere e sui mercati di bestiame saranno osservate le norme che nei riguardi di ciascun Comune saranno date dalla Prefettura.

Copia del presente decreto sarà affisso, a cura dei sig. sindaci, all'albo pretorio di ciascun Comune.

La vigilanza per l'applicazione delle norme in esso contenute è affidata ai funzionari ed agenti indicati nel par. XXI delle istruzioni annesse al sindacato regolamento di polizia veterinaria. Le eventuali infrazioni saranno punite a norma di legge.

*Il Prefetto* — LUALDI

## **b) Circolari**

174. **Norme di massima — Indennità coroviveri.** (C. M. I. 5 aprile 1921 n. 5000-60 diretta ai Prefetti).

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il Ministero del Tesoro, su conforme parere della Commissione che si occupa dei reclami contro l'applicazione della indennità caro viveri, ha determinato di non considerare a carico del titolare la persona di famiglia maggiorenne convivente e inabile al lavoro, la quale goda di un reddito mensile superiore alle lire 100.

Recentemente, però, quel Ministero ha adottato un criterio di eccezione, senza alcun effetto retrattivo, nei genitori pensionati di pubbliche amministrazioni, conviventi e inabili al lavoro, ritenendoli a carico dei figli qualora non abbiano altri cespiti, oltre la pensione, e questa non superi le lire duecento lordo mensili, compresa l'indennità caro-viveri.

Il Tesoro è addivenuto a questo criterio di maggiore larghezza a favore dei genitori, che abbiano i suindicati requisiti, nella considerazione che si tratta di persone per età e condizioni di salute, bisognose di cure ed assistenza speciali, e per il fatto che la pensione si può conoscere e valutare in cifra esatta, mentre gli altri redditi patrimoniali e professionali sono in realtà assai superiori a quelli dichiarati come imponibili agli effetti delle relative imposte.

Al riguardo, però, occorre tener presente che, come per tutte le persone della famiglia d'origine, anche pei genitori non basta la situazione di fatto della loro convivenza con un figlio per dare a questi il diritto alla maggiore indennità; occorre accertarsi che non vi siano altri figli maggiorenni — abbiano pure una famiglia a sè — tenuti in pari grado agli alimenti, secondo il codice civile, e aventi la capacità di corrisponderli.

In case affermativo il funzionario, che ha conviventi i genitori, concorrerebbe parzialmente a mantenerli e non ne avrebbe perciò il carico in misura predominante, che giustifica la concessione della maggiore indennità.

*Per il Ministro —* BOCCHINI

**175. Istituzioni pubbliche di beneficenza. Conti.** (C. P. 10 dicembre 1921 n. 29850 diretta ai Sindaci).

Allo scopo di poter addivenire sollecitamente alla sistemazione contabile di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza prego la S. V. di comunicarmi le sottoindicate notizie chiedendole ai capi delle Opere Pie di codesto comune: 1. Qual'è l'ultimo conto (1) presentato dal Tesoriere all'Amministrazione. 2. Qual'è l'ultimo conto approvato dal Consiglio di Prefettura; 3. Quali conti sono stati presentati dal tesoriere ma devono essere ancora deliberati dall'Amministrazione.

Attenderò tali notizie per la fine di gennaio 1922.

Gradirò intanto ricevuta della presente.

*P. il Prefetto —* ARGENTI

**176. Esportazione armi in Albania.** (C. P. 5 dicembre 1921 numero 2512 diretta ai sindaci).

Per norma SS. LL. avvertesi che di accordo con Ministero Affari Esteri si è riconosciuto opportuno non consentire esportazioni armi autenticate dirette Albania. Esportazione stessa però dovrà praticamente impedirsi.

*P. il Prefetto —* ARGENTI

(1) V. pag. 69: presentazione e compilazione dei conti.

177. **Emigrazione nell'Africa del Sud.** (C. Q. 5 dicembre 1921 n. 2515 diretta ai sindaci).

L'Ambasciata Britannica comunica che giungono nell'Africa del Sud molti minatori, che cercano impiego nelle miniere d'oro del Witwatersrand e che di essi non pochi vengono respinti, perchè all'esame medico, cui vengono ivi sottoposti, sono dichiarati non idonei al lavoro sotterraneo in dette miniere.

I respinti vanno così ad aumentare il numero dei disoccupati e dei bisognosi.

Ad evitare, per quanto possibile, tale dolorosa situazione occorre far noto agli emigranti che dirigonsi in Africa per lavorare nelle miniere surifere del Witwatersrand, che essi al giungere colà non possono aver lavoro se prima non si sottopongono a visita medica, e se non ottengono da quell'ufficio sanitario un certificato attestante non solo che essi non sono affetti da alcuna malattia polmonare e degli organi respiratori, ma altresì che essi sono, per ogni riguardo, idonei al lavoro sotterraneo della miniera.

Prego le SS. LL. di portare ciò a conoscenza degli interessati affinchè ne traggano utile informazione prima di affrontare il lungo e costoso viaggio.

*Il Questore — DE FEO*

178. **Elenco ufficiale delle famiglie nobili.** (C. P. 13 dicembre 1921 n. 5510 diretta ai sindaci).

Si comunica che, a cura del Ministero dell'Interno (Ufficio della Consulta Araldica), è stato pubblicato, con la relativa appendice, l'elenco ufficiale delle famiglie nobili e titolate del regno d'Italia, approvato con regio decreto 3 luglio 1921, n. 972.

In conformità dell'art. 3 di detto decreto, un esemplare dell'elenco con l'appendice, resterà da oggi depositato per un mese nell'ufficio di prefettura, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, ed analogo deposito viene effettuato altresì presso le Sottoprefetture dei circondari di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

Spirato il cennato termine di un mese, l'elenco diverrà esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regolamento 15 giugno 1889 per le iscrizioni d'ufficio nei registri della Consulta Araldica e dell'art. 7 del R. Decreto 2 luglio 1896, n. 313: dopo di che, resterà inibita ogni attribuzione, negli atti pubblici, alle famiglie di titoli e predicati nobiliari non risultanti dal detto elenco, ed all'uopo si richiama il disposto dell'art. 186 del codice penale.

*P. il Prefetto — ARGENTI*



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀▶ SOMMARIO ▶◀

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

1. *Testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione.* (R. D. 22 luglio 1920).
2. *Cittadinanza italiana — Proroga D. L. 25 luglio 1915.* (R. D. 29 ottobre 1920).
3. *Soccorso giornaliero di congiunti bisognosi dei militari alle armi.* (R. D. 26 ottobre 1920).
4. *Aggio agli esattori per gli anni 1921 e 1922.* (R. D. 7 novembre 1920).
5. *Costituzione di enti autonomi di Consumo.* (D. C. G. A. 12 novembre 1920).

#### b) Circolari

6. *Sistemazione e mobilitazione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza.* (C. M. I. 19 novembre 1920).
7. *Limite d'azione delle Commissioni annonarie.* (C. P. 28 dicembre 1920).
8. *Publicazioni nel regno di matrimoni di connazionali da celebrarsi all'estero.* (C. P. 29 dicembre 1920).
9. *Sovrimposta di R. M.* (C. P. 10 gennaio 1920).
10. *Costituzione enti autonomi di Consumo.* (C. P. 11 gennaio 1921).
11. *R. M. addizionale 5 %.* (C. P. 13 gennaio 1921).
12. *Stanziamiento delle annualità di ammortamento dei prestiti nei bilanci 1921.* (C. P. 16 gennaio 1921)

(Continua in copertina)

### PARTE III.

## Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.*

### COPERTINA

*Calendario delle adunanze pel 1921—Commissione arbitrare dei prezzi — Risultato degli esami di agente daziario — Concorsi.*

## CONCORSI

**Campagna** — È aperto il concorso per titoli al posto di unico medico chirurgo condotto pei poveri in questo Comune, a cui è ammessa l'indennità di residenza di L. 3000; quella di L. 1000 per le prime 100 o frazioni di 100 famiglie povere e di L. 200 per ogni altre 10 famiglie; eccedenti il numero di 100; quella di L. 200 per la cura dei detenuti; ed infine, quella di L. 1500 per la cavalcatura: oltre la indennità di caroviveri.

Le relative domande dovranno presentarsi o farsi pervenire a questa Segreteria Municipale non più tardi del 31 gennaio.

**S. Pietro al Tanagro** — Concorso per titoli al posto di medico chirurgo condotto per i poveri. Stipendio anno lire 6000 oltre caroviveri e lire 300 come assegno per le funzioni di Ufficiale sanitario.

Domande e documenti entro il 16 febbraio 1921.

**Serre** — Concorso per secondo medico condotto pei soli poveri. Domanda e documenti entro il 28 febbraio 1921.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale.

**Sansevero** — Concorso per ragioniere capo. Stipendio L. 7400 oltre due indennità caro-viveri. Documenti entro il 15 febbraio 1921.

---

### Commissione arbitrare dei prezzi.

Nella Provincia di Salerno è stata costituita la Commissione arbitrare dei prezzi, di cui agli articoli 10 e seguenti della legge 6 e seguenti del Regolamento 28 novembre 1920 n. 1714, in esecuzione della legge 30 settembre 1920 n. 1349 nelle persone dei seguenti Signori:

1) Cav. Avv. Alfredo CAPONE rappresentante del Comune di Salerno Presidente.

2-3) CALABRITTO Avv. Mattia—GIGLIO Cav. Giorgio, di nomina prefettizia.

4) DI MURO Salvatore fu Gaetano e GUARIGLIA Antonio designati dalla Camera di Commercio.

5-6) Rag. D'EPIFANIO Luigi, Avv. WANCOLLE Luigi, rappresentanti delle Cooperative di produzione e lavoro.

7-8) TRAMONTANO Salvatore—AVAGLIANO Vincenzo rappresentanti delle Organizzazioni Operaie.

Il Dott. Felice PICCOCCHI Consigliere aggiunto di Prefettura assisterà la Commissione quale Segretario.

---

## **R. Prefettura di Salerno.**

### **Risultato degli esami di agente daziario.**

Negli esami per l'abilitazione alle funzioni di agente daziario, (29 e 30 novembre 1920) hanno riportato l'idoneità i signori:

|                               |      |    |    |    |
|-------------------------------|------|----|----|----|
| Amendola Andrea di Michele    | voti | 36 | su | 60 |
| De Filippis Edoardo di Enrico | »    | 36 | »  | 60 |
| Fallo Alessandro di Oreste    | »    | 48 | »  | 60 |
| Rubino Catello di Catello     | »    | 39 | »  | 60 |
| Sannicandro, Alfredo fu Rocco | »    | 39 | »  | 60 |

La Commissione:

Presidente: Comm. Falletti Eugenio. Membri: Dott. Adinolfi Stefano, Rag. Marra Gabriele. Segretario: Dott. Arcamone Alberto.

---

### **Per la fabbricazione dei biscotti**

Il Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e Consumi ha messo a disposizione del Consorzio granario provinciale, da prelevarsi sull'Ufficio grano di Napoli un piccolo quantitativo di grano tenero e duro per la fabbricazione di biscotti e dolciumi.

Il Consorzio granario stabilirà il prezzo di cessione della farina alle singole ditte, secondo il suo costo effettivo, tenendo conto del prezzo di cessione del grano stabilito in lire 350 per quintale, e dell'abburrattamento non superiore al 65 % di resa.

# REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Calendario generale delle varie Commissioni per l'anno 1921

| Giunta Provinciale Amministrativa |              |             |      | Commissione Provinciale di Beneficenza | DATA  | SEDUTE demanziali | DATA | Osservazioni |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------|----------------------------------------|-------|-------------------|------|--------------|
| TUTELA                            | DATA         | CONTENZIOSO | DATA |                                        |       |                   |      |              |
| Gennaio                           | 13-20-27     | 22          |      | Gennaio                                | 11-25 | Gennaio           | 19   |              |
| Febbraio                          | 10-17-24     | 5-26        |      | Febbraio                               | 8-22  | Febbraio          | 16   |              |
| Marzo                             | 3-10-17-31   | 18          |      | Marzo                                  | 8-22  | Marzo             | 16   |              |
| Aprile                            | 7-14-21-28   | 9-30        |      | Aprile                                 | 12-26 | Aprile            | 13   |              |
| Maggio                            | 12-19-26     | 20          |      | Maggio                                 | 10-24 | Maggio            | 18   |              |
| Giugno                            | 2-9-16-23-30 | 11          |      | Giugno                                 | 7-21  | Giugno            | 15   |              |
| Luglio                            | 7-14-21-28   | 1-30        |      | Luglio                                 | 12-26 | Luglio            | 13   |              |
| Agosto                            | 4-11-18-25   | 27          |      | Agosto                                 | 16    | Agosto            | 17   |              |
| Settembre                         | 1-8-22-29    | 24          |      | Settembre                              | 6-21  | Settembre         | 14   |              |
| Ottobre                           | 6-13-20-27   | 29          |      | Ottobre                                | 11-25 | Ottobre           | 12   |              |
| Novembre                          | 3-10-17-24   | 26          |      | Novembre                               | 8-22  | Novembre          | 16   |              |
| Dicembre                          | 1-15-22-29   | 17          |      | Dicembre                               | 6-20  | Dicembre          | 14   |              |

Salerno 1.° Gennaio 1921.

Fisco: IL PREFETTO  
**Barbieri**

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione  
R. PREFETTURA SALERNO

## — SOMMARIO —

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

13. *Modifiche alla legge elettorale politica.* (L. 26 settembre 1920).
14. *Contravvenzioni per porto d'armi.* (L. 26 dicembre 1920).
15. *Concessione d'un nuovo caro-viveri ai pensionati civili e militari.* (L. 26 dicembre 1920).
16. *Approvvigionamento grassi marali.* (D. P. 17 gennaio 1921).
17. *Obbligatorietà della coltivazione dei cereali e tuberi commestibili.* (D. P. 24 gennaio 1921).
18. *Provvedimenti per impedire la diffusione della pleuro-polmonite delle capre.* (D. P. 29 gennaio 1921).

#### b) Circolari

19. *Sistemazione del personale dipendente dalle istituzioni pubbliche di beneficenza.* (C. M. I. 7 novembre 1920).
20. *Commissione per la revisione delle cooperative.* (C. 12 gennaio 1921).
21. *Commissione arbitrale dei prezzi.* (C. P. 17 gennaio 1921).
22. *Soccorso giornaliero. Rendiconti arretrati.* (C. P. 22 gennaio 1921).
23. *Rilascio passaporti.* (C. P. 2 febbraio 1921).
24. *Indennità di caro-viveri ai pensionati dello Stato.* (C. P. 11 febb. 1921).
25. *Liste elettorali.* (C. P. 14 febbraio 1921).
26. *Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilancio 1921.* (C. P. 15 feb. 1921).
27. *Obbligatorietà coltivazioni alimentari.* (C. P. 24 gennaio 1921).
28. *Profilassi della pleuropolmonite essudativa delle capre.* (C. P. 31 gennaio 1921).
29. *Ruoli delle tasse comunali.* (C. P. 20 febbraio 1921).
30. *Profilassi delle infezioni del pollame.* (C. P. 21 febbraio 1921).
31. *Celebrazione dei matrimoni.* (C. P. 11 febbraio 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della G. P. A.*

#### COPERTINA

*Assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione. Tasse sulle concessioni governative. La nuova tariffa postale. Pubblicazioni.*

## Assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione.

In seguito a disposizioni tassative del Ministero per il Lavoro e Previdenza Sociale, saranno eseguite ispezioni presso tutti i datori di lavoro, che abbiano comunque contravvenuto alla legge 19 ottobre 1919, n. 2214, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, ed al D. M. 29 dicembre detto anno.

In caso di constatata inosservanza alla legge saranno elevate regolari contravvenzioni.

### La nuova tariffa postale.

#### Per l'interno

Lettere: per il distretto L. 0,20; fuori distretto 0,40.

Cartoline: per il distretto 0,15, fuori distretto 0,25; Con risposta pagata L. 0,50.

Cartoline illustrate (con non più di 5 parole di convenevoli): per il distretto 0,10; fuori distretto 0,15.

Cartoline illustrate con comunicazioni epistolari: per il distretto 0,15; fuori distretto 0,25.

Biglietti da visita, partecipazioni, fatture commerciali: 0,15.

Carte manoscritte: per i primi 200 grammi 0,40; per ogni 50 grammi in più o frazione di 50 grammi 0,10.

Giornali di 2.<sup>a</sup> impostazione: per ogni 50 grammi 0,10.

Raccomandate 0,40.

Assicurate: per le prime 200 lire 0,50; per ogni frazione di 100 lire oltre le prime 200 0,25.

N. B. — La tassa attuale viene raddoppiata quando si chiede l'assicurazione contro i rischi di forza maggiore.

Tassa di fermo posta: Se la tassa è pagata dal mittente 0,20; Se la tassa è pagata dal destinatario 0,30.

#### Per l'Estero

Lettere per i primi 20 gr. 0,60; oltre i 20 grammi, in più 0,30.

Cartoline 0,40.

Cartoline con risposta 0,80.

Stampe, per ogni 50 grammi 0,15.

Raccomandate 0,60.

Assicurate, per ogni 300 lire 0,60.

#### Pacchi postali

Pacchi: fino a 1 kg. L. 2; oltre 1 fino a 3 kg. L. 4; oltre 3 fino a 5 kg. L. 7; oltre 5 fino a 10 kg. L. 12.

Pacchi ingombranti la metà in più.

Pacchi con valore dichiarato, soprattassa per le prime 200 lire di valore L. 1; per più di 200 lire, ogni frazione di 200 lire L. 0,50.

Vaglia: fino a lire 10, 0,20; da 10 a 25 lire 0,40; da 25 lire a 50 lire 0,60; da 50 a 75 lire 1; da 75 a 100 lire 1,20.

Oltre 100 lire, per ogni 100 o frazione di cento, in più 0,40.

Telegrammi: centesimi 25 a parola con un minimo di 8 parole.

Telegrammi urgenti: lire 0,75 a parola con un minimo di 8 parole.

---

## Tasse sulle concessioni governative.

**Permesso annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia:** per fucile L. 24; per rivoltella o pistola L. 30; per bastone animato L. 30. — Per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali la tassa è ridotta a L. 10.

**Autorizzazione del Prefetto ad aprire vendite di bevande alcooliche:** in comuni con più di 50,000 abitanti L. 50; negli altri Comuni ed in tutte le frazioni di Comune L. 20; rinnovazione annuale di licenze rispettivamente L. 30 e L. 15.

**Vidimazione dei registri dello Stato Civile:** tassa Lire quattro per ogni volume vidimato.

**Autorizzazione per trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri,** concessa a richiesta di privati: se rilasciata dal Ministero dell'Interno o dal Prefetto per delegazione, ai sensi dell'art. 197 del T. U. 1 agosto 1907 n. 636 L. 450; se rilasciata dal Prefetto nella propria competenza L. 150; decreto per tumulazione di cadaveri, in località differenti dal Cimitero L. 300.

**Rilascio e rinnovazione dei passaporti per l'estero:** L. 25; vidimazione dei passaporti esteri di 1<sup>a</sup> classe L. 10; di 2<sup>a</sup> classe L. 2.

**Legalizzazione delle firme** apposte su atti o documenti formati dallo Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato; se concernenti lo Stato Civile L. 5; in ogni altro caso L. 10.

**Decreto di autorizzazione di prestiti alle provincie, ai Comuni ecc. dalla Cassa Depositi e Prestiti:** per ogni mille lire o frazione di mille lire del prestito autorizzato L. 3.

---

## PUBBLICAZIONI

**Luigi Cantori — Guida teorico-pratica per gli aspiranti alla patente di segretario comunale - 4<sup>a</sup> edizione completamente riveduta.** — Como — Tipografia Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. — L. 4,50.

E' un pregevole lavoro del Segretario capo del Municipio di Tagliacozzo sig. Luigi Cantori. Gli aspiranti alla patente di Segretario comunale trovano lo svolgimento pratico, completo esauriente di tutto il programma di esami, diviso in 30 lezioni, ciascuna delle quali comprende un verbale di deliberazione, un rapporto al Prefetto, un tema teorico pratico, un tema di conta-

bilità e 10 quesiti amministrativi. La nitidissima edizione è arricchita dei temi che il Ministero ha dato per gli esami di segretario comunale dal 1901 al 1920.

**Calendario Atlante De Agostini per 1921.** — Novara, Istituto geografico de Agostini — L. 5. — Anche in quest'anno l'Istituto geografico De Agostini ha pubblicato, in nitida edizione, il meraviglioso annuario statistico geografico di tutti gli Stati della Terra, corredato da numerose carte geografiche e ricco di notizie statistiche. Importanti sono i dati sull'altezza dei monti, sulla lunghezza dei fiumi, sulla superficie e profondità dei laghi, nonché quelli sulla popolazione delle diverse città d'Italia.

**Relazione del Commissario prefettizio D.r Alfonso Apicella al Consiglio Comunale di Vallo Lucano, insediato il 25 ottobre 1920.** — *Vallo Lucano* — *Tipografia L. Spera* - 1920.

E' una dettagliata e lucida relazione del consigliere D.r Alfonso Apicella, sulla missione compiuta presso il Comune di Vallo Lucano. Il Consiglio comunale deliberò di esprimere un voto di plauso al D.r Apicella, e di conferirgli la cittadinanza onoraria. Congratulazioni al bravissimo funzionario.

**Prof. F. Virgilio. — Statistica.** — Ottava edizione rifatta. — Un volume di pagine xx-237, con 13 incisioni. — *Ulrico Hoepli Editore, Milano.* **L. 6.**

E' uscito la ottava edizione del "Manuale di Statistica", del Prof. Filippo Virgilio, che fa parte della magnifica Collezione Hoepli.

La fortuna di questo Manuale si deve tutta alla cura appassionata dell'Autore, che porta ad ogni edizione miglioramenti e aggiunte.

La parte metodologica contiene le nozioni più precise e rigorose delle operazioni della Statistica: vi è una tale chiarezza in questi capitoli teorici, che rende dilettevole e facile lo studio d'una dottrina. Anche le applicazioni matematiche alla Statistica risolvono molti problemi con poche formule semplici, rifuggendo da tutte le complicazioni astratte.

La parte espositrice fornisce i dati più recenti della vita democratica, economica, intellettuale, morale e politica di tutti i paesi del mondo, con particolare riguardo all'Italia. Questa ottava edizione ha una primizia di confronti suggestivi fra la vita dell'avanti guerra e le condizioni attuali.

Il Manuale del Virgilio è un testo prezioso per gli studenti degli Istituti tecnici, è una guida efficace per gli studenti universitari e delle Scuole commerciali.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## SOMMARIO

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

32. *Corresponsione dei mezzi di viaggio agli iscritti di leva chiamati per l'esame personale.* (R. D. 30 novembre 1920).
33. *Norme per la valutazione dei titoli e valori nei bilanci delle Cooperative, Opere pie, ecc.* (R. D. 16 dicembre 1920)
34. *Istituzione della medaglia commemorativa della grande guerra per la civiltà.* (R. D. 16 dicembre 1920).
35. *Restituzioni delle piccole proprietà germaniche.* (D. P. 28 febbraio 1921).
36. *Denuncia dei crediti e dei debiti verso sudditi austriaci.* (Ord. M. 1. 4 febbraio 1921).

#### b) Circolari

37. *Trattamento per invalidità e vecchiaia del personale dipendente degli enti locali.* (C. M. L. 25 gennaio 1921).
38. *Prezzo di abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e decreti per l'anno 1921.* (C. P. 12 febbraio 1921).
39. *Commercio dell'olio di oliva.* (C. P. 14 febbraio 1921).
40. *Applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1921.* (C. P. 26 febbraio 1921).
41. *Invio dello stato comunale dei pesi e misure.* (C. P. 28 febbraio 1921).
42. *Commercio dei latticini.* (C. P. 3 marzo 1921).
43. *Approvvigionamento merluzzo e stocco fisso.* (C. P. 3 marzo 1921).
44. *Cessione di carne conservata in scatola.* (C. P. 3 marzo 1921).
45. *Lotteria a favore delle opere pie ospedaliere della Lunigiana e della Garfagnana.* (C. P. 5 marzo 1921).
46. *Vigilanza zoottrica sui mercati e sulle fiere di bestiame.* (C. P. 11 novembre 1921).

47. *Legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica.* (C. P. 10 marzo 1921).
48. *Denuncia dei crediti e debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci.* (C. P. 8 marzo 1921).
49. *Revoca controllo esportazione suicidi.* (C. P. 3 marzo 1921).
50. *Commissioni per le imposte dirette.* (C. P. 1 marzo 1921).
51. *Misure precauzionali contro la rabbia.* (C. P. 13 marzo 1921).
52. *Confezione e vendita dolciumi.* (C. P. 14 marzo 1921).
53. *Duplicazione di checks americani.* (C. P. 16 marzo 1921).
54. *Istituzioni pubbliche di beneficenza. Conti.* (C. P. 20 marzo 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della G. P. A.*

#### COPERTINA

*Quietanze per forniture di generi annonari — Pubblicazioni.*

### **Giunta Provinciale Amministrativa**

adunanza del 24 febbraio 1921.

(continuazione)

*Serre* — Aumento pensione al segretario Passannante Antonio, approva.

*Sarno* — Pagamento salario all'ex guardia rurale Mancini, approva.

*Nocera Superiore* — Aumento prezzo suolo e nicchie nel cimitero, approva.

*Salerno* — Alienazione di suolo, già concessa in enfiteusi, a De Luca Nicola, approva.

*Ascea* — Mutuo passivo di L. 10mila, rinvia.

*S. Pietro al Tanagro* — Capitolato condotta medica, approva.

*Scala* — Aumento assegni ai salariati non in pianta, approva.

*S. Valentino* — Trattamento economico impiegati e salariati Comunali, approva.

*Bellosguardo* — Regolamento occupazione temporanea aree pubbliche, approva.

*Bellosguardo* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

*Castel S. Lorenzo* — Acquisto chinino a credito anno 1921, approva.

*Pellezzano* — Autorizzazione a stare in giudizio contro il Comune di Salerno, autorizza.

*Siano* — Pagamento arretrati all'avventizio Di Filippo, approva.  
Id. — Concorso del Comune per l'erezione di un monumento ai caduti in guerra, approva.

*Olevano* — Dazio consumo. Appalto 1921-925. Tariffa, approva.

*Prignano* — Aumento tariffa tassa esercizi, ordinanza.

*Monte S. Giacomo* — Aliquota tassa focatico 1920-921, approva.

*Pellezzano* — Dazio consumo Modifica tariffa, ordinanza.

*Siano* — Congregazione di Carità. Dimissioni del Presidente e Componenti, approva.

*Caselle* — Pagamento trasporto acqua, mandato d'ufficio.

---

Speciale diploma di benemerenza concesso ai funzionari dell'Amministrazione dell'Interno che hanno fatto attiva ed efficace propaganda per la sottoscrizione al VI Prestito Nazionale.

(dal Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno  
11 gennaio 1921 n. 2)

## PREFETTURA DI SALERNO

Châtelain Comm. D.<sup>r</sup> Federico - prefetto — Falletti  
Comm. D.<sup>r</sup> Eugenio - vice prefetto — Gulotta D.<sup>r</sup> Edgardo -  
consigliere aggiunto — Giacomazza Rag. Michele — Marra  
Rag. Gabriele — Cascini Rag. Mario - ragionieri.

---

## PUBBLICAZIONI

L'editore Comm. Ulrico Hoepli, sagace artista del libro e che non si lascia sfuggir mai le migliori occasioni per dimostrarlo, pel VI Centenario della morte del poeta di nostra gente, Dante Alighieri, ha pubblicato due splendidi volumi legati in tela granata scuro. La *Divina Commedia* (L. 28. —); e la *Vita Nuova Canzoniere* (L. 25. —).

Il primo volume, in carta finissima d'Oxford, coi margini d'oro, racchiude *La Divina Commedia*, nella più recente ed anzi

ottava edizione del commento scartazziniano. Meriterebbe una storia per sè questo commento, nato dapprima, per felice ispirazione ventott'anni or sono del Comm. Hoepli, dall'ampio commento lipsiense del dott. Scartazzini; e poi via via corretto, rifuso ed ampliato, di edizione in edizione, innanzi tutto dallo stesso dott. Scartazzini; e morto poi lui da Giuseppe Vandelli, che ormai tra la settima e quest'ottava edizione in ispecie lo ha rinnovellato arditamente e ottimamente di novelle fronde, pur sfrondandolo sapientemente di quanto inutilmente lo appesantiva.

E denso com'è di note e di pagine, poco men di mille, compreso il Rimario perfezionato, e giovevolissimo di Luigi Polacco, è un volume agevole, garbato, che dà solo a sfogliarlo un piacere grande, e immenso poi a cercarvi, così di verso in verso il pensiero e l'arte di Dante, come da nota a nota la bontà e la profondità della chiosa vandelliana.

Il secondo volume che nella precedente edizione conteneva la sola Vita Nuova, nella veste d'oggi racchiude in più, a maggior coronamento delle nobili intenzioni dell'editore, il Canzoniere: cosicchè i due volumi, di cui vogliamo parlare, contengono, presi eccezionalmente insieme, tutte le opere volgari dell'Alighieri, esclusi per ora i trattati del Convivio.

### **Quietanze per fornitura di generi annonari.**

(D. R. 26 febbraio 1920 n. 167 in vigore dal 1° settembre 1920)

Le quietanze di forniture di prodotti alimentari di prima necessità e cioè: cereali, pane, pasta, farina, uova, latte, erbaggi, frutta, carne e pesce fresco ed in scatola, salumerie, formaggi, latticini, olio, lardo, grassi alimentari e aceto non in bottiglie, di combustibili, di sapone da bucato, liscive od assimilati, di generi di monopolio dello Stato e di merci soggette a bollo per l'imposta di produzione sono colpite delle seguenti tasse di bollo:

Da L. 5 a L. 100, centesimi 10.

» L. 100.01 a L. 1000, centesimi 20.

» L. 1000.01 a L. 5000, centesimi 30.

» L. 5000.01 a L. 10,000, centesimi 40.

Oltre L. 10,000, centesimi 50.

---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantaquattro

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## »»» SOMMARIO «««

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

55. *Disposizioni sulla gestione statale dei cereali* (L. 27 Febbraio 1921).  
56. *Commercio dell'orzo e dell'avena*. (D. C. 4 marzo 1921).

#### b) Circolari

57. *Cessione dei cereali. Legge 27 Febbraio 1921*. (C. P. 21 marzo 1921)).  
58. *Esami di abilitazione ad agenti e commessi daziari*. (C. P. 17 marzo 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della G. P. A.*

### COPERTINA

*Tasse di bollo — Pubblicazioni.*

---

## Parte III.

### **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza 10 marzo 1921

*Presidenza: Prefetto* COMM. BARBIERI

*Serre* — Appalto dazio consumo. Modifica tariffa, approva.

*Cava* — Tassa esercizi e rivendite. Reclamo Napolitano, accoglie parzialmente.

*Pagani* — Regolamento e pianta organica, approva.

*Casalbuono* — Tassa esercizi e rivendite. Modifica, approva.

*Scala* — Reclamo personale municipale, rinvia.

*Acerno* — Retribuzione al regolatore del pubblico orologio, approva.

*Acerno* — Retribuzione al maestro della banda municipale, approva.

*Monte S. Giacomo* — Impianto lampade elettriche per illuminazione pubblica, approva.

*Valva* — Modificazioni al regolamento organico relativo allo stipendio dell'applicato comunale, approva.

*S. Cipriano* — Tassa macellazione, approva.

*Atena* — Mutuo L. 3100 per caroviveri impiegati, approva.

*Buonabitacolo* — Tabella organica impiegati e salariati, rinvia.

*Nocera Inferiore* — Variazione alla tariffa daziaria, approva.

*Casalbuono* — Tassa focativo. Modifica tariffa, approva.

*Castellabate* — Servizio trasporti funebri, approva.

*Casalbuono* — Tassa bestiame. Eccedenza, approva.

*Scala* — Aumento fida pascolo, approva.

*Atena* — Acquedotto. Mutuo suppletivo, approva.

*Contursi* — Tassa di soggiorno, rinvia.

*Amalfi* — Istituzione del posto della guardiana pel carcere mandamentale, approva.

*Giffoni V. P.* — Sussidio alla signora Punzi Filomena vedova del segretario Comunale Troisi, approva.

*Bracigliano* — Affranco censo al sig. Iacuzio, approva.

*Amalfi* — Tassa pianoforti. Ricorso De Stefano, respinge.

*Conca Marini* — Azione di reintegra ex monastero S. Rosa, non luogo a deliberare.

*Castel S. Giorgio* — *Siano e Roccapimonte* — Acquisto acqua dell'Ausino. Mutuo suppletivo, approva.

*Nocera Inferiore* — Impianto di contatori e nuova distribuzione acqua, rinvia.

*Olevano* — Modifiche al regolamento concessione aree pubbliche al Cimitero, approva.

*Serramezzana* — Bilancio 1920, approva.

*Bellosguardo* — Aumento tariffa fida pascolo. approva.

*Cicerale* — Tassa bestiame. Tariffa, approva.

*Id.* — Concorso spesa pubblico orologio, approva.

*Castiglione* — Assetto economico impiegati e salariati, approva.

*Salerno* — Sussidio alle vedove Albirosa e Bisogni, approva.

*Prignano* — Bilancio 1920, approva.

*Casalvelino* — Assetto economico impiegati e salariati, approva.

*Minori* — Stipendio ufficiale sanitario, non approva.

*Sarno e S. Pietro* — Aumento sovrimposte comunali, autorizza.

*Auletta* — Regolamento organico impiegati e salariati, approva.

*Colliano* — Tassa vetture e domestici. Tariffe, approva.

*Salerno* — Concessione suolo pel monumento ai caduti in guerra, approva.

*Scafati* — Bilancio 1920, modifiche di ufficio.

*Cannalunga* — Regolamento e tabella organica impiegati e salariati comunali, rinvia.

*Novi Velia* — Progetto di aequedotto consortile, approva.

*Sarno* — Concessione uso gratuito locale alla Camera del lavoro, rinvia.

*Cava Tirreni* — Mutuo per costruzione edificio scolastico S. Lucia, approva:

*Acerno* — Fida pascolo. Aumento tariffa, approva.

*Prignano* — Contributo a favore orfani di guerra, approva.

*Casalbuono* — Lapide ai caduti in guerra, approva.

*Scafati* — Esattoria, parere favorevole.

*Castelnuovo Conza* — Modifica tariffa fida pascolo, rinvia.

*S. Arsenio* — Aumento tariffa fida pascolo a favore Ispezione Forestale, approva.

*Castellabate* — Esposto della guardiana del carcere per caroviveri, provvede d'ufficio.

---

## PUBBLICAZIONI

---

*Almanacco italiano*. Piccola enciclopedia popolare della vita pratica e annuario diplomatico amministrativo e statistico -- Volume XXVI per l'anno 1921. — R. Bemporad e figlio — editori Firenze — L. 6,50.

E' un pregevole volume che pubblica, ogni anno, la nota casa editrice Bemporad: contiene oltre la cronaca illustrata dell'anno 1920, le notizie geografiche, statistiche e politiche degli stati del mondo un dizionaretto biografico di mille illustri italiani viventi. Oltre mille figure, disegni, carte geografiche ecc. arricchiscono il bel libro, che anche quest'anno, ha avuto un bel successo di popolarità.

---

## Tasse di bollo

Ricordiamo che si quietanzano senza bolli:

1° I mandati di pagamento riferibili a fatture regolarmente quietanzate ed allegate al mandato stesso;

2° I mandati in testa ai funzionari pubblici per pagamenti per conto dell'Amministrazione, da quietanzare a parte dei singoli percipienti;

3° I giri interni figurativi di somme;

4° I versamenti interni effettuati da funzionari e riferibili a introiti nei quali venne dagli stessi rilasciata regolare quietanza.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## »» SOMMARIO ««

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

59. *Sussidi ai Comuni e Consorzi per lavori di costruzione e sistemazione di strade.* (R. D. 23 gennaio 1921).
60. *Provvedimento a favore delle imprese esercenti energie elettrica.* (R. D. legge 13 marzo 1921).
61. *Prezzo massimo dell'olio di semi.* (D. P. 22 marzo 1921).
62. *Prezzo di cessione dei cereali.* (D. P. 29 marzo 1921).

#### b) Circolari

63. *Indennità di caro viveri ed aumenti di stipendi concessi agli impiegati e salariati degli enti locali.* (C. M. F. 3 gennaio 1921).
64. *Collegio Probiviri. Proroga del D. L. 13 ottobre 1918 n. 2672.* (C. M. L. 12 febbraio 1921).
65. *Certificato d'iscrizione a giocolieri.* (C. P. 31 marzo 1921).
66. *Servizio elettorale: franchigia telegrafica.* (C. P. 31 marzo 1921).
67. *Pastine speciali per ammollati e glutinate.* (C. P. 23 marzo 1921).
68. *Contributi fissi macellazione bovini.* (C. P. 29 marzo 1921).
69. *Manuale dei pubblici servizi.* (C. M. I. 15 marzo 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

Verbale della G. P. A.

#### COPERTINA

*Comunicazioni: Corso medio delle rendite durante il 2.° Semestre 1920. Elenco dei Consiglieri provinciali. Prezzo del Chinino di Stato. Concorsi.*

# Comunicazioni

## **Corso medio delle rendite consolidate redimibili e dei Prestiti nazionali durante il 2.<sup>o</sup> semestre 1920.**

Le rendite consolidate, redimibili e dei prestiti nazionali le quali verranno date in cauzione da contabili o da impiegati nel 1.<sup>o</sup> semestre del corrente anno, tenuto conto dei rispettivi corsi medi durante il semestre precedente nonchè della prescritta deduzione del decimo devono essere computati come appresso :

### *1.<sup>o</sup> Rendite consolidate :*

quella 3.50 per cento netto in ragione di lire 69.99 ogni lire 3.50 di rendita;

quella 3.50 per cento netto (1902) in ragione di lire 56.78 ogni lire 3.50 di rendita;

quella 3 per cento lordo in ragione di lire 42.78 ogni lire 3 di rendita;

quella 5 per cento netto in ragione di lire 66.28 ogni lire 5 di rendita;

### *2.<sup>o</sup> Rendite redimibili:*

( legge 11 dicembre 1919, n. 835 )

quella 3 per cento netto in ragione di lire 277.93 ogni lire 15 di rendita;

quella 3.50 per cento netto in ragione di lire 315.75 ogni lire 17.50 di rendita.

### *3.<sup>o</sup> Prestiti nazionali :*

prestito nazionale 4.50 per cento netto in ragione di lire 59.92 ogni lire 4.50 di rendita;

prestito nazionale 5 per cento netto ( emissione gennaio 1916 ) in ragione di lire 63.70 ogni lire 5 di rendita.

---

## **Elenco dei Consiglieri Provinciali di Salerno**

**(ELEZIONI GENERALI 1920)**

1. Adinolfi avv. Pietro di Francesco, Cava dei Tirreni.
2. Avenia comm. dott. Salerno fu Raffaele, Salerno.
3. Camera on. gr. cord. avv. Giovanni fu Luigi, Padula.

4. Cardone march. comm. Gaspare fu Nicola, Torehiara.
5. Cavaliere comm. avv. Lorenzo fu Diego, Salerno.
6. Cestari comm. avv. Vincenzo fu Tommaso, Mont. sulla Mare.
7. Cilento cav. avv. Adolfo fu Costabile, Castellabate.
8. Cioffi cav. Pasquale fu Michele, S. Cipriano Picentino.
9. Conforti cav. Francesco fu Andrea, Maiori.
10. D'Antonio cav. avv. Vincenzo fu Ferdinando, Angri.
11. De Blasio comm. avv. Luigi fu Angelo, Caggiano.
12. De Ciccio cav. avv. Pietro fu Salvatore, Cava dei Tirreni.
13. De Falco comm. avv. Bernardo fu Francesco, Merc. S. Sever.
14. De Luca cav. avv. Giovanni Antonio fu Giuseppe, Torre Orsaja.
15. De Marco cav. uff. dott. Carmine fu Raffaele, Pollica.
16. De Vargas Macciucca on. comm. Michele fu Ferd., Campagna.
17. De Vecchis dott. Beniamino fu Carmine, Laviano.
18. De Vito cav. avv. Francesco fu Carlo, Buccino.
19. Di Costanzo comm. dott. Giuseppe fu Roberto, Vietri sul Mare.
20. Donnarumma comm. avv. Federico fu Nicolà, Castel S. Giorgio.
21. Farina on. comm. avv. Mattia fu Francesco, Baronissi.
22. Ferrajoli comm. ing. Francesco fu Giovambattista, Pagani.
23. Franco avv. Renato di Costantino, Sarno.
24. Gaetani comm. avv. Roberto fu Francesco, Vibonati.
25. Gaudiani cav. avv. Vittorio fu Mariano, Laurino.
26. Gargano cav. avv. Francesco fu Salvatore, Amalfi-Positano.
27. Guerriatore avv. Marino fu Francescantonio, Pagani.
28. Imbriaco cav. uff. avv. Giovanni Lorenzo fu Pietro, Pisciotta.
29. Imperiali march. Giovanni fu Camillo, Mercato S. Severino.
30. Lancellotti cav. avv. Erminio fu Giuseppe, Gioi.
31. Lembo avv. Ettore fu Vito, Contursi.
32. Liguori notar Ferdinando di Nunziante, Postiglione.
33. Macchiaroli avv. Stefano fu Onofrio, Tegiano.
34. Mancusi cav. avv. Giuseppe Vittorio fu Gaetano, Sarno.
35. Mauro on. comm. avv. Clemente fu Pietro, Salerno.
36. Moscati cav. avv. Amedeo fu Filippo, Montecorvino Rovella.
37. Paladino comm. notar Carlo fu Michele, Sala Consilina.
38. Parlato comm. Michele fu Gioacchino, Amalfi-Positano.
39. Passarelli cav. avv. Giuseppe fu Vincenzo, Laurito.
40. Perazzi cav. uff. avv. Vincenzo fu Pietro Paolo, Sanza.
41. Petrilli cav. ing. Giuseppe fu Saverio, Camerota.
42. Rizzi comm. Gaetano fu Francesco, Capaccio.
43. Rubino comm. dott. Armido fu Eligio, Vallo Lucano.
44. Salyi cav. avv. Antonio di Giuseppe, Nocera Inferiore.
45. Sicignano cav. avv. Antonio di Giuseppe, Angri.
46. Silvestri avv. Matteo fu Stefano, Nocera Inferiore.
47. Spinelli cav. Arsenio fu Pietro, Polla.
48. Stromillo cav. uff. avv. Carlo di Agostino, Roccalaspide.
49. Tanga Clavelli com. avv. Giovanni fu Giuseppe, S. Ang. Fasau.
50. Vestuti cav. avv. Guido fu Cosimo, Eboli.

## Prezzo del Chinino di Stato.

Il Chinino dello Stato si vende a prezzo di favore ai Comuni, alle Congregazioni di Carità, agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di farne la gratuita somministrazione. I prezzi speciali, determinati per ciascun preparato con Decreto Ministeriale N. 27952 del 15 dicembre 1920, sono indicati nella presente tabella:

Bisolfato Semplice od inzuccherato in tubetti contenenti due grammi di medicinale diviso in 10 tavoletti di 20 centigrammi l'una, condizionato in scatole di 5 tubetti (grammi 10 di medicinale per scatola), per ogni scatola L. 4,50, per ogni chilo L. 450.

Idroclorato inzuccherato id. id., per ogni scatola L. 6,50, per ogni chilo L. 650.

Bicloridrato inzuccherato id. id., per ogni scatola L. 6,50, per ogni chilo L. 650,

Soluzioni di Bicloridrato semplice o con guaiacolo ad uso ipodermico in fialette contenente ciascuna grammi 0,50 di medicinale, condizionate in scatole di 10 fialette (grammi 5 di medicinale per scatola), per ogni scatola L. 4,50, per ogni chilo L. 900.

Id. id. in fialette contenenti ciascuna grammi 1 di medicinale, condizionate in scatole di 5 fialette (grammi 5 di medicinale per scatola), per ogni scatola L. 4,50, per ogni chilo L. 900.

Tannato in cioccolatini in astucci contenenti 4 grammi di medicinale diviso in 10 cioccolatini con dosatura di centigrammi 45 di tannato, condizionato in scatole di 5 astucci (grammi 20 di medicinale per scatola), per ogni scatola L. 11,00, per ogni chilo L. 550.

---

## CONCORSI

**Albanella** — E' aperto il concorso per titoli per il posto di segretario con l'annuo stipendio di lire 4500, elevabile di cinque aumenti quadriennali, tutti pari al decimo dello stipendio goduto da detto funzionario allo scadere del quadriennio, in base alla pianta organica del 19 novembre 1920 n. 109, oltre l'indennità di caroviveri.

Domande e documenti entro il 30 aprile — Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria del Comune.

**Galdo** — E' aperto il concorso per titoli pel conferimento del posto di medico chirurgo condotto pei poveri.

Stipendio annuo lire 6200; così distinte lire 3000 per la condotta residenziale, lire 1000, per le prime cento famiglie povere o frazione di cento, lire 200 per ogni dieci famiglie povere superanti le prime cento; lire 1500 per indennità di cavalcatura e lire 500 per la carica di ufficiale Sanitario.

Domanda e documenti entro il 25 aprile.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

70. *Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni.* (R. D. legge 7 aprile 1921).

#### b) Circolari

71. *Lotteria a favore delle opere pie ospitaliere distrutte o danneggiate dal terremoto.* (G. P. 23 aprile 1921).
72. *Concessione della seconda indennità di caro viveri agli impiegati comunali.* (G. P. 25 aprile 1921).
73. *Applicazione D. L. 1 maggio 1919 — Eccedenza tassa famiglia e bestiame.* (G. P. 25 aprile 1921).
74. *Prospetti stipendi e salari 1917-920 del personale municipale.* (G. P. 30 aprile 1921).
75. *Affissione di manifesti elettorali su monumenti.* (G. P. 30 aprile 1921).

### COPERTINA

*Tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali, designazione dei rispettivi capoluoghi e numero dei deputati per collegio — Pubblicazioni.*

TABELLA delle circoscrizioni dei Collegi elettorali, designazione dei rispettivi Capoluoghi e numero dei deputati per Collegio (articoli 40 e 126 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495).

(D. R. 2 aprile 1921 n. 320) (1)

| N. d'ordine | PROVINCIE<br>comprese nella circoscrizione      | CAPOLUOGO<br>del Collegio | N.º<br>dei deputati |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1           | Alessandria                                     | Alessandria               | 13                  |
| 2           | Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata, Ascoli Piceno | Ancona                    | 17                  |
| 3           | Aquila, Chieti, Teramo                          | Aquila                    | 18                  |
| 4           | Bari, Foggia                                    | Bari                      | 18                  |
| 5           | Benevento, Avellino, Campobasso                 | Benevento                 | 18                  |
| 6           | Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì                | Bologna                   | 20                  |
| 7           | Brescia, Bergamo                                | Brescia                   | 15                  |
| 8           | Cagliari, Sassari                               | Cagliari                  | 12                  |
| 9           | Caserta                                         | Caserta                   | 13                  |
| 10          | Catania, Messina, Siracusa                      | Catania                   | 24                  |
| 11          | Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria             | Catanzaro                 | 23                  |
| 12          | Como, Sondrio                                   | Como                      | 11                  |
| 13          | Cuneo                                           | Cuneo                     | 12                  |
| 14          | Firenze                                         | Firenze                   | 14                  |
| 15          | Genova, Porto Maurizio                          | Genova                    | 17                  |
| 16          | Girgenti, Caltanissetta, Trapani                | Girgenti                  | 16                  |
| 17          | Lecce                                           | Lecce                     | 10                  |
| 18          | Mantova, Cremona                                | Mantova                   | 10                  |
| 19          | Milano, Pavia                                   | Milano                    | 28                  |
| 20          | Napoli                                          | Napoli                    | 17                  |

| N. d'ordine | PROVINCIE<br>comp.esc nella circoscrizione | CAPOLUOGO<br>del Collegio | N.°<br>dei deputati |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 21          | Novara                                     | Novara                    | 12                  |
| 22          | Padova, Rovigo                             | Padova                    | 11                  |
| 23          | Palermo                                    | Palermo                   | 12                  |
| 24          | Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia     | Parma                     | 19                  |
| 25          | Perugia                                    | Perugia                   | 10                  |
| 26          | Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara        | Pisa                      | 15                  |
| 27          | Potenza                                    | Potenza                   | 10                  |
| 28          | Roma                                       | Roma                      | 15                  |
| 29          | Salerno                                    | Salerno                   | 10                  |
| 30          | Siena, Arezzo, Grosseto                    | Siena                     | 10                  |
| 31          | Torino                                     | Torino                    | 19                  |
| 32          | Udine, Belluno                             | Udine                     | 12                  |
| 33          | Venezia, Treviso                           | Venezia                   | 13                  |
| 34          | Verona, Vicenza                            | Verona                    | 14                  |
|             |                                            | Totale                    | 508                 |

Roma, addì 2 aprile 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

*Il Ministro dell'Interno*

GIOLITTI

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1921, n. 78.

## PUBBLICAZIONI

Prof. A. De Brun. — *Contabilità Comunale*. — Terza Edizione ampliata e messa al corrente con le ultime disposizioni di legge per cura dell'Avv. G. Merla — Un volume di pag. XII-738, legato — **L. 16,50.** — Ulrico Hoepli Editore, Milano 1921.

In un elegante volume che fa parte della Collezione dei Manuali Hoepli, è uscita ora la 3<sup>a</sup> edizione della Contabilità Comunale del compianto Prof. A. De Brun. — La ben nota competenza dell'Autore che fu già Referendario della Corte dei Conti e docente di Contabilità di Stato nella R. Università di Roma, la favorevole accoglienza fatta dal pubblico alle due prime edizioni, tengono vantaggiosamente il luogo di qualsiasi presentazione.

L'ordinamento dell'azienda comunale vi è illustrato sotto il duplice aspetto contabile e giuridico-amministrativo, per modo che il volume riesce utilissimo non solo ai ragioniéri e ai contabili, ma altresì agli amministratori, ai magistrati, ai giuristi.

Vi si trovano molte preziose notizie sull'ordinamento effettivo degli uffici comunali secondo l'importanza dei vari Municipi, notizie che invano si cercherebbero nelle leggi e nei trattati di diritto amministrativo, i quali si occupano del Comune come entità astratta senza distinzione fra i piccoli e i grandi Comuni.

L'ossatura dei bilanci e dei conti, le loro ripartizioni, il loro funzionamento nei vari periodi dell'esercizio finanziario, le attribuzioni delle autorità preposte alla vigilanza e alla tutela dei Comuni per la parte contabile, nonché il contenzioso contabile formano oggetto di una dettagliata e lucida esposizione.

Uno dei pregi principali di questo volume consiste nel fornire indicazioni pratiche, che difficilmente si trovano altrove, e nel fare conoscere al lettore la vita interna dell'azienda comunale quale è realmente e non quale potrebbe desumersi dalle disposizioni di legge e dalle opere di carattere puramente scientifico e dottrinale.

Questa 3<sup>a</sup> edizione è stata accuratamente riveduta e notevolmente ampliata dall'Avv. Giovanni Merla, il quale l'ha messa al corrente con le più recenti disposizioni legislative e regolamentari: alla sua solerzia si deve pure un ricchissimo repertorio di giurisprudenza contabile comunale, che si trova in fondo al volume e che riesce veramente prezioso così per gli studiosi come per i pratici.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE  
Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque  
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione  
R. PREFETTURA — SALERNO

## —>>> SOMMARIO <<<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

76. *Indennità di missione agli impiegati* (R. D. 16 febbraio 1921).
77. *Provvedimenti pel ricupero dei beni italiani nei territori dell'antico impero d'Austria e del Regno di Bulgaria* (Notificazione M. I. e C. 18 febbraio 1921).
78. *Proroga del termine per la dichiarazione di necessità prescritta per la esecuzione di opere stradali* (R. D. 24 marzo 1921).
79. *Vidimazione dei passaporti stranieri* (D. M. 28 febbraio 1921).
80. *Sesto censimento generale* (L. 7 aprile 1921).

#### b) Circolari

81. *Beni ed interessi di cittadini italiani nei territori dell'antico impero d'Austria e del Regno di Bulgaria* (C. P. 20 aprile 1921).
82. *Dazio consumo. Provvedimenti a favore dei Comuni* (C. M. F. 14 aprile 1921).
83. *Note, conti e fatture dei fornitori dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza* (C. M. F. 2 aprile 1921).
84. *Sanzioni penali in dipendenza della legge sul pane* (C. P. 19 aprile 1921).
85. *Concessione della seconda indennità caroviveri* (C. P. 16 magg. 1921).
86. *Indennità caroviveri agli impiegati comunali. Mezzi finanziari* (C. P. 19 maggio 1921).
87. *Censimento impiegati e salariati* (C. P. 20 maggio 1921).
88. *Riforma dei tributi locali* (C. P. 21 maggio 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della G. P. A.*

#### COPERTINA

*Pubblicazioni.*

## Parte III.

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza 28 aprile 1921

Presidenza: V. Prefetto COMM. ARGENTI

- Ceraso* — Pensione alla vedova del defunto Ferretti, approva.
- Torre Orsaia* — Capitolato medico, rinvia.
- Torraca* — Aumento fida pascolo, approva.
- Castel S. Lorenzo* — Acquisto chinino, approva.
- S. Marina* — Istituzione sezione Stato Civile, approva.
- Castel S. Lorenzo* — Tassa macellazione, approva.
- Contursi* — Bilancio 1921, autorizza eccedenza sovrimposta.
- Moio Civitella* — Usurpazione suolo pubblico, approva.
- Salerno* — Dazio consumo, approva.
- Morigerati* — Aumento tassa fuocatico, approva.
- » — Aumento aliquota tassa esercizio e rivendita, approva.
- Salerno* — Edificio Scolastico, approva.
- Prignano Cilento* — Istanza per affitto di terreno, approva.
- Cuccaro Velere* — Capitolato medico, approva.
- Laviano* — Capitolato medico, decisione ordinanza.
- Romagnano al Monte* — Stipendio agli impiegati, approva.
- Montecorvino Pugliano* — Pubblica illuminazione, approva.
- Cannalonga* — Bilancio 1921, rinvia.
- Montano Antilia* — Bilancio 1921, autorizza eccedenza sovrimposta.
- Castel Ruggiero* — Modifica al Regolamento organico, rinvia.
- S. Valentino Torio* — Prezzo di suolo al Cimitero, approva.
- Cava dei Tirreni* — Acquedotto frazione Corpo di Cava, approva.
- Colliano* — Bilancio 1921, autorizza eccedenza sovrimposta.
- Caselle Pittari* — Pagamento trasporto acqua, rinvia.
- Buccino* — Istituzione di scuola di Stato, approva.
- Postiglione* — Costruzione di un Asilo, approva.
- Agropoli* — Capitolato medico, approva.

- Colliano* — Aumento stipendio ufficiale sanitario, rinvia.
- Contursi* — Acquedotto, approva.
- Ricigliano* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.
- Novi Velia* — Acquedotto. Mutuo, approva.
- Altavilla Silentina* — Pianta organica impiegati, approva.
- Sarno* — Modifiche alle tabelle organiche, approva.
- Pellezzano* — Mutuo di L. 364 mila, approva.
- Bracigliano* — Aumento stipendio levatrice, approva.
- Cava dei Tirreni* — Seconda indennità caroviveri agli impiegati, approva.
- Montecorvino Rovella* — Tassa bestiame, approva.
- Nocera Inferiore* — Diramazione acqua, approva.
- Ceraso* — Modifica tassa focatico, rinvia.
- Contursi* — Aumento stipendio segretario, rinvia.
- Sassano* — Concessione suolo ad Avallone, prende atto.
- Nocera Inferiore* — Aumento tassa posteggio, approva.
- Casalvelino* — Modifica tassa esercizio, approva.
- Atena Lucana* — Provvedimenti finanziari, approva.
- Calvanico* — Concessione magazzino per istituenda farmacia, approva.
- S. Angelo Fasanello* — Capitolato medico, approva.
- Eboli* — Regolamento pensioni, approva.
- Felitto* — Capitolato medico, decisioni ordinanza.
- Bonabitacolo* — Capitolato medico, decisione ordinanza.
- Contursi* — Tariffa tassa pascolo, approva.
- Salerno* — Pagamento assegno alla vedova Forte, approva.
- Scafati* — Mutuo di L. 150 mila, approva.
- Casalvelino* — Capitolato medico, approva.

---

## PUBBLICAZIONI

Dott. GREGORIO PALAIA — **La viabilità vicinale in Italia.** — Decreto luogotenenziale 1.º settembre 1918 n. 1446 — Commenti ed appunti critici — Tipografia Editrice Ortinelli di Cesare Nani e C. Como L. 5,50.

E' un pregevole lavoro del D.r Gregorio Palaia, che tratta abilmente tutte le questioni sulla viabilità vicinale in Italia, sulla

costituzione dei consorzi, sui mezzi finanzia per il funzionamento dei medesimi, sulla vigilanza prefettizia e sui ricorsi in sede giurisdizionale.

L'edizione nitidissima è della ben nota casa editrice Osti nelli di Como.

**Per i lavoratori dei campi** difettava sino ad oggi un « catechismo » composto, non già di regole astratte e teoriche, bensì di cosigli pratici rispondenti ad una infinità di questioni e dubbi che giornalmente si affacciano nel lavoro dei campi: misure, terreni, concimazioni, animali da lavoro e da allevamento, attrezzi e macchine (come e dove procurarle), prati, gelso, bachi, viticoltura, vinificazione, latte e caseificio, frutticoltura, agrumi, olivo e olio, selvicolturà, orticoltura, ricette di veterinaria, distruzione degli animali ed insetti nocivi, conservazione delle uova, carni, pelli, ecc. Dettata da un proprietario che ha visto praticamente quali sono i problemi che si devono saper risolvere lì per lì senza perdersi in lunghe ricerche, la lavorazione dei campi, manuale pratico del contadino, di G. Goltara costituisce un ideale vademecum di cognizioni di immediata utilità, riassunte in 250 pagine, 45 figure e 53 tavole. Prezzo, legato, Lire 8. (Ulrico Hoepli, editore, Milano).

A chi possiede, dirige ed amministra aziende agrarie riuscirà utile e gradito sapere che lo stesso editore Hoepli pubblica in questi giorni la settima edizione, completamente aggiornata dall'Ing. A. Fanti, del prontuario dell'agricoltore e dell'ingegnere agrario di V. Niccoli, volume di 734 pag. con 140 tabelle e 115 incisioni (legato L. 25—). Classico e geniale manuale di coltura tecnico-agrario che integra il celebre manuale Colombo dell'Ingegnere civile ed industriale, raccoglie pazientemente e dettagliatamente in ingente materiale di dati e notizie tecnico amministrative relative ai capitali impiegati, alle spese, ai prodotti, al tornaconto, al valore delle imprese rurali.

L'editore U. Hoepli, Milano, ha pure, di questi giorni, licenziato alle stampe la 4<sup>a</sup> edizione del manuale, esaurito da tempo, del Cane (razze, allevamento, ammaestramento, malattie) di A. Vecchio: 520 pagine, 170 incisioni, 60 tavole, in elegante legatura Lire 22.

Questi manuali si spediscono franchi nel Regno dietro rimessa dell'importo all'editore Ulrico Hoepli, Milano. Il recente Catalogo di 1800 manuali Hoepli ne contiene circa 300 di argomento agrario ed affine.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantaclnque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## «» SOMMARIO «»

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

89. *Modificazione della competenza per valore attribuito ai Collegi di Proibiviri* (L. 20 maggio 1921).
90. *Provvedimenti per i fitti* (R. D. L. 3 aprile 1921).
91. *Provvedimenti per i messi esattoriali* (R. D. 17 marzo 1921).
92. *Mutui ai Comuni ed alle Provincie* (Legge 4 aprile 1921).

#### b) Circolari

93. *Abolizione tessera macinazione* (C. P. 16 maggio 1921).
94. *Lotteria a favore del Calendario della Croce Rossa italiana* (C. P. 28 maggio 1921).
95. *Lotteria per Opera Cardinale Ferrari* (C. P. 28 maggio 1921).
96. *Tombola nazionale. Franchigia postale* (C. P. 28 maggio 1921).
97. *Emigrazione per lo Stato di Minas Geraes* (C. P. 6 giugno 1921).
98. *Rinnovazione Consiglio disciplina impiegati* (C. P. 31 giugno 1921).
99. *Cessione carne conservata in scatola* (C. P. 31 maggio 1921).
100. *Contratti agrari* (C. M. I. 19 aprile 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

Verbale della G. P. A.

#### COPERTINA

*Risultato delle elezioni politiche del 15 maggio 1921. — Risultato degli esami per abilitazioni alle funzioni di agente daziario. — Pubblicazioni. — Concorsi.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza 2 Giugno 1921

Presidenza: V. Prefetto CAV. FALLETTI

*Vallo Lucano* — Tariffa daziaria, approva.

*Vibonati* — Capitolato luce elettrica, ordinanza.

*Sanza* — Speranza Pasquale. Autorizzazione azione popolare, dichiara irricevibile.

*Pellezzano* — Aumento lampadine elettriche, approva.

*Mercato S. Severino* — Fognatura. Mutuo di L. 120,000, approva.

*Cuccaro Vetere* — Acquisto fondo rustico Antonio Zirelli, da parere favorevole.

*Mercato S. Severino* — Contributo fondazione Foto-radioterapico a Napoli, approva.

*Celara* — Vendita zone terreno ad Apicella Biagio, ordinanza.

*Minori* — Tassa soggiorno, applicazione, parere contrario.

*S. Egidio* — Modifica tariffa tassa esercizi e rivendite, ordin.

*Baronissi-Pellezzano* — Convenzione regolatrice del Consorzio veterinari, ordinanza.

*Laviano* — Tariffa pascolo, approva.

*Sassano* — Revisione tassa bestiame, approva.

*Sarno* — Tabelle organiche del personale daziario, rinviata.

*Sarno* — Regolamento per la istituzione di squadriglie di guardie rurali, ordinanza.

*Pellezzano* — Mutuo di L. 21300 per pagamento indennità stipendi impiegati, approva.

*Giffoni Valle Piana* — Aumento salario al fattorino telegrafico, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Fida pascolo, ordinanza.

*Angri* — Acquisto di una zona del fondo Bagni di proprietà Congregazione Carità per lavori diramazione acquedotto, parere favorevole.

*Salerno* — Ricordo marmoreo del defunto direttore De Santis, approva.

## Provincia di Salerno

### Risultato delle elezioni politiche del 15 maggio 1921.

1. *Camera Giovanni*, voti di lista 39831, di preferenza 20805, aggiunti 351, cifra individuale 60987 — (Fiaccola).
2. *Dentice Filippo*, voti di lista 39831, di preferenza 8438, aggiunti 382, cifra individuale 48651 — (Fiaccola).
3. *Vairo Francesco*, voti di lista 39831, di preferenza 7937, aggiunti 549, cifra individuale 48317 — (Fiaccola).
4. *Capasso Pietro*, voti di lista 39831, di preferenza 8084, aggiunti 207, cifra individuale 48122 — (Fiaccola).
5. *Amendola Giovanni*, voti di lista 34754, di preferenza 12404, aggiunti 532, cifra individuale 47690 — (Stella).
6. *Clemente Mauro*, voti di lista 34754, di preferenza 11628, aggiunti 732, cifra individuale 47114 — (Stella).
7. *Capobianco Francesco*, voti di lista 39831, di preferenza 6349, aggiunti 371, cifra individuale 46551 — (Fiaccola).
8. *Cuomo Giovanni*, voti di lista 34754, di preferenza 10670, aggiunti 589, cifra individuale 46013 — (Stella).
9. *Torre Andrea*, voti di lista 34754, di preferenza 10351, aggiunti 624, cifra individuale 45729 — (Stella).
10. *Farina Mattia*, voti di lista 15151, di preferenza 5531, aggiunti 856, cifra individuale 21538 — (Scudo).

## R. Prefettura di Salerno

### Risultato degli esami per abilitazione alle funzioni di agente daziario (30 maggio 1921).

*Adesso Alessio di Maria* di Salvitelle, pruova scritta punti *sei*, orale *sei*.

*Adesso Pietro di Sebastiano* di Salvitelle, pruova scritta punti *sette*, orale *otto*.

*Daniele Giuseppe fu Antonio* di Bracigliano, pruova scritta punti *sei*, orale punti *sei*.

*Ferrara Vincenzo fu Angelantonio* di Roccadaspide, pruova scritta punti *sei*, orale punti *sei*.

*Savo Angelo fu Gabriele* di Buonabitacolo, pruova scritta punti sei, pruova orale punti sette.

La *Commissione*: Presidente Comm. Falletti — *Membri*: avv. Adinolfi, Rag. Marra — *Segretario*: D.r Ruggi d'Aragona.

---

## PUBBLICAZIONI

**L'Industria del saponi** (materie prime e sostanze ausiliarie, liscivie, macchinario, saponi d'ogni genere e per ogni uso, estrazione della glicerina, analisi, costo, produzione; tasse e regolamenti) del dott. V. SCANSETTI, 3<sup>a</sup> ediz. aggiornata, 1920, leg. L. 18.

**Il ricettario domestico (enciclopedia moderna per la casa — 7710** ricette pratiche di facile esecuzione e di non dubbia efficacia — che in 1400 pagine di nitida stampa condensa l'equivalente di una grande biblioteca di cognizioni utili) dell'ing. I. GHERSI, legato L. 28.

**Conservazione delle sostanze alimentari** (fermentazione, vari metodi di conservazione; conservazione della carne, del latte, del burro, del formaggio, delle uova, dei cereali, delle frutta, verdure e funghi) del dott. G. B. FRANCESCHI, 5<sup>a</sup> ediz. rifatta 1920, legato L. 10.

**Colori e vernici** (manuale ad uso dei pittori, verniciatori, miniatori, ebanisti e fabbricanti di colori e vernici) di M. MEYER e dott. P. BONOMI DA MONTE, 6<sup>a</sup> ediz. ampliata 1920, legato L. 9.50.

Questi manuali si possono avere franco nel Regno inviandone l'importo con cartolina vaglia all'editore Ulrico Hoepli di Milano, che in questi giorni pubblica e distribuisce il nuovissimo catalogo dei suoi 1800 manuali Hoepli.

---

## CONCORSI

**Glugano** — È aperto concorso condotta pei poveri.

Stipendio annuo lire 4000 comprese 100 famiglie povere e lire 200 ogni 10 famiglie in più.

Lire 500 ufficiale Sanitario.

Altre condizioni in capitolato d'oneri in corso approvazione.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## »» SOMMARIO ««

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

- 101. *Vendita dello zucchero* (D. C. 10 giugno 1921).
- 102. *Libero commercio dei cereali* (D. C. 22 giugno 1921).
- 103. *Soppressione dei Consorzi granari* (D. C. 22 giugno 1921).

#### b) Circolari

- 104. *Dazio Consumo. Provvedimenti a favore dei Comuni* (C. M. F. 20 giugno 1921).
- 105. *Passaporti per la Francia* (C. Q. 13 giugno 1921).
- 106. *Esenzione delle tasse postali* (C. Q. 15 giugno 1921).
- 107. *Tasse di famiglie, sul valore locativo e sui locali* (C. M. I. 17 maggio 1921).
- 108. *Porti d'arme* (C. M. F. 15 giugno 1921).
- 109. *Passaporti per gli Stati Uniti* (C. Q. 15 giugno 1921).
- 110. *Casi sospetti di rabbia* (C. P. 13 giugno 1921).
- 111. *Abolizione razione e vigilanza ristoranti ed alberghi* (C. P. 25 giugno 1921).

(Continua in copertina)

112. *Polizia veterinaria* (C. P. 30 giugno 1921).
113. *Istanze per conferimenti di capitali avanzate da vedove di guerra* (C. P. 30 giugno 1921).
114. *Cassa previdenza. Prospetti* (C. P. 7 luglio 1921).
115. *Cessione carne* (C. P. 4 luglio 1921).
116. *Contributo 1921. Cassa Previdenza* (C. P. 11 luglio 1921).
117. *Corrispondenza diretta all' Estero* (C. P. 14 luglio 1921).
118. *Abolizione delle Commissioni annonarie comunali* (C. P. 13 luglio 1921).
119. *Idem idem* (C. P. 16 luglio 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA.

*Abolizione dei monopoli— Distintivi d'onore per gli orfani di guerra — Pubblicazioni — Concorso.*

### **Giunta Provinciale Amministrativa**

(continuazione)

*Angri* — Pensione vitalizia defunto messò D'Antonio, appr.  
*S. Giovanni a Piro* — Tariffa tassa bestiame e focatico, approva.

*Tramonti* — Condotta Veterinaria, ordinanza.

*Olevano* — Concessione acqua ai privati, approva.

*Maiori* — Capitolato medico, ordinanza.

*Buccino* — Affranco canne Giene, approva.

*Buccino* — Affranco canone Morello, approva.

*Buccino* — Affranco canone Di Rago, approva.

*Furore* — Tassa focatico e tassa esercizio, approva.

*Centola* — Pianta organica personale, approva.

*Maiori* — Pavimentazione corso Regina, approva.

*Consorzio* veterinario Campagna—Olevano, approva.

*Altavilla* — Collocamento a riposo del messo Laurino, approva.

- Amalfi* — Caro viveri ai pensionati, approva.  
*Casalbuono* — 2.<sup>a</sup> Indennità caro viveri, ordinanza.  
*Roscigno* — Tassa bestiame, approva.  
*Cava* — Assicurazione del teatro, approva.  
*Morigerati* — Tassa bestiame, approva.  
*Mercato Sanseverino* — Tassa bestiame, approva.  
*Contursi* — Tassa sulle vetture, approva.
- 

## PUBBLICAZIONI

---

**Cav. Not. Federico Jorizzi**—**Manuale teorico pratico sui contratti comunali.** *Como*—*Premiata tipografia editrice Ostinelli di Cesare Nani e C.* — 1921 I. 6.

Questo utilissimo manuale raccoglie e mette sott'occhio in termini brevi e concisi le varie disposizioni vigenti sull'importante materia dei contratti—Sono in esso riportate le principali disposizioni del codice civile sui contratti in genere, corredate dalla giurisprudenza in vigore, le cognizioni teoriche pratiche sui contratti comunali ed infine, in appendice, sono riprodotte le disposizioni sulle tasse di bollo, di registro, di voltura, d'ipoteca e sui dritti di regreteria. Segue infine un indice alfabetico.

Raccomandiamo il praticissimo volume ai segretari comunali.

---

### **Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra**

---

Con Regio decreto 24 marzo 1921, n. 447, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 corrente, è stato istituito un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra.

Di tal distintivo, che sarà conforme al modello depositato negli Archivi di Stato, potranno fregiarsi gli orfani e le orfane dei militari, dei militarizzati e degli assimilati, caduti in combattimento od in seguito a ferite causate da mezzi di offesa e di difesa del nemico.

## Abolizione dei monopoli

Con decreto legge 3 luglio 1921 si è provveduto alla trasformazione dei monopoli commerciali in imposte di fabbricazione e di vendita.

Per quanto concerne il caffè, il decreto dispone che sulle piccole quantità delle quali sia consentita l'importazione ai privati saranno percette a titolo di imposta di consumo, oltre al dazio doganale, Lire 8 al chilogramma netto per il caffè crudo e L. 11 per il caffè torrefatto. Dal 1 aprile 1922 sarà ristabilita la libertà di commercio del caffè coloniale e verrà applicata su tale derrata un'imposta di consumo nella misura e con le modalità da determinarsi con successive disposizioni.

Il diritto di monopolio sulle lampadine elettriche, istituito con decreto 17 agosto 1919 è sostituito da un'imposta di fabbricazione. Il monopolio di vendita delle carte da gioco, istituito con decreto 9 novembre 1916 è sostituito da una tassa di bollo. I monopoli di vendita dei fimmiferi e dei surrogati di caffè, rispettivamente stabiliti con decreti 31 agosto 1916 e 18 maggio 1919, sono revocati, ripristinando in loro vece un'imposta di fabbricazione.

---

## CONCORSI

È aperto un concorso, fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato e della R. Casa, morti in attività di servizio, per il conferimento, a partire dall'anno scolastico 1921-22 di:

N. 70 posti gratuiti in Convitti maschili;

N. 25 posti gratuiti in Convitti femminili;

N. 5 posti gratuiti in Convitti, da conferirsi ad orfani od orfane di impiegati morti in guerra;

N. 135 borse di studio ad orfani od orfane;

N. 15 borse di studio ad orfani od orfane di impiegati morti in guerra.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il **31 agosto 1921** all'opera di previdenza *Via Goito, 4 - Roma*, corredate di tutti i documenti.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

120. *Esami per il conferimento della patente di abilitazioni alle funzioni di segretario comunale* (R. D. 7 aprile 1921).  
121. *Contratti agrari—Disdette* (D. M. A. 6 agosto 1921).

#### b) Circolari

122. *Provvedimenti tributari a favore dei Comuni* (C. M. F. 27 aprile 1921).  
123. *Nuova legge sulle agevolanze per opere igieniche* (C. M. I. 19 maggio 1921).  
124. *Tasse sulle concessioni governative*. C. M. F. 30 luglio 1921).  
125. *Certificato d'origine per la circolazione nel Regno di piante o porti di piante* (C. P. 2 agosto 1921).  
126. *Circoscrizione delle esattorie per il decennio 1923-1932* (C. P. 8 agosto 1928).  
127. *Movimento sanitario degli iscritti alla Cassa di Previdenza 1919-1920* (C. P. 9 agosto 1921).  
128. *Soccorso giornaliero per le famiglie degli invalidi di guerra* (C. P. 10 agosto 1921).  
129. *Idem per le famiglie bisognose dei militari congedati o riformati* (C. P. 10 agosto 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Pubblicazioni — Concorso.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza 26 Luglio 1921

*Presidenza: Prefetto* COMM. BARBIERI

*Vallo* — Dazio di consumo sulla energia elettrica — capitolato e tariffa, approva.

*Valle dell' Angelo* — Transazione con gli eredi dell' ex tesoriere Caputi, approva.

*Sapri* — Tassa sulle insegne, approva.

*Montecorvino Pugliano* — Tassa esercizio e rivendite. Ricorso Lorio Donato, accoglie.

*Salerno* — Opere pubbliche a sollievo della disoccupazione, approva.

*Buccino* — Usurpazione d'un tratto di strada da parte di mangini Francesco, approva.

*Nocera Inferiore* — Aggiornamento del progetto dei condotti sottostradali e mutuo di lire 234000, approva.

*Angri* — Nuovo capitolato servizio condotta veterinaria, appr.

*Controne* — Caroviveri al personale municipale, non trova luogo a deliberare.

*Caggiano* — Aumenta tassa bestiame, approva.

*Castellabate* — Aumento addizionale comunale sul vino ed aceto in fusti e sulle carni di maiali, esprime parere favorevole.

*Atrani* — Modifica tassa famiglia, approva.

*Gioi* — Applicazione tassa bestiame, approva.

*Buccino* — Patronato scolastico. Contributo annuo L. 100, appr.

*Castelcivita* — Cessione di suoli, approva.

*Romagnano al Monte* — Tassa di fida, ordinanza.

*Capaccio* — Erezione di nuova parrocchia in Pestò, approva.

*Baronissi* — Debito a favore della Società Poligrafica F. Salvati-Foligno, ordinanza.

*Campagna* — Aumento tariffa daziaria, approva.

*Cicerale Cilento* — Prestazione in natura per la riattazione della strada Comunale Cicerale-Ogliastro, approva.

*Ciffoni sei Casali* — Spese funerali all'applicato di Muro, appr.

*Colliano* — Limitazioni dalle esenzioni della tassa bestiame, approva.

*Falomonte* — Regolamento tassa famiglia, approva.

*Fellezzano* — Concessione 2.° caro-viveri al personale, appr.

*Torre Orsaia* — Bilancio Comunale, 1920, si autorizza l'eccedenza

*S. Arsenio* — Tariffa fida pascolo, approva.

*Campagna* — Seconda indennità caro-viveri ai dipendenti Comunali, approva.

*Caggiano* — Organico impiegati e salariati, approva.

*Montecorvino Pugliano* — Bilancio 1921, si autorizza l'ecced.

*Montecorvino Pugliano* — Istituzione tassa bestiame, approva.

*Calvanico* — Concessione abbuono di canone agli eredi dell'ex Segretario Conforti Ignazio, approva.

*Vietri sul Mare* — Concessione indennità buona uscita al segretario dimissionario Caiafa Giovanni, ordinanza.

*Castel S. Giorgio* — Bilancio di previsione 1921, ordinanza.

*S. Arsenio* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.

*S. Pietro al Tanagro* — Bilancio 1921, si autorizza eccedenza.

*Montecorvino Rovella* — Istituzione scuola musicale, ordinanza.

*Cipaccio* — Riscossione dazio di consumo quinquennio 1921-1925, parere favorevole.

*Cipaccio* — Seconda indennità caro-viveri personale municipale, ordina la rinuncia del ricorso.

*Scala* — Seconda indennità caro viveri personale municipale non trova luogo a deliberare.

*S. Arsenio* — Tasse esercizi e rivendite, ordinanza.

*Nocera Superiore* — Sistemazione del tratto di via interna, fazione Pecorari: Aggiornamento dei prezzi, approva.

*Roccapiemonte* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.

*Crtodorico* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.

*Vallo* — Bilancio 1921, autorizza l'eccedenza.

## PUBBLICAZIONI

---

**Avv. Gennaro Greco** — *Manuale per gli esami di abilitazione all'ufficio di Segreteria comunale* — Edizione recentissima — Salerno. Prem. Tip. Spadafora L. 15.

E' un pregevole lavoro del valoroso segretario del comune di Salerno avv. Gennaro Greco — Contiene oltre le prenozioni e il nuovo programma di esami, nozioni elementari di dritto civile dritto penale, legislazione sociale, dritto municipale italiano, finanze e contabilità comunali, legislazione sulle opere pie, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, stato civile, leva militare ecc.

Il manuale, pubblicato in intidissima edizione, è una guida sicura e coscienziosa ai giovani che intendono dedicarsi all'ufficio di segretario comunale.

Viene spedito direttamente dall'autore mediante l'invio di vaglia di L. 15.

---

## CONCORSO

E' aperto il concorso per l'assegnazione di **N. 16 Borse di studio** da lire 500 cadauna, di cui 11 di istituzione dell'Associazione, una di patronato del Comm. Dott. Marco de Marchi, una in memoria del Cav. Carlo Guffanti, una assegnata ad orfani di guerra della Brigata Sassari, e due di Fondazione Comm. Ing. Emanuele Jona. Esse sono pagabili in due rate uguali, di lire 250 cadauna, rispettivamente al 1.º novembre 1921 e 1.º marzo 1922, per l'anno scolastico 1921-22.

Possono concorrere tutti i giovani del Regno e Colonie che posseggono i seguenti requisiti:

- a) essere figli di un militare morto combattendo durante la guerra;
- b) essere di condizione civile disagiata in causa della morte prematura del padre;
- c) essere iscritto in una scuola secondaria o superiore del Regno;
- d) dimostrare spiccata tendenza e passione agli studi.

La domanda per l'ammissione al concorso deve essere presentata entro il **15 settembre 1921** alla Sede dell'Associazione (Piazza del Duomo 25, Milano).



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

130. *Indennità da corrispondersi ai membri della G. P. A. e della Deputazione Provinciale* (R. D. 19 giugno 1921).
131. *Attuazione del nuovo catasto nel Circondario di Campagna* (D. M. F. 31 marzo 1921).
132. *Preparazione vendita e commercio dei vini* (D. M. A. 16 luglio 1921).

#### b) Circolari

133. *Trattamento daziario del vino in bottiglie* (C. M. F. 13 luglio 1921).
  134. *Rifiuto di archivio* (C. Croce Rossa 21 aprile 1921).
  135. *Lavori pubblici. Clausole protettive degli operai* (C. P. 31 agosto 1921).
  136. *Armamento dei guardiani delle ferrovie e tramvie gestite da società private* (C. P. 31 agosto 1921).
  137. *Profilassi contro l'afsa epizootica* (C. P. 31 agosto 1921).
  138. *Medaglie al valore, brevetti ecc. ad ufficiali e soldati* (C. P. 4 settembre 1921).
  139. *Tassa di bollo sulle quietanze* (C. M. F. 11 maggio 1921).
  140. *Iscrizione alla Cassa di previdenza d'impiegati salariati ecc.* (C. P. 2 settembre 1921).
  141. *Approvvigionamento granario — Funzionamento dei consorzi* (C. P. 22 settembre 1921).
  142. *Ruoli principali 1921. Contributo alla Cassa di Previdenza impiegati e salariati* (C. P. 16 settembre 1921).
  143. *Importazioni di suini dalla Jugoslavia* (C. P. 24 settembre 1921).
- (Continuazione in copertina)

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Esami di Segretario comunale — Pubblicazioni — Concorsi.*

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza 25 Agosto 1921

Presidenza: Prefetto COMM. BARBIERI

(continuazione)

*Centola* — Capitolato ostetrico, approva.

*Felitto* — Bilancio 1921, autorizza.

*Minori* — Regolamento occupazione suolo pubblico, approva,

*Castelnuovo Conza* — Cessione suolo a De Ruggiero Michele, approva.

*S. Marzano* — Impianto elettrico mutuo L. 8000, decis. ord.

*Roccapiemonte* — Tassa bestiame, approva.

Idem — Tassa esercizio e rivendite, ordinanza.

*Tramonti* — Mutuo provvisorio di L. 25354 per stipendi e salari ai dipendenti del Comune, ordinanza.

*Salerno* — Mutuo di L. 900.000 a pareggio bilancio 1920, appr.

Idem — Concessione L. 150 alla vedova Clarizia, approva, .

Idem — Sussidio L. 4000 alla vedova Barrella, approva.

Idem — Riconoscimenti di anni di servizio, approva.

*S. Egidio* — Tassa esercizio e rivendite, Modifiche, approva.

*Castelnuovo Conza* — Vendita suolo patrimoniale, approva.

*Corbara* — Tassa esercizi e rivendite, ordinanza.

*Fisciano* — Alienazione di un sentiero, approva.

*Galdò* — Mutuo L. 15 mila per opere contro la disoccupazione, approva,

*Roccadaspide* — Mutuo L. 150.000, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Fida del demanio comunale, approva.

*Casaletto* — Tassa bestiame 1921, approva.

*Campagna* — Mutuo L. 32000 per pagamento arretrati impiegati, approva.

*Scafati* — Affranco censi passivo Adinolfi, approva.

*Scafati* — Regolamento pel personale di servizio dell' acqua potabile, approva.

*Postiglione* — Fida pascolo, approva.

*Torre Orsaia* — Regolamento per le prestazioni in natura, ordinanza.

*Nocera Inferiore* — Concorso L. 100 per le gare podistiche, approva.

*Sapri* — Pubblico macello, approva.

*Campagna* — Tassa bestiame, approva.

Idem — Aumento liquota tassa famiglia, approva.

*Nocera Inferiore* — Regolamento, tassa cani, ordinanza.

*Pagani* — Tassa cani, approva.

*Castelruggiero* — Tassa focatico, approva.

*Roccamagliosa*. — Tassa occupazione suolo pubblico, ordinanza.

*Agropoli* — Tassa bestiame. Esercizio 1921, approva.

Idem — Tariffa tassa esercizio, approva.

Idem — Regolamento occupazione suoli comunali, approva.

*Perito* — Tassa famiglia, approva.

Idem — Tassa bestiame 1921, ordinanza.

*Montesano* — Vendita alberi bosco Chiasciamale, approva.

*Campora* — Gestione esattoria 1920-1922, decide par. fav.

*Siano* — Tassa esercizio e rivendite, approva.

*Pagani* — Istanza ex segretario per pagamento stipendio, non trova luogo a deliberare.

*Montesano* — Tassa bestiame, approva con modifica.

*Rofrano* — Idem ordinanza.

*Roccamagliosa* — Concessione prestito L. 35000, approva.

*Casalvelino* — Indennità medico condotto, approva.

*Cava* — Aumento caro-viveri ai stipendiati del comune, appr.

*Salerno* — Aumento mercede ai cantonieri, approva.

Idem — Fondi per acquisto zucchero, approva.

*Padula* — Tassa famiglia. Modifica, approva.

*Nocera Inferiore* — Caro viveri ai pensionati del comune, rinvia.

*Eboli* — Concessione suoli edificatori contrada Compelongo, approva.

*Tramonti* — Caro-viveri ai dipendenti comunali, approva.

*Sarno* — Concessione 2.<sup>o</sup> indennità caro viveri ai dipendenti comunali, approva.

*Siano* — Ampliamento cimitero, approva.

---

## Esame di segretario Comunale

Con decreto del Ministero dell'Interno 1.<sup>o</sup> agosto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 sono state fissate per i giorni 1, 2 e 3 dicembre p. v. le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario Comunale, le quali avranno luogo anche presso questa Prefettura.

Si richiama l'attenzione degli aspiranti sulle disposizioni di cui al R. D. 7 aprile 1921 n. 559 (*Bollettino Amministrativo* n. 15-16).

---

## PUBBLICAZIONI

**Relazione al Consiglio Comunale di Montecorvino Pugliano del Commissario prefettizio D.r Rag. Alberto Belgiorno** — Salerno Tipografia Volpe — 1921

E' una dettagliata e lucida relazione del ragioniere della nostra Prefettura D.r Belgiorno sulla missione compiuta presso il Comune di Montecorvino Pugliano.

Il Consiglio, plaudendo all'opera solerte ed alacre spiegata dal Commissario deliberava di dare alla stampa la relazione nella quale sono assai bene prospettate tutte le esigenze della vita amministrativa locale e tutte le necessità del Comune — Vivissime congratulazioni.

---

## CONCORSI

L'Unione Generale insegnanti Italiane bandisce un concorso per la concessione di borse di studio ad orfani di guerra della Provincia.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra (Corso Garibaldi Palazzo D'Agostino Salerno).

Il Comando della 5.<sup>a</sup> Divisione Militare di Fanteria, Verona bandisce un concorso per la concessione di borse di studio di orfani di guerra o discendenti legittimi poveri dei militari della 9.<sup>a</sup> Divisione morti in battaglia o in cura, in seguito a ferite di guerra.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Provinciale per gli Orfani di Guerra al Corso Garibaldi Palazzo D'Agostino, Salerno.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## »»» SOMMARIO «««

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

144. *Disciplina del commercio dei libri in uso nelle scuole elementari e medie* (D. M. 17 maggio 1921).
145. *Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra* (L. 11 agosto 1921).
146. *Riduzione dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino* (R. D. 20 agosto 1921).
147. *Importazione degli animali bovini* (D. P. 26 settembre 1921).
148. *Sospensione della nominatività obbligatoria dei titoli al portatore* (R. D. 21 agosto 1921).
149. *Norme per la macellazione delle vacche, delle giovenche gestanti e delle vitelle* (R. D. 17 luglio 1921).
150. *Facilitazioni di viaggio per gli elettori politici* (R. D. 28 aprile 1921).
151. *Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano ecc. e contravvenzioni per porto d'armi.* (L. 31 agosto 1921).
152. *Provvedimenti per reprimere il possesso ed il porto illecito di armi* (R. D. 2 ottobre 1921).

#### b) Circolari

153. *Riforma dei tributi locali - Bilancio 1922.* (C. M. I. 16 settembre 1921).
154. *Esami pel conseguimento della patente di segretario comunale* (C. P. 20 settembre 1921).

(Continuazione in copertina)

155. *Calendario della Croce Rossa italiana per l'anno 1922* (C. P. 6 ottobre 1921).
156. *Assegno caro viveri ai pensionati* (C. P. 10 ottobre 1921).
157. *Provvedimenti per la disoccupazione* (C. P. 15 ottobre 1921).
158. *Esami di abilitazioni ad agenti o commessi daziari* (C. P. 20 ottobre 1921).
159. *Edilizia scolastica* (C. P. 20 ottobre 1921).
160. *Diritto erariale sugli spettacoli* (C. Q. 26 ottobre 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Comunicazioni: D. L. 23 marzo 1919 n. 533 — Pubblicazioni.*

---

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 15 Ottobre 1921

(continuazione)

*Bracigliano* — Abbuono esattore daziario per la gestione 1915 a 1918, appr.

*Cava* — Tariffa daziaria, appr.

*Siano* — Cessione esattoria, parere fav.

*Piaggine* — Aumento tariffa fida pascolo, appr.

*Fisciano* — Condotta medica, appr.

*Tegiano* — Aumento stipendio al segretario, appr.

*Sassano* — Aumento salario al messo comunale, appr.

*Ascea* — Acquisto chinino a credito, appr.

*S. Egidio* — Abbonamento archivio storico salernitano, appr.

*Salvitelle* — Regolamento organico imp. e salariati, appr.

*Amalfi* — Ricorso D. Mele per indennità cavalcatura, rinvia.

# Comunicazioni

---

## Decreto-Legge 23 marzo 1919, n. 533.

E' stato sollevato il dubbio se siano tuttora in vigore alcuni provvedimenti in materia di beneficenza, emanati dal Governo, in virtù dei poteri straordinarii concessi con la legge 22 maggio 1915, n. 671 (pag. 63 B. A. 1915).

Per eliminare ogni incertezza in proposito, giova richiamare all'attenzione del decreto-Legge 23 marzo 1919, n. 538, in virtù del quale le seguenti disposizioni, emanate coi poteri eccezionali suddetti, avranno vigore e saranno applicate anche dopo la cessazione dello stato di guerra:

a) l'art. 5 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, che riduce da due terzi alla metà il numero legale per la validità delle sedute delle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

b) gli articoli 2 (2° comma), 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, il primo dei quali dà facoltà ai prefetti di ordinare, udite le Commissioni provinciali di beneficenza, di ufficio la costituzione di federazioni fra le istituzioni della provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza, il secondo estende all'Orfanotrofio militare di Napoli la legge 1° aprile 1915, n. 462, e l'ultimo, modificando l'art. 2 del Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, considera come inabili al lavoro i fanciulli, che non hanno compiuto il dodicesimo anno di età;

c) gli articoli 1 e 5 del decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, che apportano modificazioni agli articoli 20, 26, 62, 80 e 92 della legge 17 luglio 1890, n. 972, sulle istituzioni pub-

bliche di beneficenza ed alla legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomî e sugli alienati;

d) ed e) i decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 504 e 21 aprile, n. 600, che facilitano agli ospedali la riscossione delle spese di cura a carico dei Comuni di appartenenza degli infermi.

Le disposizioni suddette debbono ritenersi applicabili anche dopo la cessazione dello stato di guerra e sono quindi tuttora in vigore.

---

## PUBBLICAZIONI

---

**Nuove risorse industriali** — contiene la nova ottava edizione, rimodernata ed accresciuta del celebre **Ricettario industriale** dell'ing. GHERSI, in questi giorni pubblicata dall'editore U. Hoepli di Milano. Costituisce presentemente la più completa e moderna *Enciclopedia di Arti e mestieri*, e raduna in 1700 dense pagine di nitida stampa su ottima carta ben 9800 procedimenti utili nelle grandi e piccole industrie, nelle arti e nei mestieri. Sorgente inesauribile di suggerimenti e di idee praticamente attuabili, questa Enciclopedia è diventata il fido vademecum non solo di ogni industriale piccolo o grande, ma anche di ogni *uomo industrioso* che ne può ricavare la vantaggiosa soluzione di una infinità di problemi, senza ricorrere al tecnico specialista. Il volume legato in tutta tela costa L. 46.

E' pure dello stesso autore, ing. I. GHERSI, il **Ricettario enciclopedia moderna per la casa** (7710 ricette), volume in-66 di pag. 1400, legato L. 28.

Rivolgersi all'autore Ulrico Hoepli Milano, che spedisce franco nel regno dietro rimessa dell'importo (più L. 1,50 per spese di spedizione).

### Di prossima pubblicazione

**La nota di variazione al bilancio 1921 pel 1922 per le Opere Pie** del Rag. Gabriele Marra, con note legislative a tutt'oggi, allegati, prospetti ece,



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

161. *Censimento generale della popolazione del Regno* (R. D. 21 aprile 1921).
162. *Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra* (L. 21 agosto 1921).
163. *Rinnovazione dei Consigli delle Camere di Commercio* (R. D. 23 ottobre 1921).
164. *Provvedimenti per i fitti* (R. D. 8 novembre 1921).

#### b) Circolari

165. *Domande di mutui agli effetti della legge 20 agosto 1921* (C. P. 19 novembre 1921).
166. *Passaporti per l'America del Nord* (C. P. 30 novembre 1921)
167. *Fotografie dei minorenni sui passaporti.* (C. P. 36 ottobre 1921).
168. *Bilancio preventivo comunale 1922* (C. P. 15 ottobre 1921).
169. *Opere pie. Bilanci 1922* (C. P. 16 novembre 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Pubblicazioni — Comunicazioni — Agli abbonati.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 23 novembre 1921.

Presidenza: Vice Prefetto COMM. ARGENTI

- Albanella* — Autorizzazione a stare in giudizio, approva.  
*Altavilla Silentina* — Tariffa tassa bestiame, approva.  
*Pagani* — Tassa esercizi e rivendite tariffa, approva.  
*Positano* — Vendita suolo pubblico, approva; vendita di piante, approva.  
*Torchiaro* — Tariffa dazio consumo, approva.  
*Vietri sul Mare* — Tassa esercizi e rivendite, tariffa, appr.  
*Sanza* — Storno di fondi, approva.  
*Centola* — Prestazione obbligatoria per riattazione strada. app.  
*Auonabitacolo* — Tassa bestiame, approva.  
*Sapri* — Regolamento organico impiegati, ordinanza; regolamento macello, approva.  
*Salento* — Regolamento daziario, ordinanza.  
*Pagani* — Collocamento in pensione del custode Tipaldi, appr.  
*Romagnano* — Tassa esercizi, approva.  
*Salerno* — Tassa bestiame, approva  
*Bellosguardo* — Monumento ai caduti in guerra, approva.  
*Alfano* — Tariffa daziaria, approva.  
*Siano* — Compenso alla levatrice, approva; compenso straordinario al medico condotto, approva.  
*Serre* — Cessione esattoria, parere favorevole.  
*Salerno* — Seconda indennità caro-viveri ai maestri supplenti, approva. Dazio consumo, inasprimento tariffa, approva; aumento d'assegno al personale del dazio consumo, approva; tassa sulle occupazioni, spazi ed aree pubbliche, approva; tassa cani, approva; tassa sulle insegne, sulle vetture, approva; mutuo acquedotto per le frazioni, approva; sussidio associazione combattenti, approva; tassa pianoforti e bigliardi, approva; tassa focatico, approva; bilancio 1921, approva.  
*Castelnuovo di Conza* — Tariffa bestiame, approva.  
*Casalvelino* — Mutuo per dimissioni di passività, approva.  
*Oliveto Citra* — Aumento tariffa fida pascolo, approva.  
*Altavilla* — Tariffa tassa focatico, approva.  
*Salvitelle* — Tariffa tassa bestiame, 1921, approva.  
*Alfano* — Istituzione tassa esercizi, ordinanza.  
*Oliveto* — Regolamento tassa d'irrigazione, approva.  
*Cetara* — Vendita suolo comunale, approva.  
*S. Mauro Cilento, Salerno, Montecorvino Rovella, Amalfi, Salvitelle, Scafati*, bilancio 1921, approva.

# PUBBLICAZIONI

---

Dr. ALFONSO APICELLA — **Il Comune moderno** — Vallo della Lucania — Tip. L. Spera — L. 2.

E' un pregevole lavoro del valoroso consigliere di Prefettura dott. Alfonso Apicella della Sotto Prefettura di Vallo, che si propone di esaminare la vita amministrativa quale è non quale si immagina, e render nota la legge che regola il Comune e ad attuarla.

L' A. tratta assai bene, e con forma piacevole, la questione comunale e specialmente le cause del malessere comunale, l' autarchia e la responsabilità penale, civile e contabile e indica le riforme da apportare al Consiglio di Prefettura perchè riacquisti l'importanza perduta, in omaggio alla competenza dei funzionari che lo costituiscono ed alla sana concezione che deve aversi della libertà e dell'ordine.

**Norme generali e speciali per rilascio passaporto per l'estero e tessera di frontiera** — Disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Premiata tipografia editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. — Como — L. 2,50.

Per facilitare alle amministrazioni comunali il compimento delle svariatissime pratiche per il rilascio dei passaporti per l'estero, la nota casa Editrice Ostinelli ha pubblicato un interessante opuscolo, predisposto con seri intenti pratici dal sig. Gaspare Rossi segretario presso la questura di Como.

Congratulazioni.

**I compensi straordinari dovuti ai funzionari comunali, provinciali e delle Opere Pie** del cav. Eugenio Menna.

Como — Premiata Tipografia Ostinelli L. 2,50.

**L'Ufficio di conciliazione**, Emilio Romano — Como — Premiata Tipografia Ostinelli di Cesare Nani e C. L. 8,50.

Sono due volumi, pubblicati in ottima edizione dalla ben nota casa Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. di Como. Il primo tratta assai bene la questione dei compensi straordinari ai funzionari degli enti locali e comprende oltre la legislazione, le varie opinioni nella dottrina ed i vari criteri adottati dalle amministrazioni. Il secondo comprende una completa raccolta sistematica delle disposizioni riguardanti l'ufficio di conciliazione e riesce per i segretari comunali una guida sicura nel disimpegno delle loro funzioni di cancelliere di conciliazione. E' ricco d'un utilissimo formulario che rendono il bel volume assai utile.

Congratulazioni cogli autori cav. Menna e rag. Romano e congratulazioni alla nota Ditta Ostinelli per le belle ed utilissime pubblicazioni.

## Comunicazioni

### **Aumento delle tasse di bollo**

In seguito alla pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 14 corr. n. 236 del decreto legislativo 31 ottobre 1921, n. 1526, le vendite così delle bottiglie contenenti vini spumanti, marsala vermouth, liquori e acque minerali come dei saponi e altre profumerie è, senz'altro, soggetta a cominciare dal 16 novembre alle seguenti tasse di bollo:

Vini spumanti, vermouth, marsala, liquori e acque minerali il bottiglia:

Per un prezzo fino a lire cinque  
per ogni lira o frazione di lira L. 0,10;  
per un prezzo oltre L. 5 fino a Lire 10 (tassa globale) L. 1;  
per un prezzo oltre L. 10 fino a lire 20 id. id. L. 2;  
per un prezzo oltre L. 20 fino a lire 25 id. id. lire 2,50;  
per un prezzo oltre a lire 25 fino a lire 30 id. id. lire 3;  
per un prezzo oltre lire 30 fino a lire 35 id. id. L. 3,50;  
per un prezzo oltre lire 35 fino a L. 40 id. id. lire 4;  
per un prezzo oltre lire 40 fino a L. 50 id. id. L. 5;  
per un prezzo oltre lire 50 per ogni 5 lire o frazione di cinque lire dell'intero prezzo lire 0,50.

Quando il prezzo tassa non computata supera: Lire 1 ma non lire 5, per ogni mezza lira o frazione di mezza lira L. 0,05; L. 5 ma non lire 100, per ogni lira o frazione di lira L. 0,30.

Il limite di esenzione della tassa di bollo è stabilito per i saponi e per le altre profumerie in lire una.

Le tasse preindicate quando raggiungono l'importo di una lira sono soggette alla addizionale a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra.

### **Soppressione dei consorzi granari**

Con recente decreto del ministro delle Finanze è stato stabilito che col 1 gennaio p. v. i Consorzi provinciali granari vengono posti in liquidazione, pur continuando a distribuire, per i bisogni della provincia, le scorte di grano di cui alla data del 1 gennaio saranno in possesso nonchè le quantità che fossero assegnate dal Ministero.

---

## Agli abbonati

Causa lo sciopero tipografico il Bollettino si pubblica questa volta con ritardo.

Chiediamo venia agli abbonati.

---

Il prossimo numero conterrà l'indice generale dell'anno 1921.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

170. *Semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti.* (R. D. 20 ottobre 1921).
171. *Modificazioni sugli assegni ai veterani della guerra dell'indipendenza.* (R. D. 9 novembre 1921).
172. *Prezzo massimo della semola e del grano.* (D. P. 8 dicembre 1921).
173. *Commercio del bestiame.* (D. P. 20 dicembre 1921).

#### b) Circolari

174. *Norme di massima. Indennità caroviveri.* (C. M. I. 5 aprile 1921).
175. *Istituzioni pubbliche di beneficenza. Conti.* (C. P. 10 dicembre 1921).
176. *Esportazione armi in Albania.* (C. P. 5 dicembre 1921).
177. *Emigrazione nell'Africa del Sud.* (C. P. 5 dicembre 1921).
178. *Elenco ufficiale delle famiglie nobili.* (C. P. 13 dicembre 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Tassa di bollo per concessione per licenze per porto d'armi — Concorsi — Indice generale dell'anno 1921 — Pubblicazioni.*  
*Elenco dei dichiarati idonei all'abilitazione alle funzioni di agente daziario.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 15 dicembre 1921.

*Presidenza: Vice Prefetto* COMM. ARGENTI

*S. Valentino Torio* — Salario al custode del Cimitero, appr.  
*Alfano, Morigerati, Giffoni Valle Piana* — Regolamento organico impiegati, approva.

*Altavilla* — Modifica regolamento organico impiegati, ord.

*Capaccio* — Taglio di piante di alto fusto, ordinanza.

*Laurito* — Mutuo per dimissioni di passività, approva.

*Pagani* — Mutuo per lavori stradali, approva.

*Palomonte, Piaggine Soprane* — Concessione suolo, approva.

*Omignano* — Mutuo per estinzione debito, ordinanza.

*Pellezzano* — Associazione all'Archivio Storico della Provincia di Salerno, approva; mutuo per acqua potabile, approva.

*Salerno* — Mutuo per caro-viveri impiegati, approva; sussidi diversi, approva.

*Sapri* — Mutuo per aumento stipendi impiegati, approva.

*Salvitelle* — Impianto illuminazione, approva.

*Vallo* — Allargamento cinta daziaria, approva.

*Ceraso, Alfano, Ogliastro, Caggiano, Cetara, S. Gregorio, Stio, S. Mauro la Bruca, Rofrano, S. Giovanni a Piro* — Bilancio 1921, autorizza eccedenza sovrimposta.

*S. Rufo* — Regolamento organico impiegati, rinvia.

*S. Marzano* — Compenso levatrice, approva.

*Sessa Cilento* — Debito per costruzione strada, ordinanza.

*Montecorvino Rovella* — Mutuo di L. 38000, approva.

*Atena* — Capitolato medico, approva.

*Sanza* — Storno di fondi, approva.

*Nocera Inferiore* — Mutuo per sistemazione acquedotto, app.

*Vietri sul Mare* — Mutuo per edificio scolastico, approva.

*Scafati* — Inasprimento tariffa daziaria, approva.

*Buonabitacolo* — Vendita fabbricati, approva.

*Cenese* — aumento tassa bestiame, approva.

*Laurito* — Autorizzazione a stare in giudizio, approva.

---

## CONCORSI

---

E' vacante presso gli uffici esecutivi della Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione di Salerno, un posto di impiegato avventizio con mansioni contabili. Possono inoltrare domanda tutti coloro che abbiano compiuto gli anni 21, e siano muniti di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuole secondarie superiori (licenza liceale, d'Istituto tecnico od altro titolo equipollente).

Le condizioni di assunzione e di servizio sono quelle stabilite dagli articoli 10 e 11 del D. M. 6 ottobre 1920.

E' corrisposto uno stipendio di L. 250 mensili (oltre la indennità caro-viveri) soggetto a ritenuta di ricchezza mobile.

Le domande, in carta libera, dovranno essere indirizzate alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione di Salerno, non oltre il 31 gennaio 1922. Il prescelto dovrà assumere servizio il 1 marzo 1922.

*Comune di S. Marina* — Concorso per segretario, stipendio L. 4000 oltre l'indennità di caro viveri. Documenti soliti. Età massima anni 40, salvo l'eccezione di chi è in servizio presso altre amministrazioni. Domande entro il 31 gennaio 1922.

*Comune di Vietri sul Mare* — Concorso pel posto di vice segretario (L. 4000) e di applicato di 2.<sup>a</sup> classe (L. 2700) oltre le due indennità di caroviveri.

Domande e documenti entro 16 gennaio 1922 — Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria.

## **Tasse di bollo per concessione per licenze per porto d'armi.**

Per effetto dell'art. 7 della legge 20 agosto 1921 n. 1178, dal 1 gennaio 1922 l'addizionale delle tasse sugli affari viene elevato da 10 a 20 centesimi per lira; e perciò le tasse di concessione per licenze per porto di fucile, rivoltelle e bastone animato dal 1 gennaio 1922 restano fissate come segue:

- |                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. porto fucile 1° concessione L. 30,20;         | rinnovazione L. 30,00 |
| 2. porto rivoltella 1° concessione L. 37,40      | » » 37,20             |
| 3. porto bastone animato 1° concessione L. 25,40 | » » 25,20             |
| 4. reti vaganti prima concessione L. 37,30       |                       |
| 5. guardie particolari 1° concessione L. 13,50   | » » 13,20             |

I relativi vaglia postali devono essere per centesimi cinque in più.

Così le marche da bollo di L. 1,15; 5,75; 11,50; 28,75 impoteranno rispettivamente L. 1,20 - 6 - 12 - 30 (passaporti) con l'avvertenza come sopra per i vaglia postali.

### **Elenco dei dichiarati idonei all'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario**

Sessione ordinaria novembre-dicembre 1921.

Assante Francesco, Adinolfi Gaetano, Calabrese Alfonso, Caiafa Pasquale, Di Lallo Cristofaro, De Luca Giovanni, Elia Francesco, Gambardella Michele, Gentile Michele, Giuliano Giuseppe, Lodato Ferdinando, Libertini Umberto, Martusciello Angelo, Orlando Alfonso, Pisani Angelo, Petti Alfonso, Sansone Francesco.

*La Commissione:* E. Rossi - Marcelli, G. Marra, S. Adinolfi —  
Segretario: Ruggi d'Aragona.

---

## PUBBLICAZIONI

*La nota di variazione al bilancio 1921 pel 1922 delle Opere Pic-*  
compilata a cura del rag. Gabriele Marra, con allegati, prospetto  
e legislazione a tutt'oggi. Tip. Cav. A. Volpe — Salerno — L. 1,50.









